BIBL. NAZ.
Vittorio Emanuele III
RACCOLTA
VILLAROSA
B
113(5
NAPOL

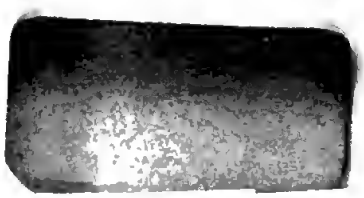

1110051

Racc. Milano. B. 113(5)

LA REPUBLICA ROMANA

O SIA

PIANO GENERALE

DELL' ANTICO GOVERNO DI ROMA

In cui si sviluppano i varj mezzi di quel Governo, l'influenza che vi aveva la Religione, la sovranità del Popolo, e la maniera in cui la esercitava; quale era l'autorità del Senato, e quella de' Magistrati; l'amministrazione della Giustizia, le prerogative del cittadino Romano, e le diverse condizioni de' sudditi di quel vasto Imperio.

TRADOTTO DAL FRANCESE

DEL SIGNOR

DE BEAUFORT

MEMBRO DELLA SOCIETA' REALE DI LONDRA.

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. III NAPOLI

IOM. V.

NAPOLI MDCCLXXXIV.

PRESSO I FRATELLI ROLAND

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

L A

REPUBLICA ROMANA

TOMO V.

TAVOLA DEGLI ARTICOLI

CONTENUTI IN QUESTO VOLUME.

CAPO III.

DE' Liberti. Pag. 1.

Prerogative degl' ingenui. Maniera di manumettere i ſervi. I Liberti eran compreſi nelle quattro Tribù Urbane. Erano eſcluſi da tutte le dignità della Repubblica. E dalla Milizia, fuorchè dalla marina. Non potevan contrarre matrimonj con cittadine ingenue. Dritto, che il Patrono conſervava ſopra il ſuo Liberto. 1. Sopra la ſua ſucceſſione. Secondo la legge delle XII. Tavole. 2. Secondo gli Editti de' Pretori. 3. Que' dritti erano ereditarj. 4. Speſſo dovevano eſſi ai loro Patroni una parte delle loro opere. Legge di Auguſto che reſtringe a certi Liberti il dritto di Cittadinanza. Altra legge che limita il numero di quelli, che ſi potean manumettere per teſtamento. Da quel tempo in poi vi furon tre ſorti di Liberti. De' nomi de' Liberti. Al-

cuni di loro acquistavano gran ſi ricchezze. Sotto gl' Imperatori divengono assai potenti.

CAPO IV.

De' Servi. Pag. 19.

Gran potestà de' padroni sopra i servi. Autorizzata dalle leggi. Essi da principio se ne servono con gran moderazione. Ma tosto ne fanno abuso. Varie leggi degl' Imperatori contro i padroni troppo crudeli. Adriano rimedia alla durezza de' padroni. De' servi che rifuggiavansi presso alla statua dell' Imperatore. Crudeltà che sopra i servi si esercitavano. Per lo menomo motivo mettevansi alla tortura. Facean parte de' beni de loro padroni. Se ne ficea traffico come di ogni altra mercatanzia. Formalità che osservavansi nella vendita de' servi. Dritti che si esigevano sopra quelli che vendevansi, o manumettevansi. Varie sorti di servi. De' servi pubblici. Porzioni stabilite, che si davano ai servi per mese, o per giorno. Quel che sopra di ciò risparmiavano era loro, ed essi lo facevan fruttare con qualche traffico. Servi impiegati al lavoro delle terre, tenuti in ceppi e chiusi in certe prigioni. Abuso di quelle prigioni. Gran numero di servi, che possedevano alcuni privati. E che ad altro non servivano che al fasto ed al lusso. Gran prezzo che se ne pagava. Servi manumessi nel testamento de loro padroni. Matrimonj de' servi.

CA-

CAPO. V.

De' Foreſtieri ſtabiliti a Roma. Pag. 49.

Chi dicevanſi foreſtieri a Roma. Tutti quelli, che non eran cittadini Romani. La loro condizione era poco vantaggioſa. Vi era un Pretore per amminiſtrar loro giuſtizia. Erano eſcluſi da tutt' i privilegj, che godeva il Cittadino Romano. Si accordavan loro certi privilegj. Talvolta eran cacciati da Roma.

CAPO VI.

Del dritto di Cittadinanza Romana, conferito in varj tempi a varj Popoli, e finalmente eſteſo a tutt' i ſudditi dell' Imperio Romano. Pag. 58.

Da principio facilmente ſi otteneva il dritto di Cittadinanza. Davaſi a Città e Popoli intieri. Ai Latini. Se n' eſcludeva alle volte il dritto di ſuffragio. Rivolta degl' Italiani. I Romani ſon coſtretti ad accordar loro il dritto di Cittadinanza. E di eguagliarli in tutto ai Cittadini antichi. Il dritto di Cittadinanza è accordato alla Gallia Ciſalpina. Giulio Cetare *l'accorda a certe Città di Spagna.* Auguſto *ſopra queſto punto è più riſervato.* Caligola *è troppo indulgente, o troppo difficile. Condotta di* Claudio *riguardo a queſto. Di* Nerone, *di* Galba, *di* Ottone *&c. Nè* Adriano, *nè* Antonino Pio, *nè* Marco Antonino *han dato il dritto di Cittadinanza a tutt' i ſudditi dell' Imperio Romano. L' autore di una tal legge è* Ca-

racalla . *Motivo , per cui queſto Principe ha così operato . I Liberti non furon compreſi in quella legge . Acquiſtavaſi il dritto di Cittadinanza con ſervigj , e talvolta con danaro . Varj Popoli lo rifiutano . Motivi di un tal rifiuto . Queſta Cittadinanza era alle volte pregiudiziale ad un privato .*

LIBRO VII.

De' privilegj accordati a varj Popoli . Pag. 85.

I Romani laſciano ai Popoli d' Italia le lor leggi e il loro governo . Le Provincie fuori d' Italia ſi ſottopongono a Magiſtrati mandati da Roma . Città e Popoli privilegiati . Colonie .

CAPO I.

De' Privilegj de' Latini , o ſia del Dritto del Lazio . Pag. 87.

La condizione de' Latini era la più vantaggioſa . La loro origine era la medeſima che quella de' Romani . Dividevaſi il Lazio in antico , e nuovo . Stretta unione degli Albani e de' Romani . Alleanza fra i Latini e i Romani . Altro trattato fra loro . Quali erano i Latini compreſi in queſto trattato . Difficoltà ſopra queſto trattato . Altra guerra fra i Romani e i Latini . Come fu terminata . Se queſti Latini godevano il dritto di Cittadinanza Romana .

Una

Una ſola parte di loro lo godeva. Degli Ernici. I Romani aſſai tardi accordan loro il dritto di Cittadinanza. Ma entrano eſſi a parte del bottino e delle conquiſte. Certe contrade degli Ernici continuano a governarſi colle leggi loro, Altre ottengono la Cittadinanza, ma ſenza il ſuffragio. I Volſci e gli Equi, dopo frequenti guerre, ottengono i privilegj de' Latini. Del Lazio nuovo. I Popoli Latini non furon tutti poſti nello ſteſſo piede. Tutti finalmente ottengono il dritto di Cittadinanza. I privilegj de' Latini continuano ad aver luogo riguardo a varj altri Popoli. In che la condizione de' Latini era men vantaggioſa di quella del Cittadino Romano. De' Popoli detti Fundi, *cioè che adottavan le leggi Romane. Que' Popoli potevano eſſer Latini, Alleati, o Cittadini Romani. E non acquiſtavano con ciò alcun nuovo dritto. Privilegj de' Latini. I. Riguardo al cenſo. II. Riguardo alla milizia. III. Riguardo al tributo. IV. Al dritto di ſuffragio. V. Altri privilegj de' Latini. VI. Varie cerimonie religioſe eran loro comuni coi Romani.*

CAPO II.

Del Dritto Italico, Pag. 122.

Quale dicevaſi propriamente Italia. De' Sabini. Degli Etruſci. I Romani avean preſa da loro una parte della Religione. Quando furono intieramente domati. I Capuani ſi danno ai Romani. Il dritto

to di Cittadinanza accordato ad una parte della Campania. Frequenti rivolte de' Campani. De' Lucani, e degli Apuli. De' Tarantini, de' Bruzj &c. Guerre de' Romani contro i Sanniti. Degl' Irpini. De' Frentani. De' Marsi, de' Marruccini, de' Peligni, de' Vestini &c. de' Picentini. Dell' Umbria. De' Galli Senoni. Quando compirono i Romani la conquista dell' Italia. I Latini e gl' Italiani somministravano i due terzi degli Eserciti Romani. La condizione degl' Italiani era migliore di quella degli altri Popoli. Politica de' Romani nella condotta che tenevano verso i Popoli conquistati. Stato, in cui trovavasi l' Italia alla fine del quinto secolo di Roma. Non v' era più confederazione tra que' varj Popoli. Maniera, in cui i Romani disponevano delle loro conquiste. Privilegj degl' Italiani. I. Eran liberi. II. Non pagavan tributo. III. Altro privilegio. IV. Davano in truppe il loro contingente. V. Privilegio riguardo al numero de' figli. Differenza fra i Latini e gl' Italiani. Il dritto di Cittadinanza Romana accordato a tutta l' Italia. Rende uguale la condizione di tutti gl' Italiani. Il dritto Italico continua ad aver luogo riguardo a varie Città delle Provincie.

CAPO III.

De' Municipj. Pag. 154.

Due sorti di Municipj riguardo ai loro privilegj. E due altre riguardo la loro particolare gover-

verno. Il che ne costituisce essenzialmente quattro specie. Come Aulo Gellio *si è ingannato riguardo a ciò. Difficoltà sopra questo soggetto. Come si possin togliere. Privilegj de Municipj. I lor cittadini avean due patrie. Se potevan dare il dritto di Cittadinanza. Del lor governo. Del loro Senato. De' lor Magistrati. De' Duumviri. Loro diversi titoli. De' Censori, ed altri Magistrati. De' Cavalieri. Del Popolo. Avevano il loro culto particolare. Vi erano in Italia Municipj prima della legge* Giulia. *Cere. Tuscolo. Lanuvio. Aricia. Pedo. Nomento. Fondi. Formia. Cuma. Acerra. Friverno. Anagni. Arpino. Trebula. I Sabini.* Livio, *e* Gellio *chiaman Municipj le Città che tali divennero solamente in forza della Legge* Giulia. *Politica de' Romani in dividere i suffragj di una Nazione. Questioni sulla maniera, in cui i Municipj esercitavano il dritto di suffragio.*

CAPO IV.

Delle Colonie. Pag. 130.

Differenza tra Colonia e Municipio. Politica de' Romani nella fondazione delle Colonie. La fondazione di una Colonia dovea farsi coll' autorità del Senato, o del Popolo. Il Popolo perciò ne nominava i Commissarj. E si dava loro un numeroso corteggio. Formalità osservate nella fondazione delle Colonie. Diverse sorti di Colonie. Delle Colonie Romane. Se esse

esse continuavano a godere il pieno dritto di Cittadinanza. Opinione di Manuzio *e di* Sigonio. *Per che siano state escluse dal suffragio, e da varj altri vantaggi. Delle Colonie Latine. Delle Colonie Italiche. Quali erano i loro privilegj. Colonie Plebee. Colonie Militari. Di queste,* Silla *è il primo fondatore, e gl' Imperatori seguono il di lui esempio. Le Colonie consideravano come madri le Città, dalle quali aveano la loro origine. Aveano esse le stesse leggi, lo stesso governo &c. Colonie fondate dai Romani in varj tempi. Colonie fondate da* Romolo, *e dagli altri Rè di Roma. Colonie fondate sotto la Repubblica fino alla seconda guerra Punica. Osservazioni sulla fondazione di queste Colonie. Colonie fondate dopo la seconda guerra Punica. Il Senato diviene assai riservato sopra la fondazione di nuove Colonie, Per qual motivo? Ragione che ne assegna* Vellejo Patercolo.

CAPO V.

Delle Prefetture, e de' luoghi detti *Fora*, o *Conciliabula*. Pag. 230.

Cosa erano le Prefetture. Definizione di Festo. *I Municipj che rivoltavansi, eran ridotti in Prefetture. Esempj di Città ridotte in Prefetture. Come i Romani trattarono Capua. Vi eran Prefetture, che continuavano ad avere una specie di governo. Divenute Municipj, continuano ad esser governate da un Prefetto. De' luoghi detti* Fora, *o* Conciliabula. *Va-*

Varj significati della parola Forum, *e* Conciliabulum. *Altra significazione di queste parole. De' luoghi chiamati* Fora *e* Conciliabula. *Differenza tra* Forum *e* Conciliabulum. *Opinioni di* Sigonio *e del Marchese* Maffei *sopra questi luoghi. Da chi questi luoghi hanno ottenuti i lor privilegj.* Giulio Cesare *ne fonda due nelle Gallie.*

CAPO VI.

Delle Città alleate, libere, ed esenti. Pag. 244.

I Romani davano il titolo di alleati ai loro sudditi. E trattavanli con dolcezza. Mutan condotta riguardo a questo. I Magistrati Romani trattanli con durezza ed alterigia. Politica del Senato Romano. Maniera come i Romani trattavano colle Nazioni estere. Come ridussero in Provincia la Sicilia. E la Spagna. Come armaron tutta la Grecia contro Filippo. *A quali condizioni gli accordano la pace. Come premiano i loro alleati. Stato della Grecia. Gloria che i Romani acquistarono in questa guerra, e in quella di* Antioco. *Alleati de' Romani contro* Antioco. *Premiati generosamente. Differenza della condizione di questi alleati, e di quelli d' Italia. Come i Romani dominavano sopra i loro alleati. Come gli resero soggetti? Questi alleati, benchè liberi, riputavansi far parte dell' Imperio Romano. Privilegj, che godevano questi alleati. Con quali restrizioni godevan tali privilegj. Non potevan fare nè guerra, nè allean-*

lenza, senza l' approvazione de' Romani. Eran tenuti ad alloggiare le truppe Romane. E alle volte a ricevere un Prefetto da Roma. Se erano esenti dal tributo. Se erano esenti dalla giurisdizione del Governatore.

Fine della Tavola degli Articoli
del Tomo quinto.

LA REPUBLICA ROMANA

O SIA

PIANO GENERALE

Dell' Antico Governo di Roma.

LIBRO VI.

CAPO III.

De' Liberti.

Prerogative di quelli ch' erano nati liberi.

TUtt' i cittadini Romani eran liberi, ma si distinguevano in nati liberi (*Ingenui*), e in Liberti, o sian Libertini, e la lor condizione a varj riguardi era diversa. Ogni uomo, ch' era nato libero, non poteva perdere le prerogative di quello stato, ancorchè fusse stato per tre volte ridotto in servitù per vendita fattane dal padre (1), il quale, come quì sopra ho detto, aveva tal facoltà.

(1) Paul. Recept. Sent. I. 1.

Così ancora, se per qualche ingiustizia, (1) per violenza, per debiti, o per qualche delitto capitale, era stato privato della libertà (2), da che veniva a ricuperarla, rientrava egli in tutt' i suoi dritti, e godeva di tutte le prerogative di quelli ch' eran nati liberi (*ingenuorum*). I figli de' Liberti, essendo nati liberi, erano riputati ingenui, e godevan tutte le prerogative di questa condizione, se non che con molta difficoltà potevano essere ammessi al Senato (3) benchè per altro non vi fosse legge, che gli escludesse. Potevano però essi pervenire alle dignità (4); ma ciò era così raro, che n' erano quasi esclusi; e *Lentulo* ricusò di ammettere nel ruolo de' Senatori un tal *Popillio* figlio di Liberto, il quale aveva esercitata una carica, che gli dava ingresso al Senato (5): gli permise però di godere tutte le altre prerogative de' Senatori.

Modo di dare la libertà agli schiavi.

Sotto la Repubblica uno schiavo di un cittadino Romano, a cui il padrone dava la libertà, acquistava insieme colla libertà il dritto di cittadinanza Romana. Varie eran le maniere di dare la libertà. La prima era quando un padro-

(1) §. Instit. de Ingen.

(2) Quinctil. Instit. Orator. Lib. VIII, Cap. 2. Declam. CCCXI. Cujac. Observ. Lib. XII, Cap. 9.

(3) Liv. Lib. IX. Cap. 46.

(4) Liv. ibid. Appian. Civil. Lib. I. pag. 620.

(5) Cic. pro Cluent. Cap. 47.

drone ordinava al ſuo ſchiavo di dare il ſuo nome a i Cenſori, acciò lo ſcriveſſero nel ruolo de' cittadini (1): lo ſchiavo in virtù di ciò riputavaſi libero e cittadino. E' vero che finchè i Cenſori non avevano ancora ricevuto il di lui nome, il padrone aveva ancora la facoltà di rivocare la ſua parola, e di tenerlo in ſervitù; ma dacchè il di lui nome era inſcritto, era egli riputato pienamente libero (2). La ſeconda maniera veniva accompagnata da varie formalità, e facevaſi ſempre in preſenza di un Conſole, di un Pretore, o di un Proconſole. Un littore tenendo una bacchetta in mano (3), percuoteva la teſta del ſervo, e dandogli uno ſchiaffo, gli facea fare una giravolta (4), e diceva: io voglio che queſt' uomo ſia libero (*Hunc hominem Liberum eſſe volo*) (5); e da quel momento il ſervo era riputato libero. In terzo luogo i padroni ſpeſſo davan la libertà a i loro ſchiavi per teſtamento, il che aveva un pieno ed intiero effetto. S' introduſſero ancora varie maniere di dar la libertà ſotto gl' Imperatori; e *Coſtantino* permiſe di darſi nelle chieſe in preſenza di alcune perſone del

(1) Ulpian. Fragment. I. 8.
(2) Cic. de Orat. Lib. I. Cap. 40.
(3) Perſ. Sat. V. verſ. 88.
(4) Id. ibid. verſ. 75. & ſeqq.
(5) Briſſon. de Formul. Lib. VIII. pag. 724.

Clero che ne firmavano l'atto (1). Finalmente uno ſchiavo che il padrone facea ſedere alla ſua tavola, era con ciò riputato libero; perchè pareva indecente che un padrone mangiaſſe co' ſuoi ſchiavi. Quindi il padrone davane un atto al ſuo liberto, ſenz' altra formalità; ma *Giuſtiniano* ordinò che un tale atto foſſe firmato da cinque teſtimonj (2).

I liberti erano compreſi nelle quattro Tribù Urbane.

Benchè quelli, ch' erano ſtati fatti liberi in una maniera di queſte acquiſtaſſero colla libertà il dritto di cittadinanza, come *Cicerone* atteſta (3), la lor condizione però a certi riguardi era men vantaggioſa di quella de' cittadini ingenui. I. Godevano eſſi veramente il dritto di ſuffragio, ma lo eſercitavano in un modo meno libero che gli altri cittadini, giacchè eran riſtretti con tutto il reſto del popolaccio nelle quattro Tribù Urbane. *Appio Claudio* detto il cieco, eſſendo Cenſore, ſparſeli in tutte le Tribù, per fortificare il ſuo partito con tal ſorte di gente (4), avendo anche ammeſſi al Senato figli di Liberti. Pochi anni dopo *Fabio Maſſimo*, eſſendo Cenſore, li fece rientrare nelle quattro Tribù *Urbane*: Eſſi fecero tali maneggi, che in breve trovaron mezzo di ſpar-

(1) L. 1. & 2. C. de his, qui in Eccles. manum.

(2) L. unic. §. 1. C. de Latin. Libert. tollenda.

(3) Pro Balbo Cap. 24.

(4) Liv. Lib. IX. Cap. ult. Anno 441. Plutarch. in Publicola pag. 102. E

ſpargerſi nelle altre Tribù, fino a tanto che nell' anno 532. i Cenſori *Emilio Papo* e *C. Flaminio* li feeero nuovamente rientrare nelle Tribù *Urbane* (1). Non oſtante l' attenzione che ſi uſava, il deſiderio di uguagliarſi agli altri cittadini portavali ancora a tentare d' intruderſi nelle Tribù *Ruſtiche*, di modo che i Cenſori *Claudio* e *Gracco* nel 584. furono di nuovo obbligati a riparar-vi. *Gracco* voleva anche privarli intieramente del dritto di ſuffragio, ma finalmente ſi contentò di racchiuderli tutti nella Tribù *Eſquilina* (2). Permiſero però que' Cenſori che i Liberti, che avevano un figlio maggiore di cinque anni, rimaneſſero inſcritti nelle Tribù *Ruſtiche*, come dal Senatuſconſulto era ſtato loro accordato, e vi laſciarono ancora quelli, che poſſedevano oltre il valore di trentamila ſeſterzj di beni ſtabili. *Emilio Scauro*, eſſendo Conſole, o Cenſore circa ſeſſant' anni dopo, fece ancora qualche regolamento (3) riguardo a i ſuffragj de' Liberti, probabilmente per farli rientrare nelle Tribù *Urbane*. *P. Sulpicio* Tribuno del Popolo nell' anno 665. ordinò con una legge che i Liberti egualmente che i nuovi cittadini, aveſſero dritto di ſuffragio in tutte le Tribù (4). Queſta legge durò pochi gior-

(1) Liv. Epit. XX.
(2) Idem Lib. XLV. Cap. 15.
(3) Aurel. Victor. de Vir. Illuſtr. Cap. 72.
(4) Liv. Epi. LXXVII. Aſcon. Pedian. in Cornel. pag. 121.

ni, perchè *Silla* ch' era Conſole annullò in quello ſteſſo anno tutte le leggi di quel Tribuno (1). Ma *Carbone*, capo del partito di *Mario*, nel 669. obbligò il Senato di ordinare che i liberti foſſero diſtribuiti nelle XXXV. Tribù (2); il che però ebbe pure ſolamente luogo fino al ritorno di *Silla*, il quale di nuovo li reſtrinſe nelle quattro Tribù *Urbane*. *Manilio* Tribuno del Popolo nel 687. avea già promulgata una legge, che rendeva nuovamente ai Liberti queſto dritto; ma il Senato ne moſtrò tale indignazione, ch' egli fu obbligato ad abbandonarla (3). Lo ſteſſo *Clodio*, quell' audace Tribuno, che non aveva altro appoggio che quella vile plebaglia, non ardì, benchè ne aveſſe gran voglia, d' intraprender la medeſima coſa nel ſuo Tribunato, ma ſi preparava ad eſeguirla quando ſarebbe ſtato Pretore, come ſi vide da una legge, che aveva fatto incidere in rame, e che fu trovata in caſa ſua dopo la di lui morte (4). Da ciò ſi vede che finchè durò la Repubblica, i Liberti, per quanto ſi maneggiaſſero, non poterono uſcire dalle Tribù *Urbane*, o almeno li fecero ſubito in quelle rientrare, quando intraprefero d' intruderſi nelle altre Tribù.

2. I

(1) Appian. Civil. Lib. I. pag. 651.

(2) Liv. Epi. LXXXIV.

(3) Dio Caſs. Lib. XXXVI. pag. 22. & 23. Aſcon. in Cornel. pag. 128. & 129.

(4) Cic. pro Milon. Cap. 32.

2. I Liberti erano esclusi da tutte le cariche e dignità della Repubblica, e non vi è esempio che si sia lor dato ingresso al Senato.

Erano esclusi da tutte le Dignità della Repubblica,

3. Essi non erano neppure ammessi nelle Legioni, e nel solo caso di estrema necessità si arruolavano (1); ma si arrolavan solamente quelli, che avevan figli (2), i quali servissero per pegni della lor fedeltà verso la Repubblica. Ciò avvenne dopo la perdita della battaglia di Trasimeno, e furono allora solamente impiegati nella marina, e alla custodia della Città. Era la marina assai meno onorevole della milizia delle Legioni, e riguardavasi come inferiore ad un cittadino Romano; di modo che vi s' impiegavano solamente i liberti (3), e i soli Uffiziali erano ingenui. Finalmente nella guerra sociale la scarsezza d' uomini obbligò il Senato a permettere che si arrolassero liberti (4); e se ne formarono XII. Coorti, le quali servirono bene (5). Questa, come osserva *Appiano*, fu la prima volta ch' essi servirono nelle Legioni; giacchè fino a quel tempo avean solamente servito nella marina.

E dalla Milizia, eccetto che dalla Marina.

(1) Liv. Lib. X. Cap. 21.

(2) Liv. Lib. XXII. Cap. 11. Macrob. Saturnal. Lib. I. Cap. 11.

(3) Liv. Lib. XL. Cap. 16. Lib. XLII. Cap. 27.

(4) Appian. Civil. Lib. I. pag. 641.

(5) Macrob. ubi supra.

Non potevan contrarre matrimonj con cittadine ingenue.

4. Benchè non ſi trovi fatta menzione di alcuna legge, che proibiſſe i matrimonj tra cittadini ingenui e liberte, un paſſo di *Livio* da me riferito quì ſopra (1) fa credere che tali alleanze eran proibite.

Dritto che il Patrono conſervava ſopra il liberto.

5. Finalmente il Patrono conſervava ſopra il ſuo liberto certi dritti, che ſi ſtendevano molto. I. Il patrono, o i ſuoi figli ſuccedevano in tutt' i beni del liberto, ſe moriva inteſtato, o ſenza figli. Così diſponeva la Legge delle XII. Tavole (2): e perciò molti Romani non davan la libertà ai loro ſchiavi, ſe non ſotto la condizione che non ſi ammoglierebbono. *Auguſto* dichiarò nulli tal ſorte di giuramenti, e privò quelli, che gli avevano eſatti dai lor liberti, di tutt' i loro dritti di patronato (3). 2. I Pretori ampliarono ancora le prerogative de' Patroni; imperciocchè ſiccome ſuccedevano eſſi a' beni de' liberti nel ſolo caſo che queſti morivan ſenza figli e ſenza teſtamento, un liberto che non aveva figli, poteva ſempre eſcludere il patrono dalla ſua ſucceſſione, facendo teſtamento. Ma i Pretori co' loro

1. Sopra la di lui ſucceſſione, ſecondo la legge delle XII. Tavole.

2. Secondo gli Editti de' Pretori.

(1) Cap. I. di queſto Libro. Vide Heinec. ad Leg. Jul. & Pap. Lib. II. Cap. 10.

(2) Ulpian. Fragm. Tit. XXIX. Inſtit. Lib. III. tit. 2. princ.

(3) Digeſtor. Lib. XXXVII. Tit. XIV. Leg. 6. Heinec. ad Leg. Jul. & Pap. Lib. II. Cap. 16. p. 306. Wieling. Lect. Jur. Civ. Lib. II. Cap. 5.

loro Editti ſtabilirono che qualora il liberto non laſciaſſe figli legittimi, foſſe obbligato di laſciare al patrono la metà de' ſuoi beni; e ſe non laſciavagli niente in teſtamento, oppure laſciavagli meno della metà, il Pretore metteva il patrono in poſſeſſo di tal metà (1), la quale andava al patrono in forza dell' Editto, anche nel caſo che il liberto laſciaſſe moglie, o figli adottivi; ficchè i ſoli figli legittimi, e naturali ne lo potevano eſcludere. 3. I dritti, che un patrono aveva ſopra il ſuo liberto, erano ereditarj, ed egli traſmettevali a' ſuoi figli, i quali ſe eran molti, dividevano per porzioni uguali la ſucceſſion del Liberto che moriva inteſtato, e ſenza figli. Alle volte ancora un padre aſſegnava col ſuo teſtamento la ſucceſſione del tale Liberto ad uno de' figli ſuoi, e in tal caſo quel ſolo figlio entrava in tutt' i dritti del padre (2).

3. Que' dritti erano ereditarj.

4. Ma, ſiccome i Liberti, oltre la lor ſucceſſione, ſpeſſo dovevano al loro patrono una parte delle loro fatiche, o certi doni (3); ſecondo le convenzioni, alle quali avevano ottenuta la libertà, e ſpeſſo ancora erano obbligati ad alimentare il loro patrono ſecondo le lor facoltà, nel caſo

4. ſpeſſo doveau dare al Patrono parte delle loro fatiche.

(1) Ulpian. ibid. & Inſtit. ibid. §. 1. Vide Bynkersh. Obſervat. Lib. VIII. Cap. 17.

(2) Inſtit. Lib. III. Tit. IX. §. 9. Digeſt. Lib. XXXVIII, Tit. XIV. L. 1. princ.

(3) Oiſelius ad Caii Inſtitut. Lib. II, Tit. IV. §. 4.

caso che cadeva nella indigenza (1); considera-vansi i Liberti opulenti come facendo parte delle ricchezze di un uomo; e così le Leggi permettevano egualmente ad un padre di disporre a favore de' suoi figli, de' dritti che avea sopra qualche suo liberto (2). Finalmente *Augusto* accrebbe a certi riguardi i dritti de' patroni sopra i lor Liberti, permettendo loro di punirli in caso d' ingratitudine; *Claudio* permise ad alcuni di ridurli nuovamente in servitù; e finalmente *Commodo* ne fece una Legge generale contro tutt' i Liberti, che corrispondevano con ingratitudine a' loro patroni (3).

Legge di *Augusto* che restringe il dritto di cittadinanza a certi Liberti.

La Legge di *Augusto*, che ho citata, introdusse gran differenza nella condizione de' Liberti, e i padroni non poterono più dare a' loro schiavi, insieme colla libertà, tutt' i dritti della Cittadinanza Romana. Siccome le manumissioni riempivano Roma di una turba di Cittadini vili e dispregevoli, *Augusto* risolvè di restringere la facoltà, che i padroni avevano di conferire il dritto di Cittadinanza nello stesso tempo che la libertà. Stimò egli così necessaria questa Legge, che fra le altre cose raccomandò moren-

(1) Paul. Recept. Sentent. Lib. II. Tit. XXXII. §. 1. Digest. Lib. XXV. Tit. III. L. 5. §. 18., & L. ult.

(2) Id. Instit. Lib. III. Tit. IX. pr.

(3) V. Cujac. Lib. X. C. 33. Sveton. in Claud. C. 25. Vinc. Gravin. de Leg. & S. C. §. 20.

fendo al ſuo ſucceſſore di farla eſattamente oſſervare, per impedire che il dritto di Cittadinanza Romana non ſi avviliſſe (1). Infatti la libertà ſpeſſo diveniva il premio de' più gravi delitti, e della coſtanza, colla quale uno ſchiavo ſoſteneva la tortura, e i più crudeli ſupplizj per far piacere al padrone (2). Speſſo ancora un uomo vedendoſi proſſimo alla neceſſità di cedere i ſuoi beni a' Creditori, metteva in libertà tutt' i ſuoi ſchiavi per frodare i creditori almeno in queſto (3). La legge *Elia Senzia*, che porta i nomi de' due Conſoli dell' anno 756. di Roma, proibì che alcuno ſchiavo il quale era ſtato marcato con ferro rovente, ch' era ſtato poſto alla tortura, o aveva ſofferta qualche altra pena poteſſe mai ottenere il dritto di Cittadinanza Romana (4); rimaneva egli, eſſendo manumeſſo, nella condizione de' Popoli, ch' erano ſtati ſpogliati di tutt' i lor dritti e privilegj (*dediticii*) (5). Stabiliva ancora queſta legge riguardo all' età, che uno ſchiavo, per divenir Cittadino Romano, aveſſe almeno trent' anni, e che il padrone che lo manumetteva ne aveſſe almeno ven-

tì

(1) Dio Caſs. Lib. LVI. p. 677. D.
(2) Dionyſ. Halic. Lib. IV. pag. 228.
(3) Tacit. Annal. Lib. XV. Cap. 55.
(4) Sveton. in Auguſto Cap. 40.
(5) Ulpian. Tit. I. §. 11. Caii Inſtit. Lib. I. Tit. I. §. 9.

ti (1): e finalmente aſſicurava in parte i creditori contro le manumiſſioni fraudolente.

Altra legge che limita il numero di quelli, che potevanſi manumettere per teſtamento.

Molti Romani portando la vanità loro fin dopo la morte, manumettevano in teſtamento tutt'i loro ſervi, acciò la lor pompa funebre riuſciſſe più ſplendida; perchè tutti quelli ch' erano ſtati così manumeſſi, accompagnavano il corteggio colla teſta raſa e coverta con un cappello. Siccome un padrone che metteva in libertà i ſuoi ſervi per tal motivo, poco ſolea curare ſe la meritavano, o no, ſi trovavano ſpeſſo in quel numero ſcellerati più degni della morte, e de' più gravi ſupplizj, che della libertà e del dritto di Cittadinanza (2). *Auguſto* per rimediare a queſto abuſo, aveva fin dall'anno 751. di Roma fatto promulgare la legge *Furia Caninia*, che porta i nomi di due Conſoli ſurrogati in quell' anno. Queſta legge regolava le manumiſſioni per teſtamento proporzionalmente al numero degli ſchiavi, che ſi poſſedevano. Quelli, che ne avean meno di dieci ne potean manumettere la metà: al di ſopra di queſto numero fino a ventiſette, il terzo: da ventiſette fino a cento, il quarto: Al di ſopra di cento non ſe ne poteva manumettere che la quinta parte. Ma, qualunque numero ſe ne aveſſe, ancorchè ſe ne poſſedeſſero fino a venti mila, come *Ateneo*, e *Seneca* atteſtano di varj

(1) Ibidem.

(2) Dionyſ. Halic. Lib. IV. p. 229.

varj particolari di Roma (1), non ſe ne potevan mettere in libertà più che cento. Se ſi oltrepaſſava queſto numero, e ſi eran diſegnati co' loro nomi, quelli ch' erano ſtati nominati i primi, eran dichiarati liberi, ma gli altri rimanevano ſchiavi, ſe niuno n' era ſtato nominato, rimanevano ſchiavi tutti (2).

Da quel tempo in poi vi furon tre ſorti di Liberti.

Finalmente nel 771. ſotto il Regno di *Tiberio*, la legge *Giunia Norbana* ordinò che quelli, che farebbero ſtati manumeſſi con ſemplice biglietto, o in preſenza di alcuni amici, godeſſero ſolamente le prerogative de' Latini (3), de' quali tratterò nella ſezione ſeguente. Queſte leggi introduſſero nella condizione de' Liberti diſtinzioni fino allora ignote. 1. Quelli ch' erano ſtati manumeſſi in preſenza del Magiſtrato, o coll'approvazione del Conſiglio, acquiſtavano pienamente il dritto di Cittadinanza come prima. 2. Quelli, ch' erano ſtati manumeſſi per biglietto, o in preſenza di alcuni amici, ottenevan ſolamente i privilegj de' Latini; ma ſiccome i Latini godevan varj privilegj, che gli uguagliavano quaſi a' Cittadini Romani, era facile a queſti di acquiſtare l' intiero dritto di Cittadinanza. 3. La condizione degli

(1) Athenæus Lib. VI. pag. 272. E Seneca de Tranquillit. Cap. 8.

(2) Ulpian. Tit. I. §. 24. Paul. Rec. Sentent. Tit. IV. §. 15. Gaii Inſtit. Lib. I. Tit. II. §. 1.

(3) Ulpian. Tit. I. §. 10. Cajus ibid. Tit. I. §. 2. Vide Noodt Probab. Lib. I. Cap. 12.

degli ultimi, cioè de' *deditizj*, era la più svantaggiosa, ed essi non potevan mai aspirare a divenir Cittadini Romani.

Dei nomi de' Liberti.

Il patrono mettendo in libertà il suo schiavo, davagli un anello e una veste bianca (1) (2). Allora il Liberto facevasi tagliare i capelli, e rader la testa, che copriva col cappello (3), ch' era il simbolo della libertà (4). Adottavano essi il prenome ed il nome di famiglia del lor padrone, aggiungendovi un soprannome. Così de' due Liberti di *Cicerone*, l' uno chiamavasi *Marco Tullio Laurea*, e l' altro *Marco Tullio Tirone* (5). Di quest' ultimo si fa frequentissima menzione nelle Lettere di *Cicerone*. Un Liberto di *Pompeo* il Grande chiamavasi *Cn. Pompeo Leneo* (6). *Suida* chiama *Cornelio Alessandro* un Liberto di *Cornelio Lentulo*, e *Cicerone* chiama *L. Livinejo Trifone* un Liberto di *L. Livineo Regolo* (7). *Silla*,

(1) Tertullian. de Resurrect. Cap. 57.

(2) Non pare che il lor vestire sia stato diverso da quello de' Cittadini ingenui. Frattanto quel che dice Lampridio nella vita di Alessandro Severo lo farebbe credere Cap. 23. Servos suos semper cum servili veste habuit, liberos cum ingenuorum. Io non ne truovo nell' Antichità altro vestigio.

(3) Plaut. Amphitr. Act. I. Sc. 1. vers. 306. Vide Brisson. Antiq. Select. Lib. I. Cap. 11.

(4) Senec. Epist. 47. Pers. sat. V. vers. 82.

(5) Plin. Hist. Nat. Lib. 31. Cap. 2.

(6) Plin. Hist. Nat. Lib. XXV. Cap. 5.

(7) Ad Famil. Lib. XIII. Epist. 60.

la, dando la libertà a diece mila ſchiavi, fece a tutti prendere il di lui nome *Cornelio* (1); e perciò Cicerone dice che vi era in Roma un così gran numero di *Cornelj*, che formavano come un popolo particolare (2).

Alcuni acquiſtavano ricchezze.

Siccome i Liberti, non oſtante l' attenzione, che il Senato uſava a tenerli riſtretti nelle quattro Tribù *Urbane*, non laſciarono, come diſſi, d' intruderſi ſpeſſo nelle Tribù Ruſtiche, dalle quali molto ſi ſtentò ad eſcluderli; ſe ne dee conchiudere che quel corpo non laſciava di aver qualche credito, e una certa conſiderazione. Benchè ſenza dubbio un gran numero di loro vivevano con meſtieri baſſi e ſervili, molti però ve n' erano, i quali, applicandoſi al commercio vi acquiſtavano beni conſiderabiliſſimi. Ve n' erano altri, ai quali ſi faceva la corte perchè godevano la confidenza di un patrono potente ed accreditato, e per il ſolo loro canale ſe ne ottenevan grazie. Ne' conſigli che *Quinto Cicerone* dà al Fratello circa i mezzi di ottenere il Conſolato, dice fra li altri che vi ſon molti Liberti, che han credito e aſcendente ſopra gli animi del Popolo, e che importa affezionarſeli (3). Benchè ſotto la Repubblica non ſi veggano inalzati a quel gra-

(1) Appian. Civil. Lib. I. pag. 681.

(2) Aſcon. in Cornel. pag. 137.

(3) Multi Libertini in foro gratioſi navique verſantur. de petit. Conſul. §. 8.

grado di potenza, a cui pervennero poi ſotto gl' Imperatori, il faſto, l' arroganza e le grandi ricchezze di *Demetrio* Liberto di *Pompeo* (1), dimoſtrano che fin d' allora vi eran liberti aſſai potenti. Quell' uomo, ch' era di *Gadara* nella Siria (2), fu condotto a Roma con una truppa di altri ſchiavi, per eſſervi eſpoſti in vendita (3). Eſſendo ſtato manumeſſo da *Pompeo*, il favore di quel gran Capitano gli diede mezzi di divenire più ricco del ſuo padrone (4). Egli poſſedeva un così gran numero di ſchiavi, che avea biſogno di un nomenclatore, che glieli nominaſſe, non potendo egli medeſimo ricordarſi tutt' i lor nomi. *Plutarco* finalmente ci narra gli eccesſivi onori, che ſi facevano a quel Liberto. *Seſto*, figlio di *Pompeo*, impiegò *Mena* (5), e *Menecrate*, ſuoi Liberti, nel comando della Flotta (6). Il primo lo tradì, e conſegnò la di lui flotta ad *Augu-*

(1) Plutarch. in Pomp. pag. 640.

(2) Joſeph. Antiquit. Judaic. Lib. XIV. Cap. 4. §. 4. De Bello Jud. Lib. I. Cap. 1. §. 1.

(3) Plin. Lib. XXXV. Cap. 12.

(4) Senec. de Tranquillit. Cap. 8.

(5) Contro queſto Mena fece Orat. il quarto ſuo Epodo, dove gli rinfaccia che ſi è veduto ſchiavo, e come tale è ſtato publicamente fruſtato a viſta del Popolo Romano, il quale con indignazione vedealo ſedere tra i Cavalieri.

(6) Dio Caſs. Lib. XLIX. pag. 439. & ſeq.

sto, il quale lo inalzò alla dignità di Cavaliere, e lo fece mangiare a tavola (1).

Sotto gl' Imperatori esercitavano i liberti quasi tutte le cariche del Palazzo: e perchè sebbene quelle cariche sian' poi divenute considerabili eran però dai Romani tenute per basse e servili. Ve n' erano *ab epistolis*, *a voluptaibus a libellis*, *a studiis*, *a memoria* (2), *&c.* I principali Ministri di *Claudio* erano i due suoi Liberti *Pallante* e *Narcisso*. Questo era Segretario di [illegible] (*ab epistolis*) (3). *Pallante* avea la Soprantendenza delle finanze (*a rationibus*). *Augusto* aveva già impiegato il suo liberto *Licinio* in qualità d' Intendente delle *Gallie* (*Procurator*). Ma specialmente sotto il regno di *Claudio* pervennero essi a fortune immense (4). *Felice* comandò eserciti, governò la Giudea, e fu marito di tre Principesse (5). *Pallante*, le cui ricchezze ascendevano a circa venticinque milioni, ed a cui il Senato decretò gli ornamenti Pretorj, e un regalo di un milione e duecento mila lire, si contentò delle insegne onorifiche, e rifiutò il dana-

Sotto gl' Imperatori s'inalzano.

(1) Sveton. in Aug. Cap. 74.
(2) Vide Lips. Elect. Lib. I. Cap. 12.
(3) Sveton. in Claud. Cap. 28.
(4) Ibid.
(5) Ibid. & Tacit. Annal. Lib. XII. Cap. 54. Histor. Lib. V. Cap. 9.

ro (1). *Narciſſo*, al quale il Senato decretò gli ornamenti Queſtorj, (2) non era men ricco di *Pallante*. *Claudio*, dolendoſi un giorno del diſordine delle ſue finanze, taluno gli diſſe che avrebbe danaro di ſoverchio, ſe i due ſuoi liberti voleſſer dividere con lui i loro teſori. *Narciſſo*, che *Claudio* avea mandato in Germania, volle far l' uomo d' importanza, e ſalì ſul Tribunale per parlare all' Eſercito; ma i ſoldati ſi miſero a gridare: *Jo Saturnalia*, volendo dire ch' era la feſta de' Saturnali, nella quale ſi permetteva agli ſchiavi di far da padroni (3). Poi fu coſa ordinariſſima agl' Imperatori di promuovere i Liberti alla dignità di Cavalieri; ma *Aleſſandro Severo* dice che, eſſendo quell' ordine il Seminario del Senato, egli non vi avrebbe fatto entrare niuno de' ſuoi Liberti (4). Erano eſſi gli uomini di confidenza di que' Principi, che mandavangli ſovente appreſſo ai Generali, ai Governatori di Provincie, o a quelli, a' quali davano qualche commiſſione importante, ed eran come una ſpecie d' iſpettori, che ſpiavano i loro andamenti, e ne davan parte all' Imperatore (5). Que-

(1) Sveton. ibid. & Tacit. Annal. Lib. XII. Cap. 53.
(2) Sveton. ibid. & Tacit. Annal. Lib. XI. Cap. 30.
(3) Dio Caſs. Lib. LX. pag. 717.
(4) Lamprid. in Alex. Cap. 19.
(5) Tacit. Annal. Lib. XV. Cap. 29. Hiſtor. Lib. I. Cap. 87. Vide Gronov. Obſervat. Lib. II. Cap. 20.

Questo fu consiglio dato da *Mecenate* ad *Augusto* (1), e seguito esattamente da quel Principe, e da' suoi successori.

CAPO IV.

Degli Schiavi.

Gran potestà de' Padroni sopra i loro schiavi.

VI era in Roma una prodigiosa moltitudine di schiavi, che vivean quasi tutti colla speranza di ottenere la libertà, e divenir cittadini Romani. Frattanto la lor condizione era delle più miserabili e dure, per l'abuso che i padroni facevano dell' autorità che le leggi accordavan loro. E' vero che il dritto di vita e di morte, che sopra i servi esercitavano è in sostanza di dritto naturale (2), e che niente vi sarebbe che dire, se i padroni ad esempio de' Magistrati non avessero fatto altro che applicare la legge al caso, in cui trovavansi i delinquenti. Ma essi esercitavan questo dritto nella maniera la più arbitraria, e non consideravano i loro schiavi come uomini, ma unicamente come parte de' loro beni, niente meno che il grosso e il minuto bestiame.

Autorizzate dalle leggi.

Le leggi medesime autorizzavano queste idee, non facendo alcuna differenza tra le bestie e gli schia-

(1) Dio Cass. Lib. LII. pag. 550., & 551.

(2) Thomas. Fundam. Jur. Nat. & Gent. III. 4.

ſchiavi. Vedeſi ciò dalla legge *Aquilia*, la quale ordinava la ſteſſa pena contro quello, che avrebbe ucciſo lo ſchiavo altrui, che contro quello che avrebbe ucciſo la di lui beſtia; condannandolo nell' uno e nell' altro caſo, a pagarne il prezzo (1). Il Giuriſconſulto *Cajo* è coſtretto, a riconoſcere, che queſta legge uguaglia gli ſchiavi alle beſtie (*ut igitur apparet, ſervis exæquat quadrupedes*). *Seneca* dice (2) ch' era paſſato in proverbio, che un uomo avea tanti nemici quanti ſchiavi aveva; " Non è maraviglia " dic' egli, „ giacchè ſenza parlare della maniera crudele e „ inumana, in cui gli trattiamo in molte oc„ caſioni, è certo che generalmente noi li „ trattiamo non come uomini, ma come giu„ menti. " E un poco più ſotto: " Io „ non voglio quì entrare a diſcutere fin dove „ ſi ſtenda il ſervizio, che dagli ſchiavi ſi può ri„ cavare; ma noi li trattiamo nella maniera la „ più crudele, la più arrogante, e la più inſul„ tante. "

Ne' principj uſano con moderazione.

Anticamente i padroni avevano operato con maggior dolcezza, e viveano co' loro ſchiavi come

(1) Digeſtor. Lib. IX. Tit. II. L. 2. ad Leg. Aquil.
(2) Epiſt. XLVII. Vide Macrob. Satur. Lib. I. Cap. 11.

me un Magiſtrato co' ſuoi concittadini (1). Il titolo di padrone (*dominus*), pareva loro troppo faſtoſo; onde ſi contentavan di quello di padri di famiglia, e chiamavano i ſchiavi loro familiari (*familiares*). Un ſentimento di umanità avea lor fatta iſtituire la feſta de' Saturnali, nella quale, per dinotare l' incoſtanza delle coſe di queſto Mondo, gli ſchiavi dominavano ed eran ſerviti dai loro padroni. Una caſa era una ſpecie di Repubblica, in cui le ſole leggi governavano e i padroni eran prepoſti a farle eſeguire. Così *Catone* il Cenſore, ſe trovava in fallo uno de' ſuoi ſchiavi, lo facea giudicare da' ſuoi compagni di ſervizio, e ſi contentava di far' eſeguire la ſentenza ch' eſſi avean contro lui pronunziata (2).

Il Luſſo e la mollezza, in cui poi s' immerſero i Romani han potuto eſtinguere in loro queſti ſentimenti di umanità. La maniera frugale in cui vivevano, era loro comune cogli ſchiavi, ed eſſi ne avean preciſamente quel numero, di cui avean biſogno per ajutarli nelle lor fatiche; ſicchè non aveano biſogno di prender contro di loro le precauzioni che ſi doverono prender poi, quando gli ſchiavi furon riguardati come i più pericoloſi nemici de' loro padroni. Allora fu che le rivolte degli ſchiavi così in Sicilia, come in

Ma toſto ſe ne abuſano.

(1) Macrob. ibid. Plin. Lib. XXXIII. Cap. 1.

(2) Plutarch. in Caton. Maj. pag. 349. &c.

Italia, posero la Repubblica in un pericolo, nel quale appena erasi trovata nelle più pericolose sue guerre. Egli è però certo che in ogni tempo i padroni si abusarono di quella esorbitante potestà che le leggi davan loro sopra quella misera parte del genere Umano. Si vede che fin dai tempi di *Plauto* si facean loro soffrire supplizj assai crudeli. Sospendevansi ad un trave, attaccando a' loro piedi un peso di cento libbre (1); e si lasciavan così appesi per più giorni e notti, (2), facendoli di tempo in tempo bastonare (3). In breve queste pene divennero leggiere in paragone di quelle che un barbaro raffinamento fece inventare. La menoma disattenzione era punita di morte, e spesso colla morte la più crudele. Noi vediamo nella Satira di *Petronio* (4) un padrone, che, incaricando al suo schiavo di custodirgli un piatto, lo minaccia che se vi s' introducon vermi, o vien tocco dai sorci, egli lo farà bruciare vivo. *Giovenale*, facendo parlare una donna imperiosa e crudele, la quale aveva ordinato che si mettesse in croce uno schiavo, dimandandogli il marito qual' era il di lui delitto, e dicendogli che bisognava esaminare se merita-

(1) Plaut. Asin. Act. II. Sc. II. vers. 37., & seqq.

(2) Id. Amphitr. Act. I. Sc. I. vers. 124.

(3) Mil. Glor. Act. II. Sc. VI. vers. 22, & seqq. Vid. Meurs. Auct. Philolog. Cap. 22.

(4) Cap. 70.

ritava la morte; " come diſs' ella , uno ſchiavo
„ è dunque uomo? Non abbia egli fatto niente;
„ io così voglio , così comando , e la volontà
„ mia ha d' aver luogo di ragione. "

O demens! ita ſervus homo eſt! nil fecerit, eſto.

Sic volo, ſic jubeo, ſit pro ratione voluntas (1).

Seneca racconta che un certo *Vedio Pollione* (2), dando a mangiare ad *Auguſto*, condannò in preſenza ſua uno ſchiavo, che avea rotto un vaſo di porcellana, ad eſſer gittato in un gran vivajo, per ſervire di cibo a certi groſſi peſci che ivi nutriva. Salvò *Auguſto* la vita a quell' infelice, ed avendoſi fatto portare avanti tutt' i vaſi di porcellana, che trovaronſi in caſa di *Vedio*, li ruppe tutti in preſenza di lui, e fece riempiere di terra il vivajo, per togliere l' occaſione di rinnovarſi un ſupplizio, che non aveva avuto eſempio.

Varie leggi degl' Imperatori contro i padroni troppo crudeli.

Ciò forſe moſſe *Auguſto* a porre limiti a quel tirannico potere che i padroni eſercitavano ſopra i loro ſchiavi. Imperciocchè *Seneca* dice in un altro luogo (3) che v' era un Giudice ſtabilito per frenare l' ingiuſtizia, la crudeltà, e l' avarizia de' padroni, alcuni de' quali negavano a' loro

(1) Sat. VI. verſ. 222.

(2) De Ira Lib. III. Cap. 40., & Dio Caſs. Lib. LIV. pag. 614.

(3) De Benef. Lib. III. Cap. 22.

ſchiavi anche il neceſſario vitto. *Giuſto Lipſio* crede che *Auguſto* aveva attribuita la cognizione di queſte cauſe al Prefetto della Città, il quale infatti aveva il carico di udire le doglianze degli ſchiavi trattati dai padroni con troppo rigore (1). Può ancora eſſere che l' Imperator *Claudio* ſia ſtato il primo che abbia ordinato che ſi aſcoltaſſero le querele degli ſchiavi contro i loro padroni. E' certo almeno che ſotto il ſuo regno ſi fece una legge (2), per reprimere la crudeltà de' padroni, i quali abbandonavano o anche uccidevano i loro ſchiavi quando erano infermi. Nel primo caſo il padrone perdeva tutt' i dritti ſopra il ſuo ſchiavo, il quale, riſtabilendoſi, era dichiarato libero (3). Nel ſecondo caſo il padrone era ſottopoſto alle pene contro gli omicidj (4).

Non era queſto il ſolo abuſo, a cui doveaſi rimediare per raddolcire la triſta condizione degli ſchiavi. Reſtavano eſſi ancora ſoggetti a ſaziare la crudeltà de' loro padroni coi ſupplizj li più ricercati, e alcuni ve n' erano, i quali aveano pia-

(1) Digeſtor. Lib. I. Tit. XII. L. 1. §. 1. & 8. de Offic. Præf. Urb.

(2) Sveton. in Claud. Cap. 25. Dio Caſs. Lib. LX. pag. 788. A.

(3) Digeſtor, Lib. XL. tit. VIII. L. 2. Qui ſine manum. &c.

(4) Sveton. ibid. Digeſt. Lib. XLVIII. tit. VIII. L. I. §. 2. ad Leg. Cornel. de Sicar.

piacere di pascere la lor vista coi tormenti che a que' miseri facean soffrire. Per le menome colpe condannavanli ad esser bruciati vivi, ad esser divorati dalle fiere, o a combattere nell' anfiteatro. La legge *Petronia* limitò ancora la potestà de' padroni riguardo a questo, e proibì loro di far soffrire supplizj ai loro servi, seppure il Giudice non avesse presa cognizione del delitto, di cui gli accusavano, e non avesse confermata la loro condanna (1).

Adriano da riparo ai rigori de' padroni.

Le torture, le catene, le gogne; &c. davano ancora bastante comodo alla barbarie de' padroni, per potere sfogare la loro rabbia contro gl' infelici schiavi che per loro disgrazia eran loro dispiaciuti, di modo che anche *Adriano* fu nell' obbligo di reprimere con varie leggi la crudeltà loro. Egli condannò ad un esilio di cinque anni una Matrona, che per li più leggieri motivi, trattava i suoi schiavi con rigore inudito (2). Confermò la legge *Petronia*, e ordinò che i padroni accusassero i loro schiavi avanti al Giudice, e non altrimenti, che in virtù del decreto avessero essi il dritto di toglier loro la vita. Abolì egli ancora certe prigioni (*ergastula*), nelle quali i privati serravano un gran numero di

(1) Digest. Lib. XLVIII. Tit. VIII. L. 2. ad Leg. Cornel. de Sicar.

(2) Digest. Lib. I. Tit. VI. L. 2. §. ult. de his, qui sui, vel alieni jur.

di ſervi, che impiegavano nelle più penoſe fatiche, e tenevanli ſempre in catene. Speſſo ancora vi mettevano uomini di condizione libera, che prendevano nelle vie, ed a' quali non laſciavan modo di uſcire di là, o di portar le loro querele al Magiſtrato. Proibì ancora ad un padrone di vendere una giovane ſchiava a quelli che tenevan ridotti di diſſolutezze, o uomini ſchiavi a coloro, che li formavano per ſervire di gladiatori. Nell' uno e nell' altro caſo volle che i padroni ricorreſſero all' autorità del Giudice (1).

Degli ſchiavi, che ſi rifugiavano preſſo alla ſtatua dell' Imperatore.

Giungeva a tale eccesſo il rigore de' padroni verſo gli ſchiavi, che li riduceva alla diſperazione, e che per implorare la clemenza degl' Imperatori, ſi rifugiavano eſſi preſſo alle loro ſtatue, come all' aſilo il più ſicuro che poteſſero ſcegliere, e d' onde non era lecito a i padroni di levarli a forza. *Tito Antonino* moſſo dalle loro doglianze, ordinò che ſi coſtringeſſe il padrone troppo crudele ed inumano a vendere gli ſchiavi che avea maltrattati, ſenza che gli foſſe lecito di convenire col compratore di alcuna condizione pregiudiziale a tali ſchiavi (2). Egli tolſe intieramente ai padroni il dritto di vita e di morte, che ſopra di loro eſercitavano, e ſoggettò alle pene della legge *Cornelia* contro gli aſſaſſini quelli che avrebbero uccíſi i proprj ſchiavi, ſenza che il

(1) Spartian. in Hadriano Cap. 10.

(2) Inſtit. Lib. I, Tit. VIII, §. 2, de his, qui ſui, vel alieni juris

il Giudice gli aveſſe condannati (1). *Costantino* confermò queſta medeſima pena contro quelli che avrebbon fatto morire i loro ſchiavi ne' tormenti; ma n' eccettuò un padrone, il quale volendo caſtigare il ſuo ſchiavo, per diſgrazia e involontariamente lo avèſſe occiſo.

Crudeltà che ſi eſercitavan ſopra gli ſchiavi.

Benchè queſte leggi abbiano in parte rimediato alla inumanità, colla quale trattavanſi gli ſchiavi, togliendo ai padroni il dritto di vita e di morte che ſopra loro eſercitavano, ſi continuò però a riſervarli ai più crudeli ſupplizj quando avean meritata la morte. Si mettevano in croce, ſi bruciavan vivi, ſi facevan divorare dalle fiere; e finalmente tutt' i tormenti ricercati, che poi ſi fecero ſoffrire ai martiri, erano già ſtati poſti in uſo còntro gl' infelici ſchiavi.

Meſſi alla tortura per menomi motivi.

Se la loro condizione riguardo a queſto era dura, era anche tale a varj altri riguardi. Punivaſi di morte uno ſchiavo, che avea preferita la propria ſua conſervazione a quella del padrone (2). E ſe un padrone era aſſaſſinato, tutti i ſuoi ſchiavi, che ſi eran trovati ſotto il medeſimo tetto, eran ſoggettati alla più crudele tortura, e ſpeſſo involti nello ſteſſo ſupplizio (3). Nè ſi chiamavan ſervi per teſtimonj nelle cauſe criminali ſenza farſi loro ſoffrire la tortura. E' vero che non ſi fa-

(1) Digeſt. Lib. XLVII. Tit. VIII. L. I. §. 2. ad Leg. Cornel. de ſic.
(2) Digeſt. Lib. XXV. Tit. V. L. 1. §. 2 e. ad S. C. Silanian.
(3) Ibid. L. 1. 13. & 14. Tacit. Annal. Lib. 13. Cap. 32.

facevan mai deporre contro i loro padroni, perchè non si credeva che la vita e i beni di un padrone dovessero dipendere dai suoi schiavi (1). Si eccettuavano però da questa regola i delitti d'incesto, e di congiura (2); e poi sotto gl'Imperatori vi si aggiunsero i delitti di Maestà e di adulterio, e quello di aver mancato a fare nel censo una dichiarazione fedele ed esatta (3). Siccome fuori di questi casi torturavansi sempre gli schiavi altrui, e spesso quegl'infelici spiravano ne' tormenti, o ne rimanevano stroppi, doveasi prendere la licenza del padrone di tali schiavi, il quale non era tenuto di darla, se non quando veniva assicurato che gli sarebbero pagati gli schiavi suoi (4).

Essi facevan parte de' beni del padrone.

Ho già detto che i servi facevan parte del patrimonio de' loro padroni, i quali ne potean disporre allo stesso modo che disponevano del loro bestiame. Potevano essi donarli, venderli, legarli in testamento, e finalmente ucciderli, senza essere riguardo a ciò risponsabili di nulla. Non si facea godere ai servi niuno de' drittti dell'umanità, di contraere, di acquistare, di alienare. Tut-

(1) Cic. pro Milon. Cap. 22.

(2) Ibid.

(3) Cod. Lib. IX. tit. XLI. L. 1. de Quæstion. Vid. Noodt. Probabil. Lib. I. Cap. ult. & Lib. III Cap. 5, & 6.

(4) L. 22. Cod. de Quæstion. Paul. Recept. Lib. V. tit. XVI. §. 4.

Tutto quel che acquistavano si acquistava ai padroni, i quali ne lasciavan loro solamente la disposizione finchè loro piaceva. I figli, che nascevan dai servi in casa del padrone, eran suoi come i servi medesimi, e come prodotto del proprio suo fondo.

Se ne faceva traffico, come di ogni altra mercanzia.

Facevasi a Roma un continuo traffico di schiavi, così di quelli ch' eran nati tali, o che i lor parenti avean venduti, come di quelli ch' erano stati fatti prigionieri di guerra. L' umanità voleva che si avesse maggiore riguardo di questi, ch' erano stati ridotti a quella trista condizione per pura disgrazia della guerra: e pare infatti ch' eran trattati con maggior dolcezza che gli altri schiavi (1); frattanto dopo che il Popolo Romano credè colle sue vittorie essersi reso superiore alla fortuna, trattò egli i suoi prigioni con altrettanta crudeltà, che avrebber potuto fare le Nazioni le più barbare, e dopo averli fatti servire all' ornamento de' trionfi, li facevan combattere nell' Anfiteatro come gladiatori (2). Alle volte una nazione intiera, per essersi rivoltata era ridotta in servitù, e venduta con condizione, che si trasportassero in grande distanza del loro paese (3), e che non si mettessero in libertà, se non

(1) Plaut. Captiv. Act. III. Sc. IV. vers. 59. Meurs. Auct. Philolog. Cap. 23.

(2) Vopisc. in Probo Cap. 29.

(3) Dio Cass. Lib. 54. pag. 602. C.

non dopo venti o trent' anni (1). Ad esempio di ciò, varj privati, vendendo servi de' quali erano mal sodisfatti, mettevano condizioni alla vendita, alle quali il compratore era tenuto, come di non poterli liberare prima di un certo numero di anni, di tenerli in catene, di trasportarli in altro paese, d'impiegarli ad una fatica delle più penose, &c. Spesso ancora inserivano simili condizioni ne' lor testamenti, per punire gli schiavi, che gli aveano malamente serviti (2).

Formalità osservate nella vendita degli schiavi.

I prigionieri di guerra vendevansi ordinariamente coronati, probabilmente come vittime, che si menavano al sacrificio. Ciò dicevasi *sub corona vendere* (3); ed essi erano a pericolo del Compratore, come ancora quando si esponevano in vendita altri schiavi col cappello in testa, era segno che il venditore non assicurava di nulla (4). Ma nelle altre vendite di schiavi si prendevano varie precauzioni. Quelli che gli esponevano in vendita attaccavan loro al collo certi cartellini, ne' quali eran notati i loro mestieri, e i varj loro talenti. L' Editto degli Edili ordinava anche loro di dichiararvi se lo schiavo aveva qualche difetto o di corpo o dell' animo, o se era soggetto a

(1) Idem Lib. LIII. pag. 508. Sveton. in Aug. Cap. 21. Fabri, Semestr. Lib. II. Cap. 4. pag. 511.

(2) Fabri Semestr. ibid.

(3) Liv. Lib. XXIV. Cap. 42. Tacit. Annal. Lib. XIII. Cap. 39.

(4) Gellius Lib. VII. Cap. 4.

to a qualche infermità (1). Era il venditore risponsabile di quel che avea dichiarato nel suo cartello; e se lo schiavo non si trovava tale quale avea detto, era egli obbligato di ripigliarselo, e restituire al Compratore il prezzo. Era raro che il venditore dichiarasse i difetti dell' animo, e si obbligasse ad assicurarne (2). Ve n' erano però alcuni, che l' Edile obbligavali a dichiarare ed assicurare, come se quello era uno schiavo fuggitivo, o vagabondo, o avea commesso qualche delitto (3). Riguardo a molti altri difetti, come di esser giocatore, bugiardo, ladro, briacone, pare che la Legge niente stabiliva (4); probabilmente perchè uno schiavo poteva emendarsene. Frattanto se il venditore aveva espressamente assicurato il contrario, era tenuto a restituire il prezzo dello schiavo (5). Spesso ancora esponevansi in vendita nudi (6), oppure il Compratore li facea spogliare (7), per assicurarsi che non avean difetti corporali; e riguardo a ciò si permetteva al ven-

(1) Gell. Lib. IV. Cap. 2. Noodt de forma Emend. doli mali Cap. 9.

(2) Horat. Lib. II. Sat. III. Vers. 285.

(3) Gell. ubi supra.

(4) Cicero de Offic. Lib. III. Cap. 23.

(5) Digest. Lib. XXI. Tit. I. L. 18. de Ædilitio Edicto.

(6) Senec. Controv. Lib. I. Cap. 2.

(7) Seneca Epist. 80. Sveton. in Aug. Cap. 69. Dempsteri Paralip. ad Rossi Antiquit. Rom. Lib. V. Cap. 24.

venditore di esagerare un poco le perfezioni del suo schiavo, ma se lo magnificava come eccellente in qualche scienza, o arte, e nella conclusione non si trovava tale, il contratto era nullo (1). Finalmente da che un Mercante di schiavi metteva loro i cappelli, era segno, come ho detto, ch' egli non assicurava di niuno de' loro difetti. Gli schiavi che si portavano da oltremare, si riconoscevano, perchè s' imbiancavano loro i piedi col gesso (2); e molti di questi si videro, che essendo stati così venduti fra una truppa di altri schiavi, furon poi liberati, pervennero a grandi fortune, ed acquistarono ricchezze immense.

Dritti che si esigevano sopra quelli, che si vendevano, o si mettevano in Libertà

Si pagavano i dritti di entrata per gli schiavi, come per tutte le altre mercanzie, ne' porti dell' Impero Romano (3); ed *Augusto* vi mise ancora una imposizione del due per cento del prezzo di tutti gli schiavi, che si vendevano (4), la quale fu poi alzata al quattro per cento (5). Questa imposizione dovea produrre somme considerabilissime, pe 'l gran commercio di schiavi che si faceva, e per

(1) Digest. Lib. XVIII. Tit. I. L. 43. de Contrah. Emtione.

(2) Plin. Lib. XXXV. Cap. 18.

(3) Vide Burman. de Vectig. Pop. Rom. Cap. 4. pag. 55. & seqq.

(3) Dio Cass. Lib. LV. pag. 672.

(4) Tacit. Annal. Lib. XIII. Cap. 31. & Lips. in Excursu C. Vide Burman. ibid. Cap. 5. pag. 70. & seqq.

(5) Liv. Lib. VII. Cap. 16. Vide Lips. ad Tacit. Annal. Lib. XIII. Exc. C. Cic. ad Attic. Lib. II. Epist. 16.

per l' eccessivo prezzo, che si metteva ad alcuni. Gl' Imperatori attribuirono questa rendita alla Cassa militare. Vi era stata sotto la Repubblica un' altra imposizione (1), che poi fu anche continuata sotto gl' Imperatori (2), e ch' era la ventesima del prezzo dello schiavo che si liberava, ossia il cinque per cento. Questa imposizione anche dovea molto fruttare, attesa la gran quantità di schiavi, che si mettevano in libertà, e la rendita si riservava per li più urgenti bisogni della Repubblica (3).

Delle diverse sorti di schiavi.

I Giurisconsulti non mettono alcuna differenza nella condizione degli schiavi, perchè tutti erano in una uguale dipendenza dai loro padroni. Vi era però differenza per molti riguardi, e secondo le varie funzioni, alle quali s' impiegavano, ve n' erano alcuni che parevano tenere un rango più distinto nella Casa de' Padroni, e affettavano una specie di superiorità sopra i loro compagni di servizio (4). Alcuni erano impiegati ai ministeri li più vili, e alle più penose fatiche; mentre altri attendevano a funzioni molto più onorevoli. Tali erano in una casa grande fra gli altri quelli

(1) L. Lib. VII. Cap. 1. Vide Lips. ad Tacit. Annal. Lib. XIII. Exc. C. Cic. ad Attic. Lib. II. Epist. 16.

(2) Vide Burman. ibid. Cap. 10. pag. 152.

(3) Liv. Lib. XXVII. Cap. 10.

(4) Cic. Parad. V. Cap. 2. Vide Fabri semestr. Lib. II. Cap. 1. pag. 111.

che facevano le funzioni di Lettori, di Segretarj di Precettori, di Medici, &c., i quali senza dubbio eran tenuti con comodo proporzionato alla loro professione. Io non m'impegno sopra di ciò in un molto lungo dettaglio; perchè mi occuperebbe troppo; e rimetto quelli, che avranno la curiosità d' istruirsene, a' trattati, che hanno scritti *Pignorio*, e *Popma*, dove si vedrà che in quel prodigioso numero di schiavi, che alcuni privati possedevano, vi era ancora una proporzionata varietà nelle loro funzioni.

Degli schiavi pubblici.

Eranvi schiavi pubblici, e appartenenti allo Stato, la condizione de' quali era migliore, a varj riguardi, di quella de' servi de' privati; ed è assai probabile che per lo più costoro eran prigionieri di guerra. *Scipione Africano* (1), avendo presa in Ispagna Cartagine la nuova, ridusse duemila artigiani di quella Città alla condizione di servi pubblici; dando loro speranza che se si portavan bene, tra breve sarebbero stati rimessi in libertà. Molti ancora ve n' erano ch' erano stati ridotti a tal condizione, per aver commessi certi delitti (2). Essi eran mantenuti col danaro di quella Città, a cui appartenevano, ed erano impiegati solamente a ministeri pubblici, ed a servire i Magistrati, ognuno de' quali ne aveva un cer-

(1) Liv. Lib. XXVI. Cap. 47.

(2) Plin. Lib. X. Epist. 40. Lips. Elect. Lib. I. Cap. 22.

certo numero a' ſuoi ordini (1). Potevan coſtoro acquiſtar qualche coſa in proprietà, ed anche diſporre della metà de' loro beni per teſtamento (2).

La condizione degli ſchiavi de' privati fu più, o meno dura ſotto la Repubblica, ſecondo, che i padroni aſcoltavan la voce della umanità; giacchè le Leggi non rimediavano agli abuſi, che commettevanſi riguardo a loro, nè vi era Magiſtrato, il quale aſcoltaſſe le querele ch' eſſi potevan portare contro i loro padroni. Vi eran però certe regole generali alle quali i padroni probabilmente ſi uniformavano, o almeno ſe ne allontanavan di rado. Davaſi una certa porzione, o per giorno, o per meſe, a ciaſcuno ſchiavo; e di ciò che s' ingegnava di riſparmiare ſopra di quella formavaſi egli una piccola borſa, che dicevaſi *peculio*, e che per conceſſion del padrone egli poſſedeva in proprietà. *Catone* vuole che nell' inverno ſi diano agli ſchiavi, che ſi tengono in catena, o ſi fan travagliare, quattro libbre di pane il giorno, e cinque quando ſi occupano a zappar la vigna, o a fatiche penoſe fino alla ſtagione de' fichi; perchè allora ſi toglieva loro quella libbra di pane (3). Agli altri ſchiavi egli aſſegna quattro miſure di grano il meſe. *Donato* dice an-

Porzione ſtabilita che agli ſchiavi ſi dava, per meſe, o per giorno.

(1) Liv. Lib. XLIII. Cap. 16. Gell. Lib. XIII. Cap. 13. Fron. tin. de Aquæduct. num. 100.

(2) Ulpian. Fragment. Tit. XX. §. 16.

(3) De Re Ruſt. Cap. 57.

cora che si davan loro quattro misure di grano il mese (1); ma *Seneca* dice che se ne davan loro cinque, e cinque danari in moneta (2). Ma *Catone* e *Donato* parlano di schiavi di una condizione vile, e *Seneca* parla di un commediante, che si pagava senza dubbio più splendidamente che gli altri schiavi. La porzione di cinque misure di grano il mese era ancora quella che la Repubblica distribuiva a ciascun povero cittadino (3); ma non deesi perciò dire che i padroni abbian data la stessa porzione a' loro schiavi, come pretende *Giusto Lipsio* (4).

Quel che sopra ciò risparmiavano era lor proprio, e essi lo facean fruttare con qualche piccolo traffico.

Che che ne sia, gli schiavi sobrj s' ingegnavano di risparmiare quel che potevano sopra quella quantità di pane, e di formarsi un piccolo capitale, privandosi anche di parte del necessario (5). Essi accumulavano così una somma talvolta bastantemente considerabile per ricomprare la lor libertà; e *Cicerone* dice esser cosa rara che gli schiavi sobrj e laborioši restino in servitù più di sei anni (6). I Padroni permettevan loro di far valere quella piccola somma, e di far qualche traffico. Alle volte ancora accumulavan quan-

(1) Ad Terentii Phorm. Act. I. Sc. I. vers. 9.
(2) Epist. 80.
(3) Sallust. Fragm. Histor. Lib. III. Cap. 10.
(4) Elect. Lib. I. Cap. 10.
(5) Terentii Phorm. Act. I. SC. I.
(6) Philipp. VIII. Cap. 11.

quanto baſtava, per comprare eſſi medeſimi uno ſchiavo, che dicevaſi *ſervus vicarius* (1), perchè ſpeſſo il compratore gli faceva adempire le ſue funzioni preſſo il padrone, mentre egli ſtava applicato a' proprj ſuoi affari. Talvolta egli lo iſtruiva in qualche meſtiere, e poi lo rivendeva con guadagno oppure lo facea faticare, e faceva ancora qualche profitto ſopra la di lui fatica. Vi erano ancora padroni, i quali anticipavano a' loro ſchiavi qualche ſomma, per fare qualche negoziuccio, o comprare qualche ſchiavo ſimile (2) quel che ſembra eſſervi ſtato di duro per que' poveri ſchiavi, ſi è che v' erano varie occaſioni, nelle quali eran tenuti di contribuire al padrone ſopra il frutto della loro economia, o alla naſcita, o all' anniverſario della naſcita di alcuno de' ſuoi figli, oppure quando ſi ammogliavano (3). In tutte queſte coſe la condizione de' ſervi dipendeva dalla umanità de' padroni; perchè dipendeva aſſolutamente da loro di abuſarſi o no dell' autorità che le leggi loro davano. Onde, ſebbene uno ſchiavo non poteſſe far teſtamento, *Plinio* il giovane permetteva a ſuoi di diſporre del loro peculio a favore de' loro compagni, e ratificava le ultime volontà loro (4). Speſſo facevaſi

(1) Digeſt. Lib. XV, L. 17, de Peculio.
(2) Plutarch. in Catone Mai. pag. 349. B.
(3) Terent. ubi ſupra.
(4) Lib. VIII, Epiſt. 16.

tra il padrone e lo schiavo una specie di convenzione, che quando lo schiavo fosse in istato di pagare una certa somma, il padrone lo mettesse in libertà (1). La libertà era per loro cosa così preziosa, ch' essi si privavano quanto potevano di parte del loro sostentamento, per accumular quella somma (2). Vi erano però padroni così crudeli ed ingiusti, che si prendevano da' loro schiavi quel danaro, senza adempir la condizione, sotto la quale era lor dato; e non si è potuto riguardo a loro sperar giustizia prima del regno di *Marco Aurelio*, il quale addolcì la loro condizione anche in questo; avendo loro permesso di querelarsene avanti al Giudice ordinario; ed avendo ordinato che si mettessero subito in libertà quelli che s' avevano così comprata da' loro padroni (3).

Schiavi impiegati alla cultura delle terre, tenuti in catene, e chiusi nelle prigioni.

Gli schiavi più miseri, e trattati colla minore umanità eran quelli, che s' impiegavano alla cultura delle terre. Non vi era quasi alcun privato considerabile, che non avesse nelle sue terre prigioni sotterranee (4), nelle quali appena entrava la luce, e dove teneva egli ritirati un gran numero

(1) Tacit. Annal. Lib. XIV. Cap. 42. Seneca Epist. 80.

(2) Plaut. Aulul. Act. V. vers. 1. & 9. Casin. Act. II. Sc. V. vers. 8 & seqq. Rudent. Act. IV. Sc. II. vers. 23. & 24. Vide Lipsi. ad Tacit. Annal. Lib. XIV. Cap. 42.

(3) Digest. Lib. XL. Tit. 1. L. 4. & 5. de Manumiss.

(4) *Reperi vinctis nobiles domos, & ubicumque Patricius habitet, ibi carcerem privatum esse.* Livius Lib. VI. Cap. 36.

mero di ſchiavi, che impiegava alle fatiche le più penoſe, e chiamavanſi quelle prigioni *ergaſtula* (1). Eſſendo il padrone Giudice ſupremo de' ſuoi ſchiavi, poteva punire le loro mancanze, o i loro delitti nella maniera che ſtimava. Ma qualunque delitto aveſſe commeſſo uno ſchiavo, dee preſumerſi che un padrone non veniva al termine di privarſi del ſuo ſchiavo, facendolo morire; e piuttoſto lo impiegava a qualche fatica, la quale eſſendo per lo ſchiavo una pena, recava al padrone qualche utile. L' ordinaria minaccia de' padroni contro gli ſchiavi indocili era dunque di mandarli a faticare alla campagna (2); eſſendo quella fatica aſſai più dura di quella degli ſchiavi, che s' impiegavano in Città (3). Innoltre non s' impiegavan ſolamente al lavoro delle terre, ma anche allo ſcavo de' marmi, a ſegar pietre, a macinare, &c. Oltre che ſi tenevan ſempre in catena, anche mentre faticavano, la maggior parte portavano in fronte l' impreſſione di un ferro rovente, e per dar loro una ſpecie di ridicolo, ſi facea loro rader la teſta da una parte, mentre dall' altra ſi laſciavan creſcere i ca-

(1) Briſſon. Antiquit. Select. Lib. II. Cap. 9. Lipſii Elect. Lib. II. Cap. 23.

(2) Horat. Lib II. Sat. VII. verſ. ult. Juvenal. Sat. VIII. verſ. 180. Seneca de Irâ Lib. III. Cap. 32.

(3) Vide Fabri Semeſtr. Lib. II. Cap. 6. Lipſ. Elect. Lib. I. Cap. 24.

pelli. *Apulejo* ne fa una descrizione, la quale prova che non v'era cosa più trista della condizione di que' miseri, i quali oltre la penosa fatica, a cui impiegavansi, si lasciavano quasi morire di fame, e si opprimevano di battiture (1).

Abuso di quelle prigioni.

Siccome l'Italia, egualmente che le Provincie, era piena di tal sorte di prigioni, e le terre non eran coltivate quasi da altri che da questa sorte di schiavi (2), non è possibile che tutti fossero stati scellerati, che avessero meritata quella pena pei loro delitti. Ve n'eran molti, ch'eran prigionieri di guerra, o altri schiavi, che si erano accidentalmente comprati, e si riguardavano solamente per le forze del corpo. Ma il maggiore abuso, che vi si commetteva, era che spesso si rapivano in mezzo alle pubbliche vie persone libere, che si chiudevano in quelle prigioni, si tenevano in ceppi, e si facevan faticare niente meno che se avessero commesso qualche grave delitto (3). *Augusto* (4), e di poi *Tiberio* (5) per rimediare agli abusi, che si commettevano riguardo a ciò, fecero fare esatte visite di tutte quelle prigioni, nelle quali spesso si chiudevano così

(1) Apulei Metamorph. Lib. IX. pag. 185. Edit. Prieri.

(2) Livius Lib. VI. Cap. 12. Plin. Lib. XVIII. Cap. 3. Columella Lib. I. Cap. ult. Seneca de Benefic. Lib. VII. Cap. 10.

(3) Cicero pro Cluent. Cap. 7. Appian. Civil. Lib. IV. pag. 999.

(4) Sueton. in Aug. Cap. 32.

(5) Idem in Tiber. Cap. 8.

così le persone libere, come gli schiavi altrui, oltre di che molti giovani, per non essere arrolati alla milizia, si rifuggiavano ivi, credendo di trovarvi un asilo; ma vi trovavano un carcere pe 'l resto de' giorni loro. *Sparziano* (1) dice che *Adriano* gli abolì intieramente; ma siccome se ne fa anche spesso menzione negli Autori de' secoli seguenti, è molto probabile ch' egli altro non fece che correggerne gli abusi, e prevenire che non se ne commettessero in appresso.

Non dee dunque recare maraviglia quel prodigioso numero di schiavi, che alcuni Romani possedevano. La passione favorita della maggior parte di loro, era di possedere una grande estensione di terreni contigui, di modo che vi erano particolari, i quali per acquisti, o per usurpazioni possedevano Provincie intere, e ne facevan coltivare le terre da' soli schiavi incatenati (2); senza dubbio perchè costava loro assai meno, che se vi avessero impiegati uomini liberi, non dando agli schiavi se non il puro necessario per vivere. Perciò senza dubbio li tenevano essi in ceppi, perchè attesa la crudel maniera, in cui erano tenuti, dovevano necessariamente esser portati ad avvalersi della prima occasione di fuggire. Si videro padroni, che per non alimentare i loro schiavi, permisero loro di rubare nelle pubbliche stra-

Gran numero di schiavi che alcuni privati possedevano.

(1) In Hadriano Cap. 18. Vide ibi Salmas.

(2) Plinius Lib. XVIII. Cap. 6.

ſtrade; la qual coſa moſſe in Sicilia una pericoloſiſſima guerra, quando ſi vollero reprimere (1). *Seneca* parla ſpeſſo del prodigioſo numero di ſchiavi che poſſedeva un ſolo particolare, e che ſuperava, dic'egli, quello di una bellicoſa Nazione (*Vaſta ſpatia terrarum per vinctos colenda, ... Et familia bellicoſis nationibus major*) (2). *Plinio* li chiama Legioni di ſchiavi (3). *Seneca* altrove dice (4) che nel Senato Romano ſi deliberò di far portare agli ſchiavi un veſtimento, che li diſtingueſſe dagli uomini liberi; ma ſi temè di ſomminiſtrar loro un mezzo di conoſcere quanto eran ſuperiori in numero. Non dee dunque parere ſtrano quel che nella ſatira di *Petronio* diceſi della ricchezza di *Trimalchione* (5), il quale aveva tanta moltitudine di ſchiavi, che neppure la decima parte di loro conoſcevano il padrone. E' molto probabile che quelli, che ſtavano in catena rare volte avevano occaſione di vederlo. Un altro, volendo eſagerare le ricchezze di *Eumolpo* dice (6) ch'egli ha una così gran moltitudine di ſchiavi ſparſi in tutta la Numidia, che gli baſte-

reb-

(1) Diodor. Sicul. frägm. Lib. XXXIV. pag. 599. Edit. Weſſeling.

(2) De Benefic. Lib. VIII. Cap. 10.

(3) Lib. XXXIII. Cap. 1.

(4) De Clement. Cap. 24.

(5) Satiricon Cap. 37.

(6) Ibid. Cap. 117.

rebbero per impadronirsi di Cartagine. *Plinio* (1) dice che *Isidoro* lasciò più di quattro mila schiavi, benchè nel suo testamento notasse che molti ne avea perduti colle guerre civili. *Vopisco*, parlando di *Proculo*, dice (2) che, prendendo il titolo d' Imperatore, egli armò due mila de' suoi schiavi. *Apulejo* nella sua Apologia dice (3) che avea consigliato a sua moglie di dare a un figlio che avea del primo letto, una parte di beni suoi, e ch' ella gli avea dati quattrocento schiavi. E' assai probabile che se ne riservò almeno un egual numero; e frattanto non pare ch' ella fosse donna del primo rango; nè che fosse rinomata per le sue ricchezze. Se crediamo ad alcuni Martirologj, *Ermete* (4) nel giorno di Pasqua diede la libertà a mille duecento cinquanta schiavi. *Ovinio Gallicano* ne manumise cinque mila, e *Melania* otto mila. Non ostanti le varie leggi fatte sotto la Repubblica, e la cura che varj Imperatori si aveano presa di far distruggere le prigioni, dove ritenevansi gli schiavi, le campagne d' Italia n' eran popolate, e non somministravan quasi più reclute alle legioni.

Gran numero di schiavi, che servivano unicamente al lusso ed al fasto.

Non vi è dunque nulla d' incredibile in quel che ci-

(1) Lib. XXXIII. Cap. 10.

(2) Cap. 12.

(3) Pag. 548. Edit. in usum Delphini.

(4) Pignor. de servis in præfat.

ci dice *Ateneo* (1), che vi eran Romani, i quali avevano fino a diece mila, ed anche fino a venti mila ſchiavi; ma quel che aggiunge ch' eſſi non li tenevano per farli fatigare, e ritrarne vantaggio, ma per farſi accompagnare da un ſeguito numeroſo, è privo di ogni veriſimilitudine, ed è confutato da tutto quel che ho detto degli ſchiavi che ſi facevan fatigare alla campagna. Per altro come ſarebbe ſtato poſſibile di alloggiare quelle legioni di ſchiavi? Per quanto grandi ſi ſuppongano le caſe de' Padroni, che *Seneca* infatti paragona alle Città (2), non avrebbero mai potuto contenerli. Non è meno vero che il luſſo avea reſo il gran numero di ſervi neceſſarj a un gran Signore, e che i padroni ſi facevano nelle ſtrade accompagnare da un gran numero di ſchiavi. Eſſi piccavanſi di avere ſchiavi belli e ben fatti, che riccamente veſtivano, ed uomini alti e robuſti per portare le lor lettighe. (*Cohors culta ſervorum, lectica formoſis impoſita Calonibus*)(3). *Tacito* dice di *Veſtino Attico* che i ſuoi ſchiavi erano ſcelti, e tutti della ſteſſa età (4). Ne' loro viaggi ſi facevano precedere da una truppa dei Numidj a cavallo e di volanti, per far rimuover tut-

(1) Deipnoſoph. Lib. VI. Cap. 20. pag. 272.

(2) *Ædificia privata laxitatem Urbium magnarum vincentia.* De Benef. Lib, VII. Cap. 10.

(3) Idem Epiſt. 110.

(4) Annal. Lib. XV. Cap. 69.

tutti gl' impedimenti della ſtrada (1). Riguardo ai miniſteri, ai quali impiegavano gli ſchiavi nelle lor caſe, io non la finirei, ſe entraſſi ſopra di ciò in qualche dettaglio; onde anche ſopra di queſto rimetto ai trattati di *Pignorio* e di *Popma*. Mi contento di oſſervare che riguardo a queſto ſi dividevano gli ſchiavi in urbani e ruſtici (*familia urbana, & ruſtica*). Queſti ultimi, tenuti in catene, e rilegati in una ſpecie di prigioni, eran ſolamente impiegati alle fatiche le più dure e penoſe, e non avean forſe mai veduti i loro padroni. Gli altri, come ho detto, ſervivan ſolamente al luſſo de' Grandi; e benchè *Ateneo* abbia un poco eſagerato il lor numero, egli era però grandiſſimo, a giudicarne dai ſepolcri de' Liberti, e degli ſchiavi di *Auguſto* e di *Livia*, che ſi ſono in Roma ſcoverti. Que' ſepolcri, come ſi riconoſce dalle iſcrizioni, eran deſtinati ſolamente per gli Urbani, come ſi vede dai varj impieghi che eſercitavano preſſo ai loro padroni, e che ordinariamente ſono uniti ai loro nomi. Vedeſi dalla deſcrizione che *Bianchini* ha fatta di que' ſepolcri (2), ch' eſſi potean contenere fino a ſei mila urne, di modo che da ciò poſſiam giudicare del prodigioſo numero di ſchiavi urbani (*familiæ urba-*

(1) Seneca Epiſt. 123.

(2) *Camera ed Iaſcrizioni ſepolcrali de' ſervi della Caſa di Auguſto*, &c. pag. 1.

urbana), impiegati al ſervizio di *Auguſto*, di *Livia*, e della Famiglia Imperiale.

Gran prezzo che coſtavano.

Fra quegli ſchiavi ve n' erano di gran prezzo. *Ceſare*, che voleva ſchiavi giovani, ben fatti, e puliti, pagavali a sì alto prezzo, che avea vergogna di farlo regiſtrare ne' conti della ſua ſpeſa (1). Pagavanſi ſpecialmente con gli ſchiavi letterati; e *Plinio* dice che *M. Scauro*, Principe del Senato, comperò circa cinquantacinque mila fiorini un Grammatico detto *Daſni* (2); ed aggiunge che quello fu il più alto prezzo, che fino al tempo ſuo ſi foſſe pagato uno ſchiavo. *Svetonio* però parla di un altro Grammatico, che *Catulo* pagò allo ſteſſo prezzo, e che poco tempo dopo miſe in libertà. *Seneca* parla di *Calviſio Sabino*, che per comparir dotto, comprava ſchiavi letterati, il menomo de' quali coſtava cento mila ſeſterzj, cioè circa otto mila fiorini di noſtra moneta (3). Nella Orazione di *Cicerone* per *Roſcio* trattaſi di un giovane ſchiavo, che apparteneva in comune a *Roſcio*, ed a *Fannio*. Fu quello ſchiavo ucciſo da *Flavio*, che dovea pagarne il prezzo ai padroni. *Roſcio* n' ebbe per parte ſua ottomila fiorini in circa; e *Fannio* dimandava la metà: ma *Cicerone* s' ingegna di provare che *Roſcio*, avendo ſemplicemente tranſatto con *Flavio* per la parte ſua, *Fannio*

(1) Sueton. in Julio Cap. 47.
(2) Lib. VII. Cap. 39.
(3) Epiſt. 27.

nio per aver la ſua doveva anche indirizzarſi a *Flavio*; giacchè lo ſchiavo dovea valere molto più di ſedici mila fiorini, perchè ne guadagnava egli medeſimo ottomila ogni anno (1). Simili ſchiavi rendevan molto ai loro padroni, i quali ſenza dubbio ſi appropriava la maggior parte di quel ch' eſſi guadagnavano. *Svetonio* riferiſce che il padrone del Grammatico *Apulejo* lo appiggionava quattrocentomila ſeſterzj, (o ſian trentamila fiorini), l' anno ad un Cavaliere Romano, che gli faceva tenere una ſcuola pubblica (2), dalla quale ſenza dubbio ricavava egli molto più. Queſta ſorte di ſchiavi ſi ricompravano ben preſto, perchè avevan tutt' i mezzi di accumulare la ſomma che il lor padrone richiedeva. Riguardo agli ſchiavi, che s' impiegavano alla fatica, il prezzo era aſſai mediocre, e *Catone* ſecondo *Plutarco* (3), non pagò mai uno ſchiavo più di mille e cinquecento dramme, (cioè circa 450 fiorini).

Schiavi manumeſſi col teſtamento de' loro padroni.

Ho già detto che un padrone potea dar la libertà a' ſuoi ſchiavi in teſtamento, e che ſpeſſo facevalo per un motivo di vanità, acciocchè il corteggio del ſuo funerale foſſe più numeroſo, perchè tutti quelli ch' eran così liberati, ſeguivano il cadavere del loro padrone colla teſta raſa e co-

(1) Pro Roſcio Com. Cap. 10.
(2) Ubi ſupra.
(3) In Catone Maj. pag. 337.

e coperta di un cappello. Potevano ancora i padroni manumettere in testamento i loro servi con certa condizione, o dopo un determinato tempo, ed allora adempita la condizione, o scorso il tempo lo schiavo era messo in piena ed intiera libertà (1). Succedeva anche spesso che un uomo istituiva erede il suo servo, e allora riputavasi avergli data la libertà. Accadeva specialmente ciò quando uno prevedeva che dopo la sua morte i creditori si sarebbero impadroniti de' suoi beni, e gli avrebbero venduti alla candela, il che riguardavasi dai Romani come una macchia al nome loro (2); di modo che per evitar quella ignominia, essi istituivano erede universale uno de' loro servi, e in nome di costui vendevansi i beni del defunto. Lo schiavo altro non vi guadagnava che la libertà, e tanto bastava per credersi ch' egli accettava con piacere la condizione; frattanto se ricusava, le leggi lo costringevano di accettare, e perciò chiamavasi egli *heres necessarius* (3).

De' matrimonj degli schiavi.

Io non ho parlato de' matrimonj de' servi, perchè riguardo a questo non vi era in Roma alcun regolamento, e tutto dipendeva dal capriccio de' padroni. Le leggi lasciavano sciolto il freno alla loro incontinenza, e niuna ve n' era che assicu-

ras-

(1) Digest. Lib. XL. Tit. VII. L. 1. de statu liberis.

(2) Cicer. pro Quinct. Cap. 15.

(3) Instit. Lib. II. Tit. XIX. §. 1. de Heredum Qualit. & diff. Digest. Lib. XXIX. Tit. II. L. 57. §. 2. de adquirenda hered.

raſſe la pudicizia delle ſerve . Se i ſervi privi del dritto di matrimonio contraevan tra loro qualche unione , non conſideravaſi quella come matrimonio , ma come ſemplice coabitazione (*contubernium*) , nè aveva altri effetti ed altra durata di quel che il padrone voleva . Par che i Romani niente più regolavano le unioni de' loro ſchiavi che delle beſtie . *Catone* , quel rigido Cenſore , faceva della ſua caſa un poſtribolo , non mettendovi altro ordine , ſe non che un ſervo , il quale voleva uſare con una ſerva , gli pagaſſe una certa taſſa , per averne licenza (1).

CAPO V.

De' Foreſtieri ſtabiliti in Roma .

Quelli che in Roma dicevanſi foreſtieri.

IN una Città come Roma , ſpecialmente dopo che eſteſe le ſue conquiſte doveva neceſſariamente eſſervi gran concorſo di foreſtieri . Così chiamavanſi (*peregrini*) generalmente tutti quelli , che non godevano dritto di Cittadinanza Romana , così gli abitanti delle Provincie che vi accorrevano in gran numero pei loro affari , come gli abitanti di paeſi non ſoggetti alla dominazione di Roma . Pare che i Romani aſſai li-

(1) Plutarch. in Catone maj. pag. 346. F.

beralmente davano questo titolo, giacchè *Cicerone* si duole (1) che *Torquato* lo avea trattato di forestiere, egli ch' era di una Città municipale, la quale da lungo tempo godeva del dritto di Cittadinanza, ed era celebre per aver data la nascita a *Mario*, e ad altri illustri Magistrati di Roma. Onde si vede che alle volte denominavansi forestieri tutti quelli, che non erano oriundi di Roma. In questo senso ne parla *Seneca* (2). " „ Considerate questa folla di Popolo, che la Cit- „ tà, non ostante la sua grandezza può appena „ contenere. La maggior parte si sono esiliati „ essi medesimi dalla lor patria, e accorrono a „ Roma dalle Città Municipali, dalle colonie, e „ finalmente dall' estremità del mondo. Alcuni „ vi son tirati dall' ambizione, altri dal dovere „ delle loro cariche, altri che sono incaricati di „ una deputazione, altri che vengono unicamen- „ te per sodisfare con maggior comodo le loro „ passioni in questa opulenta Città. Altri vi son „ tirati dall' amore delle scienze, o da quello „ degli spettacoli. Alcuni vengono a vedere i „ loro amici, altri a far pompa de' loro talenti, „ come sopra un teatro, dove la virtù loro com- „ parirà meglio alla vista di tutti. Finalmente „ le belle vi vengono per far valere i loro vez- „ zi,

(1) Pro Sylla Cap. 22.
(2) Consolat. ad Helviam Cap. 6.

„ zi, e gli Oratori la loro eloquenza. Vi è con-
„ corso di ogni sorte di gente in una Città, do-
„ ve le virtù e i vizj conducono egualmente a
„ gran fortuna. Chiamateli tutti a nome, e di-
„ mandateli d'onde sono, e troverete che la
„ maggior parte han lasciata la lor patria, per
„ venire a cercar fortuna in questa grande e bel-
„ la Città. "

Da ciò si vede che l'affluenza de' forestieri a Roma era tale che superavano anche il numero degli oriundi. Io non prendo qui il termine di forestiere in un senso così ampio, e comprendo solamente sotto questo nome quelli, che non eran cittadini Romani. Dopo che l'Imperator *Caracalla* estese il dritto di Cittadinanza Romana a tutti gli abitanti dell'Impero Romano, non vi furon propriamente altri che quelli, che abitavano fuori del suo territorio, i quali fossero riputati per forestieri. Chiamavansi barbari, e dopo la legge di *Caracalla*, barbaro e forestiere furon termini sinonimi (1). *Sidonio Apollinare* (2) dice che in quella Capitale del Mondo, i soli barbari, e gli schiavi son forestieri. Infatti dopo la legge di *Caracalla* tutt' i sudditi dell'Impero Romano presero il nome di Romani, e l'Impero medesimo fu detto Romania, come osserva *Ca-*

Tutti quelli che non eran cittadini Romani.

(1) Vide Spanhemii Orb. Rom. Exerc. II. Cap. 22.
(2) Lib. I. Epist. 6.

faubono (1); ma io mi propongo principalmente di ricercare in queſto capo qual'era la condizione de' foreſtieri, che ſi ſtabilivano a Roma; o vi dimoravano per loro affari, ſotto la Repubblica.

La lor condizione a Roma non era delle migliori.

Biſogna dire che anticamente eſſi non foſſero ſtati a Roma guardati di buon' occhio, poichè nelle leggi delle XII. Tavole il vocabolo *hoſtis* ſignificava egualmente un nemico e un foreſtiere (2). Pare infatti ch' eſſi eranvi tollerati per una ſpecie di grazia, ed eſſendo ſeparati dai cittadini, erano ancora da quelli diſtinti dal loro veſtire. Imperciocchè era lor vietato ſeveramente di portar la toga, ch' era un abito proprio del Cittadino Romano (3); e non era loro neppure lecito di prendere il nome di una famiglia Romana. L' Imperator *Claudio* rinnovò queſte proibizioni, e fece anche tagliar la teſta a certi foreſtieri, che in controvenzione delle medeſime la facevan da cittadini Romani (4).

Avevano un Pretore, per amminiſtrar loro giuſtizia.

Anche la giuſtizia ſi amminiſtrava loro diverſamente, ed avevano eſſi un particolar Pretore che fu ſtabilito l' anno 410. di Roma (5), per giudicar le cauſe vertenti così tra i foreſtieri medeſimi, che tra un foreſtiere e un Cittadino Romano

(1) Ad Lampridii Alexandr. Cap. 5.
(2) Feſtus V. Hoſtis. Cicer. de Offic. Lib. I. Cap. 12.
(3) Plinius Lib. IV. Epiſt. 2.
(4) Sveton. in Claudio Cap. 25.
(5) Liv. Epit. XIX.

mano, e che perciò dicevasi Pretore foreſtiere (*Prætor Peregrinus*). Io ne ho altrove parlato (1). Al ſuo Tribunale portavano ancora le loro querele i ſudditi dell' Impero Romano, quando avean ſofferte veſſazioni da qualche Cittadino Romano (2). Non pare che vi ſiano ſtate leggi fiſſe, per regolare le procedure di quel Tribunale; e il Pretore eſſendo ſolamente aſtretto alle regole della equità, amminiſtrava la giuſtizia in un modo anche più arbitrario che il Pretore Urbano.

Erano eſcluſi da tutt' i privilegj che godeva il cittadino Romano.

Riguardo ai privilegj, erano eſſi eſcluſi da tutti quelli, de' quali godevano i Cittadini Romani. Eſſi non eran liberi come quelli, e i Magiſtrati potevan farli battere con verghe. Se ne vede un eſempio in quel Cittadino di Como, che *Marcello* trattò da foreſtiere, e fece batter con verghe, per inſultar *Giulio Ceſare*, e fargli vedere ch' egli avea per nulla la legge, colla quale avea *Ceſare* accordato a quella Città il dritto di Cittadinanza Romana (3). 2. Eſſi non potevan contrarre matrimonj colle Romane (4). 3. Non avevano ſopra i loro figli quella poteſtà illimitata, ch' eſercitavano i cittadini Romani (5). 4. Non po-

(1) Idem Lib. IV. Cap. IV.

(2) Aſcon. in Orat. contra competitores pag. 145.

(3) Plutarch. in Cæſare pag. 122. *A.* Appiani Civil. Lib. II, pag. 730. & 731.

(4) Ulpian. Tit. V. §. 4.

(5) Digeſt. Lib. I. Tit. VI. L. 3. de his, qui ſui vel alieni juris ſunt.

potevano esercitare dritto di padronato sopra i loro liberti (1). 5. Non avevano nè il dritto di testare, nè quello di godere quel ch' era stato loro legato in un testamento di un Romano (2). 6. Non potevano neppure servire per testimonj nel testamento di un Romano (3). 7. Se venivano a morire, i loro beni eran devoluti al Fisco; oppure se un forestiere si aveva eletto un patrono tra i cittadini Romani, succedeva ai di lui beni quel patrono, per *dritto di applicazione*, come *Cicerone* lo chiama (4). E' vero che *Cicerone* limita questo dritto al solo caso, in cui il forestiere fosse morto *intestato*; ed è assai probabile che quel dritto di far testamento riguardava solamente le formalità Romane, e ch' essi potevan testare secondo quelle del loro paese; e l'equità voleva che il Pretore ratificasse tal sorte di testamenti. 8. Finalmente i forestieri non godevano il dritto di prescrizione, come si vede dalla legge delle XII. Tavole (5) (*Adversus* hostem *æterna auctoritas esto*), dove si vede che il termine *hostis* significa un forestiere. La prescrizione era di un anno per li beni mobili, e di due

(1) Plin. Lib. X. Epist. 10.

(2) Digest. Lib. XXVII. Tit. V. L. 6, §. 2. de Hered. instit. Codic. Lib. VI. Tit. XXIV, L. 1, eodem.

(3) L. 3. C. Theod. de Hæreticis.

(4) De Oratore Lib. I. Cap. 39.

(5) Gothofr. Leg. XII. Tabb. tab. VI.

due anni per gl' immobili ; ma quella legge riguardava i soli cittadini Romani ; e la prescrizione , come si vede non aveva alcun termine pei forestieri . Non godendo alcuno di questi dritti , tanto maggiormente non godevano essi quello del suffragio , di servire nelle Legioni , e di potere aspirare alle dignità dello Stato .

Si accordavan loro certi privilegi .

Bisogna però osservare che i Latini e gl' Italiani , i quali prima che si fosse loro accordato il dritto di cittadinanza Romana , eran riputati forestieri in Roma , vi godevano però varj privilegj, che distinguevanli dagli altri forestieri , e de' quali parlerò nella sezione seguente . Sotto gl' Imperatori si addolcì anche spesso la condizione de' forestieri , con privilegj accordati ad alcuni di loro . Vedesi che ve n' erano alcuni che avevano il dritto di far testamento , di sposare le Romane , e di esercitare la potestà patria sopra i loro figli (1). 2. Pare ancora che il dritto di portar la toga , che talvolta lor concedevasi , comprendeva quasi tutt' i dritti del cittadino Romano . Almeno era lor lecito di testare colle formalità del dritto Romano , e non solo prendere quel ch' era stato loro legato in un testamento simile , ma anche di far da eredi di un cittadino Romano (2) . 3. Pare che il Pretore ratificava i lor te-

(1) Digest. Lib. XXVIII. Tit. I. L. 11. Qui testam. fac. poss.
(2) Digest. Lib. XLIX. Tit. XIV. L. 11. de Jure Fisci.

teſtamenti, quando eran fatti ſecondo le Leggi della Città, di cui erano oriundi (1). 4. I Giuriſconſulti avevano inventate certe ſottiglieze, colle quali eludevano le leggi, ch' eran loro contrarie. Così, ſebbene un foreſtiere non poteſſe prender poſſeſſo di ciò che gli era ſtato legato col teſtamento di un cittadino Romano, quei legati però ſi potevan far loro pervenire con ſicurezza per mezzo di un fedecommeſſo (2). Finalmente furon pure ammeſſi a varj privilegj, e ſi permiſe anche loro di ſervire nelle Legioni.

Eran talvolta cacciati da Roma.

La condizione adunque de' foreſtieri fu molto addolcita ſotto gl' Imperatori: giacchè ſotto la Repubblica pare che ſi facea loro una ſpecie di grazia, permettendo che reſpiràſſero la ſteſſa aria che i Romani; di modo che anche i Magiſtrati più volte diedero ordini di cacciarſi da Roma tutt' i foreſtieri. L' anno di Roma 627. *M. Giunio Penno*, Tribuno del Popolo, vedendo che *C. Gracco* avea tirato a Roma un gran numero di Latini, e d' Italiani, colla ſperanza, colla quale luſingavali di far loro ottenere il dritto di Cittadinanza, ordinò con legge a tutt' i foreſtieri, che trovavanſi in Roma, di uſcire immediatamente dalla Città (3). *C. Papio Celſo*, al-

(1) Ulpian. Tit. XX. §. 14.

(2) Inſtit. Lib. II. Tit. XXIII, §. 1. de Fideicommiſs. Heredit.

(3) Cicer. in Brut. Cap. 28. de Offic. Lib. III. Cap. 11. Feſtus V. Reſpublica.

altro Tribuno dal Popolo nel 688. cacciò con simile legge tutt' i foreſtieri da Roma ; ma n' eccettuò gli abitanti d' Italia , che fin d' allora godevano il dritto di Cittadinanza Romana (1) (2) . *Cicerone* biaſima queſte leggi come poco conformi all' umanità (3) . Frattanto egli loda nello ſteſſo tempo quella che fecero nel 653. i Conſoli *L. Licinio Craſſo* , e *Q. Muzio Scevola* , i quali ordinarono a tutt' i foreſtieri ſtabiliti a Roma , e che la facevan da cittadini Romani , di uſcire dalla Città , e ritirarſi in quelle d' onde erano oriundi . Conviene però altrove (4) che queſta medeſima legge fu perniciosiſſima , perchè fu cagione della rivolta quaſi generale dell' Italia , e di una guerra, che poſe Roma nel più gran pericolo in cui ſi foſſe mai veduta . Sotto gl' Imperatori biſognò ancora alle volte , per prevenir la fame in tempi di penuria , ordinare ai foreſtieri di ritirarſi ai paeſi loro . *Auguſto* in un tempo di ſterilità , temendo di non poter far venire viveri baſtanti per riſtabilire in Roma l' abbondanza , ordinò che ſi faceſſero uſcire tutti gli ſchia-

vi ,

(1) Cicer. ibid. Dio Caſſ. Lib. XXXVII. pag. 87.

(2) Spanemio crede che un *Papio* medaglia della Famiglia *Papia* (Morell. Tab. I. num. 4.) alluda a queſta legge (de Uſu & Præſt. Numism. Tom. II. pag. 200.); ma ſiccome vi furon varie leggi di queſto nome (vide Havercamp, ibid.), non ſi può preciſamente decidere a quale poſſa quella medaglia alludere.

(3) De Offic. ibid.

(4) Pro Balbo Cap. 21. & Aſcon. in Cornel. pag. 230. & 231.

vi, che si esponevano in vendita; quelli che si allevavano pel mestiere di gladiatori, e una gran parte di quella moltitudine di schiavi inutili, che alcuni particolari vi mantenevano; e finalmente tutt' i forestieri, fuorchè i medici, e i precettori (1). Questa proibizione frequentissimamente si rinnovò, e *Ammiano Marcellino* si duole della ingiustizia che vi era a cacciare i forestieri, mentre si ritenevano migliaja di saltimbanchi e ciarlatani (2).

CAPO VI.

Del Dritto di Cittadinanza Romana conferito in varj tempi a diversi Popoli, e finalmente esteso a tutti i Sudditi dell' Impero Romano.

Nel principio si otteneva facilmente il dritto di cittadinanza.

I Mezzi, de' quali *Romolo* si servì per popolare Roma, provano ch'egli non era difficile nella scelta de' suoi cittadini. Non solo tutti quelli che andavano a stabilirvisi erano ben ricevuti, ed eran subito posti nel numero de' cittadini (3); ma tutto il frutto, ch'egli cercava ritrarre dalle sue vittorie, riducevasi ad obbligare i vinti a di-

ve-

(1) Sveton. in August. Cap. 42.
(2) Lib. XIV. Cap. 6. Vide Valesii notas.
(3) Liv. Lib. I. Cap. 8.

venire suoi concittadini. *Cicerone* fa l'elogio della politica di *Romolo* in questo (1), e dice che ciò ha più di ogni altro contribuito ad inalzare il Popolo Romano a quel grado di potenza, in cui vedevasi a' giorni suoi. Quella facilità, con cui si accordava il dritto di Cittadinanza si stese anche fino agli schiavi, i quali, come ho detto, divenendo liberi, divenivano ancora cittadini Romani. Tutt' i Rè di Roma seguirono la stessa massima, e particolarmente *Servio Tullio* (2). Dopo che i Romani si eressero in Repubblica, continuarono a comunicare la lor Cittadinanza a varj popoli; ed anche dopo che i Galli saccheggiarono Roma, vi tirarono essi tutti que' Vejenti, Capenati e Falerj, che vollero stabilirvisi; ed assieme col dritto di Cittadinanza diedero loro porzione di terre nel territorio della Città (3). I Romani, occupati in continue guerre, non avrebbero potuto sostenerle con tanto successo, se non avessero seguite queste massime. Con tal mezzo la lor Città e il loro territorio somministravan sempre un popolo numeroso, che continuamente esercitavasi nel mestiere delle armi.

Non

(1) Dionys. Halic. Lib. II. pag. 103. Tacit. Annal. Lib. XI. Cap. 24.

(2) Pro Balbo Cap. 21.

(3) Dionys. Halic. Lib. IV. pag. 256.

Si dava a Città e Popoli intieri.

Non si accordava questo dritto di Cittadinanza solamente a certi privati, che andavano a fissare in Roma il lor domicilio, non solo si accordava a Città alleate; ma spesso ancora a Città di fresco soggiogate. *Dionigi d'Alicarnasso* osserva (1) essere stata costante massima de' Romani di non rovinare le Città che soggiogavan colle armi; ma ad alcune accordavano il dritto di Cittadinanza, e in altre fondavan colonie. " E' massima, „ dice *Livio* (2) costantemente osservata dai no„ stri Maggiori, di trattar bene i loro alleati, „ de' quali molti ottennero il dritto di Cittadinan„ za, e furon posti in perfetta uguaglianza con „ noi. " Appunto le Città ch'eran così state gratificate col dritto di Cittadinanza, chiamavansi Città Municipali (*Municipia*), e i loro abitanti *Municipes*; ma da che avean trasferito il lor domicilio a Roma, godevano ivi intieramente di tutte le prerogative del Cittadino Romano. Ne godevano anche a varj riguardi qualora si trattenevano nella Città loro; se non che in tal caso non potevano esercitare il dritto di suffragio, nè pervenire alle dignità; ma erano inscritti in una Tribù ed arrolati in una Centuria. Imperciocchè, sebbene non si potesse essere nello stesso tempo cit-

ta-

(1) Liv. Lib. VI. Cap. 4.
(2) Lib. XXVI. Cap. 34.

tadino di Roma e di un'altra Città ; i Municipj però ſtimavanſi incorporati alla Città di Roma ; e fare una Città ſola . I dritti erano i medeſimi; e il ſolo domicilio impediva i primi di godere in tutta la loro eſtenſione tutt'i dritti del cittadino Romano ; e pure vi eſercitavano eſſi il dritto di ſuffragio qualora andavano a Roma nel tempo che tenevanſi i Comizj . Ma delle Città Municipali parlerò in più a lungo nel libro ſeguente .

Ai Latini.

Eravi tra i Latini e i Romani una comunità di origine , e una conformità di uſanze , che contribuirono a mantener l' unione tra que' Popoli . *Tarquinio* aveva anche iſtituita una Feſta (*Le Ferie Latine*) , che celebravaſi ogni anno ſu 'l Monte Albano , la quale era comune à tutt' i Popoli del Lazio (1) , e i Romani vi preſedevano . Eſſendo i Latini li più antichi alleati de' Romani , e avendo non poco contribuito alla loro grandezza , furono anche aſſociati li primi al dritto di Cittadinanza , tanto in premio de' loro ſervigj , quanto perchè importava ai Romani di affezionarſi que' Popoli co' più forti legami . Fin dall' anno 267. di Roma , ſe crediamo a *Dionigi d' Alicarnaſſo* , *Spurio Caſſio* , eſſendo Conſole per la terza volta , accordò il dritto di Cittadinanza ai Latini , ed agli Ernici (2) . Egli aggiunge che i Roma-

(1) Dionyſ. Halic. Lib. IV. pag. 216.

(2) Idem Lib. VIII. pag. 510. & ſeqq.

mani, vedendo que' Popoli andare in folla a Roma, per dare ivi i loro ſuffragj ne' Comizj, temerono che col loro numero non ſuperaſſero i Cittadini antichi. Si oſſervò ancora che le mire di *Spurio Caſſio*, erano ſtate di guadagnar l'appoggio de' ſuffragj di que' Popoli, che avevano a lui tutta l'obbligazione di quel beneficio, e che per loro mezzo cercava egli di aprirſi la ſtrada alla tirannide; di modo che ſi contraſtò loro il dritto di ſuffragio. Biſogna quì intendere per Latini i ſoli Popoli del Lazio, ch' erano i più vicini a Roma, e quello che quì dice *Dionigi* del dritto di Cittadinanza Romana, che fu loro accordato egualmente che agli Ernici, ed anche col dritto di Suffragio, è fuori di ogni veriſimilitudine, ed è contradetto da *Livio*, che non ne fa alcuna menzione. Proverò anche altrove che lungo tempo dopo una parte degli Ernici e de' Latini ottenne il dritto di Cittadinanza, eppure alcuni di loro colla eſcluſione del dritto di ſuffragio, e l'altra parte non l'ottenne prima dell' anno di Roma 663.

Se n'eſcludeva alle volte il dritto di ſuffragio.

I Romani, accordando il dritto di Cittadinanza prendevano la precauzione di aggiungervi, o di eſcluderne eſpreſſamente il dritto di ſuffragio. La prima Città, a cui ſi conceſſe il dritto di Cittadinanza, colla eſcluſione del ſuffragio, fu la Città di Cere in riconoſcenza che in tempo della preſa di Roma fatta dai Galli, gli abitanti di quella Città avean ricevuti preſſo loro i Sacerdoti

ti e le Veſtali, ed avevan praticata l' oſpitalità, così riguardo a loro, come ancora riguardo a molti altri Romani fuggitivi (1). Si accordò poi il dritto di Cittadinanza colle ſteſſe condizioni, cioè coll' eſclusione del ſuffragio ai Cavalieri della Campania, ed alle Città di Fondi, Formia (2) Acerra (3), Anagni (4), ed a varie altre, ſopra le quali può vederſi *Spanemio* (5). All' incontro eraſi accordato ad altre Città, come *Tuſcolo*, *Lanuvio*, *Aricii*, &c. col dritto di Cittadinanza quello del ſuffragio, e quello di eſſere ammeſſo a tutte le dignità della Repubblica. Si facilitò però ai primi il mezzo di acquiſtare le medeſime prerogative, accordando il dritto di Cittadinanza il più pieno a tutti quelli, che avevano eſercitata qualche carica di Magiſtratura nella loro patria (6), e ciò ſuſſiſteva ancora al tempo di *Trajano*, riguardo a' Popoli a' quali ſi era accordato il dritto del Lazio, come ſi vede dal Panegirico di *Plinio* (7). Baſtava ancora che laſciaſſero nel lor paeſe nativo un loro figlio, perchè venendo in Roma, o in qualche Città Municipale, vi godeſſero tutt'

(1) Strabo Lib. V. pag. 220. Gellius Lib. XVI. Cap. 13.
(2) Livius Lib. VIII. Cap. 14.
(3) Ibidem Cap. 17.
(4) Idem Lib. IX. Cap. 43.
(5) Orbis Rom. Exercitat I. Cap. 7.
(6) Appiani Civil. Lib. II. pag. 730. Strabo Lib. IV. pag. 191.
(7) Cap. 37.

tutt' i dritti de' Cittadini Romani (1). Neppure i Censori avean difficoltà di ricevere i lor nomi nel Censo; ma siccome in tal modo il lor paese insensibilmente si spopolava: essi medesimi se ne dolsero al Senato di Roma, il quale ordinò che si esaminassero un poco più scrupolosamente quelli, che volean divenire Cittadini Romani.

Rivolta degl' Italiani.

Osservasi che i Romani divennero sempre maggiormente economi del loro dritto di Cittadinanza. Infatti essi lo estesero solamente ad una parte del Lazio, e quando ebbero soggiogata tutta l'Italia, contentaronsi di accordargli certi particolari privilegj; ma anche meno vantaggiosi di quelli, che godevano una parte de' Latini. Finalmente si videro essi quasi forzati a comunicare questo dritto a' Popoli intieri, ed anche a tutta l' Italia e poi l' estesero ancora alle Provincie. Que' Latini che non godevano il dritto di Cittadinanza, e gli altri Popoli d' Italia concepirono indignazione che erano stati compresi nell' editto, col quale i Consoli *Crasso*, e *Scevola* nel 658. cacciaron da Roma tutt' i forestieri (2). Irritati, perchè si comprendevano sotto un tal nome Popoli, che formavano la miglior parte degli Eserciti Romani, e che avevano avuta gran parte a tutte le loro vittorie, presero le armi, per farsi dare a forza il dritto di Cittadinanza, che non si volea dar loro

di

(1) Liv. Lib. XLI. Cap. 8.

(2) Cicero pro Balbo Cap. 21. Ascon. in Cicer. Orat. pag. 130. & 181.

di buona grazia, e moſſero una delle più pericoloſe e micidiali guerre.

I Romani coſtretti a conceder loro il dritto di Cittadinanza.

In quella rivolta quaſi generale de' Popoli d' Italia, Roma non potè prendere altro partito per aſſicurarſi la fedeltà di que' pochi, che non avean preſe le armi, ſe non di conceder loro quel dritto di Cittadinanza, il di cui rifiuto irritavagli. Quindi *L. Giulio Ceſare* Conſole nel 663, dopo la morte del ſuo Collega *Rutilio*, promulgò legge, con cui il Popolo Romano accordava il dritto di Cittadinanza a tutti que' Latini, che non avean preſe le armi (1). Queſto decreto contenne nel dovere i Popoli della Toſcana, e dell' Umbria, che godevano probabilmente i privilegj de' Latini, ed eran pronti ad unire le loro armi, e far cauſa comune con loro. Due o tre anni dopo la Legge *Pompeja* accordò il dritto di Cittadinanza Romana a tutta l' Italia. Non ſi ſa ſe queſta legge ſia di *Gneo Pompejo Strabone* (2), padre di *Pompejo* il Grande, e Conſole nel 665., o di *Q. Pompejo Rufo*, che fu Conſole l' anno ſequente. E' più probabile che ſia del primo; ma quel ch' è certo ſi è che in virtù di queſta legge tutti gl' Italiani divennero cittadini Romani. Nello ſteſ-

(1) Appian. Civilia Lib. I. pag. 641. Vellei. Patere. Lib. II. Cap. 16., & 17. Cic. pro Balbo Cap. 21.

(2) Vellei. Patere. ibidem.

so tempo *Papirio Carbone*, e *Pluzio Silvano*, Tribuni del Popolo, promulgarono altra legge, in virtù della quale tutt' i foreſtieri, che avevano acquiſtato il dritto di Cittadinanza in qualche Città d' Italia, e vi aveano ſtabilito il lor domicilio eran riputati cittadini di Roma purchè fra lo ſpazio di ſeſſanta giorni foſſero andati a farſi aſcrivere dal Pretore Urbano, che fu incaricato di eſaminare le loro prove (1). I Lucani e i Sanniti, che avean perſiſtito con maggiore oſtinazione nella loro rivolta, avendo finalmente depoſte le armi, furono anche ricevuti nel numero de' cittadini Romani nel 670. (2).

Uguagliati in tutto agli antichi Cittadini.

In tal modo l' Italia tutta acquiſtò il dritto di Cittadinanza Romana, e que' nuovi cittadini furono in tutte eguagliati agli antichi; di modo che erano aſcritti in una Tribù, e in una Centuria, godevano il dritto di ſuffragio, erano ammeſſi a tutte le dignità della Repubblica (3), aſſiſtevano agli ſpettacoli ed a' ſacrificj (4), e finalmente godevan tutt' i dritti della Cittadinanza nella maniera la più piena. Biſogna però oſſervare che quello che allora comprendevaſi ſotto il nome d' Italia non ſi ſtendeva, come oggi, fino alle Alpi, ma ſi terminava dalla parte di tramontana al fiume

(1) Cicero pro Archia Cap. 7.
(2) Livii Epit. LXXXIV.
(3) Cicero pro Sylla Cap. 5. & 7.
(4) Noris Cenotaph. Piſan. cap. 7 2 5.

me *Rubicone*, dalla parte del golfo Adriatico a Rimini, e dalla parte del Mar di Toscana a Lucca. Tutto il resto fino alle Alpi formava una Provincia dell' Impero Romano sotto il nome di Gallia Cisalpina; e questa dividevasi ancora in Gallia di quà del Pò (*Cispadana*), e Gallia di là del Pò (*Transpadana*).

Il dritto di Cittadinanza, è accordato alla Gallia Cisalpina.

Nell' una e nell'altra vi era gran numero di Città Municipali, e di Colonie Romane (1), ma la prima, come più vicino a Roma, ottenne il dritto di Cittadinanza prima dell' altra. Non è molto certo se fu compresa nella Legge *Pompeja*, colla quale si accordò il dritto di Cittadinanza a tutta l' Italia; ma pare che questo privilegio debba esserle stato accordato poco tempo dopo. Noi vediamo da una lettera di *Cicerone* ad *Attico* (2) ch' egli avea disegno di fare un giro nella Gallia per procurarsi i suffragj, che molto gl' importavano per la dimanda che pensava di fare del Consolato. Egli con ciò non intende, senza dubbio, altro che la Gallia Cispadana; giacchè la Transpadana non godeva ancora un tal dritto, poichè nello stesso anno, cioè nel 688., e nel seguente, *Crasso*, essendo Censore con *Catulo*, volle darle il dritto di Cittadinanza; ma non potendo convenire in nulla col suo Collega, essi rinun-

(1) Strabo Lib. V. pag. 210.

(2) Lib. I. Epist. I. Quoniam videtur in suffragiis multum posse Gallia.

ziarono alla Cenſura, ſenza aver fatto nulla di memorabile nell' eſercizio di quella Carica (1). Vedeſi da *Aſconio* (2) che lo ſteſſo *Pompejo*, il quale aveva accordato il dritto di Cittadinanza a tutta l' Italia, e alla Gallia Ciſpadana, aveva accordato alla Tranſpadana il dritto del Lazio; e da *Dione Caſſio* ſi vede (3) che non prima del 705, ſotto il ſecondo Conſolato di *Giulio Ceſare*, ottennero eſſi il pieno dritto di Cittadinanza. Da quel tempo in poi tutti gli abitanti della Gallia Ciſalpina, ad eccezione forſe di alcuni Popoli, che abitavano nelle montagne, furon cittadini Romani e portaron la toga, cioè il veſtimento Romano; dal che venne a quella Provincia il nome di *Gallia Togata*, per diſtinguerſi dalla Gallia Tranſalpina.

Giulio Ceſare lo concede a certe Città di Spagna.

Giulio Ceſare non reſtrinſe la ſua liberalità, riguardo al dritto di Cittadinanza, dentro le Alpi: preſſo a poco nel medeſimo tempo che l' avea dato ai Galli di là dal Pò, lo diede egli alla Città di *Cadice* in Iſpagna (4). Lo accordò ancora a tutti i medici, ed a quelli, che profeſſando le arti liberali ſarebbero andati a ſtabilirſi a Roma (5).

Lo

(1) Dio. Caſs. Lib. XXXVII. pag. 87. C. Plutarch. in Craſſo pag. 550. & 551.

(2) In Pilon. pag. 116.

(3) Lib. XLI. pag. 191. B.

(4) Dio. Caſs. ibidem pag. 184. C.

(5) Suetonius in Julio Cap. 42.

Lo vendè ancora, o almeno alcuni ſuoi favoriti abuſaronſi della facilità, colla quale egli l'accordava per vender queſto favore al maggiore offerente (1): di modo che egli medeſimo fu obbligato di far rompere le tavole di rame, che contenevano i nomi di que' nuovi cittadini, e privarli del loro dritto di Cittadinanza. Aveva egli però ammeſſi nel Senato alcuni di que' nuovi cittadini, che *Suetonio* tratta di ſemibarbari (2). Dopo aver vinti in Iſpagna i figli di *Pompeo*, gratificò col dritto di Cittadinanza Romana varie Città di quella Provincia, ch' eran rimaſte affezionate al ſuo partito; e ſecondo *Dione Caſſio* non lo fece egli, ſenza farſi ben pagare (3). Dopo la morte ſua *Marco Antonio*, avendo avute groſſe ſomme dai Siciliani, intrapreſe di far dare il dritto di Cittadinanza a tutta quella Provincia, ſotto pretesto che *Ceſare* così avea diſpoſto. *Ceſare* avea loro accordato i privilegj de' Latini, e *Cicerone* ſtima che queſto era molto (4); ma gli pare inſoffribile che ſi accordino così grandi privilegj a Nazioni intiere (5). Probabilmente *Antonio* non eſeguì quel diſegno; perchè ſi vede da *Plinio* il Vecchio, che ſotto *Veſpaſiano* la

(1) Cic. ad Famil. Lib. XIII. Epiſt. 30.
(2) In Julio Cap. 72.
(3) Lib. XLIII. pag. 264. D.
(4) Ad Attic. Lib. XIV. Epiſt. 12.
(5) Ibid. & Philipp. I. Cap. 10.

maggior parte delle Città di Sicilia non godevano ancora altro che i dritti del Lazio.

Augusto è più riservato sopra questo punto.

Sotto gl' Imperatori il dritto di Cittadinanza Romana continuò a comunicarsi a varie Nazioni. E' vero che *Augusto* fu riservatissimo sopra questo punto, e non potè soffrire che la qualità di cittadino Romano fosse profusa a' forestieri, e spesso ai più vili schiavi (1). Fece egli varie leggi per escluderne questi ultimi, come quì sopra si è veduto. E riguardo ai forestieri, benchè spesso pagassero assai caro questo dritto di Cittadinanza, e *Cesare* non avesse avuto difficoltà di venderlo loro, volle però egli piuttosto privare di questa rendita la sua azienda, che avvilire la qualità di cittadino Romano. Narra *Dione* (2) che fra i consigli ch' egli morendo diede a *Tiberio*, gli raccomandò sopra tutto di non esser troppo facile ad accordar la Cittadinanza Romana, acciò vi fosse sempre una distinzione tra i cittadini Romani, e quelli ch' essi avevano sommessi al loro Imperio. Non gli piacque certamente il consiglio di *Mecenate*, il quale, secondo il medesimo Storico (3) nel discorso che gli fa tenere, era di parere che *Augusto* dasse la Cittadinanza a tutt' i sudditi dell' Impero Romano, affine di affezionarli maggiormente alla Città di Roma, come

(1) Sveton. in August. Cap. 40.
(2) Lib. LVI. pag. 611.
(3) Lib. LII. pag. 446.

me lor madre comune. *Augusto* prese un giusto mezzo, e accordando con molto discernimento questo privilegio, non lo negò a diverse Città, che sollecitandolo, allegavano grandi servigj, che in varj tempi ai Romani avean resi (1). Egli stabilì colonie in molte Città di Spagna, ed a molte diede la Cittadinanza Romana, onde avviene ch' esse prendono il titolo di Città Municipali, come lo provano ancora le medaglie battute in quelle Città sotto il regno di *Augusto*. Troppo lungo sarebbe di riferire qui i nomi di quelle Città; onde rimetto quelli, che avran la curiosità d' istruirsene, alle Opere de' Signori *Spanemio* (2), e *Vaillant* (3). Presso i medesimi potranno ancora vedersi le varie Città, alle quali furon concessi i privilegj da *Tiberio*, e da *Caligola*.

Caligola vi è troppo facile e troppo difficile.

Riguardo a *Caligola*. *Filone* nella relazione della sua ambasciata (4), farebbe credere ch' egli era liberalissimo di questa grazia: giacchè gli fa fare da *Agrippa* questo discorso, " Voi avete „ talvolta dato il dritto di Cittadinanza ad una „ intiera Città in favore di una sola persona,

(1) Sveton. in August. Cap. 47. Dio Cass. Lib. LIV. pag. 516.

(2) Orbis Rom. Exerc. I. Cap. 14. De Usu & præst. Numism. Tom. II. Dissert. XIII. pag. 599.

(3) Numism. Imperat. in Coloniis percussa. Vide Ant. Augustin. Dialog. VII.

(4) Num. 10.

„ che in quella era nata ; e che voi onoravate „ colla buona grazia voſtra . “ Ma da un' altra parte ſi vede ch' egli in altre occaſioni vi ſi moſtrava aſſai difficile ; poichè inquietava quelli , gli antenati de' quali avevano anticamente ottenuto il dritto di Cittadinanza Romana; pretendendo che i termini del diploma , ch' era ſtato loro accordato , e il quale portava che tale Cittadinanza ſi era conceſſa a loro ed alla lor poſterità , non doveva eſtenderſi oltre ai figli (1). Ma quell' Imperatore non operava certamente così per lo ſteſſo motivo , che animava *Auguſto* , cioè per timore che non ſi comunicaſſe un tal dritto a perſone , che n' erano indegne . Quel che moveva *Caligola* a così operare non era certamente altro che per farſi nuovamente pagare un dritto ben fondato , e ch' egli contraſtava loro unicamente per ricavarne con che ſupplire alle ſue profuſioni.

Condotta di *Claudio* riguardo a queſto .

L' Imperator *Claudio* diede a queſto , come a varj altri riguardi , ſegni della ſua naturale incoſtanza . Egli usò eccelliva ſeverità con quelli , che la facevan da' cittadini Romani , ſenza eſſer tali , e li punì anche di morte (2). Queſta ſeverità par che convenga meglio al tempo della Repubblica che a quello di *Claudio* , in cui i cittadini Romani eran già ſtati privati delle più belle loro prerogative ; particolarmente del dritto di ſuffragio .

(1) Sveton. in Calig. Cap. 38.

(2) Svetou. in Claud. Cap. 25.

gio. In Atene punivasi di morte un foreſtiere, che ſi miſchiava all'aſſemblea del Popolo (1); e infatti, facendola da cittadino, egli uſurpava i dritti della Sovranità. Noi frattanto non vediamo che ſotto la Repubblica vi ſiano ſtate pene molto rigoroſe contro un ſimile attentato. *Claudio* vi ſi moſtrò più ſevero. Egli privò ancora del dritto di Cittadinanza un deputato di Licia, perchè non intendeva il latino, dicendo che non poteva paſſar per Romano un uomo, che non ſapeva neppure la lingua di Roma (2). Ma in altre occaſioni accordò egli queſto privilegio con molta facilità: egli diede la Cittadinanza a tutti quelli, che godendo i ſoli dritti del Lazio, avrebbero coſtrutta una nave per far negozio (3). Nulla era più ragionevole di un tal privilegio; ma mentre pel più leggiero preteſto egli ſpogliava gli uni del loro dritto di Cittadinanza, lo accordava ad altri ſenza alcun diſcernimento; oltre di che i ſuoi liberti la vendevano a tutti coloro che ne offerivan danaro (4). Egli diede ai principali della Gallia Tranſalpina, de' quali molti avevano ottenuto il dritto di Cittadinanza da *Giulio Ceſare* o da *Auguſto*, l'ingreſſo al Senato, e il

(1) Meurs. Themis Attica Lib. II. Cap. 9.
(2) Dio Caſs. Lib. LX. pag. 777. D.
(3) Sveton. in Claud. Cap. 19. Ulpian. Tit. III. §. 1. & 6.
(4) Dio Caſs. ibid.

e il dritto di esercitare le dignità in Roma (1). Ma non è vero che abbia concessa la Cittadinanza generalmente a tutti gli abitanti di quelle Provincie, come alcuni Letterati han creduto sopra l' autorità di *Seneca*, che sembra insinuarlo (2). Imperocchè si vede da *Plinio* il Vecchio (3) che poche Città delle Gallie vi erano ancora, le quali al tempo suo godessero di un tal dritto, e che la maggior parte erano o suddite, o alleate.

Di *Nerone* di *Galba*, di *Ottone* &c.

Nerone, essendosi trasferito ad Olimpia, per fare ne' giuochi Olimpici udir la sua voce, dichiarò libera tutta l' Acaja, e diede in premio ai suoi Giudici la Cittadinanza. La medesima grazia fece a certi saltimbanchi (4); ed accordò il dritto del Lazio ai Popoli che abitavano le Alpi marittime (5). *Galba*, riguardo a questo fu più riservato, come lo attesta *Svetonio* (6). Frattanto appare dalle medaglie ch' egli accordò il dritto di Cittadinanza a certe Città di Spagna (7), ed alla Città di Besanzone (8). Secondo *Tacito*

(1) Tacit. Annal. Lib. XI, Cap. 24.
(2) De Benef. Lib. VI. Cap. 19., & Apocol.
(3) Lib. IV. Cap. 17.
(4) Sveton. in Neron. Cap. 12.
(5) Tacit. Annal. Lib. XV. Cap. 32.
(6) Cap. 8.
(7) Spanhem. Orb. Rom. Exercit. I. Cap. 12. Harduini Num. Urb. pag. 221.
(8) Chifflet. Vesont. Lib. I. Cap. 8.

to (1), *Ottone* diede il dritto di Cittadinanza a tutti quei di Langres: *Vespasiano* lo diede alla Città di Stobi in Macedonia (2); ed egli e i suoi figli l'accordarono ancora a certi vecchj soldati, che avean servito nella marina, o nelle truppe ausiliarie (3). *Plinio* ci fa sapere ancora che *Vespasiano* accordò i privilegj del Lazio a tutta la Spagna (4): *Trajano*, ch'era oriundo di quella Provincia accrebbe ancora que' privilegj, dando il dritto di Cittadinanza a molte di quelle Città (5), lo accordò ancora con grande facilità a varie persone, a preghiera di quelli, che avean parte alle sue buone grazie (6). *Sparziano* dice di *Adriano* (7) ch' egli diede i dritti del Lazio a parecchie Città, e che a molte altre rilasciò i tributi; ma non si vede che abbia dato il dritto di Cittadinanza, se non forse ad una Città di Lusitania (8).

Se gli è frattanto attribuita la famosa legge, colla quale la Cittadinanza Romana fù estesa a tutt'i sud-

Nè *Adriano*, nè *Antonino Pio*, nè *Marco Aurelio* han dato il dritto di Cittadinanza a tutt'i sudditi dell'Impero Romano.

(1) Histor. Lib. I. Cap. 78.
(2) Spanhem. de Usu & Præst. Numism. Tom. II. Dissert. XIII. pag. 601.
(3) Gruteri Inscription. DLXXIII. 1. DLXXIV. §. 3. & 4.
(4) Lib. III. Cap. 3.
(5) Spanhem. Orb. Rom. Exercit. I. Cap. 10.
(6) Plin. Lib. X. Epist. 6. 32. 107. & 108. in Panegyr. Cap. 37.
(7) Cap. 22.
(8) Gruter. Inscrip. CCLXII. 3.

ſudditi dell' Impero Romano . *Caſaubono* ha già confutato queſto errore (1); ma ne commette un altro, attribuendo queſta legge a *Marco Aurelio*, ſull' autorità di *Aurelio Vittore* (2). Altri ſi fondano ſulla teſtimonianza dell' Imperator *Giuſtiniano*, ed attribuiſcon queſta legge ad *Antonino Pio*, ſucceſſore di *Adriano*, e ſon tanto meglio fondati ad attribuirla a queſto Imperatore, che una legge tale pareva degna di un Principe; che tutt' i ſuoi ſudditi riguardavan piuttoſto come padre e protettore, che come padrone (3). Una medaglia riferita da *Spanemio* (4), nella quale gli ſi dà il titolo di *ampliator civium*, prova ch' egli era ſtato aſſai liberale del dritto di Cittadinanza, ch' egli comunicò ſenza dubbio a molti particolari, e forſe a popoli intieri . Ma ſiccome vi ſon prove ricavate da molti antichi monumenti che la differenza tra le condizioni degli abitanti dell' Impero Romano ſuſſiſteva ancora intieramente al tempo ſuo, dee dirſi che queſta legge, che gli uguagliò tutti, ſia anche poſteriore al ſuo regno (5). Le ſteſſe ragioni, che muovono ad attribuir queſta legge a *Tito Antonino*, militan a favore di *Marco Aurelio*, a cui *Aurelio*

(1) In notis ad Spartian. Hadrian. Cap. 21.
(2) In Cæſaribus Cap. 26.
(3) Aurel. Vict. Epit. Cap. 15.
(4) Orb. Rom. Exerc. II, Cap. 2.
(5) Vide Spanhem. ibidem.

lio Vittore chiaramente l' attribuisce (1) (*Data cunctis promiscue Civitas Romana*). Ma questa opinione che fu adottata da molti letterati viene egualmente distrutta da *Spanemio* , il quale prova che sotto il di lui regno continuò ad esservi differenza fra i cittadini Romani , e gli altri sudditi dell' Imperio (2); e si vede chiaro che questa distinzione aveva ancora luogo sotto i regni seguenti , ed anche sotto quello di *Severo* (3) .

Non essendo dunque questa legge di niuno di questi Imperatori , non può esser d'altri che di *Caracalla* , che portava anche il nome di *Antonino* , e che i Giurisconsulti con questo nome appunto soglion disegnare , come *Spanemio* assai bene ha provato (4). Porta questa legge caratteri di umanità e di bontà , che non sembrano convenire al carattere di *Caracalla* ; giacchè questo Principe seguiva pur troppo le massime del padre , il quale gli avea raccomandato di arricchire i suoi soldati per affezionarsegli , e di curarsi poco del resto . Ciò ha senza dubbio impedito che non si credesse autore della legge , che *Ulpiano* riferisce , dicendo che " colla legge dell' ,, Imperatore *Antonino* , tutti gli abitanti dell' ,, Im-

L' autore di questa legge è *Caracalla*.

(1) In Cæsaribus Cap. 16.

(2) Ibid. Cap. 2.

(3) Ibid. Cap. 3.

(4) Ibid. Cap. 4. Vide CC. Burman. de Vectigal. Cap. XI. pag. 375.

„ Impero Romano ſono ſtati fatti cittadini Ro-
„ mani (1). “ (*In Orbe Romano qui ſunt, ex conſtitutione Imperatoris* ANTONINI *Cives Romani effecti ſunt*). Una legge così piena di umanità, pareva più degna di un *Tito Antonino*, o di un *Marco Aurelio*, il quale portò ancora il nome di *Antonino*, che di un *Caracalla*; e ciò impedì che non ſi faceſſe tutta la debita attenzione ad un paſſo di *Dione*, che attribuiſce queſta legge a *Caracalla*, e ſpiega il motivo, che lo fece operare. “ Oltre che queſto Principe, dice lo
„ Storico, parlando di *Caracalla* (2), inventò
„ molte nuove impoſizioni, in vece della vigeſi-
„ ma che ſi eſigeva ſopra le eredità, ſopra i
„ legati, e ſopra il prezzo degli ſchiavi, cui ſi
„ dava la libertà, egli impoſe una decima, ed a-
„ bolì le ſucceſſioni *ab inteſtato*, e le eſenzioni,
„ delle quali godevano quelli, ch' eran parenti de'
„ defunti ad un grado aſſai proſſimo. Per que-
„ ſto motivo *diede egli il dritto di Cittadinanza*
„ *Romana a tutti gli abitanti dell' Impero Roma-*
„ *no*; perchè ſebbene pareſſe accordar loro una
„ grazia, egli non tendeva ad altro, che ad ar-
„ ricchire il Fiſco; giacchè tutti quelli, che non
„ eran cittadini Romani, non eran ſoggetti a
„ tali impoſizioni. “

In-

(1) Digeſt. Lib. I. Tit. V. L. 33. de ſtatu hominum.
(2) Excerpta Valeſii pag. 741.

Motivi di quel Principe di così operare.

Infatti il principale ramo delle rendite Fiscali era la vigesima, che si esigeva sopra tutte le eredità collaterali, e sul valore de' servi, che si manomettevano. *Augusto* aveva stabilita questa imposizione per supplire al pagamento degli Eserciti, che manteneva (1). Tutti quelli che non discendevano in retta linea dal defunto, o gli eran solamente parenti ad un certo grado, il quale fu stabilito ora più prossimo, ora più rimoto, secondo il bisogno, o la rapacità degl' Imperatori (2), pagavano questa vigesima. I soli cittadini Romani eran soggetti a questa imposizione, in qualunque luogo si trovassero. *Caracalla* in vece di una vigesima impose una decima, e siccome questo aumento non bastava ancora per supplire alle sue profusioni, egli diede la Cittadinanza a tutti gli abitanti dell' Impero Romano, per fare entrar più danaro nel Fisco. *Macrino*, che gli succedè rimise l'imposizione alla vigesima; ma riguardo al resto la Legge di *Caracalla* rimase intieramente in piedi; e da quel tempo in poi tutt' i sudditi dell' Impero furono egualmente cittadini Romani.

I Liberti non furon compresi in questa Legge.

Bisogna però eccettuarne i Liberti, dei quali io ho distinte tre diverse specie nel Capo III. di questo Libro. Alcuni ottenevan subito colla libertà l' intiero dritto di Cittadinanza. Altri, detti *Latini Juniani*, acquistavan solamente il dritto del La-

(1) Dio Cass. Lib. LV. pag. 640. A.

(2) Plin. Paneg. Cap. 37.

Laziò. Gli ultimi eran que' ſervi, che avendo commeſſo qualche gravo delitto, avean ſofferta la tortura, o qualche altro caſtigo; ed *Auguſto* gli aveva eſcluſi per ſempre dalla Cittadinanza Romana, riducendoli alla peggior condizione de' ſudditi dell' Impero Romano (*dedititii*) La Legge di *Caracalla* laſciò ſuſſiſtere queſta diſtinzione (1) riguardo ai Liberti, ed ella non fu abolita, ſe non ſotto *Giuſtiniano* (2), più di tre ſecoli dopo.

Il dritto di Cittadinanza acquiſtavaſi con ſervigi, e talvolta con danari.

Ecco come quella gran differenza che v' era tra i cittadini Romani, e i ſudditi dell' Imperio, fu abolita da *Caracalla*, il quale non ne laſciò ſuſſiſtere altra che quella, che le leggi di *Auguſto* e di *Tiberio* avean poſta tra i liberti, e la quale finalmente fu intieramente abolita da *Giuſtiniano*. Si è veduto con quale impegno i particolari, ed anche gl' intieri Popoli ricercavan queſto dritto di Cittadinanza, e che queſto ſolo motivo moſſe i Popoli d' Italia a prender le armi, per farſelo dare a forza. Varj particolari l' ottennero per mezzo di grandi ſervigj (3), e ſotto gl' Imperatori lo acquiſtarono con groſſe ſomme di danaro (4). *Giulio Ceſare* lo vendè a diverſe Città di Spa-

gna

(1) Cujac. Obſervat. Lib. IV. Cap. 3. Spanh. Orb. Rom. Exerc. II. Cap. 5.

(2) Novell. LXXVIII. §. 5.

(3) Cicero pro Balbo Cap. 9.

(4) Dio. Caſſ. Lib. LX. pag. 727. Ad. Auguſt. Cap. XXII. verſ. 29.

gna (1); e *Marco Antonio* lo aveva venduto ai Siciliani.

Varj Popoli lo rifiutano.

Pare questo impegno assai naturale, e le prerogative del cittadino Romano bastantemente considerabili per fare che i sudditi ambissero di uguagliarsi ai loro padroni. Ma, non ostante il gran vantaggio, di cui parevan godere quelli, che i Romani assicuravano al lor dritto di Cittadinanza, e per conseguenza alla Sovranità, si vede che varj Popoli negarono di associarvisi, e vollero piuttosto conservare l'antica loro forma di governo, e le lor leggi; che il vantaggio d' incorporarsi al Popolo Romano. Se ne vede l' esempio ne' tre cantoni degli Ernici, che nell' anno 447. di Roma rinunziarono al lor dritto di Cittadinanza Romana, per ripigliare la loro antica forma di governo (2). Cinquecento Prenestini, a' quali si offerì il dritto di Cittadinanza Romana, come premio di un gran servigio, che aveano reso alla Repubblica nella seconda guerra Punica, si scusarono di accettarlo, e vollero piuttosto rimanere cittadini di Preneste che divenir cittadini di Roma (3). *Livio* attesta in altro luogo che i Romani usavan tanta generosità coi loro sudditi, e coi loro alleati, che spesso comunicavan loro tutt' i dritti, de' quali essi medesimi godevano, e che gli

(1) Dio. Cass. Lib. XLIII. pag. 264. D.
(2) Liv. Lib. IX. Cap. 43.
(3) Idem Lib. XXIII. Cap. 20.

altri eran trattati con tanta dolcezza, che preferivano la condizione di ſudditi a quella di cittadini Romani (1). Sopra un tal principio gli Equi, Popolo del Lazio, ſi dolgono che vogliono obbligarli colla forza delle armi ad accettare il dritto di Cittadinanza Romana, di cui ſi vede qual caſo debba farſene dal rifiuto che gli Ernici ne han fatto; e perchè ſolamente quelli, a' quali non ſi era laſciata la libertà della ſcelta, lo avevano accettato (2). Atteſta *Cicerone* che dopo che la legge *Giulia* comunicò il dritto di Cittadinanza a varj Popoli, gli abitanti di Eraclea, e di Napoli deliberarono ſe dovevano avvalerſi del beneficio di quella legge, o pure continuare a governarſi colle antiche lor leggi (3). Vedeſi ancora che molti Popoli vi erano, i quali ne' trattati che facean coi Romani inſerivano la condizione che queſti non poteſſero ricevere niſſuno di loro tra i cittadini di Roma (4).

Cagioni di tal rifiuto.

Sicchè queſto dritto di Cittadinanza, così vantaggioſo, perchè uguagliava la condizione de' vinti a quella de' vincitori, non fu ſempre riguardato nella ſteſſa maniera, e mentre alcuni lo ricercavano con impegno, altri lo rigettavano con una ſpecie di diſprezzo. Abbiam veduto che non ſolo nel

(1) Idem Lib. XXVI. C. 24.
(2) Liv. Lib. IX. Cap. 43.
(3) Pro Balb. Cap. 8.
(4) Ibid. Cap. 14.

nel tempo che le conquiste de' Romani non si stendevano oltre il Lazio, ma anche gli Eraclee-si deliberarono se non dovean preferire la lor condizione a quella di cittadini Romani, nel più florido tempo della Repubblica, e dopo che le sue conquiste le avean rese soggette tante ricche Provincie. L' attacco che alcune Nazioni aveva-no agli antichi loro usi, n' è stata senza dubbio cagione, almeno in parte; ma io credo ancora che le sottigliezze introdotte nel dritto Romano, furon cagione che varj Popoli han piuttosto voluto continuare a governarsi con leggi più semplici e naturali. Forse ancora diverse prerogative, che si arrogava il cittadino Romano, e delle quali ho parlato nel primo capo di questa Sezione, parevan loro, come infatti erano, alquanto chi-meriche.

Vi era ancora uno inconveniente di più per li particolari, che ottenevano il dritto di Cittadi-nanza. Imperciocchè, divenendo cittadini Roma-ni, rompevano essi tutt' i legami, che gli uni-vano ai loro parenti, non potendo un cittadino Romano riputarsi parente di un forestiere (1). Avevano anche bisogno di uno special privilegio, per poter riscuotere la successione de' lor parenti naturali, che non eran più tali secondo le leggi Romane. Oltre di ciò vi eran diversi pesi, a'

Questa Cit-tadinanza era alle vol-te di gran pregiudizio ad un par-ticolare.

F 2

(1) Plin. Panegyr. Cap. 37.

a' quali i cittadini Romani eran ſoggetti ; e dai quali erano eſenti i foreſtieri , come la vigeſima che pagavaſi ſopra le eredità collaterali , ed altre ſimili impoſizioni . Poteva ſuccedere che un uomo, avendo ancora padre e madre , otteneſſe il dritto di Cittadinanza Romana ; e in tal caſo, ſecondo le leggi Romane , non era egli più conſiderato come figliò di quelle perſone ; e quando ſuccedeva alla eredità loro, era obbligato a pagar la vigeſima egualmente che di una eredità collaterale . Perciò dice *Plinio* che il dritto di Cittadinanza, il quale poteva eſſer conſiderato come uno de' maggiori beneficj , diveniva gravoſo , e cagionava un notabile pregiudizio (1) .

Si ſon veduti i motivi che induſſero *Caracalla* ad abolire queſta diſtinzione tra i ſudditi dell' Imperio e i cittadini Romani . Dopo la di lui legge tutti quelli , ch' eran nati liberi goderono le medeſime prerogative , e furon ſoggetti ai medeſimi peſi . La differenza fra i Liberti durò ancora fino ai tempi di *Giuſtiniano* , come ho detto , il quale gli uguagliò colla ſua legge al reſto de' ſudditi dell' Imperio ; dimodochè allora ogni ſuddito di quell' Impero fu nello ſteſſo tempo cittadino di Roma ; e le prerogative eranſi ridotte a così poca coſa , che ſenza difficoltà ſi concedevano a tutti quelli , che andavano a fiſſare il lor domicilio ne' limiti dell' Imperio .

LI-

(1) Ibidem .

LIBRO VII.

De' Privilegj accordati a diversi Popoli.

NEl precedente libro si è veduto che ne' principj i Romani non si avvalsero de' successi delle loro armi, se non per obbligare i vinti a divenir Cittadini di Roma, a vivere sotto le medesime lor leggi, e a godere i medesimi privilegj. Si è ancora veduto che nel decorso, quando le loro conquiste cominciarono a stendersi di là da Roma, divennero essi più difficili ad accordar questo dritto di Cittadinanza, e solamente lo accordarono con certe restrizioni, escludendone, per esempio il dritto di suffragio, &c. Quindi, senza accordar loro questo dritto di Cittadinanza lasciaronli continuare a vivere colle leggi loro, e godere varie immunità. Finchè le loro conquiste non oltrepassarono il continente d'Italia, lasciarono essi a' Popoli, che avean soggiogati, le lor leggi, e il loro governo, contentando-

I Romani lasciano a' Popoli d' Italia le lor Leggi, e i lor Magistrati.

dosi di far loro contribuire un certo contingente di truppe, e forse ancora di danaro. Non li trattavan da sudditi, termine, che parea loro troppo duro; ma da amici ed alleati; nè gli obbligavano a somministrare il contingente in qualità di sudditi; ma in virtù di una delle condizioni dell'alleanza (*ex formula fœderis*).

Le Provincie fuori d'Italia sono soggette a Magistrati mandati da Roma.

A misura che le lor conquiste si allontanarono da Roma, la condizione de' vinti andò peggiorando. Siccome le prime loro conquiste non avevano avuto altro objetto, che d'incorporare i vinti allo stato, le seguenti ne formaron tanti alleati, che godevano presso a poco i medesimi privilegj che i Romani. La distanza, in cui si trovarono da Roma regolò a un dipresso la maggiore o minore estensione di que' privilegj. I più vicini a Roma divennero cittadini Romani. I privilegj de' Latini eran molto più ampj di quelli del rimanente d'Italia. Gli altri Popoli d'Italia continuarono ancora a governarsi colle leggi loro, e ad avere i proprj lor Magistrati, nè dipendevan da altri che dal Senato di Roma. Ma da che i Romani portaron le loro armi fuori d'Italia, hanno essi imposto alle nazioni domate un giogo più grave, e mandaron loro da Roma i Magistrati per governarli.

Delle Città privilegiate.

Siccome in quelle Provincie trovavasi sempre qualche Città, o qualche Popolo, che si era distinto per la sua affezione verso i Romani, o per notabili servigj, o che avendo con loro antica al-

lean-

leanza, non si era ingerito nelle controversie che il rimanente della Provincia coi Romani aveva avute, se gli accordavano perciò varj privilegj. Gli si lasciavan godere le sue leggi ed immunità e dichiarandola Popolo libero, o alleato, si sottraeva dalla giurisdizione del Governatore che da Roma mandavasi.

Delle Colonie.

Si fondavano ancora frequentissimamente Colonie nel territorio de' vinti; e quelle Colonie erano alle volte di cittadini Romani; alle volte godevano solamente i privilegj de' Latini, e talvolta avean solamente quelli degl' Italiani. Di questi diversi titoli ed immunità, delle quali godevano parte de' sudditi dell' Impero Romano, imprendo io a trattare in questo Libro, riservandomi a trattare nel seguente del governo delle Provincie.

CAPO I.

De' Privilegj de' Latini, o sia del Dritto del Lazio.

La condizione de' Latini era la più vantaggiosa.

DI tutt' i sudditi dell' Impero Romano i Latini eran quelli, che avevano ottenute le più vantaggiose condizioni. Non godevano essi veramente tutte le prerogative de' cittadini Romani; ma la lor condizione si approssimava molto, e si eran loro facilitati i mezzi di giugnere al dritto di Cittadinanza Romana. *Livio, Sallustio*

ſtio, *Valerio Maſſimo*, e varj altri, chiamanli ordinariamente alleati (*Socii*), alleati Latini (*Socii Latini*), gli alleati del nome Latino (*Socii nominis Latini*, *ſocii nomenque Latinum*, *Socii ab nomine Latino*, *Socii ac Latium*) (1) *Salluſtio* chiama anche cittadino un Uffiziale Latino (*Civis ex Latio*) (2).

La loro Origine era la ſteſſa di quella de' Romani.

Eran propriamente i Latini gli abitanti del Lazio, i quali avendo coi Romani una conformità di coſtumi e di origine, erano fin dai primi tempi viſſuti con loro in una ſpecie di confederazione, e ſi eran fra loro reciprocamente ſoccorſi, per ſoſtenerſi contro le Nazioni, dalle quali eran circondati. Queſta comunità di origine aveva, com' era naturale, ſtabilita una unione più ſtretta fra gli Albani e i Romani, che fra gli altri Popoli del Lazio, meno vicini a Roma. Ma ſiccome, malgrado queſta confederazione, poteva inſorgere qualche controverſia tra que' varj Popoli, ed anche aſſai ſpeſſo vennero eſſi ad aperte guerre; ſi ſon quelle guerre terminate con varj trattati, più, o meno vantaggioſi ai Popoli vinti: di modo che alcuni Latini furono ammeſſi al dritto di Cittadinanza il più pieno; altri con certe reſtrizioni; altri ſotto il titolo di alleati continuarono a governarſi colle antiche lor Leggi; ed altri finalmente furono intieramente ſommeſſi.

Per

(1) Vide Sigon. de Antiquo Jure Italiæ Lib. I. Cap. 7.
(2) In Jugurt. Cap. 42.

Per potersi meglio capire questa differenza io percorrerò istoricamente le guerre de'Romani con que' Popoli, e le condizioni de' trattati li quali quelle furon terminate.

Distinguesi il Lazio in antico e nuovo. Il Lazio antico era confinato a ponente dal Tevere, a Tramontana dal Teverone, all'Oriente dal fiume detto *Ufens*, e a mezzogiorno dal mar di Toscana. I Popoli che abitavan quella contrada eran gli Albani, i Rutuli, i Volsci, e gli Equi (1). Il nuovo Lazio si stendeva dal fiume *Ufens*, oggi detto Ausente, fino al *Liris* oggi Garigliano, ed era posseduto dagli Osci, dagli Ausoni, dagli Ernici, &c. *Strabone* dice che sebbene que' Popoli avessero ciascuno il loro Re, o i lor particolari Magistrati, erano però strettamente uniti collo stesso culto religioso, di modo che contraevan matrimonj tra loro, e comunicavansi tutti gli altri dritti.

Divideſi il Lazio in antico e nuovo.

Siccome il Fondatore di Roma traeva la sua origine dai Rè d' Alba, dovè esservi tra i Romani e gli Albani una unione anche più stretta. Se crediamo a *Dionigi d' Alicarnasso*, contrassero essi una strettissima alleanza sotto il Regno di *Romolo*, e convennero che non si facessero mai guerra; ma che se uno de' due Popoli controveniva a questa condizione del trattato, soggiacesse alla multa ed alla pena, che l' altro gli avrebbe im-

Stretta unione degli Albani, e de' Romani.

po-

(1) Plin. Hist. Natur. lib. III. Cap. 5; Strabo lib. V. pag. 159.

posta (1). Sotto il Regno di *Tullo Ostilio* insorse qualche differenza tra i Romani e gli Albani; e ne fu rimessa la decisione al combattimento degli *Orazj* e de' *Curiazj*, il cui successo dovea decidere quale di que' due Popoli doveva esser soggetto alla dominazione dell' altro. Si sa quale sia stato il successo di quella pugna, e *Tullo Ostilio* non richiedè altro dagli Albani, se non che tenessero la lor gioventù pronta al primo ordine che loro avrebbe dato (2). Indi a poco il tradimento di *Mezio Fuffezio* cagionò la rovina della loro Città, di cui il Re trasferì a Roma tutti gli abitanti. Tale era ancora la pena che Roma imponeva ai vinti, ed ai sudditi ribelli; li costringeva a divenire suoi cittadini. Vediamo altresì che *Anco Marcio*, dopo aver preso Politorio, piccola Città del Lazio, ne trasferì a Roma gli abitanti, e per frutto di una vittoria che riportò sopra i Latini, ne obbligò più migliaja a venire a stabilirsi in Roma, e ne popolò il Gianicolo (3).

Alleanza dei Latini, e de' Romani.

Tullo Ostilio, dopo aver rovinata Alba, pretese esercitare i medesimi dritti sopra trenta Colonie, ch' ella nel Lazio avea fondate. Mandò egli ad intimare a quelle Città o piuttosto villaggi, di sommettersi (4); e siccome essi ricusarono, ne nac-

(1) Dionys. Halic. lib. III. pag. 158.
(2) Liv. Lib. I. Cap. 26.
(3) Ibidem Cap. 33. Dionys. Halic. Lib. III. pag. 178.
(4) Dionys. Halic. ibidem pag. 175.

nacque una guerra della quale non si sa bene qual sia stato il successo. Si ricominciò sotto *Anco Marcio*; e finalmente *Tarquinio* il vecchio la terminò con un trattato, in cui diede la legge ai Latini. Lasciò loro il territorio, le leggi, e i privilegj; ed accordò loro il titolo di alleati de' Romani; ma con condizione che farebbero tutto ciò che il Re avrebbe loro ordinato (1); valea a dire che furono senza dubbio obbligati a contribuire il lor contingente di truppe, ogni qual volta l' ordinava il Re di Roma. Questa confederazione par che sia stata la prima, che abbia data ai Romani la superiorità sopra i Latini; e questi ultimi la riconobbero anche meglio, acconsentendo che *Servio Tullio* istituisse a Roma, in un tempio consecrato a *Diana*, una Festa comune a tutt' i Popoli del Lazio (2); i quali andandovi, riconoscevano Roma come lor Capitale. *Tarquinio* il superbo rinnovò ancora queste convenzioni (3); e per affezionarsi anche maggiormente i Latini, istituì le Ferie Latine, che celebravansi su 'l Monte Albano, ed alle quali tutt' i Popoli del Lazio partecipavano.

Altro trattato fra i Romani e i Latini.

Dopo che i Romani si rivoltarono contro *Tarquinio* il superbo, i Latini vollero scuotere il giogo che si era loro imposto, e vedendo i Ro-

ma-

(1) Dionys. ibidem pag. 191.

(2) Idem Lib. IV. pag. 230. Liv. Lib. I. Cap. 45.

(3) Dionys. ibidem pag. 250.

mani disposti a mantenere i lor dritti in tutta la loro estensione, presero altamente il partito di quel Re deposto, e fecero tutt' i loro sforzi per ristabilirlo su 'l trono. La perdita che soffrirono alla battaglia di Regillo, dove furono intieramente disfatti, gli obbligò a rinunziare a questo disegno, e di acconsentire alla rinnovazione degli antichi trattati. Accadde ciò l' anno di Roma 257., e tre anni dopo il Senato fu così sodisfatto della condotta, che i Latini avean tenuta in tempo della sedizione, che il Popolo avea mossa, che accordò loro un trattato, le cui condizioni non dinotano alcuna superiorità per parte de' Romani. Ecco quali sono queste condizioni secondo *Dionigi d'Alicarnasso* (1): " Vi sarà pace tra i Romani e „ tutte le Città de' Latini, finchè il Cielo e la „ terra sussisteranno nel medesimo stato. Essi non „ si faran guerra gli uni agli altri, nè si pro- „ cureranno altronde alcun nemico, nè daranno „ il passo libero ad alcuno, che potesse venire ad „ attaccarli: anzi si difenderanno reciprocamente „ con tutte le forze loro, contro i nemici degli „ uni o degli altri; e quando faranno così la „ guerra in comune, divideranno tra loro a por- „ zioni uguali il bottino e le spoglie. Le liti, che „ insorgeranno dall' una o dall' altra parte per „ contratti fra particolari, saranno discusse in die- „ ce

(1) Dionys. Lib. VI. pag. 415. Liv. Lib. II. Cap. 33.

„ ce giorni ne' luoghi dove il contratto sarà se-
„ guito. Non si potrà niente aggiungere alle con-
„ dizioni di questo trattato, nè toglierne nulla,
„ se non di comune consenso tra i Romani e i
„ Latini." Fu questo trattato conchiuso l'anno di Roma 260. sotto il secondo Consolato di *Spurio Cassio*, e di *Postumio Cominio Aurunco*, sedeci anni dopo la espulsione di *Tarquinio*: fu inciso in una tavola di rame, e poi fu posto dietro la bigoncia degli aringhi, per quanto ci fa sapere *Cicerone* (1), senza dubbio, affinchè tanto i cittadini Romani, quanto i Latini non ignorassero alcuna delle sue condizioni. Da quel che ne dice *Cicerone* pare che, oltre le condizioni ch' esprime *Dionigi d' Alicarnasso*, ve n' erano ancora varie altre, che facilitavano ai Latini i mezzi di acquistare il dritto di Cittadinanza Romana.

Quali erano i Latini compresi in questo trattato.

Dee osservarsi, che in questo trattato, e generalmente ne' primi secoli della storia Romana, non si comprendono sotto il nome di Latini tutt'i Popoli del Lazio, neppure tutti quelli del Lazio antico, secondo i confini ch' io qui sopra gli ho dati. I Volsci e gli Ernici, che ne possedevano una gran parte, si distinguono sempre dai Latini nelle storie di *Tito Livio*, e di *Dionigi d' Alicarnasso* (2). Secondo *Livio*, *Tarquinio* il superbo fu il primo, che fece guerra a' Volsci (*Is primus bellum*

(1) Pro Balbo Cap. 23.

(2) Vide Sigon. de Antiquo Jure Italiæ Lib. I. Cap. 2.

lum Volſcis . . . . movit) (1). Frattanto *Dionigi d'Alicarnaſſo* parla già di una guerra, che fece loro *Anco Marcio*, il quale aſſediò una delle loro Città (2). Che che ne ſia il medeſimo ſtorico ci dice (3) che *Tarquinio* il ſuperbo invitò i Volſci e gli Ornici ad entrare nella confederazione, che di freſco avea fatta coi Latini; che gli Ernici accettarono a prima la propoſizione; ma che de' Volſci due ſole Città vollero entrarvi. Continuaronſi frattanto a diſtinguere queſti Popoli dal reſto de' Latini, fino a tanto che furono da' Romani intieramente ſterminati, o ſommeſſi.

Difficoltà ſopra queſto trattato.

Oſſervo io ancora ſopra queſto trattato, che ſembra difficiliſſimo di conciliarlo con un altro, che i Romani conchiuſero diciaſſette anni prima, ſotto i primi Conſoli co' i Cartagineſi, e che *Polibio* riferiſce per intiero (4). Si vede ivi, che tutte le Città della Coſta fino a Terracina inclusivamente, vi ſon nominate come ſuddite de' Romani, e diſtinte aſſai chiaramente dai loro alleati. Come conciliar queſto trattato con quello, che rapporta *Dionigi d'Alicarnaſſo*, dove vediamo che i Romani trattano co' Latini come da uguale ad uguale? Ho io altrove parlato (5) di queſto trattato, ed ivi provai che i Rè di Roma avevano

(1) Lib. I. Cap. 53.
(2) Lib. III. pag. 191.
(3) Lib. IV. pag. 250.
(4) Lib. III. Cap. 22.
(5) Diſc. Prelim.

no estesa la lor dominazione sopra una gran parte della Toscana e del paese de' Latini; che la rivoluzione mise i Romani nella necessità di abbandonare la maggior parte delle conquiste de'loro Rè; che i *Toscani* si dichiararono altamente per *Tarquinio*; che i Volsci s' impadronirono di molte Città del Lazio; e che altre scossero il giogo, e si resero independenti. Può dunque esser benissimo che i Romani, stante la debolezza, in cui erano, siansi veduti costretti, non ostante la lor vittoria sopra i Latini, di accordar loro condizioni vantaggiose, e rinunziare ad una parte delle loro pretensioni. Innoltre le divisioni, che si manifestarono a Roma tra il Popolo e i Patrizj, avrebbero somministrato a' Latini una occasione favorevole di scuotere il giogo, se avesser voluto; ma essi non si mossero; e i Romani ne attestaron loro la gratitudine colle vantaggiose condizioni di questo trattato. Si vede infatti che l' anno precedente a questo trattato, i Latini non ardirono ancora prender le armi, per respignere le incursioni degli Equi nel loro paese, se prima non ottennero il permesso de' Romani (1). Ma quest' ultimo trattato rimise tra loro una specie di eguaglianza.

Per

(1) Livius Lib. II. Cap. 30. *Aequi Latinum agrum invaserant. Oratores Latinorum a Senatu petebant, ut aut mitterent subsidium, aut ipsos tuendorum finium Causa Capere arma sinerent. Tutius visum defendi intra vos Latinos, quam pati retractare arma.*

Altra guerra tra i Romani e i Latini.

Per quanto questo trattato paresse vantaggioso ai Latini, ebbero essi ancora frequenti guerre coi Romani, che si terminaron sempre con altri trattati, ai quali questo servì di base. Si è veduto che una delle condizioni del trattato era, che i Romani e i Latini farebbero la guerra in comune, e infatti i Latini facevan la mettà degli Eserciti Romani, come attesta *Livio* (1). Formavano i Consoli ogni anno quattro Legioni, alle quali i Latini ne aggiungevano uno egual numero. Siccome essi avean contribuito alla maggior parte delle vittorie de' Romani, e avevano ajutato a render loro soggetti i Volsci, gli Ernici, gli Equi &c., cominciarono ad alzare le loro pretensioni, e vollero, che la Sovranità fosse divisa egualmente tra loro e i Romani. Dimandarono dunque (2), che dei due Consoli ve ne fosse sempre uno preso fra i Latini, e che il Senato di Roma fosse composto di Romani, e di Latini in numero uguale; non volendo accordare a Roma altro vantaggio, che quello di continuare ad esser la Capitale, e la sede dell' Imperio. Sulla negativa de' Romani, preser essi le armi, e mossero una pericolosissima guerra, che finalmente fu terminata colla presa di tutte le Città loro. Allora furon costretti a ricever la Legge del vincitore; ed ecco le condizioni, alle quali furono obbligati a soggiacere.

Si

(1) Lib. VIII. Cap. 8.

(2) Ibidem Cap. 5.

Si confermò il dritto di Cittadinanza Romana a que' di Lanuvio (1); e si diede allo stesso modo alle Città di Aricia, di Nomento e di Pede. Si confermò egualmente a quei di Tuscolo; e si puniron solamente i principali Autori della ribellione. I Veliterni che fin da lungo tempo godevano il dritto di Cittadinanza furon puniti con maggiore severità. Si abbatterono le lor mura, si trasportarono i Senatori di là dal Tevere, e vi si fondò una Colonia, alla quale si diede il possesso delle lor terre. Mandossi ancora una nuova Colonia ad Anzio, e si permise a quelli antichi abitanti, che volessero restarvi, di farsi scrivere nel ruolo de' Coloni. Si tolsero loro le navi, e fu loro vietata la navigazione; ma si accordò loro il dritto di Cittadinanza. Confiscaronsi le terre di Tivoli, e di Preneste. Finalmente si proibì ai varj Popoli del Lazio, di avere alcun commercio fra loro, di tenere assemblee, o di contrarre matrimonj fuori del lor territorio.

Come fu terminata.

Questo trattato, che, come osservai qui sopra, riguarda solamente i Latini più vicini a Roma, ad esclusione degli altri Popoli del Lazio, de' quali parlerò in appresso, ci fa veder, che questi medesimi Latini non tutti godevano ancora del dritto di Cittadinanza, senza di che i Romani non avrebber potuto vietar loro di contrarre ma-

Se qu' Latini godevano il dritto di Cittadinanza Romana.

(1) Ibidem Cap. 14.

trimonj fuori del lor territorio. Frattanto se dee crederſi alle dimande, che *Dionigi d' Alicarnaſſo* fa fare a *Coriolano*, godevano eſſi da lungo tempo del dritto di Cittadinanza. *Coriolano* vuole, che i Romani accordino ai Volſci; oltre la reſtituzione di tutte le conquiſte, che ſopra di loro avean fatte, lo ſteſſo dritto di Concittadinanza che avean dato ai Latini (1) (Καὶ ἰσοπολιτείας μεταδώσουσιν ὡς Λατίνοις), *Livio* fa menzione ſolamente della prima dimanda (2), e non dice, che i Volſci abbian portata la lor pretenſione fino alla Cittadinanza di Roma. Io credo ancora che *Dionigi d' Alicarnaſſo* ne dice troppo, e che la maggior parte de' Latini non godevano ancora il dritto di Cittadinanza Romana; e ſi vede innoltre ch' eſſi irritavanſi contro quelli del lor corpo che l'accettavano (3). La Città di Tuſcolo fu ſenza dubbio una delle prime, che godè queſto dritto di Concittadinanza, come una delle più potenti, e delle più vicine a Roma; e frattanto vediamo che non l' ottenne, ſe non più di cento anni dopo quel diſcorſo di *Coriolano*, come ſappiamo da *Livio* (4), e come riferiva lo ſteſſo *Dionigi d' Alicarnaſſo* nel duodecimo Libro della ſua ſtoria (5).

Una

(1) Lib. VIII. pag. 508.
(2) Lib. II. Cap. 39.
(3) Idem Lib. VI. Cap. 33.
(4) Ibidem Cap. 26.
(5) Vide Excerpta Valeſiana pag. 329. & ſeq.

Una sola parte lo godeva.

Una parte de' Latini godeva dunque il dritto di Cittadinanza Romana, che dal trattato che tessè ho riferito gli fu confermato. L' altra parte continuò a godere certi dritti e privilegj, che i Romani avevan loro accordati da lungo tempo, e che son noti sotto il nome di dritto de' Latini, o sia del Lazio (*Jus Latii*). A questi per toglier loro ogni occasione di tumultuare, i Romani interdissero ogni alleanza, ogni conventicolo fuori del lor territorio, non permettendo loro neppure di contrar matrimonj coi loro vicini (*Cæteris Latinis Populis connubia, commerciaque. & concilia inter se ademerunt*) (1). Così ruppero essi l' unione, che vi era sempre stata fra que' Popoli, che governavansi presso a poco colle stesse leggi, e spesso si univano con matrimonj.

Degli Ernici.

Il territorio degli Ernici, altro Popolo del Lazio, era compreso tra il paese de' Latini propriamente così detti, e de' quali ho finora parlato, e quello de' Volsci, e degli Equi. *Tarquinio* il superbo gl' invitò ad entrare nella confederazione dei Popoli del Lazio (2); e pare che vi furon ricevuti; ma siccome essi si distaccarono dai Latini, per collegarsi coi Volsci, e cogli Equi contro i Romani, il Console *Spurio Cassio* li forzò a rendersi, e confiscò i due terzi delle

(1) Livius Lib. VIII. Cap. 14.
(2) Dionys. Halic. Lib. IV. pag. 230.

loro terre (1). Per altro accordò loro le più favorevoli condizioni, poichè gli uguagliò in tutto ai Latini nel trattato, che con loro fece. Se crediamo a *Dionigi d' Alicarnasso*, ben lungi di aver confiscati i due terzi delle terre degli Ernici, come dice *Livio*, una delle condizioni del trattato portava che gli Ernici avrebbero un terzo del bottino e delle conquiste, che farebbero unitamente coi Romani, e coi Latini. Siccome *Cassio* aveva loro accordati gl' istessi vantaggi, de' quali i Latini godevano, e, come si è veduto, questi somministrando il lor contingente in truppe, dovean dividere il bottino e le spoglie in porzione uguale coi Romani, così gli Ernici, entrando nella stessa alleanza, come terza parte contraente, ottennero di esser trattati con intiera eguaglianza, e *Cassio* accordò loro il terzo delle spoglie e delle terre, che sopra i nemici si farebbero conquistate. (Γῆς τε καὶ λείας, ἣν ἂν ἐκ πάντος κτήσωνται τὴν ἑτέραν ἑταῖξε λαμβάνειν τρίτην μερίδα) (2). E' assai probabile che *Livio*, scrivendo molto in ristretto sopra que' rimoti tempi, avrà leggiermente scorso quel trattato, ed avrà creduto che il terzo delle terre, che vi si accordava agli Ernici, era il terzo delle terre lor proprie, che i Romani lasciavan loro;

Ma

(1) Idem Lib. VIII. pag. 516. Liv. Lib. II. Cap. 41.
(2) Dionys. Lib. VIII. pag. 544.

Ma se in questo io mi attengo piuttosto a *Dionigi* che a *Livio*, trovo all'incontro che quell'Autor Greco, quì ed altrove ci dà una falsa idea de' privilegj de' Latini, uguagliandoli in qualche modo ai dritti della Cittadinanza Romana. Si è quì sopra veduto che i Volsci dimandarono lo stesso dritto di Concittadinanza, di cui godevano i Latini. Quì i Romani si lagnano che gli Ernici da tributarj che erano, divenivan cittadini Romani (πολίτας δὲ ἀντὶ ὑποτελῶν)(1). Avea detto prima che le condizioni di questo trattato eran le stesse che quelle del trattato conchiuso coi Latini τὰς πρὸς Ερνικας ἐξήνεγκεν ὁμολογίας. αὗται δ' ἦσαν ἀντίγραφοι τῶν πρὸς Λατίνους γενομένων) (2). I Latini e li Ernici adunque goderono, secondo *Dionigi d' Alicarnasso*, il dritto di Cittadinanza. Quì sotto io proverò il contrario; contentandomi per ora di offervare che quell'Autor Greco ha piacere di amplificare, ed ha confusi quì, e in molti luoghi della sua Storia i privilegj de'Latini col dritto di Cittadinanza Romana.

Non è vero che i Romani abbian loro accordato il dritto di Cittadinanza.

Gli Ernici adunque ottennero lor questo trattato di essere in tutto eguagliati ai Latini; cioè che, contribuendo in qualità di alleati de' Romani, il lor contingente in truppe, dovevano entrare in una parte proporzionata del bottino e delle conquiste. Quest' alleanza de' Romani coi Latini e

Entravano però in porzione del bottino e delle conquiste.

(1) Ibidem.

(2) Ibidem pag. 197.

cogli Ernici durò circa cento anni, come osserva *Livio* (1). Ma nell' anno 366. di Roma que' Popoli si distaccarono dai Romani, e negaron di continuare a dare il lor contingente in truppe. Da ciò nacque un' assai lunga guerra, nella quale, dopo molte battaglie, gli Ernici furon finalmente costretti a sommettersi (2), ed a ricever la legge. La Città di Priverno, ch'era entrata in quella lega, non fu presa e domata, se non lungo tempo dopo, e i Romani in punizione della sua rivolta altro non fecero che accordargli il dritto di Cittadinanza (3).

Certe Contrade degli Ernici continuano a governarsi colle lor leggi.

Gli Ernici, avendo nuovamente ripigliate le armi l'anno 447. di Roma, furono in fine intieramente domati dal Console *Q. Marcio Tremulo* ed ecco le condizioni, che i Romani accordaron loro (4). Siccome tre Città degli Ernici, *Aletrino*, *Verulano*, e *Ferentino* non erano entrati nella congiura della Nazione; fu loro offerto il dritto di Cittadinanza, ma essi vollero piuttosto continuare a governarsi colle lor leggi. Furon dunque i soli degli Ernici, ai quali si permise di contrarre matrimonj fra loro. Si diede il dritto di Cittadinanza a quei di Anagni, ed agli altri Ernici, che avean prese le armi, ma senza il dritto di suffragio.

(1) Lib. VI. Cap. 2.
(2) Idem Lib. VII. Cap. 11.
(3) Lib. VIII. Cap. 20. & seq. Valer. Max. Lib. VI. Cap. 2, num. 1.
(4) Livius Lib. IX. Cap. 42. & 43.

gio. Per altro si proibì a ciascun di loro di contrarre matrimonj fuori del lor territorio, e di tenere assemblee nazionali. Si vietò ancora ai lor Magistrati d' intrigarsi in altro che ne' sacrifizj.

Altre ottengono la Cittadinanza ma senza dritto di suffragio, &c.

Queste condizioni poco differiscono da quelle che i Romani qualche tempo prima avevano accordate ai Latini, e che io quì sopra ho riferite. Una parte degli Ernici continuò ancora a governarsi colle antiche sue leggi, ed a costoro accordaronsi i privilegj degli alleati Latini. Ne godevano essi ancora nell' anno 559. di Roma, come *Livio* osserva (1). L'altra parte della Nazione fu veramente ammessa al dritto di Cittadinanza, ma con esclusione del suffragio, e del dritto di contrarre matrimonj fuori della loro contrada: di modo che, sebben cittadini Romani, la lor condizione era assai peggiore di quelli, che sotto il titolo di alleati de' Romani continuavano a godere delle immunità loro. E ciò appunto fa dire ai Sanniti che " si vede bene qual caso debba farsi „ della Cittadinanza Romana, poichè quelli degli „ Ernici a' quali si era lasciata la libertà della „ scelta, l'avevano rifiutata; mentre era stata in „ luogo di castigo per quelli che si eran rivolta„ ti „ (*Quod quantopere optandum foret, Hernicos docuisse: quam, quibus licuerit, suas leges Romanæ Civitati præoptaverint: quibus legendi quid mal-*

(1) Lib. XXXIV. Cap. 42.

lent copia non fuerit, pro pœna neceſſariam Civitatem fore).

I Volſci e gli Equi, dopo frequenti guerre, ottengono i privilegi de' Latini.

I Volſci e gli Equi fan figura nella Storia Romana per le continue ed oſtinate lor guerre contro i Romani, che impiegarono più di due cento anni a ſoggiogarli. Si ſono quì ſopra vedute le domande che *Coriolano* fece a favore de' Volſci; ma dopo la morte di quel Romano eſſi furon coſtretti a domandar la pace (1) ed " acconſentiro-„ no a pagare una certa ſomma, a ſomminiſtra-„ re all' Eſercito Romano tutto il biſognevole, e „ a ſottoporſi alla dominazion de' Romani. „ Seguì ciò l'anno di Roma 267. Nel 296. gli Equi, coſtretti a domandar la pace, accettarono le condizioni ſeguenti (2). " Che conſerverebbono intie-„ ramente le lor Città e terre, dipendendo nel „ reſto dai Romani; ma che non ſarebbon tenuti „ di ſomminiſtrar loro altro che truppe qualora „ ne foſſero richieſti „. Queſto trattato fu rinnovato colle ſteſſe condizioni nel 294., ma ſi violavano quaſi nello ſteſſo tempo che ſi eran conchiuſi. Que' Popoli, zelanti della lor libertà, non poterono eſſer domati, ſe non dopo eſſere ſtati quaſi diſtrutti. *Livio*, non parla più de' Volſci dopo l'anno 414. di Roma. Gli Equi reſiſterono anche più lungo tempo, e non prima del 449., e del 450. ſi venne a capo di domarli intieramente.

Non

(1) Dionyſ. Halic. Lib. VIII. pag. 536.
(2) Idem Lib. IX. pag. 616.

Non si sa quali condizioni accordarono i Romani agli avanzi di quelle Nazioni. Essi avevan lor tolte a poco a poco la maggior parte delle loro Città, e del lor territorio, e vi aveano fondate colonie; e se trattaron da principio con vigore gli avanzi di quelle Nazioni; è certo che poi le considerarono come parte del Lazio, (1) ed accordaron loro i medesimi privilegj, che ai Latini; ma non è facile il dire in qual tempo.

Del nuovo Lazio.

Niente più facile riesce di determinare in qual tempo gli Osci, e gli Ausoni, o Aurunci, dopo che i Romani gli ebber per soggiogati, ottennero i medesimi privilegj de' Latini, e cominciarono a formare quel che poi si disse il Lazio nuovo. Quel ch' è certo, si è che questo nuovo Lazio stendevasi, secondo *Appiano Alessandrino* (2), fino al fiume *Liri*, e secondo *Strabone* (3), anche più oltre, aggiungendovi quest'ultimo parecchie Città, che gli Ausoni, possedevano nella Campania fino a Sinuessa; nel che egli è intieramente conforme a *Plinio* (4), il quale assegna al nuovo Lazio i medesimi confini. Che che sia del tempo, in cui quei Popoli cominciarono ad esser compresi sotto il nome di Latini, noi vediamo che non si fa affatto

(1) Cicero pro Balbo Cap. 13. Vide Sigon. de Ant. Jure Italiæ Lib. I. Cap. 5.

(2) Civilium Lib. I. pag. 634.

(3) Lib. V. pag. 353.

(4) Lib. III. Cap. 5.

fatto più menzione di loro, dopo che furono intieramente sottoposti ai Romani. *Polibio* nella prima guerra Punica; *Tito Livio* ed egli nella seconda, fanno spesso menzione delle truppe ausiliarie, che somministravano ai Romani i varj Popoli dell' Italia; ma non vi si ritrovano più i nomi di Volsci, di Ernici, di Equi, di Ausoni, &c. Tutti que' Popoli si ritrovano fin d' allora compresi sotto il nome di Latini, ed erano stati probabilmente gratificati coll' istessi privilegj.

I Popoli Latini non tutti furon posti sullo stesso piede.

Bisogna qui rammentarsi i varj trattati che ho riferiti in questo Capo. Si è potuto vedere che ogni contrada del paese Latino aveva ottenuta la sua capitolazione particolare. Ve n'erano che avevano ottenuto il dritto di Cittadinanza Romana il più pieno, ed altri che lo godevan solamente con varie restrizioni. I Romani avean fondate Colonie Romane o Latine in molte Città, e quelle Città, e quelle Colonie avevan ciascuna le lor leggi particolari, delle quali tratterò altrove. Vi eran parecchie contrade, che avean preferite le lor leggi e il loro governo alla Cittadinanza di Roma; e finalmente ve n' erano altre, che per una difesa troppo ostinata si avean tirata addosso l'indignazione de' Romani, e che furono a prima trattate con molto rigore; ma poi ottennero gl' istessi privilegj che le altre.

Tutti finalmente ottengono il dritto di Cittadinanza.

Tal fu lo stato del Lazio fino alla guerra sociale. Allora que' Popoli essendo rimasti fedelmente attaccati ai Romani nella general sollevazione d' Italia, meritarono con ciò il dritto di Cittadi-

nan-

nanza Romana, che fu accordato a tutt' i Popoli che godevano il dritto del Lazio, colla legge Giulia dell' anno 663. (1). Terminatasi poi quella guerra si accordò egualmente il dritto di Cittadinanza a tutta l' Italia.

I privilegj de' Latini continuano ad aver luogo riguardo a varj altri popoli.

Frattanto i privilegj de' Latini non furono perciò aboliti perchè sebbene cessassero riguardo al paese de' Latini, ch' erano allora stati ammessi alla Cittadinanza Romana, vi eran però varie Città e Colonie fuori d' Italia, le quali godevano i dritti de' Latini. Ci fa sapere *Strabone* (2) che la Colonia stabilita a Nimes nella Gallia Narbonese, aveva i dritti del Lazio. Dopo che fu dato il dritto di Cittadinanza a tutta l' Italia, e fu anche esteso agli abitanti della Gallia Cisalpina fino al Pò *Pompeo Strabone* padre del Gran *Pompeo*, fece accordare i dritti del Lazio a quelli che abitavano di là dal Pò fino alle Alpi (3). *Nerone* estese questi medesimi privilegj a tutti quelli che abitavano le Alpi marittime (4): *Vespasiano* gli accordò a tutta la Spagna, giusta la testimonianza di *Plinio* il vecchio (5): *Adriano* gli accor-

(1) Cicero pro Balbo Cap. 21. Appian. Civil. Lib. I. pag. 641.

(2) Lib. IV. pag. 205.

(3) Ascon. in Orat. contra Pison. pag. 256. Vide Spanhem. Orb. Roman. Exerc. I. Cap. 9.

(4) Tacit. Annal. Lib. XV. Cap. 31.

(5) Lib. III. Cap. 3.

cordò ancora a parecchie Città (1) ; e così questi privilegj si comunicarono a tutte le Provincie dell' Impero Romano, giacchè il dritto del Lazio formava la condizione la più vantaggiosa dopo quella de' cittadini Romani. Bisogna ora esaminare in che consistevano queste prerogative de' Latini.

La condizione de' Latini era meno vantaggiosa di quella de' Cittadini Romani.

Benchè la lor condizione fosse migliore di quella degli altri sudditi dell' Impero Romano, era però a varj riguardi inferiore a quella dei cittadini Romani. 1. La legge *Porcia*, di cui più volte ho avuta occasione di parlare, e che vietava di batterſi con verghe un cittadino Romano, non riguardava i Latini, come si vede da quel che narra *Sallustio* di un Uffiziale Latino, che *Metello* fece batter con verghe (2). Appare anche ciò dall' azione di *M. Marcello*, il quale, per insultar *Giulio Cesare*, fece batter con verghe un abitante di *Como*, alla qual Città *Cesare* avea dato il dritto di Cittadinanza Romana (3). Se la legge *Porcia* avesse compresi i Latini, *Marcello* non avrebbe ardito violarla verso un' abitante di una Città, alla quale erano stati da lungo tempo confermati i privilegj de' Latini (4).

2. I Latini non godevano il dritto di contrarre matrimonj colle Romane. Si è veduto che in virtù

(1) Spartian. in Hadriano Cap. 21.

(2) In Jugurtha Cap. 71.

(3) Sveton. in Julio Cap. 28. Plutarch. in Cesare pag. 722, Appian. Civil. Lib. II. pag. 730.

(4) Strabo Lib. V. pag. 216. Ascon. ubi supra.

tù della Capitolazione di varie Città Latine non era loro neppure lecito di maritarsi fuori del lor territorio (1).

3. I Latini non avevano quella potestà che i Romani esercitavano sopra i loro figli. Essi non avevano nè il dritto di far testamento, nè quello di ereditare per testamento di un cittadino Romano, e neppure di ricevere un legato, se pur non avessero ottenuto il dritto di Cittadinanza prima del tempo richiesto per prender possesso della eredità (2).

De' Popoli *Fundi*, cioè che adottavano Leggi Romane.

Da ciò si vede che vi era ancora gran differenza tra la condizione de' Latini e quella de' cittadini Romani. I primi avevano le lor particolari leggi, secondo le quali si governavano. E' vero che alle volte essi adottavano le leggi Romane; ma per propria elezione e di pieno lor grado; e allora il Popolo che in tal maniera avevasi appropriata una legge Romana, dicevasi *Populus fundus*. Cicerone definisce esattamente cosa era un Popolo divenuto *fondo* (3). " Quando il Popolo „ Romano, die' egli, avea stabilita qualche leg„ ge per proprio suo uso, se accadeva che qual„ che popolo alleato, o Latino riceveste quella „ legge, e vi si conformasse egualmente che noi „ quel popolo era soggetto a quella legge, senza

„ che

(1) Livius Lib. VIII. Cap. 14. Lib. IX. Cap. 43.
(2) Ulpiani Fragm. Tit. XXII. §. 3.
(3) Pro Balbo Cap. 8.

„ che ciò pregiudicasse niente ai dritti nostri; ma „ il popolo che l'aveva adottata, conformandosi „ alle leggi ch' erano state presso noi stabilite, le „ adattava ad uso suo. *C. Furio* in tempo de' pa- „ dri nostri fece una legge sopra i testamenti: „ *Q. Voconio* ne ha fatta un' altra intorno alle „ eredità delle donne, e noi ne abbiamo infinite „ altre, che i Latini hanno adottate di lor piena „ e libera volontà.

Qui' Popoli potevano esser Latini, Alleati, o cittadini Romani.

E' chiaro da questo passo che dicevansi *fundi* i popoli liberi che nella loro comunità ricevevano le Leggi ch' erano state fatte pei soli Romani o fossero que' popoli alleati, o anche cittadini di Roma: giacchè vi eran molte Città Municipali, che, godendo il dritto di Cittadinanza Romana, continuavano però a godere le loro immunità, ed a governarsi colle antiche lor Leggi (1). Questi popoli adottavano egualmente le Romane, quando lo stimavan bene, e le trovavano a loro convenienti; ma eran poi nella libertà di abolirle quando lor piaceva. Sicchè o godessero del dritto di Cittadinanza Romana, o fossero alleati de' Romani, adottando una legge che facevasi a Roma, divenivano essi *fundi* riguardo a quella legge, conservando però intiera la lor libertà, e soggettandovisi solamente quanto essi medesimi stimavan bene.

E non acquistavano con ciò alcun nuovo dritto.

I Latini adunque, o qualunque altro popolo alleato non acquistavano con ciò alcun nuovo dritto,

(1) Gellius Lib. XVI. Cap. 13.

to, e benchè foſſero giudicati ſecondo le Leggi Romane, non eran perciò cittadini Romani. Per eſempio, i Latini avendo adottate le leggi Romane ſopra i teſtamenti, potevan teſtare ſecondo le formalità da quelle leggi preſcritte, ma ciò ſolamente tra loro; giacchè del rimanente non potevano eſſi eſſer eredi di un cittadino Romano, nè per teſtamento, nè altrimenti, eſſendo per ciò neceſſario il dritto di Cittadinanza Romana. Ecco a che ſi riduce una quiſtione ch'è ſtata trattata molto diffuſamente da varj Letterati (1); ma che dal ſolo *Arrigo Valeſio* (2) è ſtata ben dilucidata.

Privilegj de' Latini.

Riguardo alle altre prerogative annеſſe alla qualità di cittadino Romano, come il cenſo, la milizia, il dritto di ſuffragio, quello di pervenire alle dignità dello Stato, i Latini ne godevano, ma in un modo particolare, aſſai ſimile a quello de' Romani, ma che non era però il medeſimo.

Riguardo al Cenſo.

I. Non paſſavano eſſi in riviſta a Roma avanti ai Cenſori, ma avevano il lor cenſo particolare avanti ai lor Magiſtrati. E' vero che anticamente ſpeſſo andavano a Roma, e dando ivi il no-

(1) Vide Sigon. de Antiquo Jure Ital. Lib. I. Cap. 4. & Nicol. Rigaltii, & Ismaelis Bullialdi Diſputationes de Populis Fundis in Theſauro Graevii Tom. II. pag. 1925.

(2) Ibidem, & poſt Emendationes a Petro Burmanno editas Amſtelodami 1740.

nome loro ai Cenſori, ſubito che queſti l' avean ricevuto nel ruolo de' cittadini, ſi laſciava loro godere il dritto di Cittadinanza anche nel caſo, che vi ſi foſſero furtivamente intruſi. Quindi era faciliſſimo ai Latini di divenir cittadini di Roma quando volevano. Pare però che un' antica legge non permetteva loro di farſi ricever cittadini di Roma, ſe non quando laſciavan poſterità nella loro Città nativa (1): ma ſiccome a principio non vi ſi badò molto, queſta condizione di raro fu eſatta. Finalmente nel 566., atteſe le lagnanze de' Latini medeſimi (2), che le lor Città reſtavan deſerte; e che la maggior parte de' lor cittadini andavano a ſtabilirſi a Roma, il Senato ordinò che tutt' i Latini, i quali o eſſi medeſimi, o i loro padri eranſi ancora trovati nel ruolo della lor Città in tempo della cenſura di *C. Claudio* e di *M. Livio* nell' anno 550., doveſſero ritornarvi. Così Roma ſi alleviò di dodeci mila Latini, che ſi obbligarono a ritornare alle patrie loro. Queſto Senatuſconſulto non baſtò a frenare gli abuſi, che riguardo a queſto ſi commettevano; e diece anni dopo i Latini fecero nuove doglianze (3) che le lor Città e le loro campagne erano abbandonate, e che fra breve non sarebbero ſtate più in iſtato di ſomminiſtrare il lor con-

tin-

(1) Livius Lib. XLI. Cap. 1.
(2) Idem Lib. XXXIX. Cap. 3.
(3) Livius Lib. XLI. Cap. 8.

tingente di truppe. Fu dunque nuovamente ordinato che tutti quelli, che dopo l'anno 565. si eran fatti ſcrivere nel ruolo de' cittadini Romani doveſſero ritornarſene alle loro patrie. Si preſero ancora varie altre precauzioni per rimediare a queſti abuſi (1). Da ciò ſi vede che era facilisſimo ai Latini di pervenire alla Cittadinanza di Roma. Si vede ancora ch' eſſi avevano il loro particolar cenſo (2), e che probabilmente allo ſteſſo modo che nelle colonie, ſe ne mandavano i ruoli in Roma ai Cenſori.

Riguardo alla Milizia.

II. I Latini avevan le loro truppe armate, e diſciplinate nella ſteſſa maniera, che i Romani (3). Erano eſſe anche diſtribuite in Legioni; ma non ſi confondevano colle Legioni Romane, ed eran loro ſolamente aggiunte come auſiliare (4). Non potevano eſſi neppure far leve, ſe non in conſeguenza degli ordini, che ricevevan da Roma, d'onde ſi preſcriveva loro il numero

(1) Non baſtava dopo che il nome di un Latino foſſe ſtato ricevuto nel cenſo, per eſſer conſiderato come cittadino Romano (Cicero pro Archia Cap. 5.) Fu anche Permeſſo ai Magiſtrati Latini di rivendicare que' loro cittadini, che ſarebbero andati a farſi arrolare in Roma, come ſi vede che i Sabelli ridomandarono Perperna (Valer. Max. Lib. III. Cap. 4. num. 5.), e i Mamertini in M. Craſſo (Cicero pro Balbo cap. 23). Que' due popoli godevano probabilmente allora i dritti del Lazio.

(2) Livius Lib. XLII. Cap. 10.

(3) Idem Lib. VIII. Cap. 8.

(4) Idem Ibid., & Lipſius de Militia Romana Lib. I. Dial. 6.

di truppe che dovevan somministrare. Per lo più si ordinava loro il doppio, o il triplo della Cavalleria Romana, e talvolta ancora il doppio della fanteria; ma ordinariamente, somministrando essi altrettante Legioni che i Romani, le Legioni loro erano alquanto più numerose di fanteria, e la lor Cavalleria era sempre almeno il doppio di quella de' Romani. *Livio* riferisce (1) che dell'Esercito Romano i due terzi eran di alleati, e l'altro terzo di cittadini Romani. Altrove (2), parlando degli Eserciti che si eran messi in piedi, dice che si arrolarono ventiquattro mila fanti, e mille ottocento Cavalieri Romani, e che gli Alleati furon costretti a somministrare quarantaquattro mila fanti e quattro mila Cavalli. Si dee riflettere che allora era tutta l'Italia, che somministrava queste truppe ausiliarie, ed io credo, che questa proporzione, cioè che i due terzi degli Eserciti Romani eran somministrati dai loro alleati, fu poi esattamente osservata. Si vede almeno che questo fu il principal fondamento delle querele de' Popoli d'Italia, e il pretesto che presero per rivoltarsi. " Dimandavano, dice *Vellejo Paterculo*, (3) il dritto di Cittadinanza in una Cit" tà, ch'era stata difesa dalle loro armi, perchè " ogni anno, e in ogni guerra erano essi obbligati " a som-

(1) Lib. III. Cap. 22.
(2) Lib. XXI. Cap. 17.
(3) Lib. II. Cap. 15.

„ a somministrare i due terzi della fanteria, e „ della cavalleria: e frattanto si continuava a ri- „ guardarli come forestieri, e si negava di farli „ entrare a parte di una grandezza, alla quale i „ Romani non eran giunti, se non col soccorso „ delle armi loro „ Quegli alleati, essendo esclusi da varie prerogative che godevano i cittadini Romani, e non potendo essere ammessi nelle Legioni Romane, non godevano neppure il beneficio di certe leggi, che riguardavano i soli cittadini Romani. Così in virtù della Legge *Porcia* non era lecito ad un Generale di far battere con verghe un soldato Romano; ma i Latini rimanevan sempre soggetti a quella pena (1).

Riguardo ai tributi.

III. Riguardo ai tributi, se i Latini n' eran gravati, la lor condizione però riguardo a questo era migliore di quella degli altri alleati. Noi vediamo dalle condizioni di un trattato, che i Romani conchiusero colla Città di Ambracia, ch' essi permisero a quella Città d' imporre que' dritti che voleva sopra le mercanzie che sarebbero entrate nel suo porto, purchè però essi, e gli alleati del nome Latino ne fussero esenti (2). Frattanto, a giudicare da *Livio* (3), che chiama i Latini tributarj (*stipendiarii*) si crederebbe che

(1) Sallust. de Bello Jugurth. Cap. 31. Plutarch. in Gracch. pag. 838. E.

(2) Livius Lib. XXXVIII. Cap. 44.

(3) Lib. VIII. Cap. 1.

oltre il lor contingente di truppe, erano essi ancora obbligati di pagare il tributo, come *Appiano Alessandrino* attesta, che tutta l' Italia vi era soggetta (1). Io dunque credo che se i Latini godevano riguardo a questo qualche immunità, non era essa però così piena come quella de' cittadini Romani, ma all' incontro essi erano esenti da varj pesi, che il resto degl' Italiani, e gli abitanti delle Provincie erano obbligati a pagare.

Riguardo al dritto di suffragio.

IV. Alcuni Letterati pretendono (2), che i Latini hanno avuto dritto di suffragio a Roma, e fondano questa opinione sopra l' autorità di *Dionigi d' Alicarnasso*, il quale attribuisce ai Latini il dritto di suffragio (3) e pare che sia in ciò favorito da un luogo di *Livio* (4). Ma 1. mi par difficile a credere che si sia accordato il dritto di suffragio a forestieri, quando, come se ne son veduti esempj, si negava a varj popoli, ai quali si accordava il dritto di Cittadinanza. Qual probabilità vi è che mentre si privava del suffragio una parte de' cittadini Romani, fiasi accordato ad uomini che non eran tali? 2. Io debbo veramente convenire che *Dionigi d'Alicarnasso* attribuisce loro questo dritto di suffragio nel luogo che quì so-

(1) Civil. Lib. I. pag. 605.

(2) Sigon. de Antiquo Jure Italiæ Lib. I. Cap. 4. Grucchius de Comitiis Lib. II. Cap. 3. Heinecc. Antiquit. Rom. adpend. §. XCII.

(3) Lib. VIII. pag. 540.

(4) Lib. XXV. Cap. 3.

ſopra ho citato; ma benchè dica egli che *Caſſio* chiamò i Latini e gli Ernici a Roma acciò daſſero i loro ſuffragj, queſto Autor Greco eſagera così volentieri nella ſua ſtoria, che ſpeſſo contribuiſce più a confondere le noſtre idee che a riſchiararle. Si è veduto quì ſopra che egli attribuiſce a que' due popoli il dritto di Cittadinanza con tutte le prerogative, benchè ſia certo che alcune particolari contrade non l' ottennero, ſe non lungo tempo dopo, e che le altre non l' ottennero ſe non quattro ſecoli dopo, nel tempo della guerra ſociale. 3. Riguardo al paſſo di *Livio*, che ſi allega per provare che i Latini godevano il dritto di ſuffragio, egli è così corrotto ne' manuſcritti, che non ſe ne può fare alcun capitale, come l'ha oſſervato *Gian Federico Gronovio* (1).

(1) Ecco il paſſo (Lib. XXV. Cap. 3.) *Tribuni Populum ſubmoverunt, ſitellaque allata eſt, ut ſortirentur ubi Latini ſuffragium ferrent. Gronovio* lo legge così: *ut ſortirentur* Tribus ac dein *ſuffragium ferrent*. E' certiſſimo, come altrove ho detto, che in tutti i Comizj tiravaſi a ſorte qual ſarebbe la Tribù, o la Centuria che dovea dare la prima il ſuffragio, ma non per ſapere in qual Tribù un popolo dovea votare. Dacchè ſi accordava il dritto di ſuffragio, ſi aſſegnava ancora la Tribù, e ciò dipendeva dal Conſole, non dalla ſorte. Sicchè quando ſi diede il dritto di Cittadinanza ad alcune Città de' Latini, ſe ne formarono due nuove Tribù (Liv. lib. VIII. Cap. 17.) Quei di Arpino, di Fondi, e di Formia, avendo ottenuto il dritto di Cittadinanza, molto tempo dopo ottennero quello del ſuffragio, e ſi aſſegnò, a quei di Arpino la Tribù *Cornelia*, agli altri la Tribù *Emilia* (Idem Lib. XXVIII. Cap. 46.). Vide Spanheim Orb. Rom. Exercit. I. Cap. 7.

4. In oltre quelli che attribuiscono il dritto di suffragio ai Latini debbon convenire che s' inviluppano in molte difficoltà, che difficilmente possono superarsi; e che se i Latini godevano il dritto di suffragio, lo godevano al più solamente ne' Comizj Tributi, ed anche nel solo caso che si trattasse di confermar qualche legge. 5. Dippiù essi convengono che questo dritto di suffragio era puramente pregario, e che dipendeva dal Magistrato di privarneli quando lo stimava bene. In fatti *Dionigi di Alicarnasso* dice (1) che il Console *Virginio*, collega di *Cassio*, ordinò ai Latini ed agli Ernici di uscire da Roma. *C. Fannio* diede poi un ordine simile per rimuovere i Latini (2), che *C. Gracco* avea fatti venire in gran numero a Roma per sostener le sue leggi. Si suppone che que' Magistrati operaron così per impedire i Latini di fare uso del lor dritto di suffragio; ma io credo che se i Latini avessero avuto un tal dritto, i Consoli non avrebbero avuto quello di privarneli. La vera ragione, per cui que' Magistrati, in quelle due occasioni vietarono l' accesso della Città a tutti quelli, che non eran Cittadini Romani, fu per impedire la confusione, che quella turba di forestieri, quasi tutti interessati a far ricevere le leggi, potevan cagionare a Roma in un tempo che tutti

(1) Dionys. ibid.

(2) Cicero in Bruto Cap. 26. Plutarch. in Gracchis pag. 839. F. Appian. Civil. Lib. I. pag. 620.

tutti gli animi erano accesi. Inoltre siccome que' popoli avevan quasi tutti lo stesso linguaggio, e i medesimi vestimenti de' Romani, riusciva lor facile di mischiarsi ne'loro Comizj, ed accrescervi il disordine. Questa è, come credo, la vera ragione, per cui furono obbligati in quelle due occasioni ad uscire dalla Città; e la maniera, in cui sopra di ciò si spiega *Appiano Alessandrino*, lo prova chiaramente, poichè dice che i Consoli ordinarono a tutti quelli che non avevan dritto di suffragio di uscire dalla Città (1), e non rientrarvi, se non dopo che i Comizj avrebbero terminato l'affare, di cui si trattava. Questo era già un tratto sì duro, che dovevano così necessariamente mostrarne risentimento (2). Con quanto maggior ragione si sarebber essi lagnati, se fossero stati privati del dritto di suffragio, che fosse stato loro concesso con qualche trattato?

Altri privilegi de' Latini.

V. I Latini godevano un altro considerabilissimo vantaggio, il quale consisteva nell'esser essi governati dai proprj lor Magistrati, senza esser soggetti alla giurisdizione de' Magistrati di Roma: di modo che le stesse Colonie, stabilite nelle Provincie, non erano nella dipendenza de' Proconsoli, ma avevano il lor proprio governo (3). Oltre di ciò dacchè taluno aveva esercitata una Magistra-

(1) Appian. ubi supra.

(2) Cicero, pro Sextio Cap. 13. Vide Plutarch. ubi supra pag. 140.

(3) Strabo Lib. IV. pag. 241.

tura in una Città Latina, acquiſtava con ciò la Cittadinanza Romana di pieno dritto (1), il che aveva anche luogo al tempo di *Trajano* (2). Dopo avere acquiſtato in tal modo il dritto di Cittadinanza Romana, così potevano eſercitare le principali dignità della Repubblica. Ciò atteſta *Strabone* della Città di *Nimes* (3) nella Gallia Narbonese. Godeva eſsa i privilegj del Lazio, ed avea molti ſuoi cittadini, che dopo aver'eſercitate Magiſtrature nella loro patria, eran pervenuti alla Queſtura, o alla Edilità in Roma. Tutti quelli, che fuori d'Italia godevano i privilegj de' Latini, non furon compreſi nelle leggi, colle quali ſi accordò da principio il dritto di Cittadinanza a tutto il Lazio, e poi a tutta l'Italia, e continuarono così a governarſi ſecondo l'antico dritto de' Latini. Fin dall' anno 537. nel forte della ſeconda guerra Punica (4), *Spurio Carvilio* propoſe che per ſtringere anche più fortemente i legami dell'unione che v'era tra i Romani e i Latini, ſi daſſe il dritto di Cittadinanza a due Senatori di ciaſcuna contrada del Lazio, e che poi ſi ammetteſſero nel Senato di Roma, per rimpiazzare i Senatori, che la guerra aveva lor tolti

(1) Idem ibid. Appian. Civil. Lib. II. pag. 130. Aſcon. in Piſon. pag. 156.

(2) Plinii Paneg. Cap. 37.

(3) Ubi ſupra.

(4) Livius Lib. XXIII. Cap. 22.

tolti. Ma questa propofizione non fu afcoltata con maggior favore di quelle, che i Latini medefimi avean fatte poco più di un fecolo prima, che la metà de' Senatori e uno de' Confoli fi foffero fempre prefi fra i Latini (1).

VI. Se un Latino imprendeva ad accufare e convincere di malverfazione un Magiftrato, o qualunque altro Romano incaricato di qualche amminiftrazione pubblica, acquiftava per queflo iftefso il dritto di Cittadino a Roma (2).

VII. Riguardo alla Religione, ficcome que' popoli avevan molta conformità coi Romani nei lor coftumi e nelle loro ufanze, ve n' era certamente anche molta nella loro Religione, e vi erano ancora molte feste e facrilegj, ch' eran loro comuni, ficcome ho già detto delle Ferie Latine, &c. Ma ficcome tutt' i foreftieri erano efclufi dai facrificj, che facevanfi pei foli Romani, è molto verifimile che i Latini furono anche fempre efclufi.

Varie cerimonie religiose eran loro comuni coi Romani.

Ecco quali erano preffo a poco i privilegj de' Latini. Si è veduto che ciafcun popolo aveva avuta la fua particolare capitolazione; ed avea trattato coi Romani con condizioni più, o meno vantaggiofe degli altri; ma che poi furon tutti refi eguali. Lo ftefso avvenne preffo a poco de' varj popoli d' Italia; che avevano i loro particolari

(1) Idem Lib. VIII. Cap. 4.
(2) Cicero pro Balbo Cap. 24.

lari privilegj, meno ampj di quelli dei Latini, ma più ampj di quelli delle Provincie ſoggette a Proconſoli, o a Propretori.

CAPO II.

Del Dritto Italico.

Coſa dicevaſi propriamente Italia.

I Romani non davano all'Italia tutta la eſtenſione che noi oggi le diamo. Eſſi compr'endevan ſolamente ſotto queſto nome lo ſpazio di terra compreſo frà i due mari, dalla eſtremità meridionale dell'Italia fino al Rubicone dalla parte del mare Adriatico, e fino all'Arno ed a Piſa dalla parte del mar di Toſcana (1) (2). Tutto il reſto di quella eſtenzion di paeſe di là fino alle Alpi, abitata da' Galli, Liguri, Veneti, e Carni, formava una Provincia, che dicevaſi Gallia Ciſalpina. I principali popoli, che abitavan l'Italia propriamente detta, e da' quali io eccettuo i Latini, de' quali ho parlato nel capo precedente, erano i Sabini, i Toſcani, i Campani, i Lucani, i Bruzj, i Tarentini, i Salentini, i Locreſi, i Calabri, i Meſ-

fa-

(1) Strabo Lib. V. pag. 227.

(2) Gli antichi ſopra queſto punto non ſono eſatti, e ſpeſſo gli Autori, che in un luogo danno all'Italia i medeſimi confini, che, ſo poco anzi le ho dati, la ſtendono in altri fino alle Alpi, e vi comprendan la Gallia Ciſalpina. Vedete *Maffei* Verona illuſtrata Lib. IV. Ma riguardo al Dritto Italico, ed a' privilegj, de' quali godevan varj popoli, bisogna attenerſi ai Confini che ho ſegnati.

ſapj, gli Apuli, gl'Irpini, i Frentani, i Picentini, i Galli Senoni, gli Umbri, i Marſi, i Veſtini, i Marruccini, i Peligni, e i Sanniti. Alcuni di queſti popoli ebbero coi Romani lunghe e difficili guerre (1); e tutti l'un dopo l'altro furono domati. Ciaſcun di loro fece il ſuo particolare trattato, e le condizioni furon più o meno vantaggioſe; ma in ſoſtanza eſſi conſervaron tutti la lor libertà, le lor leggi, e il lor governo, e continuarono a godere certe franchigie, dalle quali gli abitanti delle Provincie erano eſcluſi. Io non entrerò nel minuto delle guerre ch'eſſi ebbero coi Romani, ma procurerò ſolamente di unire ciocchè ſi trova ſparſo quà e là, dei trattati che coi Romani eſſi fecero in diverſi tempi.

I Sabini, che confinavano col territorio di Roma dalla parte di tramontana, furon di buon'ora uniti coi Romani con iſtrettiſſime alleanze. Si ſa che una parte della lor nazione fu incorporata nella Romana: ma quella unione non impedì, che poi non vi foſſero tra loro e i Romani molte guerre. Pare ch'eſſi fuſſero ſtati ſoggiogati dai Rè di Roma, ma che aveſſero ſcoſſo quel giogo dopo che i Romani ſi ereſſero in Republica. Infatti ſi veggon poi in continua guerra coi Romani per lo ſpazio di circa ſeſſant'anni, dopo il quale par che ſiano ſtati intieramente ſoggiogati dal Conſole *Orazio* l'

De Sabini.

an-

(1) Vide Sigon. de Antiquo Jure Italiæ Lib. 1. Cap. 9. & ſeqq.

anno 304. di Roma (1). Stiedero più di un secolo e mezzo senza muoversi: ma nel 463. essendosi risoluti, ed avendo fatto lega coi Galli Senoni, furon disfatti, e costretti a rendersi a discrezione (2). *Manio Curio*, che li domò, ebbe riguardo all'antica alleanza, che da sì lungo tempo sussisteva tra loro e i Romani, e fece loro accordare il dritto di Cittadinanza, ma con esclusione del suffragio, il quale però fu loro accordato ventidue anni dopo, cioè l'anno di Roma 485. (3).

De' Toscani. I Romani avean presa da loro una parte della Religione.

La Toscana nota un tempo sotto il nome di Etruria, era una delle più floride Provincie d'Italia. Eranvi molte ricche e potenti Città, che formavan fra loro una confederazione poco diversa da quella, che v'era fra i varj popoli del Lazio, secondo *Dionigi d'Alicarnasso* (4). *Tarquinio* il Vecchio aveva già riportate grandi vittorie sopra questa nazione, la quale aveva in qualche modo riconosciuto di essere nella di lui dipendenza. Che ne sia, non vi fu mai tra i Toscani e i Romani la stessa unione che fra questi e i Latini. Frattanto i Romani avean presa una parte della lor Religione dai Toscani, specialmente riguardo alla scienza degli Aruspici, e il Senato aveva anche ordinato che una parte della nobile gioventù Romana si mandasse per for-

(1) Livius Lib. III. Cap. 63. Dionys. Halic. Lib. XI. pag. 721.
(2) Livii Epit. XI. Flor. Lib. I. Cap. 13.
(3) Vellei Paterc. Lib. I. Cap. 14.
(4) Lib. III. pag. 198. & seqq.

formarsi subito in quella scienza, nelle principali Città di Toscana (1). *Livio* ci fa sapere altresì che i giovani Romani erano stati anticamente istruiti nella lingua Etrusca, come a suoi tempi lo erano nella Greca (2).

Quando furono interamente soggetti ai Romani.

Avevano i Romani riportati gran vantaggi sopra i Toscani fin dal tempo dei Rè. La rivoluzione fece perdere loro tutte le conquiste da quella parte; ed essi non poterono fermamente stabilirsi in quella contrada, se non colla presa di Vejo nel 357. (3). I Toscani resistettero ancora per più d' un secolo; ma finalmente, dopo inutili sforzi per difendere la lor libertà, e dopo aver chiamati in loro ajuto i Galli, furon finalmente obbligati a subire il giogo come gli altri. Non si vede che dopo l' anno 473. di Roma quella nazione sia stata in guerra coi Romani. Non si sa quali condizioni avessero essi dai Romani ottenute. Questi ultimi si videro padroni di dar loro la legge; ma si contentaron senza dubbio d' imporre loro certi tributi, e di ordinar loro un certo contingente di truppe, e del resto permisero di continuare a governarsi colle loro leggi.

Quei di Capua si danno ai Romani.

La Campania, Provincia delle più ricche e delle più fertili dell' Italia fu o soggiogata colle armi, o si sottopose volontariamente alla dominazione di Roma. Quindi una parte di quella contrada ottenne

(1) Cicero de Divinat. Lib. I. Cap. 32.

(2) Lib. XI. Cap. 36.

(3) Iden Lib. V. Cap. 21.

ne di buon'ora il dritto di Cittadinanza Romana. La fertilità del suo territorio fu anche causa che vi si fondassero più Colonie. I Romani vi furon chiamati la prima volta da quei di Capua l'anno di Roma 410. Erano in guerra i Sanniti coi Sidicini, popolo di Campania, con cui i Capuani si eran collegati, e si eran perciò tirata addosso l'ira de' Sanniti. Questi ch'erano un popolo bellicoso, ridussero in breve i Campani, ch'erano abbandonati al lusso, a serrarsi nella lor Capitale, d'onde mandarono ad implorare l'ajuto de' Romani. Siccome questi avean poco prima conchiuso coi Sanniti un trattato di alleanza, negarono di prender la protezion de' Campani contro un popolo, che era già loro alleato. Un tal rifiuto non li sgomentò, e per liberarsi dal pericolo presente, preferò essi la disperata risoluzione di sacrificare la lor libertà ai Romani. Ordinarono dunque al loro Ambasciatore di fare ai Romani la seguente dichiarazione: " Giacchè non volete accordarci un giusto „ soccorso per difenderci noi stessi e le cose nostre „ da una ingiusta violenza, difenderete almeno quel „ che sarà vostro. Sicchè noi, Padri Coscritti som„ mettiamo alla ubbidienza vostra e del Popolo Ro„ mano il Popolo Campano, la Città di Capua, „ i nostri tempj, le terre, e tutte le cose divine „ ed umane, che a noi appartengono. Se dopo que„ sto continueremo a soffrire, soffriremo come uo„ mini che si son dati a voi „ (1). Il Senato aven-

do

(1) Idem Lib. VII. Cap. 11.

do accettata l'offerta de' Campani, fece dichiarare ai Sanniti che doveſſero ceſſar d' inquietare i loro ſudditi. Irritati da tal dichiarazione i Sanniti, cominciarono a ſtringer Capua più da vicino; e queſta fu l'origine di una lunga ed oſtinata guerra ch' eſſi ebbero poi coi Romani.

Il Dritto di Cittadinanza accordato ad una parte della Campania.

I Campani probabilmente ſi pentiron ſubito di eſſerſi così dati ai Romani; giacchè tre anni dopo ſi collegarono coi Latini, che ſi eran rivoltati; ed eſſendo ſtati vinti, ſi confiſcò una parte del lor territorio. Si diede frattanto il dritto di Cittadinanza ai Cavalieri Campani, che non erano entrati in quella rivolta (1), ed alle Città di Formia e di Fondi; ma ſenza il dritto di ſuffragio, il quale però fu loro accordato qualche tempo dopo. Le Città di Cuma e di Sveſſula furon trattate nella ſteſſa maniera che Capua, cioè i Romani ſi appropriaron parte delle lor terre. Eſſi fondarono anche poi Colonie a Calvi (2), a Seſſa, Città degli Aurunci (3), e due altre a Minturne ed a Sinueſſa (4). Erafi anche accordata la Cittadinanza a quei di Acerra, ma ſenza il dritto di ſuffragio; (5) ed è molto verſimile che ſi ſteſe poi queſta prerogativa a tutta la Campania, come dice *Vellejo Pa-*

ter-

(1) Idem Lib. VIII. Cap. 11. & 14.
(2) Ibidem Cap. 16.
(3) Idem Lib. IX. Cap. 28.
(4) Idem Lib. X. Cap. 21.
(5) Idem Lib. VIII. Cap. 17.

rercolo (1). E' certo almeno che nel principio della ſeconda guerra Punica la maggior parte della Campania godeva il dritto di Cittadinanza, come ſi vede dal diſcorſo che il Conſole *Varrone* fa loro dopo la perdita della battaglia di Canne (2) " „ Noi vi abbiam trattati come uguali, vi abbiam „ laſciate le voſtre leggi, e (quel ch' è un con„ ſiderabile noſtro beneficio) vi abbiam comu„ nicato alla maggior parte di voi il dritto di Cit„ tadinanza „. Pare però che il beneficio tanto eſagerato dal Conſole non era così conſiderabile, com' ei diceva poichè oltre che n' era eccettuato il dritto di ſuffragio, non potevano eſſi contrarre matrimonj validi con Cittadine. Imperciocchè ſi vede che l'anno di Roma 565. eſſi dimandarono che foſſe lor lecito di contrarre tali matrimonj, il che fu loro accordato nello ſteſſo tempo che ſi accordò il dritto di ſuffragio alle Città di Fondi, di Fornia, e di Arpino (3).

Frequenti rivolte de' Campani.

Non oſtanti tutti queſti privilegj, che i Romani avevano accordati ai Campani, quei di Capua dopo la funeſta battaglia di Canne abbandonarono i Romani, e riceverono *Annibale* nella lor Città. I Romani poco dopo ne fecero una crudel vendetta; giacchè avendo aſſediata quella Città, la forzarono a renderſi dopo un oſtinato aſſedio, fecero deca-

(1) Lib. I. Cap. 14.
(2) Lib. XXIII. Cap. 5.
(3) Idem Lib. XXXVIII. Cap. 36.

decapitare tutt' i Senatori, e ſenza toglierle frattanto il dritto di Cittadinanza; la privarono di tutti gli altri ſuoi dritti e privilegi, togliendole le proprie leggi e governo, e formandone una Prefettura, cioè mandandovi ogni anno da Roma un Prefetto per governarla. La Campania dunque fu allora compoſta di Città, che godevano il pieno dritto di Cittadinanza, di altre che ne rimaſero veramente in poſſeſſo, ma con eſcluſione di certe prerogative. Oltre a ciò vi eran varie Colonie; e finalmente vi eran Città, che non avendo ottenuto il dritto di Cittadinanza, continuavano a governarſi colle antiche lor leggi. Lo ſteſſo era preſſo a poco de' varj popoli d' Italia, eccetto che dopo i Latini e i Sabini, i Campani ſono ſtati li più favoriti, o a cagion della vicinanza, o perchè una parte di loro ſi era volontariamente ſottopoſta ai Romani.

De' Lucani, e degli Apuli.

I Lucani, e gli Apuli trattarono coi Romani fin dall' anno 427. di Roma. Par ch' eſſi ſi ſian poſti in qualche modo ſotto la protezione de' Romani, promettendo loro armi ed uomini, ogni qual volta ne foſſero richieſti. Le condizioni del trattato non diſpiacquero ai Romani, e l' alleanza fu toſto conchiuſa. (*In fidem venerunt, arma viroſque pollicentes. Fœdere, ergo in amicitiam accepti ſunt*) (1). Ma fin dallo ſteſſo anno i Lucani ſi uni-

(1) Livius Lib. VIII. Cap. 25.

rono ai Sanniti (1), nemici de' Romani, e gli Apuli ruppero il trattato tre anni dopo. Questi ultimi furono assaliti i primi, e dopo la presa di molte loro Città, furon costretti a sommettersi, e andare a dimandar la pace, che fu loro accordata, con condizione che sarebbero sudditi de' Romani (2). Indi marciò l'Esercito Romano contro i Lucani, che probabilmente si sottomisero subito; giacchè si vede che poi implorarono a Roma soccorso contro i Sanniti, che avean fatta una invasione nelle lor terre, e che i Romani presero subito la lor difesa (3). Poi quella nazione spesso si rivoltò, e somministrò materia a varj trionfi. Si unirono essi a *Pirro*, e non furono intieramente domati, se non dopo che quel Principe abbandonò l'Italia. L'ultimo trionfo sopra i Lucani è di *Spurio Carvilio* Console nell'anno 481., come si vede nei Marmi Capitolini. Ancor' essi però si lasciaron trarre nella rivolta da *Annibale* dopo la battaglia di Canne; ed essendo poi stati rimessi sotto il giogo, furon trattati con gran rigore dai Romani, i quali sterminarono una parte della nazione, confiscaron le sue terre, e vi fondaron Colonie (4).

De' Tarentini, de' Bruzj, &c.

Pirro, chiamato in Italia dai Tarentini, arrestò, ma

(1) Idem Cap. 27.

(2) Idem Lib. IX. Cap. 20. *Impetravere ut fœdus daretur; neque tamen ut æquo fœdere, sed ut in ditione Populi Romani essent.*

(3) Idem Lib. X. Cap. 11. & 12.

(4) Strabo Lib. VI. pag. 389.

ma per poco tempo le conquiſte de' Romani. Siccome il preteſto, con cui coloriva la ſua venuta in Italia, era quello di difendere la libertà, tutti i popoli che abitavano quella eſtremità d'Italia, coi Lucani, i Bruzj, e i Sanniti, ſi dichiararon per lui. Ma dacchè quel Re fu coſtretto di abbandonar l' Italia, eſſi furon tutti coſtretti a ricevere il giogo. Nel 481. La Città di Taranto ſi reſe, e lo ſteſſo anno furon ſoggiogati i Bruzj e i Lucani: i Salentini, e tutta la peniſola, dove quella Città è ſituata non prima del 487. Noi non ſappiam quaſi altro di quelle guerre che quello, che ce ne fan ſapere le tavole de' trionfi, dove vediamo i nomi delle nazioni, delle quali i Conſoli han trionfato in ciaſcuno anno.

Guerre de' Romani contro i Sanniti.

Non vi fu nazione, che abbia difeſa la ſua libertà contro i Romani con maggiore oſtinazione, nè che abbia ſoſtenute contro di loro guerre più lunghe e micidiali che i Sanniti. Abitavano eſſi un paeſe orrido e montagnoſo, avendo all' Oriente i Popoli, de' quali ho parlato, a mezzogiorno la Campania, a Ponente gli Equi e i Volſci, e a Tramontana i Peligni, e i Frentani. I ſucceſſi de' Romani nelle lor guerre contro gli Equi e i Volſci furon cagione che queſta nazione richiedeſſe di buon' ora la loro alleanza; ma *Tito Livio* non ci dice le condizioni del trattato, che fu conchiuſo tra loro nell' anno 399. di Roma (1). Quel ch' è cer-

(1) Lib. VII. Cap. 19.

certo si è che quell' alleanza fu subito rotta; giacchè quando i Romani mandarono a dichiarar loro che avean presi sotto la lor protezione i Campani, essi ricominciarono le loro ostilità contro Capua, il che fu cagione che i Romani dichiararon loro la guerra (1). Durò quella guerra settantuno anni, con successi diversissimi, ma quasi sempre con discapito de' Sanniti, i quali, dopo essersi collegati coi Toscani, coi Galli, e finalmente con *Pirro*, non si resero alla fine, se non quando furon posti totalmente fuori di stato di difendersi. Con ragione dunque dicono essi ad *Annibale*: " Noi siamo „ stati nemici de' Romani, ed abbiam fatta loro „ la guerra finchè le armi e le forze nostre l' han „ permesso. Siccome non potevamo fidarci a' loro, „ appena passato *Pirro* in Italia, ci siam collega„ ti con lui, e non si è potuto costringerci ad ac„ cettar la pace, se non dopo ch' egli ci ha ab„ bandonati „ (2). Tutti que' Popoli che abitavano nel fondo dell' Italia, cioè i Sanniti, gl' Irpini, i Lucani, i Bruzj, e quasi tutte le Città Greche di quelle coste, abbandonarono i Romani dopo la battaglia di Canne, e servirono come ausiliarj negli Eserciti di *Annibale* (3).

Degl' Irpini.

Il territorio degl' Irpini era compreso tra quello de' Sanniti, quello de' Frentani, e la Puglia. Non si sa

(1) Idem ibidem Cap. 31.
(2) Livius Lib. XXIII. Cap. 42.
(3) Idem Lib. XXII. Cap. 61.

ſi ſa in qual tempo furono eſſi ſoggiogati; ma eſſendoſi uniti ad *Annibale* (1) dopo la battaglia di Canne, la perdita di certe Città loro gli obbligò a renderſi ai Romani, e di dar loro in mano anche i preſidj, che *Annibale* nelle lor Città avea poſti (2).

De' Frentani.

Non ſi parla de' Frentani prima dell'anno di Roma 434., quando mandato contro loro il Conſole *Aulio*, colla vittoria di una battaglia obbligolli a ſommetterſi (3). Mandaron poi eſſi a Roma un' ambaſciata inſieme coi Marſi, i Marruccini, e i Peligni, dimandando di eſſere ammeſſi nell' alleanza de' Romani, il che fu loro accordato (4); e pare che dopo quel tempo furono eſſi ſempre affezionati ai medeſimi, e ſomminiſtraron loro truppe auſiliarie nelle guerre contra *Pirro* (5), e contro i Galli (6).

De' Marſi, Marruccini, Peligni, e Veſtini.

I Marſi, i Marruccini, i Peligni, e i Veſtini ſtendevanſi dal paeſe de' Sabini fino a quello de' Frentani. I Veſtini eſſendo lor venuto in mente di unirſi coi Sanniti contro i Romani nell'anno 428. ne furon puniti colla perdita di una battaglia, la deſolazione delle lor terre, e la preſa di alcune

(1) Idem ibid.
(2) Idem Lib. XXIII. Cap. 37.
(3) Idem Lib. IX. Cap. 25.
(4) Livius ibidem Cap. 25.
(5) Florus Lib. I. Cap. 18.
(6) Polyb. Lib. II. Cap. 24.

loro Città (1). Non prima però dell'anno 452. ottennero essi la pace (2). Parlasi la prima volta de' Marsi nell' anno 445., quando uniron le loro armi a quelle de' Sanniti (3). Frattanto alcuni anni dopo mandarono a dimandar la pace, e un trattato di alleanza coi Romani (4); e fu loro accordata la dimanda. I Peligni e i Marruccini ottennero la pace nello stesso tempo che i Marsi, come poco prima ho detto. Ricominciaron poi la guerra, e dopo la presa di molte loro Città e la confiscazion delle terre, a gran fortuna ottennero la rinovazione del primo trattato (5).

De' Picentini.

Il paese de' Picentini stendevasi lungo il mare Adriatico fino a quello de' Galli Senoni, che gli aveano spogliati di una parte del lor territorio. Il primo loro trattato coi Romani è dell' anno 454. (6). I Romani si affrettarono a conchiuderla, vedendo che stavano per aver contro i Toscani e i Galli, ch'eransi uniti coi Sanniti. Pare che le condizioni di quel trattato siano state osservate dall' una e dall'altra parte fino all' anno 484., in cui furono essi attaccati dai Romani nel lor paese, e furono intieramente sommessi l' anno seguente dal Con-

(1) Liv. Lib. VIII. Cap. 29.
(2) Idem Lib. X. Cap. 3.
(3) Idem Lib. VIII. Cap. 6.
(4) Idem Lib. IX. Cap. 45.
(5) Lib. X. Cap. 3.
(6) Ibidem Cap. 10.

Console *Sempronio*, che trionfò di loro (1). Vedesi dal Compendio di *Livio* che si accordò loro la pace, ma colla confiscazione di una parte delle lor terre, e con fondarsi Colonie nel loro paese. *Cicerone* dice che il Tribuno *Flaminio* distribuì alcuni anni dopo a cittadini Romani terre del Piceno. Ma credo che le terre, delle quali *Cicerone* parla (2), eran quelle che i Senoni avean conquistate sopra i Picentini, e che i Romani avean da' Senoni ricuperate; e ciò appare da *Polibio* (3).

Una parte dell' Umbria era alleata o suddita de' Romani fin dall' anno 434. di Roma: giacchè *Livio* facendo menzione di tutte le forze che i Romani avrebbero potuto impiegare contro *Alessandro Magno*, qualora fosse passato in Italia, conta una parte degli Umbri fra i loro alleati e ausiliarj (4). Il lor territorio era stato anticamente assai più ampio; giacchè i Galli Senoni ne avean tolta loro tutta quella parte, che stendevasi fino al mare Adriatico (5). Ebbero essi frequenti e lunghe guerre coi Romani; e non furono intieramente domati prima dell' anno 487., come si vede da *Livio* (6), e dal-

• Dell' Umbria.

(1) Livii Epitome XV. Florus Lib. I. Cap. 19, Eutrop. Lib. II, Cap. 9. Orosius Lib. IV. Cap. 4.

(2) De Senectute Cap. 4.

(3) Lib. II. Cap. 21.

(4) Lib. IX. Cap. 19.

(5) Idem Lib. V. Cap. 35.

(6) Epist. XV.

dalle Tavole de' trionfi, dove si nota che i due Consoli di quell'anno, *Fabio Pittore*, e *Giunio Pera* trionfarono degli Umbri. I Camerti Popoli di Umbria si eran distaccati dal grosso della nazione, ed avean fatta alleanza coi Romani fin dall'anno di Roma 443. Il Console *Fabio*, stando per entrare nell' Umbria, avea mandato suo Fratello verso i Camerti, i quali promisero che se l' Esercito Romano penetrava fino al lor territorio, essi obbligavansi a somministrargli viveri per trenta giorni, e a rinforzarlo con tutta la lor gioventù (1). Costoro non potevan mancare di esser trattati meglio che tutto il resto dell'Umbria; e infatti vediamo che in tempo della seconda guerra Punica essi erano ancora coi Romani in alleanza uguale (2).

De' Galli Senoni.

I Galli Senoni avean conquistato il paese, che stendesi dall'Umbria e dal Piceno fino al mare Adriatico ed a Rimini. Questi soli Galli furono che presero Roma e la saccheggiarono, e furon lungo tempo pei Romani un oggetto di terrore. Spesso ancora diedero soccorsi ai loro nemici, e fecero varie leghe coi Sanniti, Toscani, ed Umbri, &c. Finalmente l'anno 463., avendo indotti i Sabini nella rivolta, il Console *M. Curio Dentato* li vinse, gli espulse dal loro paese, e vi fondò

(1) Livius Lib. IX. Cap. 36.

(2) Idem Lib. XXVIII. Cap. 45. *Camertes, quum æquo fœdere cum Romanis essent.*

dò Colonie Romane (1). Gli avanzi di queſta nazione ſi ritirarono preſſo i Boi, coi quali eſſendoſi collegati, rientrarono ſette anni dopo in Toſcana, e furono ivi quaſi ſterminati in una gran battaglia, che il Conſole *Dolabella* guadagnò contro di loro vicino al Lago Vadimone (2). Il paeſe che eſſi avevano occupato, ripigliò il nome di Umbria, dopo che ne furon diſcacciati (3).

Quando i Romani compirono la conquiſta d' Italia.

Non prima della fine del quinto ſecolo di Roma, e poco avanti la prima guerra Punica, che diede ai Romani occaſione di ſtendere al di fuori le loro conquiſte, compirono eſſi la conquiſta dell' Italia. Tutti que' Popoli, come ſi è veduto, furon ſommeſſi colle armi; perchè ſe ve ne furono alcuni, che ſi ſottopoſero volontariamente, in breve ſe ne pentirono, come ne abbiam viſto uno eſempio ne' Campani, e furon poi domati colle armi. Altri furon domati a gran ſtento, e dopo frequenti rivolte. Di modo che non vi era quaſi alcuna di quelle nazioni, che poteſſe allegare gli antichi trattati, che avea fatti coi Romani, come ancora ſuſſiſtenti, perchè eſſa medeſima gli avea violati. Dee però oſſervarſi che dopo il periodo chē hò finito, cioè il fine del quinto ſecolo dī Roma, non vi furono ſe non due conſiderabili rivolte. La prima, nella quale entrarono i ſoli Popoli me-

(1) Livii Epit. XI. Polybius Lib. II. Cap. 20.
(2) Florus Lib. I. Cap. 15. Polyb. Lib. II. Cap. 2.
(3) Vid. Sigon. de Ant. Jur. Ital. Lib. I. Cap. 16.

meridionali d' Italia, accadde dopo la funesta battaglia di Canne. La seconda, e la più pericolosa, nella quale entrò tutta l' Italia, fuorchè i Latini, i Toscani, e gli Umbri, fu quella che ordinariamente chiamasi guerra Sociale, perchè i popoli che si eran collegati contro Roma, portavan tutti il titolo di alleati (*Socii*).

Gl' Italiani, e i Latini somministravano i due terzi degli Eserciti Romani.

Intrapresero essi quella guerra contro i Romani per farsi dare il dritto di Cittadinanza, che pretesero esser dovuto ai loro servigi. Infatti quei Popoli essendo stati sempre assai bellicosi, ed essendo obbligati, secondo le condizioni de' loro trattati coi Romani, di somministrar loro un certo numero di truppe, formavano una gran parte de' loro eserciti, ed avevano avuta gran parte a tutte le conquiste, ch' essi avean fatte fuori d' Italia. Per potersi giudicare del gran numero di truppe che allora somministrava quella parte d' Italia, di cui ho finora parlato, basta udir *Plinio* (1), il quale ci dice che nell' anno di Roma 528. il Senato, vedendosi minacciato di una invasione de' Galli, ordinò che si formasse uno stato di tutte le forze dell' Italia, e che vi si trovarono settecento mila fanti, e ottanta mila Cavalli. *Polibio* (2), che riferisce lo stesso numero, eccetto che mette solamente settantamila Cavalli, ci dà una lista de' contingenti, che somministrava ciascuna nazione d' Italia, dalla qua-

(1) Lib. III. Cap. 20.

(2) Lib. II. Cap. 24.

quale si vede che v' erano dugento cinquanta mila fanti, e ventitre mila Cavalli, ch' eran Romani, così di Roma medesima, come delle Città Municipali sparse nel Lazio e nella Campania, o delle Colonie che si eran fondate in tutta l' Italia. Di modo che circa due terzi di que' numerosi eserciti eran somministrati dagli alleati Latini e Italiani. Con tali forze non è maraviglia che i Romani abbiano avuti gran successi, sopra tutto quando si considera ch'essi non si lasciaron mai abbagliare dalla prosperità, nè abbattere dall' avversità; che non si lasciaron mai acciecare dal desiderio d' invader tutto, e che, essendo misurati in tutt' i loro passi, procurarono per quanto poterono, di non aver mai che fare in uno istesso tempo con più di un nemico.

La condizione degl' Italiani più vantaggiosa di quella degli altri Popoli.

Per potersi ora giudicare in che consistevano i privilegj degl' Italiani, e in che la lor condizione era migliore di quella delle nazioni fuori d' Italia, bisogna considerare quali siano state per lungo tempo le massime de' Romani riguardo alle nazioni conquistate. Esse non erano di mandar lor da Roma Magistrati per governarle. Non si vede che i Popoli d' Italia i più rivoltosi, vi siano stati mai soggetti. La più ordinaria punizione era la confiscazione di una parte delle terre, che si aggregavano al demanio della Republica, o pure vi si fondavan Colonie. Del rimanente i Romani lasciavano alla nazione la sua libertà, le sue leggi, il

suo

ſuo governo; ma come? In un modo che non aveaſi più niente da temerne.

Politica de' Romani nella lor condotta verſo le nazioni conquiſtate.

Ciaſcuna delle nazioni d'Italia era diviſa in più contrade, o Città diverſe, ciaſcuna delle quali era indipendente, ed aveva il ſuo governo, e le ſue particolari leggi. Formavano eſſe tra loro una confederazione, e la Nazione aveva i ſuoi ſtati, ch' erano uniti con trattati e con leggi generali, che formavano la forza della nazione coll' unione che ſtabiliva in tutto il corpo. Queſta unione appunto procuravano i Romani di rompere; di modo che dopo aver coſtretta una di quelle nazioni a renderſi, contentandoſi di privarla di una parte delle ſue terre, laſciavan veramente a ciaſcuna Città, o diſtretto le ſue leggi e il ſuo governo, ma rompevano la confederazione, vietando ogni aſſociazione tra loro, la tenuta degli ſtati, qualunque aſſemblea, e finalmente qualunque corriſpondenza, non permettendo neppure che gli abitanti di un diſtretto poteſſero maritarſi in un altro. Si è veduto nel capo precedente che in tal maniera trattarono eſſi i Latini (1), e gli Ernici (2). Il Senatusconſulto fatto per la Macedonia (3), e le Leggi che *Paolo Emilio* diede a quella Provincia, ed all' Illirio (4), provano che i Romani ſeguirono ancora per

(1) Livius Lib. VIII. Cap. 14.
(2) Idem Lib. IX. Cap. 42. & 43.
(3) Idem Lib. XLV. Cap. 18.
(4) Idem eodem Libro Cap. 29.

per lungo tempo le ſteſſe maſſime, e ſeppero, aſſoggettandoſi le nazioni, oſſervare tutti gli eſteriori di una finta moderazione, laſciando loro tutte le apparenze della libertà. Non ſi accorgevan eſſe, ſe non dopo lungo tempo della lor ſoggezione, ed ai Romani non diſpiacevan forſe le loro rivolte, per avere un preteſto di aggravare il giogo, che avean loro impoſto, e di ſpogliarle de' privilegi, che da principio avean loro accordati.

Stato in cui trovavaſi l' Italia nel fine del quinto ſecolo di Roma.

Sopra queſti principj poſſiam noi farci una idea baſtantemente adeguata dello ſtato dell' Italia nel fine del quinto ſecolo di Roma. I Romani dopo averne fatta la conquiſta non ſapevano ancora coſa foſſe il mandar Magiſtrati per governar Provincie in nome della Republica. Siccome eſſi cominciarono di buon'ora a fare uſo della politica, che veggiam loro porre in opera con tanto ſucceſſo in tutt' i tempi, e in tutte le guerre che ebbero con quelle varie nazioni, ſi applicavano eſſi, a metter tra loro la diviſione, e a diſtaccare alcune Città o diſtretti dalla confederazion generale; di modo che per tal mezzo non avevan quaſi mai a fare, ſe non con una parte della nazione. Dopo averla ſoggiogata, premiavano prima d'ogni altro liberalmente quelli, che avean favoriti gl' intereſſi loro, accordando loro le più vantaggioſe condizioni, dando anche loro ſpeſſo una parte delle terre conquiſtate, e trattandoli finalmente ſul piede di eguali e fedeli alleati. Sapendo quanto i Popoli di quel tempo erano attaccati alle lor leggi, alle loro uſanze, e alla

la lor libertà, accordavano essi a' medesimi l'ombra di tutte queste cose, ma nello stesso tempo gl' inabilitavano a poterne fare abuso, rompendo l'unione che v'era stata fra le varie Città di una medesima nazione, e praticando lo stesso colle piccole particolari Repubbliche, che non avean più tra loro alcuna relazione. Nello stesso tempo che accordavan diverse grazie alla parte della nazione che gli avea favoriti, si servivan di quella per tenere oppressa la parte più indocile ed inquieta. Si son vedute prove di tutto quel che dico nella maniera, in cui trattarono i Latini e gli Ernici, e più chiare ancora se ne vedranno quando riferirò in che modo trattarono le Provincie.

Tra que' varj Popoli non vi era più Confederazione.

Quindi delle nazioni d'Italia, che ho nominato, niuna ve ne fu che continuasse a formare un corpo, e ad essere unita in confederazione. Ciascuna Città, ciascun distretto cominciò a formare uno stato particolare ed isolato, il quale continuava veramente a governarsi colle sue leggi; ma non avea più alcuna corrispondenza co' suoi vicini. Così, non avendo alleati, nè potendo procurarsene, senza tirarsi subito addosso i Romani, ciascuno era tanto più disposto alla ubbidienza, quanto meno trovavasi in istato di misurar le sue forze con Roma.

Maniera, in cui i Romani disponevano delle loro conquiste.

Bisogna ora considerare in qual modo il territorio di ciascuna nazione si trovava diviso, per rimaner convinto, che non ostante l'apparente libertà, di cui si lasciava godere, assai difficile riusci-

ſeivale d'intraprendere a ſcuotere il giogo. Una parte delle terre di ciaſcuna nazione era ordinariamente confiſcata, per indennizare i Romani delle ſpeſe della guerra (1). Di quelle terre confiſcate una parte era incorporata al demanio della Repubblica, che le dava in affitto. L'altra parte diſtribuivaſi a cittadini Romani; e ſi fondavan colonie in qualche Città, di cui ſi eran diſtrutti gli abitanti. Quelle Colonie facean le veci di preſidj invigilavano ſopra gli andamenti della nazione vinta, e la impedivano d'intraprender nulla. Le particolari Città, o diſtretti della nazione, che avean favoriti i Romani, n'eran premiati con varj privilegj, e con una intiera indipendenza, la quale per altro era di pura apparenza; giacchè appena imprendevano a metterla in pratica, riconoſcevan ſubito che quella libertà era puramente precaria, nè conſiſteva in altro che ad uniformarſi al volere de' Romani. L'altra parte della nazione, oltre la perdita della maggior parte delle ſue terre, conſervava la ſola ombra della libertà, non potendo nè fare alleanze, nè mantenere alcuna corriſpondenza coi ſuoi vicini. Per tal mezzo i Romani fomentavano ancora una geloſia ed animoſità fra quei varj diſtretti della nazione, e una tal diſunione gli ajutava a tenerli tutti a freno: imperciocchè avendo in tal modo una parte di quel Popolo intereſſi di-

(1) Appian. Civil. Lib. I. pag. 604. & ſeqq.

diversi dall' altra, di mal' occhio vedeva la elevazione de' suoi vicini, mentre essa medesima vedevasi abbassata. Riguardavanli come cagione delle loro sventure, per essersi separati dal Corpo della nazione; e all' incontro subito che questi davano ai Romani qualche motivo di disgusto, essi volentieri gli ajutavano ad abbassar quelli, che avevano inalzati, e di vederli rimessi allo stesso livello con loro. Quindi gl' Italiani, avendo da principio trattato coi Romani a condizioni diversissime, si trovaron tosto sotto lo specioso titolo di alleati, tutti soggetti egualmente.

Privilegj degl' Italiani. I. Eran Liberi.

E' ora facile, credo, a giudicare in che consisteva il dritto Italico, o siano i privilegj de' Popoli d' Italia. I. Il primo, e il più importante era di continuare a governarsi colle proprie leggi, senza esser soggetto a Magistrati mandati da Roma, cioè di rimaner Popolo libero. Ma sebbene così non paressero esser soggetti a dominio straniero, non eran però meno sottoposti agli ordini che mandava loro il Senato di Roma, il quale oltre a ciò era il giudice delle controversie che nascevan tra quelle nazioni, o tra i varj distretti di una nazione. Imperciocchè sebbene eran libere, lo eran solamente di nome, e non potevan far guerra, formare alleanze, ne trattar neppure tra loro di qualunque affare, senza il beneplacito del Popolo Romano.

Non pagavano tributi.

II. Il secondo privilegio degl' Italiani, e che pare il più considerabile, era l' immunità de' tributi, del-

della quale godevano così riguardo alle lor terre, che alle lor persone (1). Non dee recarci maraviglia questa generosità de' Romani, poichè dopo avere spogliato lo stato e i particolari delle lor terre, era assai difficile che imponessero anche loro tributi. In fatti può dirsi che mal grado quella preteſa immunità di suolo, tutta quasi l'Italia era tributaria. Imperciocchè avendosi i Romani appropriata la maggior parte delle terre, ed essendo tutte quelle terre, o date affitto, mediante una certa prestazione che pagavasi all'Erario, o distribuite a quelli, che si stabilivano nelle Colonie, i quali pagavano anche una certa tassa per moggio, benchè tenuissima (2), è chiaro che in sostanza la maggior parte delle terre era gravata. A questi dritti senza dubbio allude *Cicerone* in un luogo (3), che angustiò *Sigonio* (4), e che certamente riguarda solo que' dritti, che esigevansi così sopra le terre del demanio, come sopra quelle, nelle quali eransi fondate Colonie, o si eran distribuite a poveri cittadini. Tutte quelle terre dicevansi *vectigali*, dac-

(1) Vide Sigon. de Antiquo Jure Ital. Lib. I. Cap. 11. Pancirol. Var. Lect. Lib. II. Cap. 152. & seq. Spanheim. Orb. Rom. Exercit. II. Cap. 19. Bynkershoek Observat. Lib. V. Cap. 21.

(2) Vide Appian. loco cit. Plutarch. in Gracchis. pag. 829. Liv. Lib. IV. Cap. 36. Hyginum de Conditionibus Agrorum pag. 205. Edit. Goesic.

(3) In Verr. Lib. III. Cap. II.

(4) De Ant. Jur. Ital. Lib. I. Cap. 11.

chè eran, soggette a un certo canone, come ha osservato *Burmanno* (1). *Cicerone* in un luogo, dove dice ch' eransi aboliti tutt' i dritti che si esigevano in Italia, soggiugne: " giacchè dopo la distribuzione del territorio della Campania, e l' abolizione de' dritti di entrata, qual rendita rimane alla Repubblica in Italia, fuori della vigesima che si ricava dalle manumissioni, e dalle vendite de' servi " (2). Si vede che sotto il nome *vectigal* comprende egli ogni sorte d' imposizioni, e specialmente la rendita che la Repubblica ricavava da' suoi demanj. *Metello Nepote*, l' anno antecedente, essendo Pretore, aveva aboliti tutt' i dritti, che si esigevano sopra le mercanzie, così a Roma, come in tutt' i porti d' Italia (3). La prestazione ch' esigevasi sopra le terre distribuite, tanto alle Colonie, quanto ai poveri cittadini, par che sia stata abolita lungo tempo prima dal Tribuno del Popolo *Spurio Torio* (4): di modo che oltre la vigesima sopra le vendite degli schiavi, non restava alla Repubblica altra rendita in Italia, che quella che ricavava da' suoi demanj della Campania, e quella appunto le toglieva allora *Cesare*, facendoli distribuire a venti mila poveri cittadini. Un altro

pas-

(1) De Vectigal. Pop. Rom. Cap. 1.

(2) Ad Attic. Lib. II. Epist. 16, *Agro Campano diviso, portoriis fublatis, quod vectigal superest domesticum, praeter aviam vicesimam?*

(3) Dio Cass. Lib. XXXVII. pag. 59. D.

(4) Cicero in Bruto Cap. 20, de Oratore Lib. II. Cap. 70.

passo di *Cicerone* non riguarda neppure altro (1), che il canone, che si esigeva sopra le terre del demanio della Repubblica, non già sopra quelle de' particolari. *Sigonio* aggiunge un luogo di *Tito Livio* (2), dove pare che i Latini si lagnano così de' tributi, ch' erano obbligati di pagare, come del numero di soldati, ch' erano obbligati di somministrare. Ma la parola *stipendiis* non dinota ivi, come io credo, il tributo, ma la paga che doveàn dare a' soldati che somministravano. Le terre d' Italia, cioè quelle che i Romani avean lasciate a' popoli, che avean soggiogati, non eran dunque soggette ad alcuna taffa, niente più che quelle de' Latini, e questa immunità era uno de' più belli privilegj dell' Italia. Di modo che poi, quando gl' Imperatori concedevano il dritto Italico a qualche Città, o Colonia fuori d' Italia, riputavansi conceder loro una intiera franchigia, così riguardo alle lor persone, come riguardo alle loro terre (3). Può esser però che vi fiano stati certi popoli d' Italia, a' quali i Romani abbiano imposto un giogo alquanto più grave, a cagioni delle loro frequenti rivolte. Vediamo almeno da *Livio* (4) che le Città di Ta-

(1) In Verr. Lib. III. Cap. 12. *Cum in omnibus Asiæ ... tum ipsius Italiæ vectigalibus &c.*

(2) Lib. XXVII. Cap. 9. *Decimum annum delectibus stipendiisque arduosos esse.*

(3) Digest. Lib. I. Tit. XV. de censibus. Vide Bynkershoek. Observat. Lib. V. Cap. 11.

(4) Lib. XXXV. Cap. 16.

ranto, Nappli, e Regio, oltre un certo numero di navi, erano obbligate a pagare un tributo.

Terzo privilegio degl' Italiani.

III. Il terzo privilegio degl' Italiani era di goder certi dritti, riguardo ai contratti di compra e vendita, ed alla preferizione (*nexus*, *mancipi*, *annalis exceptionis*,) ch' erano particolari ai Romani, ed ai quali par ch' essi abbiano associati i Latini, e gl' Italiani (1).

4. Del contingente, che somministravano in truppe.

IV. Gl' Italiani adunque non erano obbligati ad altro che a somministrar truppe secondo le condizioni de' trattati, e riguardo a questo io non credo che tutti siano stati in un piede uguale; ma che alcuni eran più gravati degli altri, secondo che le condizioni, che avevano ottenute eran più o meno vantaggiose. Pare che alcuni di loro, come i Camerti, de' quali poco fa ho parlato, ma certamente in piccolo numero, avevano ottenuta un' alleanza eguale (*fœdus æquum*), e tale uguaglianza consisteva probabilmente in questo, cioè che i soccorsi, che somministrava intendevansi dati con piena libertà, senza che vi fosser tenuti, e senza che il lor contingente fosse stato definito del trattato. *Livio* (2), parlando dell' ardore di certi Popoli d' Italia in somministrare a *Scipione Africano* quel che avea bisogno per equipaggiar la sua armata, e per compire il suo Eser-

cito

(1) Rykersh. ubi supra. Noris Epoch. Syro Maced. Dissert. IV. Cap. 5. num. 2. pag. 429.

(2) Lib. XXVIII. Cap. 45.

cito, soggiunge che i Camerti, i quali avean coi Romani un alleanza eguale, gli somministrarono una coorte di seicento uomini. Non somministravano essi dunque quella coorte, se non di loro pura e libera volontà. Se vi era stata qualche differenza nella condizione di que' Popoli prima della seconda guerra Punica, essa divenne assai più considerabile dopo che una parte di que' Popoli si rivoltò, ed unì le sue truppe a quelle di *Annibale*. Dopo che il Generale Cartaginese fu costretto a lasciar l'Italia, il Senato ordinò al Dittatore *P. Galba* d'inquirere sopra la condotta che avean tenuta varj Popoli d'Italia, durante la dimora ch' l'Esercito Cartaginese vi avea fatta (1); e ve ne furon senza dubbio molti, che furon privati de' privilegi, che coi trattati precedenti erano stati loro accordati. Tali furono sopra tutto i Bruzj, i Lucani, e i Picentini, che non s'impiegarono più come truppe ausiliarie, ma si destinarono ai ministeri più vili (2). Quelle nazioni per altro, erano state trattate con tanto rigore, che appena se ne trovavan vestigj nel proprio loro paese (3). La maniera, in cui i Romani trattarono la Città di Capua, per aver preso il partito de' Cartaginesi, fa giudicare ch' essi punirono con gran severità tutti quelli, che si trovarono nello stesso caso, e che tali castighi misero nel-

(1) Liv. Lib. XXX. Cap. 24.
(2) Gell. Lib. X. Cap. 1. Strabo Lib. V. in fine.
(3) Strabo ibid.

la condizione de' popoli d' Italia molta differenza.

V. Privilegio relativo al numero de' figli.

V. Può anche numerarsi fra i privilegj degl' Italiani quel che fu loro accordato dalla legge *Papia Poppea*, che *Augusto* fece nel fine del suo regno per promovere i matrimonj. Quella legge, accordando certi privilegj a coloro, che avrebbero tre figli in Roma, dava i medesimi a quelli, che ne avean quattro in Italia, mentre per goderne nelle provincie, bisognava averne cinque.

Differenza tra i privilegj de' Latini e quelli dell' Italiani.

Ma in che dunque differiva la condizion de' Latini da quella del rimanente degl' Italiani? I Latini godevan tutte le prerogative, delle quali ho parlato; mentre gl' Italiani non godevan di quella facilità a pervenire al dritto di Cittadinanza Romana; 1. facendosi scrivere nel ruolo de' Censori, perchè lasciassero figli nel lor paese nativo: 2. avendo esercitata qualche carica di magistratura nella lor patria: 3. finalmente accusando qualche Magistrato Romano, e facendolo condannare. Avevano ancora i Latini varie cerimonie e sacrificj, ch' eran loro comuni coi Romani, ed ai quali gl' Italiani non furono mai ammessi.

Il dritto di Cittadinanza Romana accordato a tutta l' Italia.

Tale fu dunque lo stato d' Italia fino alla guerra sociale, che gli fece mutar faccia intieramente. Que' popoli che da due secoli combattevano per la grandezza di Roma, preteser essere associati a quella grandezza, e sul rifiuto di ammetterli per cittadini di Roma, presero le armi, e mossero la più pericolosa guerra che i Romani avessero ancora sostenuta, eccetto forse quella de' Galli, e la se-

ſeconda guerra Punica. I Romani, per affezionarſi maggiormente quelli, che non avevano ancora preſe le armi, e impedirſi di unirſi agli altri, accordaron loro il dritto di Cittadinanza con tutte le prerogative, che vi erano anneſſe. Il Conſole *L. Ceſare* fu quello, che fece confermar queſta legge nel 664. (1), e l'anno ſeguente *Plauzio* ne fece confermare un'altra (2), che vi comprendeva tutta l'Italia, fuorchè i Sanniti, e i Lucani, che non avevano ancora depoſte le armi. Queſti ultimi però ottennero poco dopo lo ſteſſo favore (3). In tal modo tutt'i popoli d'Italia ſi videro in qualche maniera incorporati nella Repubblica Romana, e goderono tutt'i dritti, che godevano i cittadini antichi. Furono eſſi ammeſſi alle Legioni, al dritto del ſuffragio, alle Magiſtrature, inſomma non vi fu più alcuna prerogativa, dalla quale foſſero eſcluſi. E' vero che *Silla*, eſſendo Dittatore, privò molte Città, ch'erano entrate nel partito nemico, del dritto di Cittadinanza, come ancora delle loro terre. Ma ſiccome non ſi poteva ſpogliar niſſuno di un tal dritto, e ciò oltrepaſſava anche la poteſtà del Popolo Romano adunato in Comizj, come oſſerva *Cicerone* (4), eſſi furo-

(1) Appian. Civil. Lib. I. pag. 641. Cicer. pro Balbo Cap. 12. Vellei Paterc. Lib. II. Cap. 16. & 25.

(2) Aſcon. in *Cornel.* pag. 240. Cicer. pro Archia Cap. 7.

(3) Liv. Epit. LXXXIV.

(4) Pro Domo Cap. 29

no in breve ristabiliti ne' privilegj, che poco prima avevano ottenuti. *Erodiano* dice che *Augusto* (1) dispensò l'Italia dall'obbligo, in cui era di dar truppe. Ma è chiaro che subito che quei popoli furono associati al dritto di Cittadinanza, furono per questo istesso dispensati di somministrare un certo contingente in qualità di ausiliarj; ma non è affatto verisimile che fussero stati dispensati di servire nelle Legioni.

La condizione di tutti l'Italiani divenne perciò uguale.

Benchè tutte le Città d'Italia fossero divenute municipali, e tutt'i popoli fossero divenuti cittadini Romani, nel governo però d'Italia non successe altra mutazione, se non che tutt'i suoi abitanti furon resi uguali, e conservando i particolari loro Magistrati, furono però soggetti in una maniera più diretta ai Magistrati Romani. *Adriano* senza dividerla in Provincie, la divise in quattro Regioni, alle quali prepose quattro Consolari per governarla (2). *Marco Aurelio* sostituì loro quattro Giudici (3); e in appresso fu ella soggetta alla giurisdizione di quattro Correttori, ed a quella del Prefetto del Pretorio (4). Ma pare che sotto il regno di *Costantino* siasi ristabilito il governo de' Consolari (5), e infatti *Rutilio* dice che suo padre era

(1) Lib. II. Cap. 10.
(2) Spartian. in Hadrian. Cap. 22.
(3) Capitolin. in Marco.
(4) Otto de Ædilibus Colon. C.
(5) Reines. Inscript. pag. 292.

era ſtato Conſolare della Toſcana (1). La ſua condizione però fu aſſai meno vantaggioſa di quel ch' era ſtata. Sotto gl' Imperatori la Cittadinanza Romana ſi avvilì a miſura che ne furon diminuite le prerogative, e quando poi fu comunicata a tutt' i popoli dell' Imperio, ſi vide l' Italia gravata delle medeſime impoſizioni, che nelle Provincie ſi eſigevano, e finalmente non vi fu più alcuna diſtinzione, così riguardo a queſto, come riguardo ai privilegj di un Romano, di un Latino, di un Italiano (2), o di un abitante delle Provincie.

Il dritto Italico continua ad aver luogo riguardo a varie Città delle Provincie.

Frattanto, ſiccome ſi è veduto che dopo eſſerſi il dritto di Cittadinanza Romana accordato ai Latini, i privilegj de' Latini ſuſſiſterono ancora riguardo a diverſe colonie e Città fuori d'Italia, ed anche rigurado ad intiere Provincie, il medeſimo preſſo a poco avvenne de' privilegj degl' Italiani, che varj Imperatori accordarono a Città lontaniſſime dall'Italia. *Plinio* fa menzione di due Città di Spagna, che avevano il dritto Italico (3), e i Giuriſconſulti *Ulpiano* e *Paolo* fan menzione di varie Città e Colonie, ſparſe in tutto l'Impero Romano, alle quali gl' Imperatori avevano accordate le ſteſſe prerogative (4). Biſogna badar bene a queſto, acciò non ci figuriamo che ſi parla dell' Italia ogni volta che ſi fa

(1) Lib. I. verſ. 575. & 593.
(2) Schwartzii Diſſert. de Jure Italic §. 22.
(3) Lib. III. Cap. 3.
(4) Digeſt. Lib. L. Tit. XV. L. 2. & 8. de Cenſibus.

fa menzione di *Suolo Italico*, o di terra d' Italia (1). Ciò dinota solamente che quella terra godeva l' immunità, ch' era stata un tempo accordata all' Italia.

CAPO III.

Delle Città Municipali.

Due sorti di Municipj riguardo ai loro privilegj.

OLtre i privilegj, dei quali ho parlato, eranvi ancora in Italia, e poi anche fuori d' Italia diverse Città che godevan privilegj più o meno ampj, e la condizion delle quali era diversa a varj riguardi. Tali erano le Città municipali, le Colonie, le Prefetture &c. In questo Capo io tratterò delle prime.

I Municipj eran Città, alle quali i Romani avevano accordato in tutto, o in parte, le prerogative che godevano i cittadini Romani (2). Vi eran dunque riguardo a questo due sorti di Municipj, alcuni ai qual era stato veramente accordato il dritto di Cittadinanza; ma con esclusione di varie prerogative, come del dritto di suffragio, di quello di pervenire alle Magistrature (3), e talvolta ancora a parer di *Livio* (4), di quello di

(1) Instit. Lib. II. Tit. VI. de Usucapionibus. Ulpian. Fragm. Tit. XIX. §. 1.

(2) Festus V. Municipium.

(3) Idem V. Municeps

(4) Lib. XXXVIII. Cap. 36.

di contrarre matrimonj con cittadine fuori del territorio della loro Città: altri, ai quali erasi accordata la Cittadinanza di pieno dritto, e i cittadini di questi subito che si trasferivano a Roma, godevano ivi tutte le prerogative degli antichi cittadini, e potevan pervenire alle prime dignità dello Stato (1). Questi eran dunque uguagliati in tutto ai cittadini Romani, mentre i primi godevan solamente certi vantaggi riguardo ai contratti, ai testamenti &c., e potevan servir nelle Legioni. Del resto abusivamente facevansi essi chiamar cittadini.

E due altre sorti riguardo al loro governo particolare.

Possono ancora distinguersi due sorti di Municipj ad un altro riguardo. Alcuni avendo ottenuto il dritto di Cittadinanza Romana, erano obbligati di rinunziare alle loro particolari leggi, e di conformarsi in tutto alle leggi, ed al governo di Roma (2). Tali erano, secondo *Festo*, le Città di Aricia, di Cere, di Anagni, e varie altre. Altri poi, benchè ammessi al dritto di Cittadinanza, continuavano ad aver le loro leggi, e il lor governo particolare, senza essere obbligati a conformarsi alle leggi Romane, se non quanto volevano, e stimavano che quelle leggi convenissero alla particolar loro costituzione (3). Quando essi adottavano alcuna di quelle leggi, dicevasi quel po-

(1) Festus ibid.
(2) Festus ibid.
(3) Idem ibidem Gellius Lib. XVI. Cap. 13.

popolo esser divenuto *Fundus* riguardo a quella tal legge. Tali erano varie Città d' Italia, come Tivoli, Preneste, Pisa, Arpino, ed altre che nomina *Festo*.

Ciò ne costituisce essenzialmente quattro specie.

Io dunque distinguo due sorti di Municipj, riguardo alla maggiore o minore ampiezza de' privilegj che godevano a Roma; e due altre sorti, riguardo alle loro diverse forme di governo; il che ne costituisce essenzialmente quattro sorti. I primi, che godevan solo in parte il dritto di Cittadinanza, ed erano stati obbligati a rinunziare alle lor leggi, e al loro governo particolare, per conformarsi a quello di Roma; gli altri, la condizione de' quali essendo la medesima riguardo al dritto di Cittadinanza, avevan conservate le lor leggi, e continuavano a formare uno Stato particolare. Lo stesso era di quelli, che godevano l'intiero dritto di Cittadinanza, alcuni de' quali avean conservate le lor leggi e il loro governo, ed altri erano stati obbligati a rinunziarvi. Per non aver fatta questa distinzione (1), i Letterati, che han trattata questa materia, l' hanno piuttosto imbrogliata che rischiarata. *Sigonio* badò solamente alla prima distinzione, che ho stabilita (2), e niuna attenzione fece alla differenza che *Festo* stabilisce tra loro riguardo al lor governo parti-

co-

(1) Sigonius, Manutius, Dodwellus Prælect. Cambden. dissert. III. §. 1. pag. 194. Otto de Aedilib. Coloniarum Cap. I. §. 2.

(2) Lib. I. Cap. 1.

colare. *Spanemio* (1) pone solamente tre sorti di Municipj, egualmente che *Festo*, non distinguendoli per rapporto alla maggiore o minore ampiezza de' privilegj, che i lor cittadini godevano a Roma.

Come riguardo a questo s'ingannò *Aulo Gellio*.

Aulo Gellio dice (2) che a tempo suo molti avevano in bocca i nomi di Municipj e di Colonie, senza sapere in che consisteva la lor differenza. Ma stabilendo con bastante esattezza in che i Municipj differivano dalle colonie; una sola sorte di Municipj stabilisce, cioè quelli, che avendo ottenuto il dritto di Cittadinanza Romana, conservavano le lor leggi e il loro governo, e continuavano a formare un piccolo Stato particolare. Siccome egli nomina la Città di Cere, che aveva ottenuto il dritto di Cittadinanza Romana, ma con esclusione del dritto di suffragio, e dell' ascenso alle dignità. *Sigonio* ha creduto che tutt' i Municipj, che non avevan dritto di suffragio, conservavano le lor leggi e il loro governo; e che al contrario quelli, che ottenevano il dritto di Cittadinanza, senz'alcuna restrizione, erano obbligati a rinunziare al governo e alle leggi loro, ed a conformarsi a quelle di Roma. Ma, come provò *Spanemio* coll' autorità dello stesso *Festo* (3), vi eran molti di que' Municipj, i quali

fer-

(1) Orbis Rom. Exercit. I. Cap. 12.

(2) Lib. XVI. Cap. 13.

(3) Ubi supra.

senza avere ottenuta la Cittadinanza di pieno dritto, erano stati costretti a rinunziare alle lor leggi, e al loro governo; ed altri all' incontro che le avean ritenute, e frattanto godevano il dritto di suffragio, &c. Non è maraviglia che questa materia sia oscura per noi, giacchè vediamo che al tempo di *Aulo Gellio* molti ignoravano qual differenza vi era tra una Colonia e un Municipio. Vediamo che lo stesso *Gellio* non n' era neppure molto bene informato, giacchè credeva che tutti i Municipj conservavano le lor leggi e il loro governo. Siccome al tempo suo non avean più luogo queste distinzioni, e il dritto di Cittadinanza accordato a tutta l' Italia, avea rese Municipj generalmente tutte le Città d' Italia, e quelle Città avevano allora ognuna il suo particolare governo, egli hà creduto che così fosse stato in ogni tempo.

Difficoltà sopra di ciò.

Ma sebbene io abbia detto che alcuni di que' Municipj conservavano il lor governo, e le lor leggi senza essere obbligate ad adottare quelle di Roma, la cosa però non è senza difficoltà, e *Sigonio* ha anche preteso che tutti fossero obbligati a conformarsi alle leggi Romane. Si fonda egli sopra buone autorità, perchè in fatti *Livio* si spiega sopra di ciò in una maniera che pare decisiva (1). Egli dice che tre distretti degli Ernici pre-

(1) Lib. IX. Cap. 43.

preferirono le antiche lor leggi alla Cittadinanza Romana; segno evidente che sarebbero stati obbligati a rinunziare a quelle leggi, se avessero accettata la Cittadinanza. Un poco più sotto (1) egli fa dire agli Equi che quei degli Ernici, ai quali si era lasciata la libertà della elezione, avean preferite le lor leggi alla Cittadinanza di Roma. *Cicerone* par che finisca di determinare la cosa (2) poichè dice che le Città di Eraclea e di Napoli deliberaron lungo tempo se dovevano accettare la Cittadinanza che loro si offeriva, o pure continuare a governarsi colle leggi proprie su 'l piede di Città libere ed alleate, come portava il lor trattato con Roma. E' difficile conciliar questi Autori con *Aulo Gellio*, il quale dice che i Municipj ritenevano il governo e le leggi loro (*Legibus suis, & suo jure utentes*); e con quel che dice *Festo*, cioè che alcune di loro formavan sempre una Repubblica separata dalla Romana (*Ut semper Rempublicam a Populo Romano separatam haberent*). *Everardo Ottone* (3) crede poterli conciliare, dicendo che anticamente le Città, per essere ammesse al dritto di Cittadinanza, dovean rinunziare alle lor Leggi e governo; Ma che dopo essersi colla legge *Giulia* accordato il dritto di Cittadinanza all' Italia, fu libero allora a tutte quel-

(1) Ibidem Cap. 45.
(2) Pro Balbo Cap. 21.
(3) De Ædilib. Colonarum Cap. 1.

quelle Città di ritenere le lor leggi, o adottare quelle di Roma. Ma quel dotto uomo non fece attenzione al passo di *Cicerone*, che ho testè allegato, e nel quale si tratta precisamente di quel che si praticò in tempo della legge *Giulia*. Non ha egli neppur fatta riflessione che *Festo* nomina molti Municipj, ch'eransi sempre governati colle lor leggi, e che frattanto aveyano ottenuto il dritto di Cittadinanza lungo tempo prima dell'epoca da lui notata. *Spanemio* crede che quei passi altro non dinotino, se non che quelle Città (1), accettando la Cittadinanza Romana, perdevan semplicemente la qualità di alleati, senza essere perciò obbligati a mutare nè le lor leggi, nè il loro governo. Ma qual probabilità vi è che quelle Città siano state così difficili sopra questo punto, ed abbian ricusato di aver parte della Sovranità di Roma, per conservare la qualità di alleate?

Come possono togliersi.

Io non so se dopo uomini così grandi mi sarebbe lecito di proporre ancora le mie conjetture. Mi pare adunque che debba prendersi in un senso più ristretto quel che si dice da una parte che i Municipj conservavano le loro leggi, e il loro governo, e quel che dall'altra si dice, cioè ch'eran tenuti di mutarle, e conformarle intieramente alle leggi Romane. Credo che generalmente ogni Città, la quale da alleata diveniva

(1) Ubi supra.

niva municipale, o acquiſtava il dritto di Cittadinanza Romana, era tenuta a prendere le formalità del Dritto Romano, cioè che ne' contratt di vendita, ne' matrimonj, ne' teſtamenti, &c. I Cittadini di quelle Città eran tenuti di ſeguire le formalità che le leggi Romane preſcrivevano. Ma credo ancora che del rimanente eſſe potean ritenere la lor polizia, la lor forma di governo, e l lor Magiſtrati ſopra il piede antico, ſe pure non voleſſero in tutto ciò regolarſi piuttoſto colle Conſuetudini di Roma, come quì ſotto ſi vedrà che facevano la maggior parte di loro. Del reſto per quel che concerneva le leggi Romane, che regolavano certi caſi particolari, come le leggi *Furia* e *Voconia* ſopra i teſtamenti (1), o quelle che definivano l' età, i beni, &c. de' Senatori, e varie altre coſe di tal natura, io credo che non erano tenute di uniformarviſi, ſe non quanto volevano. Quando i lor cittadini adottavan quelle leggi, così divenivano *Fundi* riguardo alle medeſime leggi, ſiccome lo erano ſtati, accettando la Legge, che conferiva loro la Cittadinanza Romana. Quanto ai Municipj che rinunziavano alle lor particolari leggi, per uniformarſi in tutto alle leggi Romane, riguardo a queſte non vi è alcuna difficoltà. Ma riguardo alle une ed alle altre egli è certo che non potevano eſſe godere il

(1) Cicero pro Balbo Cap. 8.

dritto di Cittadinanza; senza uniformarsi a varie formalità prescritte dal dritto Romano circa gli sponsali, i contratti di matrimonio, di compra e vendita, i testamenti &c. *Sigonio* ce ne dà un esempio che prende da *Aulo Gellio* (1); dal quale si vede che i Latini avevano avute le lor particolari formalità negli sponsali, e le avean seguite fin che la legge *Giulia*, conferendo loro il dritto di Cittadinanza, gli obbligò ad uniformarsi alle usanze di Roma a questo, ed a varj altri riguardi. Ma niente gl' impediva di far leggi particolari sopra certi particolari casi, e sopra la polizia delle loro Città, come avrò occasione di provarlo, parlando del loro governo.

Privilegi de' Municipj.

Eran dunque municipali quelle Città, i cittadini delle quali godevano il dritto di Cittadinanza Romana, di modo che quando dal loro nativo paese trasferivano a Roma il lor domicilio, godevano ad ogni riguardo le stesse prerogative che gli antichi cittadini di Roma. E' vero, come ho già osservato, che vi furon varj Municipj, che non goderono il dritto di Cittadinanza, se non con esclusione delle sue più belle prerogative, come del dritto di suffragio e delle dignità della Repubblica. Questi non erano ascritti a veruna Tribù; ma pare che subito che si accordava loro il suf-

fra-

(1) Lib. IV. Cap. 4.

fragio, si ascrivevano ancora ad una Tribù (1), ed allora erano in tutto uguagliati agli altri.

I cittadini de' Municipj aveano dunque due patrie, come osserva *Cicerone* (2), la Città dove nascevano, e Roma che gli accoglieva nel suo seno. Finchè restavan nella loro Città nativa non chiamavansi cittadini Romani, ma semplicemente municipi, e quelli che non avevano ottenuto il dritto di Cittadinanza con tutte le sue prerogative, continuavano a portare quest' ultimo nome anche dopo che si erano stabiliti a Roma (3). Non potevano essi prendere veramente il titolo di cittadini Romani, se non dopo avere ottenuto il dritto di suffragio, ed essere stati ascritti ad una Tribù (4). Frattanto dopo essersi stabiliti a Roma, ed essere ivi pervenuti alla dignità Senatoria, ed anche dopo avervi esercitate le principali cariche, potevano essi ancora esercitarne ne' lor Municipj, come *Cicerone* attesta di *Milone*, ch'era Dittatore a Lanuvio nello stesso tempo che pretendeva il Consolato a Roma (5), e di *Celio*, a cui la Città di Pozzuoli avea conferite in sua assenza varie dignità, mentre egli non pensava ad altro che a promovere in Roma la sua fortu-

I lor cittadini avean due patrie.

(1) Livius Lib. XXXVIII. Cap. 36.
(2) De legg. Lib. II. Cap. 1. & 2.
(3) Festus V. Municipes.
(4) Idem V. Municipium.
(5) Pro Milone Cap. 10.

na (1). Potevano essi dunque, come si vede esercitar nello stesso tempo le più considerabili cariche a Roma, e nelle loro Città native. Ve n'erano anche alcuni, che dopo esser giunti a qualche dignità in Roma, ritornavano nella loro patria, e contentavansi di essere ivi considerati come i primi, siccome *Svetonio* attesta del trisavolo di *Augusto* (2). Le leggi *Porcia*, e *Sempronia*, l'una delle quali vietava di batter con verghe un cittadino Romano, e l'altra di farlo morire riguardavano egualmente i cittadini de' Municipj che quei di Roma (3); e ad ogni riguardo essi godevano i medesimi privilegj che i cittadini abitanti in Roma,

Se essi potevan dare il dritto di Cittadinanza.

Io non credo che i Municipj avessero dritto di conferire a chi che sia il loro dritto di Cittadinanza, che conferiva nello stesso tempo quello della Cittadinanza Romana. Si è veduto che era sempre il Popolo Romano quello che ne disponeva in virtù della sovranità sua. Si vede inoltre dalla orazione di *Cicerone* pe 'l poeta *Archia* (4), che dopo essersi dato il dritto di Cittadinanza a tutta l'Italia, si vollero anche comprendere tutt' i forestieri, che quelle Città avean ricevuti nel numero de' loro cittadini, purchè provassero che ave-

(1) Pro Coelio Cap. 11.
(2) In Augusto Cap. 2.
(3) Cicero in Verrem Lib. V. Cap. 63.
(4) Cap. 4.

avevano avuto il lor domicilio in Italia nel tempo che quella legge si era fatta, e si avessero fatto riconoscere in Roma dal Pretore fra lo spazio di sessanta giorni. Credo che questa legge medesima prova, che si toglieva alle Città municipali il dritto di dare la lor Cittadinanza, la quale essendo allora divenuta quella della stessa Roma, non doveva più dipendere da altri, che dal Popolo Romano. Frattanto si vede da *Festo* (1) che i servi manumessi in quelle Città municipali, vi acquistavano insieme colla libertà il dritto di Cittadinanza; ma in ciò nulla vi era di straordinario, giacchè tutt' i liberti di un cittadino Romano divenivano anche cittadini; mentre all' incontro questa prerogativa non potevasi conferire ad un forestiere, se non dal Popolo Romano, o da colui, che dal medesimo ne aveva avuta facoltà.

Del loro governo.

La maggior parte de' Municipj avevan dunque il loro governo e le lor leggi particolari, ma essi ingegnavansi quanto potevano a formare il loro governo sopra quello di Roma. Avevano anche i loro tre ordini, cioè Senatori, Cavalieri, e Popolo, che dividevan tra loro il governo presso a poco allo stesso modo che in Roma, di modo che il Popolo era quello che eleggeva i Magistrati, e confermava le leggi.

Del loro Senato.

I loro Senatori non assumevan questo titolo, ch'

(1) V. Municipes.

ch'era riſervato a quelli di Roma, ma il titolo di Decurioni, e il lor Senato quello di Collegio de' Decurioni. Trovanſi però detti *Conſcripti* in una iſcrizione antica (1); e lo ſteſſo *Cicerone* chiama i Decurioni di Capua *Patres Conſcripti*, per ironia veramente. Egli chiama il Collegio de' Decurioni di Pozzuoli *Ampliſſimus Ordo* (2), titolo che dà ordinariamente al Senato di Roma, e le iſcrizioni danno anche loro il titolo di *Ordo nobiliſſimus*, *ſplendidiſſimus*, *ſanctiſſimus* &c. (3). Eravi ancora una certa ſtabilita quantità di beni, che ſi dovea poſſedere per divenir Decurione, o Senatore, e *Plinio* il giovane ci fa ſapere che nella Città di Como ſua patria era ſtabilita la ſomma di cento mila ſeſterzj, cioè di ſette in otto mila fiorini. Il veſtire de' Decurioni li diſtingueva ancora dal Popolo; ed eſſi portavan la tunica orlata di porpora, come i Senatori a Roma (4). E' certo che ſpeſſo anche preſero il titolo di Senatori, e chiamarono i lor decreti Senatuſconſulti (5). I diece Decurioni più anziani por-

(1) Gruterus pag. CCCCLVI. 1.

(2) Pro Cœlio Cap. 11.

(3) Grater. pag. CCCCXXI. 7. CCLXXV. 2. CCCXCIII. 5. Vid. Schwartzii Miſcellan. Cap. 1. 10. Reines Epiſt. ad Rupert. XXXI. pag. 175. & ſeqq.

(4) Livius Lib. XXXIV. Cap. 7. Sponii Miſcellan. pag. 164.

(5) Otto de Ædil. Colon. Cap. 11.

portavano il titolo di *Decemprimi* (1); ed erano incaricati dell' amministrazione delle finanze.

De'lor Magistrati. De' Duumviri.

Per quel che riguarda i loro Magistrati, ciascuna Città avea ritenuta a un dipresso la forma del suo antico governo, e i titoli ch' erano stati in uso prima di avere ottenuto il dritto di Cittadinanza. Ma la maggior parte però avean presso a poco, benchè sotto diversi nomi, gli stessi Magistrati che Roma. I Duumviri occupavano lo stesso luogo che i Consoli in Roma, ed erano alla testa del governo. Alle volte erano quattro e intitolavansi *Quatuorviri*, ed anche *Seviri*, se eran sei. Io però inclinerei più a credere che questi ultimi formavano qualche collegio particolare simile presso a poco a quello de' *Decemprimi* de' quali ho parlato (2). Benchè quei Magistrati avessero da principio, preso un titolo così modesto, affettarono però ben presto i medesimi titoli, e i medesimi segni di onore che distinguevano i Magistrati di Roma. Presero essi a loro esempio il titolo di Consoli, come il Cardinal *Norris* ce ne dà molti esempj (3), e *Cicerone* suppone che quei di Capua, i quali a tempo suo intitolavansi Pretori, non avrebbero mancato di prender fra breve an-

(1) Cicero pro Sexto Roscio Cap. 9., & ibi Mottoman. Reines. Epist. ad Rupert. XXXI. 199.

(2) Cicero pro Cluent. Cap. 8. ad Attic. Lib. X. Epist. 18. ad Famil. Lib. XIII. Epist. 76. Reines ubi supra pag. 177.

(3) Cenotaph. Pisan. Dissert. I. Cap. 3.

che il titolo di Consoli (1). Infatti essi ne affettavan già gli esteriori a certi riguardi, si facean precedere da' Littori, che portavano avanti a loro certe bacchette, le quali ben presto furon mutate in fasci, come quei di Capua praticavano già al tempo di *Cicerone* (2), e come si vede che ciò divenne poi generale (3).

Varî loro titoli.

I primi Magistrati di quelle Città non portavan tutti il medesimo titolo. Nelle Città Latine pare che vi sia stato un solo Magistrato ordinario, il quale portava il titolo di Dittatore, e in quelle di Toscana i Magistrati assumevan quello di Pretore, come vedesi da *Sparziano*, il quale dice che *Adriano* aveva esercitate queste cariche in quelle Città, come aveva esercitata l' Edilità, e il Duumvirato in altre, e quella di Censore in Adria, e in Italica sua patria (4). Ho già osservato che quelli ch' erano oriundi di tali Municipj, benchè stabiliti a Roma, avean piacere di esercitare in quelli le principali dignità; e perciò *Cicerone* volle che suo figlio esercitasse l' Edilità in Arpino sua patria (5), dove l' Edile era il principal Magistrato.

Ave-

(1) Agrar. II. Cap. 34.

(2) Ibidem.

(3) Apulei Metamorph. Lib. I. pag. 23. Coditis Lib. X Tit. XXXI. L. 23. de Decurionibus &c.

(4) In Adriano Cap. 19.

(5) Ad Famil. Lib. XIII. Epist. 11.

De' Cenſori, e degli altri Magiſtrati.

Avevano quelle Città anche i loro Cenſori; e *Cicerone* medeſimo dinota con tal nome quelli che ne facevano le funzioni nelle Città di Sicilia (1); benchè più ordinariamente ſi diceſſero *Duumviri Quinquennales*, perchè ſi creavano ogni cinque anni. Si trovano ſpeſſo i lor nomi nelle medaglie delle Colonie e de' Municipj (2). Le loro funzioni, come in Roma conſiſtevano a far il cenſo, o ſia la numerazione de' cittadini delle Città loro, e delle facoltà de' medeſimi ſecondo che preſcrivevan loro i Cenſori di Roma; e ne mandavano a Roma la liſta, giurando ch' era eſatta (3). Avevano innoltre una particolare iſpezione ſopra i Tempj e ſulla moneta (4). Avevano anche quelle Città i loro Edili, i loro Queſtori, e i lor Tribuni del Popolo. Queſti ultimi s' intitolavano *Defenſores Civitatis* (5). In molte di quelle Città la principale Magiſtratura era l' Edilità, come lo era in Arpino (6). Que' Magiſtrati eran tenuti, come in Roma, a dare gli ſpettacoli al popolo, il che cagionava loro ſpeſe così gravi, che ſpeſſo, per non eſſer' eletti Duumviri, abbandonavano eſſi la loro Città, e ſe

(1) In Verr. Lib. II. Cap. 50.
(2) Vide Vaillant Numiſm. Colon. Tom. I. pag. 24. & 26.
(3) Liv. Lib. XXIX. Cap. 15.
(4) Vaillant ubi ſupra.
(5) Briſſon. de verb. ſignif.
(6) Otto de Ædilibus Colon. Cap. 1.

se ne stavano per qualche tempo lontani (1).

De' Cavalieri. Avevan quelle Città ancora i Cavalieri. *Cicerone* parla di Cavalieri Romani ch' erano di Pozzuoli, di Teano, e di Lucera; ma credo che si debban distinguere da quelli, che tali potevano essere ne' Municipj. Imperciocchè siccome si è veduto che la quantità di beni richiesta per esser Senatore in una di quelle Città, era assai minore di quella che richiedevasi a Roma, è molto probabile che quella che richiedevasi, per esser Cavaliere ne' Municipj, era anche assai più tenue, e che essendo taluno Cavaliere in una di quelle Città, non lo era in Roma. Credo però che subito che un cittadino di quelle Città aveva la somma di beni sufficiente ad un Cavaliere Romano, egli poteva considerarsi per tale a Roma. Che che ne sia si vede che in molte Città, essi eran distinti dal Senato e dal Popolo, e che anche a Cadice avevano essi egualmente che a Roma quattordici banchi, ch' eran loro destinati negli spettacoli (2).

Del Popolo. Il Popolo formava anche ivi il terzo ordine, ed aveva i suoi dritti. In certe Città egli eleggeva i suoi Magistrati, e confermava le leggi, colle quali voleva esser giudicato. Quel che *Cicerone* riferisce dell' avo suo dimostra che il Popolo di Arpino si radunava in Comizj, e dava i suoi

(1) Norris Cenotaph. Pisan. Dissert. I. Cap. 8.

(2) Cicero ad Famil. Lib. XII. Epist. 25.

suoi suffragj per confermare le leggi. Allorchè si stabilì in Roma di darli per bullettini. *M. Gratidio*, uno de' principali cittadini di Arpino, volle introdurre in quel Municipio la stessa cosa; ma l'avo di *Cicerone* vi si oppose gagliardamente, e impedì che non se ne facesse una Legge (1). Questo esempio prova ancora che quelle Città non eran tenute di soggettarsi in tutto alle leggi Romane, e che potevan fare quelle leggi, che stimavan convenire alla forma del loro governo, ed alla loro particolare utilità (2).

Avevano il lor culto particolare.

Quel che finora ho detto de' Municipj può anche applicarsi alle Colonie, non essendovi stata riguardo a questo quasi alcuna differenza, se non che la forma del governo di queste ultime veniva loro prescritta dalla Metropoli, e i Municipj all'incontro avevano essi medesimi stabilito il loro governo. Lo stesso dee dirsi a un dipresso del culto stabilito negli uni e nelle altre. Le Colonie prendevan da Roma la loro religione; ma vi associavano però spesso gli Dei, il culto de' quali era ricevuto nei luoghi, dove le Colonie si fondavano. Al contrario i Municipj avevano le lor cerimonie, e il loro culto, ch'era stato loro trasmesso dagli antenati, e che i medesimi Pontefici di Roma non permettevano che si abbandonasse

(1) De Legg. Lib. III. Cap. 15. Vide Sveton. in Augusto Cap. 46.
(2) Vide Spanhem. Orb. Rom. Exercit. I. Cap. 12. pag. 73.

ſe (1). Così i Romani, dopo aver dato il dritto di Cittadinanza alla Città di Lanuvio, non ſolo le permiſero di continuare il culto, che rendeva a *Giunone Sospita*, ma vollero ancora che il tempio di quella Dea e la ſelva, che vi era annessa foſſe comune agli abitanti di quella Città, ed a quelli di Roma (2). Eſſi adottavano ancora dalla lor parte il culto de' Romani, eſſendo tenuti di aſſiſtervi in qualità di Cittadini Romani. Avevano eſſi ancora i lor Sacerdoti, i loro Pontefici, i loro Auguri, i lor Flamini, &c., almeno nelle Colonie, dove in ciò ſi ſeguiva (3) preſſo a poco lo ſteſſo che in Roma ſi praticava.

Vi erano in Italia pochi Municipj prima della legge Giulia.

I privilegj de' Municipj ſi accordavano con grande economia, prima che la Cittadinanza Romana ſi foſſe data a tutta l' Italia, ed anche di quelli che gli avean goduti prima molti ve ne furono, che non prima di quel tempo cominciarono a godere del dritto di ſuffragio, e a poter pretendere alle dignità della Magiſtratura.

Cere.

Cere, Città di Toſcana, avendo accolti parte de' Romani fuggitivi dopo la preſa di Roma fatta dai Galli fu la prima, a cui ſi conceſſe il titolo di Municipio, ma con eſcluſione del ſuffragio, che non

(1) Feſtus V. Municipalia ſacra.
(2) Livius Lib. VIII. Cap. 14.
(3) Cicero Agrar. II. Cap. 31. pro Milone Cap. 10.

non pare aver ottenuto, se non col rimanente dell' Italia (1).

Tuscolo ottenne il pieno dritto di Cittadinanza l' anno di Roma 373. (2). Da *Livio* appare che quella Città dava il suo suffragio nella Tribù *Papiria* (3). Ella diede a Roma varj uomini illustri come *Tiberio Coruncanio*, *Catone* il Censore; e le Famiglie *Fulvia*, *Giuvenzia*, e *Fonteja* erano oriunde della medesima (4). Tuscolo

Le Città di Lanuvio, di Aricia; di Pedo, e di Nomento, divennero municipali nell' anno 415. (5). E' molto probabile che ottennero nello stesso tempo il dritto di suffragio, e che furon poste nelle nuove Tribù *Scapzia* e *Mucia*, che i Censori allora istituirono (6). *Milone* e *Licinio Murena*, che furon da *Cicerone* difesi, eran' oriundi di Lanuvio, e la Città di Aricia aveva dati a Roma molti Senatori (7). Lanuvio, Aricia, Pedo, Nomento.

Lo stesso anno si diede il dritto di Cittadinanza, ma con esclusione del suffragio, alle Città di Fondi, Formia, Cumæ

(1) Gellius Lib. XVI. Cap. 13. Strabo Lib. V. pag. 237. Festus V. Municipium.

(2) Livius Lib. VI. Cap. 26. Excerpta Valesii pag. 503.

(3) Lib. VIII. Cap. 37.

(4) Cicero pro Plancio Cap. 8.

(5) Liv. lib. VIII. Cap. 14.

(6) Idem ibid. Cap. 17.

(7) Cicero Philipp. III. Cap. 6. Sveton. in Aug. Cap. 2.

di Fondi, Formia, Cuma, e Sueſſula, ed ai Cavalieri della Campania (1).

Acerra. La Città di Acerra divenne anche Municipale colle ſteſſe condizioni nel 421. (2). Appare da *Feſto* che queſta Città, come ancora quella di Cuma, ottennero poco dopo il dritto di ſuffragio (3), il che pare che ſia anche confermato da *Vellejo Paterculo* (4), il quale dice che i Cenſori di quell' anno riceverono quei di Acerra nel numero de' cittadini; ora i Cenſori non conferivano il dritto di Cittadinanza, non facendo altro che arrolare in una Tribù coloro, ai quali il Popolo avea conceduto il dritto di ſuffragio.

Priverno. Priverno, divenendo Città municipale, par che abbia ottenuto anche il dritto di ſuffragio nel 424. (5). E' certo almeno ch'ella era della Tribù *Ufentina* (6).

Anagni. La Città di Anagni divenne anche tale, ma ſenza eſercitare il ſuffragio nel 447. (7).

Arpino, e Trebula. Le Città di Arpino e di Trebula ottennero la Cittadinanza con eſcluſione del ſuffragio nell'anno 450.

Nel

(1) Liv. lib. VIII. Cap. 14.
(2) Idem ibid. Cap. 17.
(3) V. Municipium.
(4) Lib. I. Cap. 14.
(5) Liv. lib. VIII. Cap. 21.
(6) FESTUS V. Oufentina
(7) Liv. lib. IX. Cap. 43.

I Sabini.

Nel 463. i Sabini furono ammessi al dritto di Cittadinanza colle stesse condizioni; ma ventidue anni dopo vi si aggiunse il dritto di suffragio (1), e tutte le Città di quel paese divennero municipali di pieno dritto. Si vede ch'esse davano i loro suffragj nella Tribù *Sergia* (2).

Le Città di Formia, di Fondi, e di Arpino, che da lungo tempo eran municipali, senza suffragio, l'ottennero nel 565. (3). Le due prime furono ascritte alla Tribù *Emilia*, e l'ultima nella Tribù *Cornelia*.

Vi eran senza dubbio molte altre Città in Italia, prima che il dritto di Cittadinanza si fosse esteso a tutti gl' Italiani, le quali godevano i privilegj de' Municipj; ma non se ne possono nominare altre con qualche certezza, *Sigonio* ha creduto (4) potervi aggiungere Teano, Sidicino, Ferentino, e Calvi; e si fonda sopra l'autorità di *Gellio* (5), che dà loro il titolo di Municipj. Ma si vede dallo stesso discorso di *Gracco*, ch' esse non godevano di tali dritti; senza di che egli avrebbe molto più esagerata l'ingiustizia, che lor si faceva. *Gellio*, paragonando quel pezzo dell' aringo di *Gracco* con un altro di quello di *Cicerone* contro

Livio e *Aulo Gellio* chiamano Municipj le Città che tali non divennero se non quando si diede il dritto di Cittadinanza a tutta l'Italia.

Ver-

(1) Vellei. Paterch. Lib. I.
(2) Cicero in Vatin. Cap. 15.
(3) Liv. lib. XXXVIII. Cap. 36.
(4) De Antiquo Jure Ital. Lib. II. Cap. 9.
(5) Lib. IX. Cap. 3.

Verre, ha creduto che l' uno e l' altro parlavano di cittadini Romani, ed ha per anticipazione così chiamati quelli, de' quali parla *Gracco*. Dopo che il dritto di Cittadinanza fu comunicato a tutta l' Italia, tutte le Città di quella regione, le Colonie, e le Città alleate divennero egualmente municipali, dal che proviene che spesso gli Autori non attendono alla condizione, in cui eran prima di quel tempo. Quindi *Tito Livio* nomina tra i Municipj situati lungo la Via Appia due Città (1), le quali eran semplici Colonie, badando più a quel che erano al tempo suo che a quel ch' erano al tempo, di cui parla. Io non so come il passo di *Cicerone* (2) che *Sigonio* cita ancora, ha potuto cagionargli qualche dubbio, poichè *Cicerone* si spiega ivi in una maniera bastantemente chiara, per far vedere che Napoli era divenuta Città Municipale solamente dopo che il dritto di Cittadinanza era stato dato a tutta l' Italia.

Politica de' Romani in diluire i suffragi di una Nazione.

Io non posso terminar questo Capo, senza aggiungervi una osservazione dell' Illustre Marchese *Maffei* (3); ed è che i Romani, dando il dritto di Cittadinanza ad una contrada intiera col dritto di suffragio, non iscrivevano tutta quella contrada in una stessa Tribù, ma assegnavano a ciascu-

(1) Lib. XXVI. Cap. 8.
(2) Ad Famil. Lib. XIII. Epist. 30.
(3) Verona Illustrata Lib. IV.

ſcuna Città di quella contrada una Tribù diverſa. Ne dà egli per eſempio il territorio de' Veneti, del quale Aquileja era della Tribù *Velina*; Concordia della *Claudia*; Altino della *Scapzia*, Padova della *Fabia*, Eſte della *Romilia*, Vicenza della *Menenia*, Trento della *Papiria*, Mantova della *Sabatina*, Verona della *Popillia*. Fu queſto certamente un tratto di politica, perchè diſunendo così i loro ſuffragj, i Romani toglievano a que' Popoli il mezzo di prevalere in una Tribù, e di renderſi mediante il lor numero padroni de' ſuffragj.

Queſtioni ſopra la maniera, in cui queſte Città eſercitavano il dritto di ſuffragio.

Queſto illuſtre Letterato propone nello ſteſſo luogo alcune queſtioni ſopra i dritti delle Città Municipali, che non furon toccate dai Dotti, e ch' egli vorrebbe che ſi tentaſſe di ſciogliere. La prima è *d' onde avviene che nelle iſcrizioni delle Città, alcune ſegnano il nome della Tribù, di cui erano, ed altre non lo ſegnano?* Queſta quiſtione mi ſembra poco importante, onde non mi ci fermerò; e riguardo alla ſeconda, cioè *quando il nome e l' uſo delle Tribù ceſsò di aver luogo*, io ho già altrove provato con una iſcrizione (1), ch' eſſe ſuſſiſtevano ancora al tempo di *Trajano*, benchè non veggiamo quale poteva eſſere il loro uſo ſotto gl' Imperatori, quando il dritto di ſuffragio del Popolo era ſtato abolito. Può eſſere che dopo che

(1) Lib. III. Cap. I.

che *Caracalla* accordò il dritto di Cittadinanza a tutti quelli che abitavano l' Impero Romano, hasi stimato inutile di distribuir quella moltitudine di nuovi cittadini nelle Tribù antiche, e che quelle Tribù non essendo più da lungo tempo di alcuno uso, gli antichi cittadini cessarono anche di distinguersi coi nomi delle loro Tribù.

La terza questione che propone il Marchese *Maffei è, se tutti i cittadini di una Città avevano egualmente dritto di suffragio, o pure lo aveva solamente uno per ogni Casa?* Questa questione merita certamente attenzione; ma io non veggo che gli antichi ci diano lumi bastanti per poterla decidere. Inclinerei però molto a credere che ogni cittadino di una certa età, se era ammogliato, o avea servito nelle Legioni, aveva dritto di suffragio, mi contenterò di osservare qui che il dritto di suffragio annesso al dritto di Cittadinanza che Roma comunicò a tutta l'Italia, mi sembra essere stato pei Popoli lontani da Roma, una prerogativa più bella che utile. Infatti è credibile che tutti gli abitanti di una Città distante da Roma cinquanta o sessanta leghe, siano colà andati, per assistere ai Comizj, ed esercitarvi il dritto di suffragio? L'Italia sarebbe rimasta spopolata, e Roma inondata da una moltitudine che non avrebbe potuto contenere, ogni volta che si sarebbero radunati Comizj. Aggiungasi che quei Popoli non avrebbero potuto prender misure certe circa la durata del loro viaggio, o della lor di-

mo-

mora a Roma, giacchè i Comizj non sempre si univano al tempo stabilito, e frequentissimamente si differivano, o per ordine del Senato, o per gli ostacoli che qualche Tribuno del Popolo v' interponeva. Ciò dovea cagionare a quelli, che andavano a Roma una spesa, che solamente i principali de' Municipj potean sostenere. Onde sebbene tutt' i cittadini di quelle Città avessero egualmenmente dritto di suffragio, è assai probabile che la menoma parte solamente pensava ad esercitarlo. *Augusto*, per facilitar lor l' esercizio di questo dritto, inventò una maniera di raccogliere i suffragj, che li dispensava di andare a Roma per la elezione de' Magistrati della Repubblica (1). I Magistrati de' Municipj adunavano i cittadini delle loro Città, raccoglievano i lor suffragj, e ne mandavano il risultato a Roma verso il tempo che si tenevano i Comizj.

La quarta questione del Marchese *Maffei* è *se tutti quelli, che abitavano il territorio di una Città, partecipavano ancora al dritto di Cittadinanza e di suffragio?* Mi pare ch' essa non sia difficile a risolversi. Pare che anticamente ignoravasi in Italia la distinzione che a giorni nostri facciamo tra il cittadino, e il contadino; e si è veduto che a

(1) Sveton. in Augusto Cap. 46. *Excogitato genere suffragiorum quo de Magistratibus Urbicis Decuriones Colonici in sua quisque Colonia ferrent, et sub diem Comitiorum obsignata Romam mitterent.* Vide ibi Clar. Burmannum.

Roma gli abitanti della Campagna eran molto più considerati che il comune di quelli della Città, i quali eran compresi nelle quattro Tribù, composte di tutt' i più vili individui. E' assai probabile che se non era lo stesso in tutto il resto d' Italia, almeno gli agricoltori, e quelli che abitavano il territorio di una Città, avean parte ai medesimi dritti di quelli, che abitavano la Città medesima. L' ultima questione è *se i Municipj potean dare il dritto di Cittadinanza, e se dandolo, comunicavano nello stesso tempo la Cittadinanza Romana?* Ed io vi ho già risposto in questo Capo, in cui ho trattata questa questione.

CAPO IV.

Delle Colonie.

Differenza tra Colonia, e Municipio.

DOpo che il dritto di Cittadinanza fu accordato a tutta l' Italia, la condizione de' differenti suoi Popoli divenne la stessa, e la differenza che originariamente vi era tra i Municipj, e le Colonie cessò intieramente. Siccome i primi godevano di varj privilegj, che queste non avevano, dacchè le Colonie hanno ottenuto il dritto di Cittadinanza con tutte le sue prerogative, esse presero tutte il nome di Municipj. Per non aver bastantemente badato a questo, *Asconio* si trova imbrogliato in veder chiamata Municipio una Co-

lo-

lonia Romana (1). Si vede che al tempo di *Aulo Gellio* (2) assai pochi ne capivano la differenza; poichè egli s' ingegna di stabilirla bene, ma senza punto badare alla differenza che vi era trà i Municipj medesimi, così per riguardo alla maggiore o minore estensione de' lor privilegj, come per rapporto al loro governo. La differenza essenziale, secondo lui, consiste in questo, che i Municipj eran quelli che, avendo prima formato uno stato, o una Repubblica distinta, e indipendente dalla Romana, erano stati a quella incorporati, per godere, in tutto o in parte, delle medesime prerogative, e formare in avvenire un solo corpo con quella, benchè talvolta si permettesse loro di conservare le lor leggi, e le antiche loro usanze. Le Colonie al contrario ricavavano la loro origine da Roma, che fondandole, dava loro le leggi, e prescriveva loro una forma di governo, senza accordar loro mai intieramente tutte le prerogative de' Cittadini Romani. Di modo che a questo, come a varj altri riguardi che noterò in appresso, la condizione de' Municipj essendo più vantaggiosa di quella delle Colonie, queste subito che ottennero i medesimi privilegj, volentieri preferò il titolo di Municipj. Si osserva però che nel decorso le cose mutaron faccia, e che molti Municipj, che godevano da lungo

(1) In Orat. Pison. pag. 156.

(2) Lib. XVI. Cap. 13.

tempo tutt' i privilegj della Cittadinanza Romana; ambirono il titolo di Colonie Romane. Questo almeno asficura *Gellio* che dimandarono ed ottennero i Múnicipj d' Italica in Ispagna, e di Utica in *Africa* (1); E l' Imperatore *Adriano*, che lo accordò loro, non potè trattenersi di inostrar qualche sorpresa che quelle Città, le quali potean continuare a governarsi secondo le antiche lor leggi, preferivano di adottare in tutte le leggi Romane. La ragione di ciò, come lo stesso *Gellio* l'insinua, può essere che i privilegj de' Municipj cominciavano a cadere in obblio, giacchè le Colonie potevan gloriarsi di ricavare la loro origine da Roma stessa, mentre i Municipj parevano esservisi incorporati per pura grazia. Pare inoltre che nelle Città le più considerabili, così dell' Italia, come delle Provincie, fondaron gl' Imperatori Colonie, di modo che queste giunsero col tempo ad oscurare i Municipj. Infatti, come osserva il Marchese *Maffei* (2), pare che i termini di Municipio, e di piccola Città divennero sinonimi, e questo termine non si adoperò più, se non per dinotare un piccolo luogo, come vedesi da *Salviano* (3), il quale distingue le Città *Urbes*, i Municipj, e i villaggi, dal che appare che i Municipj sono medj tra le Città grandi e i villaggi.

Nel-

(1) Lib. XVI. C. 13.

(2) Verona Illustrata Lib. V.

(3) De Gubernat. Dei Lib. V. pag. 182

Politica de' Romani nella fondazione delle Colonie.

Nelle frequenti guerre che *Romolo* ebbe co' ſuoi vicini, la ſua maſſima coſtante fu di trattare con gran dolcezza i vinti; e la pena ch' egli infliggeva loro era di transferirli a Roma, ed obbligarli a divenire ſuoi Concittadini (1). Siccome in tal modo la Città di Roma avrebbe in breve potuto vederſi troppo carica di abitanti, egli aveva cura nello ſteſſo tempo di ſcaricarla di una gioventù inutile, e di una plebaglia indigente, alla quale divideva le terre conquiſtate, ſtabilendoli così nelle Città ch' egli avea ſpopolate. Con tal mezzo teneva egli in freno i Popoli ſoggiogati, e formava un baluardo contro i nemici eſterni (2). Se non è ben certo che *Romolo* abbia ſuggerito queſta politica al Senato di Roma, è certo almeno che il Senato l' ha coſtantemente praticata, e che invece di diſtruggere le Città, che ſommetteva alla ſua dominazione, egli contentavaſi di punire i vinti colla confiſcazione delle loro terre, che diſtribuiva poi ai poveri cittadini, che in quelle Città ſtabiliva. Ne ricavava egli un doppio vantaggio, perchè così non avea biſogno di preſidj, nè di eſerciti, per contenere i ſudditi nel dovere, ſervendo di preſidj le ſteſſe Colonie; e perchè così ſgombrava la Città da una turba di

(1) Dionyſ. Halic. Lib. VII. pag. 419.

(2) Cicero Agrar. II. Cap. 27. *Coloniis ſic idoneis in locis contra ſuſpitionem periculi collocatis, ut eſſe, non oppida Italiæ, ſed propugnacula Imperii videantur.*

gente disoccupata e povera, che non avendo niente da perdere, non era buona ad altro che a turbare la tranquillità dello stato, ed a muovervi sedizioni. Doveva esservene in Roma un gran numero, perchè i cittadini non avevan quasi altro mestiere che l'agricoltura e le armi, e tutte le arti meccaniche necessarie alla vita, eran lasciate agli Schiavi, ed alla più vile parte della plebe. Col tempo si fece di questi stabilimenti una ricompenza de' servigj, che i vecchj soldati avean prestati alla Repubblica, o piuttosto a quelli che l'aveyan oppressa; giacchè sebbene sotto la Repubblica si vegga che così siansi ricompensati una o due volte i servigj de' soldati, non si vede però che si siano stabilite Colonie Militari prima di *Silla*. In quelle che si fondavano sotto la Repubblica, è molto probabile che si favorivan quelli che l'avevano utilmente servita; ma si stabilivan quelli come cittadini, e non come soldati.

La fondazione di una Colonia dovea farsi con autorità del Senato, o del Popolo.

Per potersi fondare una Colonia ci era bisogno di un Senatusconsulto, o di una legge espressa del Popolo, nella quale si esprimeva il territorio che si accordava ai Coloni, qual' estensione gli si dava, in che modo se ne dovea fare la distribuzione, qual dovea essere il numero de' cittadini, che vi si stabilivano, e la porzione di terra che a ciascuno si concedeva e finalmente quante persone dovevano dirigere la fondazione della nuova Colonia. Ho detto che ci voleva una Legge, o un Senatusconsulto, perchè pare infatti che un Se-

Senatuſconſulto baſtava, ſenza aver biſogno di eſſer confermato da una Legge, e non pare che riguardo a ciò ſi ſia mai contraſtato al Senato queſto dritto. Frattanto ſpeſſo il Senatuſconſulto veniva confermato da una Legge (1). Speſſo ancora certi Magiſtrati, e particolarmente i Tribuni del Popolo propoſero la fondazione di una Colonia, o una diviſione di terre avanti a' Comizj Tributi, a diſpetto del Senato, che ſi opponeva a tutte le diſtribuzioni, che non ſi facevano ſotto l'autorità ſua. Ma dall' altra parte il Popolo in virtù della ſua Sovranità, pretendeva aver dritto di diſporre di quel che gli apparteneva, e frequentiſſimamente eſercitò un tal dritto.

Che che ne ſia, ſteſo ch' era il Senatuſconſulto, o confermata la Legge, il Popolo eleggeva quelli, che dovevano eſſere incaricati della commiſſione di fondare la nuova Colonia (2). Quei Commiſſarj prendevano il nome dal loro numero, Triumviri ſe eran tre, Quinqueviri ſe eran cinque, &c.; giacchè il lor numero non era determinato; e la Legge di *Giulio Ceſare* ne ſtabilì fino a venti, che dovevano aver cura della diviſione delle terre di Campania. Era queſta commiſſione onorevoliſſima, e i principali di Roma, e quelli ch' erano ſtati decorati delle più alte di-

Il Popolo nominava i Commiſſarj per la fondazione delle Colonie.

gni-

(1) Livius Lib. XXXIV. Cap. 53. & Lib. XXXV. Cap. 40. Vide Goeſii Antiquit. Agrarias Cap. 3.

(2) Liv. Lib. IV. Cap. 2. Lib. VIII. Cap. 16.

gnità, non isdegnavano d' incaricarsene. *Cajo Graco*, essendo Tribuno del Popolo e onnipotente a Roma, si fece dar la commissione di condurre una Colonia a Cartagine, e si fece associar *Fulvio*, uomo consolare (1). *Cesare* offerì a *Cicerone* anche dopo che quest' ultimo fu fatto Console, di farlo nominare tra i venti che dovevano aver l' incombenza di distribuire le terre di Campania (2). *Cicerone* rifiutò questa commissione, perchè disapprovava la legge di *Cesare*; giacchè del resto quei venti Commissarj furono scelti, come attesta *Dione*, tra le persone le più distinte nella Repubblica (3), e lo stesso *Pompejo* acconsentì ad essere di quel numero. *Svetonio*, facendo menzione delle principali cariche e dignità, delle quali erano stati decorati quelli, de' quali parla, non manca mai di far menzione della Commissione di condurre Colonie, come di una delle più onorevoli funzioni (4).

E si dava loro un numeroso corteggio.

Il numeroso corteggio, da cui erano accompagnati, lo prova bastantemente. Lo stato somministrava e manteneva loro quantità di Uffiziali subalterni; di uscieri, araldi, attuarj, architetti, portieri, guardie, &c. Erano anche provveduti di ca-

(1) Plutarchus in Gracchis pag. 839.
(2) Ad Attic. Lib. II. Epist. 6. Quintil. Lib. XII. Cap. 3.
(3) Dio Cassius Lib XXXVIII. princ.
(4) In Augusto Cap. 4. in Tiberio Cap. 4.

cavalli, di muli, di tende, e di tutto ciò che potevano aver di bisogno (1). Alle volte ancora la lor potestà durava più anni. Il Tribuno *Rullo* voleva che la Commissione de' Decemviri, che stabiliva, durasse cinque anni, sopra di che *Cicerone* esclama grandemente. Si vede che tali commissioni non erano incompatibili con altre cariche, che attualmente si esercitavano, poichè *Rullo*, essendo Tribuno del Popolo voleva farsi porre nel numero de' Commissarj, e *Cajo Gracco*, essendo anche Tribuno, fondò la Colonia di Cartagine (2).

Formalità osservate nella fondazione delle Colonie.

Quando il ruolo del numero di cittadini prescritto dalla Legge era stato formato, i Commissarj li conducevano disposti per compagnie, avendo le loro insegne egualmente che una truppa militare (3). Giunti al luogo, dove doveasi fondar la Colonia, se non vi era Città, disegnavano essi un recinto nel modo seguente. Un aratro tirato da un bue e da una giovenca seguava un solco secondo il recinto, che alla nuova Città voleasi dare. Quelli, che dovean popolare la Colonia, seguivano l'aratro, e rivoltavano in dentro del recinto le zolle di terra che svelleva. Alzavasi l'aratro in tutti i luoghi, che si destinavano alle por-

(1) Cicero Agrar. II. Cap. 11.
(2) Plutarch. ubi supra.
(3) Idem ibid.

porte della nuova Città. Dopo queſte cerimonie ſi ſacrificava il bue e la giovenca che avean tirato l' aratro, e molte altre vittime ai Dei Medioxumi. Quindi ſi metteva mano all'opera, e ſi alzavano i baſtioni e le mura ai luoghi, dove ſi eran diſpoſte le zolle di terra (1). Allo ſteſſo modo ſi diſegnava l' eſtenſione che davaſi al territorio della Colonia, come appare da *Cicerone*, il quale rinfaccia a *Marco Antonio* che, diſegnando il territorio di quella che avea fondata a Caſilino, avea sfiorate le porte di Capua, togliendole parte del ſuo territorio (2). Tutte ciò facevaſi con ſolennità, prendendo gli Auſpicj, e purificando il Popolo con varj Sacrificj. Pare ancora che non era lecito di fondare una Colonia con tali cerimonie in un luogo, dove eravene già una (3): giacchè per altro era lecito qualora foſſe diminuita, e mancaſſe di abitanti, mandarvene altri per ripopolarla. Inoltre i Romani non avevan ſempre biſogno di diſegnar così il recinto e il territorio delle loro Colonie; giacchè perloppiù fondavanle nelle Città conquiſtate, la ſituazion delle quali poneva loro la più vantaggioſa, così per quelli che dovevano abitarvi, come per tenere a dovere il reſto della contrada. Alle volte

(1) Dionyſ. Haſic. Lib. II. pag. 75. Plutarch. in Romulo pag. 28. quæſtion. Rom. num. 24. Varro de Lingua Lat. Lib. IV.

(2) Philipp. II. Cap. 40.

(3) Ibidem.

te ancora permettevasi agli antichi abitatori di quelle Città di farsi arrolare nel numero de' Coloni (1), e in tal caso probabilmente si assegnava loro una egual quantità di terra, e si accordavan loro i medesimi privilegj che al rimanente de' Coloni. Veggonsi ancora molte medaglie delle Colonie, nelle quali, alludendosi alle cerimonie usitate nella lor fondazione, si trova segnato un' aratro, o un bue, e più spesso ancora un aratro con due bovi (2).

Varie sorti di Colonie.

Siccome abbiam veduto che vi eran Municipj, i privilegj de' quali erano più, o meno vantaggiosi, lo stesso era presso a poco delle Colonie, e riguardo a questo ve n' eran di tre sorti. Vi eran Colonie Romane, Colonie Latine, e Colonie Italiche. Si distinguevano ancora in Colonie plebee, o sian togate, cioè Colonie ch' erano state ordinarie sotto la Repubblica, ed eran composte di Cittadini e di soldati, e Colonie Militari, le quali consistevano in soli soldati (3).

Delle Colonie Romane.

1. Le Colonie Romane eran distinte dalle Latine, come appare da *Livio* (4). Narra questo Istorico che il Senato, avendo risoluto di fondare una Colonia in Aquileja, deliberò qualche tempo se quella Colonia doveva esser Romana, o Latina,

(1) Livius Lib. VIII. Cap. 14.
(2) Vaillant Numism. Colon. pag. 5. 16. & passim.
(3) Fabretti ad Column. Trajani pag. 10.
(4) Lib. XXXIX. Cap. 55.

na, e risolvè finalmente di fondarla Latina. Soggiunge che nello stesso anno si fondaron Colonie Romane a Parma, a Modena, e a Saturnia. E' dunque chiaro da ciò che vi era differenza, e indubitatamente le Romane godevan più belli privilegj che le Latine.

Se le Colonie Romane continuavano a godere il pieno dritto di Cittadinanza, Opinione di *Manuzio*.

Ma i cittadini Romani, che stabilivansi nelle prime, continuavano essi a godere tutte le prerogative del dritto di Cittadinanza? *Manuzio* lo assicura (1), e vuole ch' essi abbian ritenuto, col dritto di suffragio, quello di esercitare tutte le dignità della Republica. Si fonda egli sull' autorità di *Livio*, il quale nomina ordinariamente cittadini Romani quelli che si erano stabiliti in quelle Colonie, e perchè appare dal medesimo Storico, che dodici di quelle Colonie passarono a Roma in rivista nel Censo. Riguardo al primo punto è certo che *Livio* li nomina cittadini Romani (2); ma è certo ch' egli nomina così anche quelli, ai quali si era accordata la Cittadinanza senza il suffragio; onde ciò non può provare che quelle Colonie lo abbiano goduto. Riguardo al secondo punto, *Livio* soggiunge che il caso era affatto singolare (*Quod numquam antea factum erat*) (3); sicchè neppure prova niente.

Io

(1) De Civitate Romana pag. 203. in Miscellan. Erudit. Ital. Tom. I.

(2) Lib. VI. Cap. 21. Lib. VIII. Cap. 14. & alibi.

(3) Lib. XXIX. Cap. 37.

Io dunque ſtimo meglio adottare l' opinion di *Sigonio* (1), il quale crede ch' eſſi non continuavano a godere il dritto di Cittadinanza, ſe non nella maniera, in cui ho detto che lo godevano certi Municipj, cioè coll' eſclusione del ſuffragio e delle dignità dello ſtato; má che nel rimanente eſſi eran cittadini Romani, perchè ſeguivano tutte le formalità Romane ne' loro contratti, godevano la poteſtà patria, i lor matrimonj con cittadine eran validi, potevan ſuccedere all' eredità di un cittadino Romano, e iſtituirlo erede; e finalmente continuavano ad acquiſtare ed a poſſedere nello ſteſſo modo che i Romani. Mi pare che la prova che ne dà *Sigonio* è deciſiva. La ricava egli da un paſſo di *Cicerone* (2), dove quell' Oratore dice che *Silla*, privando gli abitanti di Volterra del dritto di Cittadinanza, avea loro laſciati i medeſimi privilegj, de' quali godeva Rimini (*Ariminum*), ch' era una delle dodici Colonie, che godevano i dritti ſopramenzionati. *Ezechiele Spanemio*, adottando l' opinione di *Sigonio*, l' ha confermata con nuove prove (3).

Opinione di *Sigonio*.

Egli pretende che, ſe *Livio* nomina cittadini Romani coloro che erano ſtabiliti in quelle Colonie Romane, lo fa unicamente per diſtinguerli dalle Colonie Latine. *Dionigi d' Alicarnaſſo* diſtin-

Pare che fuſſero eſcluſe dal ſuffragio, e da varj altri vantaggi.

(1) De Antiquo Jure Italiæ Lib. II. Cap. 3.
(2) Pro Cæcina Cap. 35.
(3) Orbis Rom. Exercit. I. Cap. 9. pag. 52. & ſeqq.

ſtingue ben chiaramente quei privilegj (1), dicendo che i Romani accordavano ad alcune delle Città ſoggiogate il dritto di Cittadinanza Romana, ad altre quello di Colonie Romane. Queſta differenza è ancora notata aſſai chiaramente da *Dione Caſſio* (2), il quale dice che tra i privilegj che *Ceſare* accordò a molte Città di Spagna dopo la disfatta de' figli di *Pompeo*, egli ad alcune diede terre, ad altre l' immunità, a certe il dritto di Cittadinanza, e ad altre finalmente i ſemplici privilegj delle Colonie Romane. Da ciò ſi vede che la condizione di cittadino Romano era migliore di quella di una Colonia Romana; e ciò appare ancora con gran chiarezza da *Plinio* (3), il quale diſtingue ſempre eſpreſſamente le Città Municipali, o che godevano il dritto di Cittadinanza Romana, dalle Colonie. Ma quel che prova anche meglio che i privilegj delle Colonie non eran così ampj come quelli de' Municipj, e la premura ch' eſſe ebbero ſubito che fu loro accordato il dritto di Cittadinanza con tutte le ſue prerogative, di mutare il loro titolo di Colonie in quello di Municipj. Io ne ho già parlato nel Capo precedente; e appare ancora dalle medaglie che tutte le Colonie Romane, che ottenevano i privilegj de' Municipj, non prendevano mai altro ti-

(1) Lib. II. pag. 19.
(2) Lib. XLIII. pag. 264.
(3) Lib. III. Cap. 2. 3. 4. & 6.

titolo che quest'ultimo, come il più onorevole. E' dunque evidente che le Colonie Romane non godevano le prerogative della Cittadinanza Romana in tutta la loro estensione, ed è probabilissimo ch' esse erano escluse dal suffragio, e dalle dignità.

Delle Colonie Latine.

2. Le Colonie Latine godevan solamente i privilegj del Lazio, e per conseguenza erano intieramente escluse dal dritto di Cittadinanza. Spesso vi eran cittadini Romani, che facevansi arrolare in quelle Colonie, e allora ne perdevano essi tutte le prerogative, ed eran ridotti alla condizione degli alleati del nome Latino (1). E' vero che non poteva obbligarsi niun cittadino a farsi arrolare in quelle Colonie, ma senza dubbio ve n' eran sempre alcuni, che volontariamente rinunziavano alla Cittadinanza Romana, per uscire dalla miseria, entrando in parte alla distribuzione delle terre. Per altro si acquistava il dritto di Cittadinanza Romana, esercitando qualche dignità o Magistratura in quelle Città, e i Latini aveano varj altri mezzi di acquistare la Cittadinanza, come ho notato parlando de' loro privilegj. Non bisogna confondere i privilegj conceſsi a quelle Colonie con quelli de' Liberti Latini, de' quali ho altrove parlato. *Ulpiano* chiama i primi *Latini Colonarii* (2), per distinguer-

(1) Cicero pro Cæcina Cap. 33. pro Domo Cap. 30.

(2) Fragment. Tit. XIX. §. IV.

guerli da quei Liberti, i quali non potevan mai pervenire ad alcuna dignità (1), come appare da una legge di *Valentiniano* III. Benchè quelle Colonie godessero varie immunità, eran però obbligate a somministrare un certo numero di soldati, a riserva delle Colonie marittime, che sembrano esserne state esenti (2); e senza dubbio un certo canone delle terre che loro si distribuivano, dal quale dissi già che le stesse Colonie Romane non erano esenti. La differenza che vi era circa il contingente in soldati, che dovean somministrare le Colonie Romane e le Latine, era che le prime servivan nelle Legioni, e le altre nelle truppe ausiliarie.

Delle Colonie Italiche.

Dee osservarsi che, siccome si ammettevan cittadini Romani nelle Colonie Latine, così ancora ammettevansi Latini nelle Colonie Romane. Ciò probabilmente accadeva solamente quando non si trovava un sufficiente numero di cittadini. Ma i Latini, che così ammettevansi, non acquistavan perciò il dritto di Cittadinanza, e continuavano a godere i soli privilegj de' Latini (3).

3. La terza specie di Colonie eran quelle, i privilegj delle quali eran probabilmente anche meno ampj di quei delle precedenti, e dicevansi Italiche, perchè godevano i privilegj che l'Italia avea

(1) L. 3. Cod. Theodos. de Libertis.
(2) Livius Lib. XXVII. Cap. 38.
(3) Idem Lib. XXXIV. Cap. 42.

avea goduti, e de' quali ho trattato nel secondo Capo di questa sezione. Non mi pare che si sian fondate Colonie di questa specie sotto la Repubblica, e in oltre *Plinio* nomina pochissime Città che al tempo suo godevano un tal dritto (1). Ne nomina due in Ispagna, e certi luoghi dell'Illirio, di modo che io credo che questa distinzione non cominciò fuori d'Italia, se non sotto gl'Imperatori. La fondazione delle Colonie Latine si faceva senza dubbio in conseguenza del trattato conchiuso tra i Romani e i Latini, che io ho qui sopra riferito. Si è veduto che un articolo di quel trattato portava che i Latini avrebbero la lor parte del bottino e delle conquiste. I trattati de' Romani cogli altri Popoli d'Italia, non contenevano probabilmente condizioni così vantaggiose, e siccome essi non potevan reclamare la lor parte delle conquiste, perciò senza dubbio non si vede che siano stati ammessi nelle Colonie che sotto la Repubblica si son fondate.

Quali erano i loro privilegj

Appare dai Giurisconsulti *Paolo* ed *Ulpiano* (2) che il lor principale privilegio consisteva in non pagare nè tassa sopra le terre, nè capitazione, come qui sopra ho detto. Non tutte le Città, alle quali si concedevano i privilegj delle Colonie Romane, n'erano esenti, come appare da quel

(1) Lib. III. Cap. 3. & 11.

(2) Digestorum Lib. I. Tit. XV. L. 1. & 8. de Censibus.

che uno di questi Giurisconsulti dice della Città di Antiochia in Siria, alla quale *Caracalla* aveva conceduti i privilegj di Colonia, a riserva che dovea pagare il tributo su 'l piede antico (1). Il medesimo ci fa sapere che Cartagine, Colonia fondata da *Cajo Gracco*, e Utica, che essendo stata Città Municipale, avea fatta premura di esser posta su il piede di Colonia, non ottennero il dritto Italico, se non sotto *Severo* (2). Ciò farebbe credere che un tal dritto Italico era più vantaggioso de' privilegj che godevano le Colonie Romane e Latine; cosa però che non ha ombra di verisimilitudine. Io credo piuttosto che gl' Imperatori avranno molto confusi questi varj privilegj, dando, o togliendo a lor piacere le immunità. Di modo che non dinotando altro il dritto Italico che una certa immunità; di cui tutte le Colonie godevano egualmente, essi avran tolta tale immunità a varj Municipj e Colonie Romane, sotto pretesto che non godevano del dritto Italico. In questo medesimo senso avrà *Costantino* accordato il dritto Italico a Costantinopoli, che dovea godere di tutte le prerogative dell' antica Roma (3).

Colonie Plebee.

Vi è ancora la distinzione in Colonie Plebee, o sian Cittadine, che dicevansi anche togate, e in Colonie Militari. Le prime eran tutte formate

(1) Ibidem L. 8. §. 5.
(2) Ibidem §. ult.
(3) Codicis Lib. XI. Tit. XX. L. unica de Priv. Urb. Const.

te di quella plebaglia povera e famelica, di cui si volea di tempo in tempo sgombrare Roma, dando loro a coltivar certe terre, dalle quali potessero ricavare il lor mantenimento.

Colonie Militari

Le Colonie Militari eran quelle, ch'eran composte di soli soldati, i quali trovavano in quei stabilimenti un premio de' loro servigj, e la quiete e il comodo nella loro vecchiaja. Anticamente, come poco fa ho detto, mandavansi nelle Colonie i poveri cittadini, o avessero, o non avessero servito; giacchè si sa che tutt'i liberti, e quelli che non possedevano una certa quantità di beni, erano esclusi dalle Legioni; di modo che è assai verisimile che la maggior parte di quelli, che si stabilirono a prima nelle Colonie, non aveano servito, ma dandosi loro una certa quantità di terre, si mettevano in istato di poter servire. Credesi che *Silla* sia stato il primo che abbia fondate Colonie Militari. Ma appare che più di cento anni prima, il Senato avea pensato a premiare così i soldati, che aveano ben servita la Repubblica in tempo della seconda guerra Punica. Ordinò egli che si misurassero i Demanj della Repubblica in Puglia, e poi si distribuissero ai soldati, che avean servito sotto *Scipione* in Ispagna, ed in Africa due moggia per ciascuno anno di servizio (1). Pare però che sia

(1) Livius Lib. XXXI. Cap. 4. & 49.

sia stato piuttosto una distribuzione di terre, che fondazione di una Colonia.

Silla è il primo a fondarne, e il suo esempio vien seguito dagl' Imperatori.

Silla, per premiare i soldati, che l' avean servito così bene nelle guerre civili, miseli in possesso delle terre, che avea confiscate sopra le Città che erano state del partito di *Mario* (1). In tal modo, vendicandosi de' nemici, si affezionava egli grandemente quei soldati veterani, che aveano interesse di mantenere la di lui dominazione. Egli avea spogliati quasi tutt' i Toscani delle lor terre. *Giulio Cesare* seguì questo esempio, e dopo lui i Triumviri, non trovando altro mezzo di premiare i veterani, che gli avevano ajutati ad opprimere la Repubblica, spogliarono molte Città d' Italia delle lor terre, per distribuirle ai loro soldati. *Augusto*, essendo rimasto solo padrone dell' Imperio, fondò un gran numero di colonie, così in Italia, come in tutte le Provincie dell' Imperio. Vi stabiliva egli Legioni intiere coi loro Tribuni, e cogli altri loro uffiziali (2). Se ne veggono ancora chiari monumenti in molte medaglie di quelle Colonie, molte delle quali dinotano ancora quali legioni vi si erano stabilite. Alle volte vi si veggono due aquile, alle volte tre, secondo il numero delle legioni che formavano la Colonia (3). *Tiberio* e i suoi successori seguirono un' altro

(1) Idem Epit. LXXXIX. Sallust. Catil. Cap. 11.

(2) Hygin. de Limit. const. pag. 160. Edit. Goes.

(3) Vide Vaillant. Numism. Colon. pag. 9. 11. 15. 42. 43. 63. 64. 70. 106. 109. 128., & 134. Seguini Numism. selecta pag. 129.

tro metodo, e ſtabilirono i veterani preſi indifferentemente in diverſe legioni, nelle Città che volevan ripopolare. Ma coſtoro trovandoſi ſenza legami, e ſenza capi, come ſe foſſero venuti da un altro mondo, abbandonavano ben preſto quello ſtabilimento, e ritornavano nelle Provincie, dove avean portate le armi (1). Si fondarono ſimili colonie in tutte le parti dell' Impero Romano, principalmente ſopra le frontiere, e poi nelle Città Capitali delle Provincie, alle quali ſi vede ſpeſſo unito il titolo di Colonie a quello di Metropoli nelle loro medaglie, come *Spanemio* ne dà molti eſempj (2), ma tali Colonie han poco rapporto colle antiche Colonie fondate ſotto la Repubblica, e molte Città s' intitolavano così, non perchè vi ſi eran fondate Colonie, ma perchè ne avevano ottenuti i privilegi da qualche Imperatore.

Le Colonie conſideravano come madri le Città, onde traevano l' origine.

Niuna coſa contribuiva maggiormente alla grandezza di Roma e ad aſſicurare le ſue conquiſte, che il gran numero di Colonie, ch' ella fondò in tutte le parti del Mondo. Quelle Città ritenendo il linguaggio, gli uſi e i coſtumi della loro origine, ne conſervavan ſempre la memoria, e conſideravan come lor madre la Città onde la traevano. In tal modo varie Città Greche intitolavanſi Metropoli, o ſian Città Madri riguardo alle

(1) Tacit. Annal. Lib. XIV. Cap. 27.

(2) De Uſu & Præſtant. Numiſm. Tom. I. pag. 505. & 602.

Città che avean fondate (1). Queste all' incontro spesso vengon trattate da figlie, da figli, da posterità, ed osservavano verso le loro Metropoli gl' istessi doveri che i figli verso i lor genitori (2). *Quinto Curzio* dice di Cartagine, che, essendo stata fondata dai Tirj, gli aveva sempre considerati come padri (*Carthaginem Tyrii condiderunt, semper parentum loco culti*) (3). Esse conservavano i segnali della loro origine per un dovere di gratitudine, e trovansi ancora di questi segnali sopra le monete di molte Città Greche (4), come sopra quelle delle Colonie Romane, nelle quali si vede una lupa, che allatta *Remo* e *Romolo* (5). Appunto questi doveri delle Colonie verso le loro Madri il Console rimette avanti gli occhj a quelle Colonie Romane, che nel forte della seconda guerra Punica ricusarono di dare il lor contingente di truppe (6). " Voi non siete (dice loro) nè Ta-
" rantini nè Campani; siete Romani. Da Roma
" ricavate voi la vostra origine, e di là foste sta-
" biliti nelle terre conquistate, per accrescere il
" numero de' Cittadini. Ciò che i figli debbono
" ai loro padri, lo dovete voi ai Romani, se ave-
" te

(1) Idem ibid. pag. 569. & seq.
(2) Dionys. Halic. Lib. III. pag. 142, & 148.
(3) Lib. III. Cap. 2.
(4) Spanhem. ibidem.
(5) Vaillant. Numism. Colon. pag. 221. & alibi.
(6) Liv. Lib. XXVII. Cap. 9.

„ te menoma memoria dell' antica voſtra patria ,
„ e de' voſtri doveri verſo lei. “

Quelle Colonie erán ; come dice *Gellio* , altrettante piccole imagini e copie della Città di Roma. Vi ſi riconoſcevano infatti le ſteſſe leggi , lo ſteſſo governo , i medeſimi Magiſtrati , la medeſima Religione , le medeſime feſte , &c. Siccome i Commiſſarj , o foſſero Triumviri , o in qualunque altro numero , incaricati di aver cura della fondazione di tali Colonie , eran quelli che davan loro le leggi , formavanle eſſi tutte ſopra gli uſi e le conſuetudini ricevute a Roma . Era dunque il loro governo intieramente formato ſopra quello di Roma , come ho oſſervato nel Capo precedente , trattando dei Municipj . E' vero che il loro Senato dicevaſi ſemplicemente *Curia* , o *Collegium Decurionum* , i lor Senatori *Decurioni* , i loro Conſoli *Duumviri* , e i lor Cenſori *Duumviri Quinquennali* (1) ; ma per altro erano le ſteſſe funzioni , benchè ſotto nomi diverſi . Lo ſteſſo era del lor veſtire ; i Cittadini portavan la toga uniforme , i Senatori la tunica orlata di porpora , e i Magiſtrati la toga pretesta . Avevano eſſe in Roma i loro patroni che doveano aver cura de' loro affari , e proteggerli (2) . La Città di Bologna aveva eletti

Avevano le ſteſſe leggi, lo ſteſſo governo, &c.

gli

(1) Reines. Epiſt. ad Hoffman. pag. 175. & ſeqq. Inſcript. Claſs. I. Num. 99. pag. 132. & ſeqq.

(2) Cicer. pro Sulla Cap. 21. Dionys. Halic. Lib. II. pag. 81.

gli *Antonj* (1), e una iscrizione ci fa vedere che la colonia di Cartagine si era posta sotto la protezione di *Juba* Re di Mauritania (2). Le Colonie d'Italia non par che abbiano avuto dritto di batter moneta; ma gl' Imperatori accordaron questo privilegio a molte Colonie e Municipj fuori d' Italia, come si osserva ancora da certe medaglie, nelle quali si vede, *Permissu Divi* Augusti (3); e in una medaglia riferita da *Seguino*, *Indulgentia* Augusti *moneta impetrata* (4).

Colonie fondate in vari tempi dai Romani.

Non dispiacerà forse di veder qui come i Romani di tempo in tempo fondarono le lor Colonie in tutte le contrade d' Italia, a misura che vi estesero le loro conquiste. *Livio* dice che in tempo della seconda guerra Punica vi erano in Italia trenta Colonie Romane, delle quali dodici ricusarono di dare il lor contingente di truppe, e diciotto si sottoposero a tutto ciò che da loro si richiedeva (5). E' certo frattanto che nella lista ch' egli ce ne dà, ne omette molte, delle quali egli medesimo avea riferita la fondazione. Egli non vi comprende neppure varie Colonie marittime, delle quali parla altrove, e che pretendevan godere l' esenzione circa il servizio militare. Di queste ne

(1) Sveton. in Aug. Cap. 17.
(2) Reines. Inscript. Class. III. num. 70.
(3) Spanh. de Usu & Præstant. Numism. Tom. II. pag. 169.
(4) Select. Numism. pag. 114.
(5) Lib. XXVII. Cap. 9. & 10.

ne nomina fino a diece (1), di modo che ciò farebbe il numero di quaranta. Il numero però dovrebbe essere assai maggiore, secondo lo stesso *Livio*; giacchè in quella lista non si trovano i nomi di varie Colonie, delle quali egli stesso altrove ha parlato. Io darò dunque quì una lista della maggior parte delle Colonie, che si fondarono in Italia fino al tempo di *Silla*, il quale fu il primo che fondò Colonie militari, cioè di veterani, o sien vecchj soldati, ai quali distribuì le terre che avea confiscate sopra le Città, che avean preso il partito di *Mario*.

Colonie fondate da *Romolo*, e da' altri Rè di Roma.

Se crediamo a *Dionigi d' Alicarnasso*, *Romolo* fondò parecchie Colonie, delle quali le principali sono *Medullia*, *Cameria*, *Cenina*, *Fidene*, *Crustumerio*, ed *Antenne*. *Livio* parlando di questi luoghi, non fa niuna menzione che *Romolo* vi abbia stabilite Colonie. Frattanto egli parla di Fidene come di una Colonia Romana sotto l' anno 317. (2), e ci fa sapere che essendosi rivoltata, ed unita ai Vejenti, fu presa e saccheggiata dai Romani, i quali forse la distrussero per punire la sua rivolta. Che che ne sia queste Colonie saranno state poco considerabili, e forse ancora non sussistevano esse più, al tempo in cui *Livio*, fa la enumerazione delle altre Colonie. Lo stesso dovrà dirsi di alcune

(1) Ibid. Cap. 35. & Lib. XXXVI. Cap. 3.
(2) Lib. IV. Cap. 17.

ne altre Colonie del paese Latino, delle quali egli ha parlato in altri luoghi della sua Storia, e in questo luogo nulla ne dice.

1. *Ostia*. Questa è la prima Colonia alquanto considerabile, che i Romani fondarono per servire di porto alla Città di Roma, essendo posta alla imboccatura del *Tevere*. Se ne attribuisce la fondazione ad *Anco Marcio*, quarto Re di Roma (1). *Tito Livio* ne fa menzione come di una Colonia marittima, in più luoghi, e particolarmente tra quelle che pretendevano godere l'immunità dal servizio militare (2).

2. *Segna*. Questa Colonia fu fondata da Tarquinio il Superbo, molto in dentro nel paese de' Volsci, &c.

3. *Circeii* sopra la costa del mare (3). Questo Principe fondò ancora Colonie a Suessa Pomezia, che avea presa sopra i Volsci, e a Cora ch'era in quelle vicinanze; giacchè, sebbene *Livio* non parli della fondazione di queste Colonie, ne parla però come di Colonie Romane poco dopo la Rivoluzione (4). Pare incerto se egli ne faccia menzione fra le trenta Colonie. Le edizioni di *Gronovio* portano *Sora*; ma *Sigonio* par che abbia letto *Cora*. Io inclinerei molto a credere che *Cora* non

(1) Liv. Lib. I. Cap. 33. Dion. Hal. Lib. III. p. 183.
(2) Lib. XXVI. Cap. 36. Lib. XXXVI. Cap. 3.
(3) Idem Lib. I. Cap. 56. Dionys. Halic. Lib. IV. pag. 260.
(4) Lib. II. Cap. 16.

non esisteva più nel tempo di cui parla *Livio*, e che essendosi rivoltata insieme con Suessa Pometia, quelle due Città siano state distrutte dai Romani.

Velletri. Inclinerei molto a credere che *Tarquinio* fondò ancora una Colonia in questa Città de' Volsci, che la ripigliarono poco tempo dopo la Rivoluzione. I Romani la ripresero nuovamente, e ristabilirono la Colonia (1); ma ella si rivoltò, e si unì ai Volsci (2), e i Romani non poterono impadronirsene, se non lungo tempo dopo; e allora pare che, per punirla della sua rivolta, essi la distrussero intieramente (3).

Colonie fondate sotto la Repubblica fino alla seconda guerra Punica.

Ecetræ, che *Sigonio* e *Panvinio* mettono nel numero delle Colonie Romane, benchè *Livio* dica semplicemente che si confiscò una parte del territorio di questa Città (4), e *Dionigi d'Alicarnasso*, che se ne distribuì una parte a quelli, che vi si posero in presidio (5). Quel ch' è certo si è che questa Città appartenne anche lungo tempo ai Volsci, e che se ne parla mai come di Colonia Romana.

4. *Norba*, Città del paese Latino, dove si fondò una Colonia Romana l'anno di Roma 261. (6).

5. *Anzio*. Questa Città era stata conquistata sopra

(1) Liv. Lib. II. Cap. 30. & 31.
(2) Lib. VI. Cap. 21.
(3) Lib. VIII. Cap. 14.
(4) Lib. II. Cap. 25.
(5) Lib. VI. pag. 366.
(6) Liv. Lib. II. Cap. 34. Dionys. Halic. Lib. VII. pag. 425.

pra i Volsci da uno dei Rè di Roma; ma i Volsci la ripigliarono col favore delle turbolenze che cagionò la Rivoluzione. Rimase in loro potere fino all'anno 285., in cui i Romani nuovamente se ne impadronirono, e vi fondarono una Colonia l'anno seguente (1). Questa Colonia non fu sedelmente affezionata alla sua Metropoli, ed essendosi riunita ai Volsci, i Romani, non prima dell'anno 415. la ripigliarono, gli tolsero le navi, e varj privilegi, che avea goduti (2), e che frattanto pare che in appresso le furono restituiti. Vi si ristabilì una Colonia, e sebbene *Livio* non la nomini fra le trenta Colonie, ne parla però altrove, come di una Colonia marittima (3).

6. *Ardea*, Città del paese de Rutuli nelle vicinanze di Roma, ricevè una Colonia nell'anno di Roma 311. (4).

Lavico, o sia *Labico*, Città del paese Latino, ricevè una Colonia Romana, l'anno 335. (5).

Vitella. *Tito Livio* ne parla, come di una Colonia sotto l'anno 360. (6); benchè non abbia parlato del tempo della sua fondazione, e non ne faccia più menzione. Non ne parla neppure tra le

Co-

(1) Liv. Lib. II. Cap. 55., & Lib. III. Cap. 1.
(2) Idem. Lib. VIII. Cap. 14.
(3) Lib. XXVII. Cap. 38., & Lib. XXXVI. Cap. 3.
(4) Idem Lib. IV. Cap. 7.
(5) Ibidem Cap. 47.
(6) Lib. V. Cap. 29.

Colonie che numera nel tempo della seconda guerra Punica, come neppure di Lavico. Queste Città eran probabilmente poco considerabili. Vitella era nel paese degli Equi.

Satrico. Questa Città era del paese de' Volsci, e fu presa dai Romani l'anno 368. (1). Due anni dopo vi stabilirono essi una Colonia (2): ma i Prenestini essendosi uniti ai Volsci, se ne impadronirono, e ne trucidarono gli abitanti (3). Nel 377. i Volsci l'abbandonarono, dopo avervi posto il fuoco (4); ma alcuni anni dopo gli Anziati la riedificarono, e vi misero una Colonia della Città loro (5). Tre anni dopo ripigliaronla i Romani, la saccheggiarono, e la incendiarono. Nè vi ristabilirono la Colonia; giacchè vi vediamo ancora nel 434. presidio de' Sanniti, sopra i quali i Romani la riconquistarono (6). *Vellejo Patercolo* non ne parla; nè *Tito Livio* la nomina fra le Colonie Romane, ch' esistevano in Italia nel tempo della seconda guerra Punica.

7. *Sutri*. Benchè *Livio* nomini questa Colonia fra quelle ch' erano in tempo della seconda guerra Punica, non nota però il tempo della sua fon-

da-

(1) Idem Lib. VI. Cap. 2.
(2) Ibid. Cap. 16.
(3) Ibidem Cap. 22.
(4) Ibid. Cap. 33.
(5) Lib. VII. Cap. 27.
(6) Lib. IX. Cap. 16.

dazione. *Diodoro Siciliano* ne parla come di una Colonia fondata dai Romani prima della presa di Roma fatta dai Galli (1); ma *Vellejo Patercolo* mette la sua fondazione sette anni dopo quell' epoca (2). Era questa Città nella Toscana, egualmente che

8. *Nepet*, ove, secondo *Livio* i Romani mandarono una Colonia nel 371. (3); di modo che essa sarà stata fondata nello stesso tempo, o poco dopo Sutri. *Vellejo Patercolo* ne mette la fondazione nove e dieci anni dopo, e presso a poco nel medesimo anno la fondazione di una Colonia a'

9. *Setia*, o *Setina* oggi Sezze. *Livio* non ne dinota il tempo; ma parla di questa Città, come di una Colonia Romana nell' anno 375., e dice che non si fece altro che mandar da Roma nuovi coloni (4). Era essa nel paese Latino nelle vicinanze di Norba e di Segna.

10. *Cales*, oggi Calvi. Questa Città era del paese degli Ausoni, e fu presa dai Romani nel 418. Essi vi fondarono una Colonia l'anno seguente (5); e *Livio* la nomina tra le XII. Città, che ricusarono di dare il lor contingente nel forte della seconda guerra Punica.

11.

(1) Lib. XVI. pag. 416.
(2) Lib. I. Cap. 14.
(3) Liv. Lib. VI. Cap. 21.
(4) Lib. VI. Cap. 30.
(5) Lib. VIII. Cap. 16. Vellej. Pat. Lib. I. Cap. 14.

11. *Anxur*, oggi Terracina. Era lungo tempo che i Romani eran padroni di queſta Città, che perderono, e ripigliarono più volte nelle lor guerre coi Volſci. Finalmente nel 424. vi fondarono una Colonia, veramente poco conſiderabile; giacchè non vi mandaron più di trecento uomini (1). *Livio* ne fa menzione tra le Colonie marittime (2).

12. *Fregellae*. Queſta Colonia fu fondata nel 425. nel paeſe che i Volſci avean conquiſtato ſopra i Sidicini, e che i Romani avean preſo ai Volſci (3). *Vellejo Paterculo* non ne fa menzione.

13. *Luceria*. I Romani avendo riportate grandi vittorie ſopra i Sanniti, e conquiſtata una parte del loro paeſe, cominciarono a fondarvi Colonie. Lucera, ch'era una delle principali Città del paeſe ne ricevè una nel 439., e vi ſi mandarono due mila e cinqueeento uomini (4). *Vellejo Paterculo* mette la fondazione di queſta Colonia undici, o dodici anni prima di *Livio*.

14. *Sueſſa*, Città degli Aurunci, e

15 *Ponza*, Iſola poſta rimpetto alla Lucania, riceverono Colonie Romane nel 440. (5). *Vellejo Patercolo* non ne fa menzione.

(1) Vellejus ibidem Liv. Lib. XIII. Cap. 22.
(2) Lib. XXVII. Cap. 38.
(3) Liv. Lib. VIII. Cap. 22.
(4) Liv. Lib. IX. Cap. 26.
(5) Idem. ibid. Cap. 28.

16. *Saticula*, Città de' Sanniti, dove i Romani fondarono una Colonia, ſecondo *Feſto*, ſotto il quinto Conſolato di *Papirio Curſore*, e il ſecondo di *C. Giunio Bruto*, cioè lo ſteſſo anno che le due precedenti Colonie (1). Se ſi vuol ſeguire *Vellejo Patercolo*, queſta Colonia ſarebbe ſtata fondata due anni dopo. *Livio*, che parla della preſa di queſta Città ſotto l'anno 437. (2), non dice che vi ſi ſia fondata Colonia, benchè la numeri fra le trenta Colonie Romane nel tempo della ſeconda guerra Punica.

17. *Caſino*. } Il Senato riſolvè di mandar Co-
18. *Interamna*. } lonie in queſte Città lo ſteſſo anno che ne fondò a Seſſa ed a Ponza; ma ne differì l'eſecuzione fino all'anno ſeguente, quando vi mandò quattro mila uomini (3). *Vellejo* non fa alcuna menzione di Caſino, e dice che Interamna fu fondata lo ſteſſo anno che Saticula.

19. *Sora*. } Nell'anno 450. i Romani manda-
20. *Alba*. } rono nello ſteſſo tempo Colonie in queſte due Città. Nella prima ſi ſtabilirono quattro mila uomini, e nella ſeconda ſei mila. Sora aveva appartenuto ai Volſci ed Alba agli Equi (4).

21. *Carſeoli*. Fin dall'anno 451. ſi riſolvè di fondare una Colonia in queſta Città; ma i Marſi, ſo-

(1) Feſtus V. Saticula.
(2) Lib. IX. Cap. 21.
(3) Liv. Lib. IX. Cap. 28.
(4) Idem Lib. X. Cap. 1. Vellej. Paterc. Lib. I. Cap. 14.

ſopra i quali era ſtata conquiſtata, avendo ripigliate le armi, biſognò ritardarne la fondazione fino al 454.; e allora vi ſi mandaron quattro mila uomini (1).

22. *Minturnæ*. } Queſte Città erano ſtate con-
23. *Sinueſſa*. } quiſtate ſopra gli Auſoni, Nazione che i Romani avean quaſi intieramente diſtrutta tre o quattro anni prima. Per ripopolare queſte Città, vi ſi mandaron Colonie Romane nel 456. (2). *Livio* non le numera fra le trenta Colonie; ma ne parla poi fra le Colonie marittime (3).

24. *Nequino* o ſia *Narni*. I Romani avendo nel 454. conquiſtata *Nequino*, Città di Umbria, vi fondarono lo ſteſſo anno una Colonia, e chiamaronla *Narnia* dal nome del fiume che vi paſſava (4). *Vellejo* non ne fa menzione. *Livio* la nomina tra le XII. Colonie refrattarie (5); e ci fa ſapere che nel 554. ella ſi dolſe della diminuzione de' ſuoi abitanti, di modo che vi ſi mandaron da Roma nuovi Coloni (6).

25. *Venoſa* fu fondata verſo l'anno 460. ſecondo *Vellejo*; giacchè *Livio* che la nomina fra le

(1) Liv. Lib. X. Cap. 3. & 19. Vellej. ibid.
(2) Liv. ibid. Cap. 21. Vellej. ibid.
(3) Lib. XXVII. Cap. 38. Lib. XXXVI. Cap. 3.
(4) Idem Lib. X. Cap. 10.
(5) Lib. XXVII. Cap. 9. & 43. Lib. XXIX. Cap. 15.
(6) Lib. XXXII. Cap. 2.

trenta Colonie non ha fatta menzione della fondazione ſua. Altrove ci dice che, avendo aſſai ſofferto nella ſeconda guerra Punica, vi ſi mandarono nuovi Coloni nel 553. (1).

26. *Caſtro*. } Nel 463. *Manio Curio Dentato*
27. *Sena*. } avendo riportata una compita
28. *Adria*. } vittoria ſopra i Galli Senoni, ed avendoli cacciati dalle terre che avean conquiſtate lungo il mare Adriatico, i Romani vi fondaron tre Colonie (2). Secondo *Vellejo* la prima fu fondata aſſai più tardi, nel principio della prima guerra Punica, e delle due altre non parla affatto. *Livio* non nomina neppure Caſtro fra le XXX. Colonie; nomina ſolamente Adria, e poi Sena tra le Colonie marittime.

29. *Coſa*. } Nel 480., dopo
30. *Peſto*, o ſia *Poſſidonia*. } aver coſtretto *Pirro* ad abbandonare l'Italia, e conquiſtata la maggior parte della Lucania, i Romani mandarono una Colonia a Peſto, o ſia Poſſidonia, ch'era una delle principali Città di quel paeſe. Fondarono eſſi nello ſteſſo tempo un'altra Colonia a Coſa, Città di Toſcana, la qual regione da più tempo colle precedenti vittorie era ſtata da loro ſoggiogata (3).

31. *Rimini*. } Cinque anni dopo le preceden-
32. *Benevento*. } ti fondarono anch'eſſi in uno ſteſſo

(1) Lib. XXXI. Cap. 49.
(2) Liv. Epitome XI.
(3) Liv. Epit. 14. Vellej Paterc. ibid.

ſteſſo anno queſte due Colonie, la prima nel paeſe conquiſtato ſopra i Galli Senoni*, e la ſeconda nel paeſe de' Sanniti (1).

33. *Fermo*, Città del paeſe conquiſtato ſopra i Galli Senoni, dove i Romani fondarono ancora una Colonia un' anno dopo le due precedenti (2). *Tito Livio* non fa menzione del tempo, in cui fu fondata, ma la nomina fra le trenta Colonie Romane.

34. *Iſernia*, Città del paeſe de' Sanniti, della quale i Romani fecero una Colonia un' anno dopo la precedente (3).

Æſula, o ſia *Æſulum*; Città del paeſe Latino, e

35. *Alſium*, Città di Toſcana. Secondo *Velleio Paterculo* vi ſi fondaron Colonie Romane l' anno 506. *Livio* non fa alcuna menzione della prima, ma conta la ſeconda tra le Colonie marittime, che pretendevan godere l' eſenzione (4).

36. *Fregena*, Città di Toſcana. Queſta Colonia, ſecondo *Velleio* (5) fu fondata l' anno 508. *Livio* par che ponga la ſua fondazione a un dipreſſo nel medeſimo tempo; e ne fa anche men-

(1) Liv. Epit. XV. Velej ibid.
(2) Vellejus ibid.
(3) Idem ibid. Liv. Epit. XVI.
(4) Lib. XXVII. Cap. 38.
(5) Livii Epit. XIX.

zione tra le Colonie marittime (1).

37. *Brindisi*, Città dell'antica Calabria nel paese dei Salentini. Questa Colonia fu fondata l'anno 509. (2); e *Livio* la nomina tra le XXX. Colonie Romane.

38. *Spoleti*, Città di Umbria; dove si mandò una Colonia, tre anni dopo la precedente, cioè nell'anno di Roma 512. (3).

39. *Vibo Valentia*, oggi Monteleone, nei Bruzj. *Vellejo Patercolo* mette la sua fondazione nell'anno 514. *Livio* non ne fa alcuna menzione fra le trenta Colonie, forse perchè questa Colonia era in mano di *Annibale*, il quale era in quel tempo ancora padrone di quel paese. Ma si vede dal resto della sua Storia ch'egli ne fissa la fondazione assai più tardi, cioè nel 562. (4). Allora, dic'egli che vi si mandaron tre mila settecento Cittadini, e trecento Cavalieri; che si distribuirono a ciascuno quindici moggia di terra, ed ai Cavalieri il doppio. Potrebbe darsi però che vi si fosse fondata una Colonia fin dal tempo che nota *Vellejo*, e sia stata da *Annibale* distrutta, e poi ristabilita pochi anni dopo che quel Generale Cartaginese fu costretto a lasciare l'Italia. Frattanto par che *Livio* ab-

(1) Lib. XXXVI. Cap. 3.
(2) Vellej. Patercc. Ibid. Liv. Epit. XIX.
(3) Vellej. ibid. Livius Epit. XX.
(4) Lib. XXXV. Cap. 40.

ibbia ignorato che vi ſia ivi ſtata Colonia prima della ſeconda guerra Punica.

Caſtrum novum, & *Pyrgi* ſono anche due Colonie ſulla coſta di Toſcana, delle quali *Livio* fa menzione tra le Colonie marittime, che pretendevano eſſer eſenti dal ſervizio militare (1): ma non parlò egli affatto, come neppure *Vellejo*, della loro fondazione: Queſt' ultimo veramente parlò della fondazione di una Colonia a Caſtro nello ſteſſo tempo che ſe ne mandò una a Fermo nel paeſe conquiſtato ſopra i Galli Senoni, nel 486. Onde io credo che parli della colonia di Caſtro, di cui, ſeguendo *Livio*, ho io fiſſata la fondazione nel 463.

40. *Cremona.* } Furon fondate queſte due Co-
41. *Piacenza.* } lonie nella Gallia Ciſalpina, in tempo che l'Italia era minacciata dalla invaſione di *Annibale*, per coprire le conquiſte de' Romani contro le invaſioni de' Galli Tranſpadani (2). Di queſte Città l'una è di quà e l'altra di là del Pò. *Aſconio* ci fa ſapere preciſamente il tempo della fondazione di Piacenza, cioè l'ultimo giorno dell' anno di Roma 534. (3). Ci narra egli che ſi ſtabilirono ſei mila uomini a Piacenza, e quel che dice di Piacenza dee anche intenderſi di Cremona, come ſi vede da *Polibio*, il quale dice che ciaſcu-

(1) Lib. XXXVI. Cap. 3.

(2) Vellej. ibid. Liv. Epit. XX.

(3) In Piſon. pag. 255.

ſcuna di quelle Città ricevè ſei mila uomini (1). Il medeſimo Storico ci fa ſapere che s'incontrarono molte difficoltà nella fondazione di queſte Colonie, giacchè i Galli ſi ſollevarono, e vi fecero grande oppoſizione. Frattanto eſſe ſi ſoſtennero per tutta la ſeconda guerra Punica; e ſolamente dopo la pace conchiuſa coi Cartagineſi, e dopo che Piacenza fu inutilmente aſſediata da *Asdrubale*, nel 553. fu ella preſa e ſaccheggiata dai Galli: Cremona, minacciata della ſteſſa ſorte, fu ſoccorſa a tempo, ma non ſenza aver molto patito (2). Il Conſole *L. Valerio* le riſtabilì nel 558. e nel 563. il Senato vi mandò ancora ſei mila famiglie, per rimpiazzare i Coloni, che in quelle guerre eran periti.

Oſſervazioni ſopra la fondazione di queſte Colonie.

Tali furon le Colonie, che i Romani fondarono fino alla ſeconda guerra Punica, delle quali Piacenza, ſecondo *Aſconio*, fu la quinquageſima terza (3). Si vede l'attenzione, ch'eſſi avevano di fondarne in tutt'i paeſi che conquiſtavano, non ſubito che l'avean ſommeſſi, ma ſpeſſo lungo tempo dopo. Così riempirono eſſi di Colonie primieramente il paeſe Latino, quindi la Toſcana, e la Campania, e ſopra tutto il paeſe degli Auſoni e de' Sidicini, Nazioni ch'eſſi avevan quaſi diſtrutte. A miſura che ſtendono le loro conquiſte fondano eſſi Colo-

(1) Lib. III. Cap. 40.
(2) Liv. Lib. XXXI. Cap. 10.
(3) Ubi ſupra pag. 156.

Colonie in regioni più lontane da Roma, ſenza però traſcurare di fondarne ancora ne' paeſi che da lungo tempo poſſedevano. Abbiam motivo di maravigliarci, che, malgrado le continue e micidiali guerre, che doverono ſoſtenere, abbiano eſſi potuto ſupplire a mandar gente a circa quaranta colonie, alcune delle quali eran baſtantemente conſiderabili, e ciò nello ſpazio di circa 170. anni, che ſcorſero dalla preſa di Roma fatta dai Galli fino alla ſeconda guerra Punica. Imperciocchè a proporzione della diſtanza, in cui era una Colonia da Roma, par che vi ſi mandava più gente, come abbiam veduto di Cremona e Piacenza, in ciaſcuna delle quali ſi mandarono ſei mila famiglie.

Io non poſſo andare avanti, ſenza far quì una oſſervazione ſopra la preſa di Roma fatta dai Galli. Biſogna dire che la disfatta de' Romani ſia ſtata una ſemplice rotta, nella quale fu per parte loro minore la perdita, che la coſternazione, e l'abbattimento; giacchè ſette anni dopo li veggiam noi in iſtato di fondar nella Toſcana le Colonie di Sutri, e di Nepeta, e di ſoſtenere nello ſteſſo tempo diverſe guerre.

Finchè durò la ſeconda guerra Punica, non ebbero i Romani modo di fondar nuove Colonie; Ma tolto da mezzo quel pericoloſo nemico, ricominciaron ſubito a ſeguire le antiche loro maſſime. Nell'anno 554. fondarono eſſi una piccola Colonia, che *Tito Livio* chiama. Colonie fondate dopo la ſeconda guerra Punica.

Caſtrorum Portorium, luogo probabilmente poco con-

conſiderabile, giacchè ſoli trecento uomini vi ſi mandarono; ma che nel decorſo divenne una Città (1).

Volturno. } Nell' anno 556. *C. Acilio*, Tribuno del Popolo, propoſe di fondarſi queſte cinque Colonie, le due prime nella Campania all' imboccatura de' due fiumi dello ſteſſo nome; la terza ancora nella Campania; la quarta su i confini di Campania e Lucania, e l' ultima nella Lucania (2). La coſa però fu differita fino all' anno 559., che ſi mandarono in ciaſcuna di quelle Colonie trecento famiglie, il che dinota che da principio eſſe non furon molto conſiderabili. Lo ſteſſo anno ſi fondarono le ſeguenti Colonie.

Siponto. } La prima nella Puglia, la ſeconda e la terza nei Bruzj (3). E' aſſai probabile che il ſoggiorno di *Annibale* coll' Eſercito Cartagineſe in Italia aveva ſpopolate o rovinate queſte Città, che i Romani allora vollero riſtorare. Quei che ſi eran mandati a Siponto e a Buxento abbandonaron toſto quelle Colonie, di modo che alcuni anni dopo biſognò mandarvi nuovi Coloni, per rimpiazzare i primi. Lo ſteſſo anno ſi riſolvè di fondare ancora due Colonie

(1) Lib. XXXII. Cap. 7.
(2) Liv. Lib. XXXII. Cap. 29.
(3) Idem Lib. XXXIV. Cap. 45.

nie, una nel paeſe de' Bruzj ; ma *Livio* non dice in quale Città; l' altra a

Turio, o ſia l' antica Sibari (1). Fu queſta Colonia fondata l' anno ſeguente , e vi ſi condussero tre mila uomini , e trecento Cavalieri . Il territorio di queſta Città era baſtantemente ampio , per poterſi diſtribuire trenta moggia di terra a ciaſcheduno ; ma eſſi contentaronſi che ſe ne diſtribuiſſero venti a ciaſcun di loro , e quaranta a ciaſcun Cavaliere , e il rimanente ſi riſervò per rinforzare la Colonia , qualora ſi ſtimaſſe ſpediente (2) .

Vibo Valentia . Ho parlato quì ſopra di queſta Colonia , ed ho detto che *Livio* ne fiſſava la fondazione all' anno di Roma 562. (3) . L' anno ſeguente ſi mandò un rinforzo di ſei mila famiglie a Cremona ed a Piacenza ; e il Conſole *C. Lelio* avendo propoſto di fondar due Colonie nel paeſe che era conquiſtato ſopra i Galli Boii (4) , ſe ne fondò una a

Bologna nel 564., e vi ſi mandaron tre mila uomini , a ciaſcuno de' quali ſi diedero cinquanta moggia, e a ciaſcun Cavaliere ſettanta (5). *Vellejo* paſsò ſotto ſilenzio tutte le Colonie, delle quali ho fatta menzione , e parla di *Bologna* , come della pri-

(1) Idem Lib. XXXIV. Cap. 54.
(2) Lib. XXXV. Cap. 9.
(3) Ibidem Cap. 40.
(4) Liv. Lib. XXXVII. Cap. 46.
(5) Ibid. Cap. 57.

prima che i Romani abbian fondata dopo la ritirata di *Annibale*.

Pesaro. } Si fondaron Colonie in queste due
Potenza. } Città situate sopra il Mare Adriatico nel paese conquistato sopra i Galli Senoni, l'anno 569. A ciascuno di quelli, che vi si mandarono si son dati sei sole moggia (1), porzione assai piccola a proporzione di quella, che vediamo in alcune precedenti, specialmente in quella di *Bologna*, nella quale si assegnarono a ciascheduno cinquanta moggia. La ragione di ciò può essere che queste due ultime Colonie eran poste in un paese sicuro, e al coperto di qualunque nemico; e *Bologna* all' incontro era allora esposta alle perpetue incursioni dei Liguri, che non permettevano a quei nuovi Coloni di coltivare tutte le terre che loro si assegnavano.

Aquileja. } L'anno seguente risolvè il Senato
Parma. } di fondare una Colonia ad Aquileja,
Modena. } e nello stesso tempo a Parma ed a
Saturnia } Modena. Si mandarono in ciascuna delle due ultime due mila uomini, e si son distribuite a Parma otto, ed a Modena sette moggia di terra per ciascheduno. Nello stesso tempo si fondò una Colonia a Saturnia in Toscana, dove ciascun colono ebbe una porzione di diece moggia (2).

Graviscæ, Città di Toscana appartenente da lungo

(1) Idem Lib. XXXIX. Cap. 44.
(2) Ibidem Cap. 55.

go tempo ai Romani. Secondo *Vellejo* queſta Colonia fu fondata lo ſteſſo anno che Aquileja, ma egli è ſi poco eſatto che omette le Colonie precedenti, come prima ne aveva omeſſe molte altre. Queſta Colonia dunque fu fondata ſecondo *Livio* nel 572., e ſoli cinque moggia per teſta ſi diſtribuirono a quelli che vi furon mandati (1).

Piſa. Gli abitanti di Piſa, vedendo il lor territorio eſpoſto alle incurſioni dei Liguri, ricorſero l'anno 573. al Senato, pregandolo di fondare una Colonia nella Città loro, il che pare che ſiaſi eſeguito lo ſteſſo anno (2).

Lucca. *Livio* ſitua la fondazione di queſta Colonia nel 576., tre anni dopo la precedente, e ci fa ſapere che vi ſi mandarono due mila Cittadini Romani, ai quali ſi diſtribuiron cinquantuno moggia e mezzo per teſta. Era appartenuto quel territorio ai Toſcani, ſopra i quali i Liguri lo avean conquiſtato (3). Nelle antiche edizioni di *Livio* leggeſi *Luca*, come han letto *Sigonio* e *Panvinio*, e come portano ancora le edizioni d'Inghilterra e di Francia; ma le edizioni di Gronovio portano *Luna*, ſenza che quel dotto critico abbia nelle ſue note detto nulla di tale varietà. Io frattanto non veggo alcuno Autore, il quale dica che vi ſia mai ſtata Colonia Romana a Luna; ma Lucca vien chia-

(1) Liv. Lib. XL. Cap. 29.
(2) Liv. ibid. Cap. 43.
(3) Idem Lib. XLI. Cap. 18.

chiamata Colonia da tutti gli Autori, e appunto verſo queſto tempo ſitua *Velleio* la ſua fondazione.

Auximum, oggi Oſimo. Lo ſteſſo Autore mette la fondazione di una Colonia Romana in queſta Città del Piceno, l'anno 597. di Roma.

Fabrateria, Città del paeſe Latino, dove i Romani fondarono una Colonia nel 629.

Aquæ Sextiæ, oggi Aix in Provenza, dove *C. Seſtio* Conſole nel 629., avendo vinti i Salj, fondò l'anno ſeguente una Colonia Romana, a cui diede il nome ſuo (1). Pare che queſta ſia la prima Colonia che i Romani fondarono fuori d'Italia, ſe pure Cartagine non ſia ſtata riedificata l'anno precedente, come nota *Livio* (2).

Scylacium. *Minervium*. *Tarentum*. *Neptunia*. *Carthago*. } Ci narra queſto Autore che *Cajo Gracco* fondò varie Colonie; così in Italia, come a Cartagine in Africa. Le prime quattro ſon tutte poſte alla eſtremità dell'Italia, a riſerva di Nettunia, la quale è la ſteſſa che Peſto, o ſia Poſſidonia, di cui quì ſopra ho parlato, e dove probabilmente non fece egli altro che mandar nuovi Coloni. Riguardo a Cartagine, benchè *Gracco* foſſe andato in perſona in Africa, per fondar quella Colonia dove diſegnava mandare ſei

(1) Liv. Epit. LXI.
(2) Epit. LX.

ſei mila uomini (1), le ſue rovine però non furon per allora riſtorate ; e la morte di *Gracco* ne ritardò la riedificazione fino al tempo di *Giulio Ceſare*. *Plutarco* dice che *Cajo* fondò ancora una Colonia a Capua, ma ſi vede che queſta Colonia non riuſcì meglio di quella di Cartagine, e che la ſua fondazione fu parimente riſervata a *Giulio Ceſare*, che vi ſtabilì venti mila Cittadini, i quali dovevano avere almeno tre figli (2). Nello ſteſſo tempo che *Cajo* proponeva la fondazione di queſte Colonie, *Livio Druſo* ſuo collega nel ſecondo ſuo Tribunato, col favore del Senato proponeva la fondazione di dodici altre Colonie in Italia (3) ; ma non ſi ſa ſe ebbero luogo. Si crede però che Nola nella Campania, Aricia, e Lanuvio nelle vicinanze di Roma, ſian di queſto numero, perchè *Livio* le accenna come Colonie in tempo della guerra Civile di *Mario* e di *Silla* (4), e in niuno altro luogo ſi fa menzione del loro ſtabilimento.

Derthona, oggi Tortona, della quale *Vellejo* fiſſa la fondazione verſo il medeſimo tempo, benchè confeſſi ingenuamente di non poterlo affermare con certezza.

Narbo Marcius, oggi Narbona, in quella parte delle Gallie, a cui ſi diede il nome di Narbone.

ſe

(1) Plutarch. in Gracch. pag. 838. & 839.

(2) Sveton. in Julio Cap. 20.

(3) Plutarch. ibid. Appian. Civil. Lib. I. pag. 620.

(4) Epit. LXXIII. & LXXX.

ſe. Fu ella fondata l'anno di Roma 635. (1).

Eporedia, oggi Jurea, ricevè una Colonia nel 653. e *Vellejo Patercolo* aggiunge ch'è l'ultima Colonia non militare, che fu fondata in Italia ſotto la Repubblica. Infatti le Colonie, che *Silla*, *Ceſare*, e i Triumviri fondarono in diverſe Città d'Italia, altro non furono che premj pei veterani, ai quali diſtribuirono eſſi i territorj delle Città, che ſi eran dichiarate pel partito contrario. In tal modo la maggior parte delle Città d'Italia divennero altrettante Colonie. Io non m'impegnerò a parlare di tutte queſte Colonie. E' queſta una materia aſſai imbrogliata; ed io mi contento di rimettere a *Sigonio*, che ſopra di ciò ha raccolto quanto potea dirſi di meglio (2).

Il Senato diviene aſſai riſervato ſopra la fondazione di nuove Colonie e perchè.

Finirò queſto Capo con una oſſervazione; ed è che il Senato par che abbia cominciato ad opporſi alla fondazione di nuove Colonie fin dalla fine del ſecolo di Roma. Prima della ſeconda guerra Punica, e poco dopo che quella fu terminata ſi vede che pochi anni paſſarono ſenza che ſi fondaſſe qualche nuova Colonia; ma da quel tempo in poi, appena ſe ne fondarono una dozzina nello ſpazio di più di un ſecolo, che ſcorſe dalla fondazione della Colonia di Lucca nel 576, fino al fine della Repubblica. Si vede che da quel tempo in poi il Senato riguarda quaſi ſempre il progetto di fondar

(1) Vellejus Paterc. Lib. I. Cap. 15.

(2) De Antiquo Jure Italiæ Lib. III. Cap. 4.

dar nuove Colonie nello stesso modo che le leggi agrarie; e infatti poca differenza ci era. Dissi già che i Romani dopo aver vinta e soggiogata una Nazione, la privavano di una parte più o meno considerabile del suo territorio, secondo la resistenza più o meno ostinata che aveva fatta, e in quel territorio si fondavan Colonie, o pure si aggregava al demanio della Repubblica. Le terre che distribuivansi a coloro che mandavansi nelle Colonie, rimanevano veramente col peso di una certa prestazione, ma così tenue, che piccolissima rendita potea formare. Il rimanente diveniva demanio della Repubblica, e formava una delle principali sue rendite (1). Il Senato dopo aver fondate quel gran numero di Colonie che ho detto, stimò che il demanio che restava alla Repubblica l'era assolutamente necessario, per supplire così al mantenimento degli Eserciti, come alle distribuzioni di grano che faceva a' cittadini poveri, e alle altre spese dello Stato. Or non si potevan fondare in Italia nuove Colonie, senza distribuir loro le terre di quel demanio, e diminuire per conseguenza le rendite della Repubblica. Questa è, credo io, la vera ragione, per cui il Senato nel settimo secolo di Roma riguardò col medesimo occhio il progetto di fondar qualche Colonia in Italia, che quello della legge agra-

(1) Vide Burmannum de Vectigal. Pop. Rom. Cap. 1.

agraria. L'uno e l'altro tendevano egualmente ad impoverire la Repubblica, e a privarla dalla più ſicura ſua rendita. Appare ciò dalle frequenti doglianze che *Cicerone* fa della diſtribuzione delle terre di Campania, nelle quali *Ceſare* ſtabilì venti mila Cittadini Romani. " Eſſendoſi; die' egli „ aboliti in Italia i dritti di paſſo, ed alienate le „ terre di Campania, quale rendita rimane alla „ Repubblica, fuorchè la vigeſima ſul prezzo de„ gli Schiavi? " (1). Avrebbe potuto il Senato mandar Colonie in paeſi fuori d'Italia, ſpecialmente in Sicilia, in Sardegna, in Iſpagna, in Africa, in Macedonia, &c. Ma non pare che abbia approvata la fondazione di Colonie così lontane; non ſi vede almeno che finchè durò la Repubblica vi ſiano ſtate fuori d'Italia altre Colonie, fuorchè Aix in Provenza, e Narbona, delle quali quì ſopra ho parlato: giacchè riguardo a Cartagine già diſſi che quella Colonia, non ebbe luogo; e per altro ella ſarebbe ſtata fondata contro il volere del Senato.

Ragioni che ne aſſegna *Velleio Paterculo*.

Alla ragione ch'io ho data dell'avverſione del Senato, aggiungo quella che ne aſſegna *Velleio Paterculo*, il quale dice che gli antichi Romani non volevano eſſer nell'obbligo di richiamare dalle Provincie i lor cittadini, per venire a Roma a paſſare in riviſta nel tempo del cenſo (2). (a) Que-

(1) Cicer. ad Atticum. Lib. II. Epiſt. 16.

(2) Lib. II. Cap. 15. (a) L'Autore non ha ben conſiderato, e per-

fu ragione mi par che sia di poco peso, perchè il censo si faceva nelle Colonie, che avevano i loro Censori particolari, e questi, come altrove ho provato, mandavan poi a Roma le lor liste. Credo piuttosto che essi non volevano dissipar troppo le loro forze, ma tenerle sempre unite nelle vicinanze della Capitale, acciò, coprendola da tutte le parti fossero sempre a portata di soccorrerla, e in caso di bisogno esser da lei soccorse. *Vellejo* ne dà ancora un' altra ragione, che mi par meglio fondata. Roma, secondo lui, temeva che colonie fondate in siti vantaggiosi assai, non diveniſſero così potenti, che col tempo avessero potuto oscurare la loro Metropoli, e rendersi indipendenti; come Cartagine aveva oscurata Tiro,

perciò non ha ben capite le parole di *Vellejo*; e lo censura a torto. *Vellejo* non dice che il richiamo de' cittadini a Roma in tempo del censo fu stato causa, per la quale i Romani non volevano fondar Colonie fuori d' Italia; ma adduce un tal richiamo come una prova e una dimostrazione di tale condotta de' Romani. La ragione, che *Vellejo* assegna di tale loro condotta è appunto quella sola, che l' Autore riferisce poco appresso, e l' approva, cioè il timore che Colonie fondate fuori d' Italia non diveniſſero così ricche e potenti, che dassero ombra e fastidio alla stessa Roma. Ecco il passo di *Vellejo*: *Id majores, (quum viderent tanto potentiorem Tyro Carthaginem, Massiliam Phocaea, Syracusas Corintho, Cyzicum ac Byzantium Mileto, genitali solo), diligenter vitaverant, ut cives Romanos ad censendum ex Provinciis in Italiam revocarent.* Vede ognuno che quell' *ut* non è causativo, ma dimostrativo, e vale lo stesso che *in ut*.

Marsiglia Focea, Siracusa Corinto, Cizico e Bizanzio Mileto. E' certo ch' essi avrebbero potuto fondar Colonie in diverse Città di Sicilia, che le guerre de' Cartaginesi, e indi quelle de' Romani avevan rovinate quasi intieramente, e che prima si eran rese considerabilissime col loro commercio che da una assai vantaggiosa situazione veniva favorito. Avrebbero anche potuto fondarne in varie Città marittime di Spagna, ed essendo fin d'allora padroni del mare Mediterraneo, per quanto lontane fossero, avrebbero essi sempre conservata con loro una libera comunicazione. Infatti pare che questa massima non si lasciò mai finchè durò la Repubblica; ma sotto gl' Imperatori Roma era così potente, che non si temè più di vedere una Colonia divenir tanto florida che potesse oscurarla.

Sebbene io abbia detto che i Romani non avean fondate Colonie Romane fuori d' Italia, fuorchè Aix in Provenza, e Narbona, ve ne furono però alcune altre, ma di poco conto. Presso a poco nel medesimo tempo che *Cajo Gracco* pensava a fondare una Colonia a Cartagine, e che egli e *Livio Druso* proponevano a gara fondazione di varie Colonie in Italia, *Q. Metello*, Console nel 630., avendo fatta la conquista delle Isole Baleari, fondò in Majorica due Colonie, cioè *Palma*, e *Potentia*, o sia *Pollentia* (1). *Strabone* aggiunge ch'

(1) Plin. Histor. Natur. Lib. III. Cap. 5. Pomponius Mela de Situ Orbis Lib. II. Cap. 7.

ch' egli le popolò con tre mila cittadini Romani presi da Spagna, probabilmente di veterani, che nelle Legioni di Spagna servivano (1). *Plinio* fa ancora menzione di due Colonie nell' Isola di Corsica, *Mariana*, fondata da *Mario*, e *Aleria*, fondata da *Silla* in tempo della sua Dittatura (2). La Sicilia, così ben situata, e così vicina all' Italia, non ebbe alcuna Colonia.

Gl' Imperatori seguirono una politica assai diversa, e dopo aver piena l' Italia di Colonie, ne sparsero in tutto l' Impero Romano. Secondo *Svetonio*, *Giulio Cesare* mandò più di ottanta mila uomini in Colonie fuori d' Italia (3). Rifabbrò egli le rovine di Cartagine e di Corinto, e fondò un grandissimo numero di Colonie in Ispagna, nelle Gallie, nella Macedonia, nell' Asia Minore, ed anche in Siria. Di suo ordine, senza dubbio, e poi coll' autorità del Senato, *Planco* fondò Lione nelle Gallie, e vi stabilì una Colonia, come fece ancora a Basilea. *Augusto* ad esempio suo ne fondò un considerabilissimo numero; e la sua massima fu di fondarne nei confini dell' Impero, a cui servivano di baluardi, ed erano assicurate dagli Eserciti, che si accampavano in modo di essere a portata di accorrere in loro ajuto; e questa massima fu dai di lui successori seguita.

(1) Lib. III. pag. 167.
(2) Plinius ibid.
(3) Svetonius in Julio Cap. 42.

CAPO V.

Delle Prefetture , e dei luoghi detti Forum , o Conciliabulum .

Cosa erano le Prefetture .

OLtre le Colonie e i Municipj , vi erano ancora in Italia molte Città , che dicevanſi Prefetture , perchè ſi mandava ogni anno un Prefetto da Roma per governarle . Le Città , dove i Romani ſtabilivan Prefetti , eran quelle che , dopo eſſere ſtate ſommeſſe colle armi, o volontariamente , e dopo avere ottenuti i privilegj di Municipj , ſi eran poi rivoltate . Non ſi toglieva loro il dritto di Cittadinanza , una delle cui prerogative era che niuno poteſſe eſſerne privato contro ſua voglia , come quì ſopra ſi è detto ; ma del reſto ſi privavano di tutt'i privilegj , che come Città libere avean goduti .

Definizione di *Feſto* .

Ecco la definizione che ne dà *Feſto* (1) . " Di-
„ cevanſi Prefetture in Italia le Città , dove ſi
„ amminiſtrava giuſtizia , ci eran mercati , e ci
„ era una ſpecie di governo , benchè eſſe non
„ aveſſero Magiſtrati proprj ; giacchè ogni anno ſi
„ mandavan loro i Prefetti da Roma . Ve n'eran
„ due ſorti : in alcune ſi mandavano Prefetti crea-
„ ti coi ſuffragj del Popolo ; e tali erano Capua,
„ Cu-

(1) V. Præfectura .

„ Cuma, Caſilino, Literno, Vulturno, Pozzuoli, „ Acerra, Sueſſula, Atella, e Calazia: altre „ ricevevano il Prefetto, ch' era loro mandato „ dal Pretore Urbano; e tali erano Fondi, For„ mia, Cere, Venafro, Allife, Piperno, Ana„ gni, Froſinone, Rieti, Saturnia, Norcia, Ar„ pino, e molte altre". Quei Prefetti governavanle a un dipreſſo colla medeſima autorità che i Proconſoli governavano le Provincie; di modo che riguardo a queſto la lor condizione era più dura di quella del rimanente d' Italia. Molte ancora erano in una maggior dipendenza che le Provincie, giacchè il Pretore Urbano, e non il Senato o il Popolo, dava loro i Prefetti.

I Municipi, che ſi rivoltavano, eran ridotti in Prefetture.

Benchè queſte Città foſſero prive delle leggi loro, e non aveſſero Magiſtrati proprj, molte però eran Città Municipali; e godevan tutt' i privilegj della Cittadinanza Romana, come vediamo di Fondi; Formia, ed Arpino, che tutte tre avevan da lungo tempo il dritto di Cittadinanza; ma ſenza ſuffragio; e avevano ottenuto il dritto di ſuffragio nel 565. Una parte di loro rimaſe probabilmente priva del ſuffragio finchè il dritto di Cittadinanza foſſe ſtato accordato a tutta l' Italia; e allora tutte queſte Prefetture cominciarono a godere tutt' i privilegj delle Città municipali, che aveau dritto di ſuffragio, e potean pervenire a tutte le dignità. Si vede adunque che nella vendetta che i Romani eſercitavano contro tali Città rivoltate, eſſi non la ſtendevano ſopra tutt'i par-

ticolari, e restringendosi a punire i principali autori della rivolta, lasciavano gli altri in possesso degli antichi privilegj, che godevano riguardo alle loro persone. Si vendicavano però contro il corpo della Città, togliendole tutt' i privilegj che godeva, non permettendo che in quella vi fosse più comunità, consiglio, e Magistrati, ma che fosse governata da un Prefetto mandato da Roma.

Esempj di Città ridotte alla condizione di Prefetture.

Si cita Collazia, come il più antico esempio che la storia Romana ci porga dello stabilimento di una Prefettura. Questa Città essendosi rivoltata, fu ripigliata da *Tarquinio* il vecchio, che vi destinò uno de' suoi parenti per governarla (1). Poi se ne trovano varj altri esempj, dai quali si vede la maniera, in cui i Romani trattavano tali Città. *Livio* narra quel che successe a Velletri, Colonia Romana, che si era rivoltata, e collegata coi Latini, e fu poi presa dai Romani (2). "

„ Furono, dic' egli trattati con gran rigore i Ve-
„ literni, perchè essendo antichi cittadini Roma-
„ ni, si eran più volte rivoltati. Si smantella-
„ rono le loro mura, e si tolse loro il Consiglio.
„ A tutti quelli ch' erano stati suoi membri
„ s' impose di andare ad abitare di là dal
„ Tevere, ordinandosi che si arrestassero tut-
„ ti quelli, che si fossero trovati di quà del fiu-
„ me, e si potero in possesso delle lor terre quel-
„ li

(1) Livius Lib. I. Cap. 38. Dionys. Halic. Lib. III. pag. 189.
(2) Livius Lib. VIII. Cap. 14.

„ li che da Roma si mandarono per ripopolare „ quella Città „. E' molto probabile che dopo essersi tolto a quella Città il Senato „ o sia il Consiglio „ vi si mandò un Prefetto da Roma per governarla. La Città di Anagni fu trattata a un dipresso allo stesso modo, alcuni anni dopo. Le si diede il dritto di Cittadinanza, ma senza suffragio: se le tolse il Senato, e il dritto di matrimonio (fuori del suo territorio); e si lasciò ai suoi Magistrati la sola cura degli affari di religione (1). Probabilmente dunque il Prefetto che da Roma se le mandava, era incaricato dell' amministrazion della giustizia.

Come i Romani trattarono Capua.

La Città di Capua, dopo essersi data ai Romani, gli aveva irritati colle frequenti sue rivolte. Dopo la battaglia di Canne si unì ella ancora con *Annibale*; e i Romani giustamente sdegnati di tale perfidia, l' obbligarono dopo un lungo ed ostinato assedio, a rendersi a discrezione; ed ecco la vendetta che presero della sua ribellione. Fecero essi tagliar la testa ai Senatori; fecero morire nelle prigioni d' Italia quasi tutte le persone rimarchevoli, e fecero vendere, o spargere in più luoghi tutt' i Cittadini. Riguardo alla Città, stante la bellezza de' suoi edificj, e la fertilità del suo territorio, si conservò per servir di abitazione ai contadini, agli artefici, ed ai Liberti, che vi si la-

(1) Idem Lib. IX. Cap. 43.

ſi laſciarono. Del reſto, permettendo che foſſe abitata, non ſe le laſciò alcun privilegio di Città, nè Senato, nè aſſemblea del Popolo, nè Magiſtrati, e ſe le mandò ogni anno da Roma un Prefetto, per amminiſtrarvi la giuſtizia (1).

Vi eran Prefetture, che continuavano ad avere una ſpecie di governo.

Tale dunque era la condizione delle Prefetture. Non erano eſſe veramente tutte nello ſteſſo piede, e, come oſſerva *Feſto* (2), ve n' erano alcune, che continuavano ad avere il loro particolar governo. Abbiam veduto che ad Anagni ſi eran laſciati i Magiſtrati; ma è pur vero che a coſtoro ſi era laſciata la ſemplice cura della religione. Arpino, patria di *Cicerone*, benchè ridotta in Prefettura, godeva varj privilegj, giacchè creava i ſuoi Edili; e il Popolo vi ſi radunava in Comizj, e vi dava i ſuffragj (3), come a Roma; ſe pure riguardo a queſt' ultima prerogativa non ſi ſupponga ch' ella ne ſia ſtata privata, e ridotta in forma di Prefettura in tempo delle guerre civili di *Mario* e di *Silla*, e che queſti le abbia tolta la libertà dei ſuffragj, di cui prima godeva. Appare ancora che a Capua ſi era già riſtabilito il Conſiglio, e i Magiſtrati, prima che *Ceſare* vi fondaſſe una Colonia (4). Ma ſenza dub-

(1) Idem Lib. XXVI. Cap. 16. Cicero Agrar. I. Cap. 6. & Cap. 3 2.

(2) *Ut erat quædam earum Reſpublica*. Ubi ſupra.

(3) Cicero de legg. Lib. III. Cap. 11.

(4) Idem Agrar. II. Cap. 34. pro Sextio Cap. 4.

dubbio erano essi soggetti al Prefetto che si mandava loro da Roma.

Dopo che fu accordato all' Italia il dritto di Cittadinanza esse diventan Municipj; ma continuano ad esser governate da un Prefetto.

Erano ancora in Italia molte altre Prefetture, oltre le nominate da *Festo*. Molte ve n'erano nel Piceno, come appare da *Cesare* (1); e *Cicerone* anche ne parla (2). Fa egli ancora menzione di Rieti (3), e di Atina (4), della quale era oriundo *Plancio*. Dopo che il dritto di Cittadinanza fu comunicato a tutta l' Italia, queste Prefetture, delle quali alcune lo godevan già in tutto o in parte, ed altre eran Colonie Romane, presero tutte il titolo di Municipj (5), e spesso veggonsi indifferentemente chiamate con tal nome. Ma sebbene godessero riguardo a ciò di tutte le prerogative della Cittadinanza Romana, continuarono però ad esser soggette ai Prefetti che da Roma vi si mandavano per governarle. Ai suoi editti, ed alle leggi ch' egli preseriveva, erano essi tenuti di uniformarsi. Il Senato di Roma determinava a suo piacere i tributi, gli altri dritti, e il numero di reclute, ch' esse eran tenute di somministrare.

De' luoghi chiamati *fora*, o *Conciliabula*.

Oltre le Colonie, i Municipj, e le Prefetture, vi erano in Italia varj luoghi, che godevano certi

(1) Cæsar de Bello Civ. Lib. I. Cap. 15.

(2) Pro Rabirio Cap. 8.

(3) Pro Plancio Cap. 8.

(4) Catilinar. III. Cap. 2. de Divinat. Lib. II. Cap. 2.

(5) Vide Ciceronis Philip. XIII. Cap. 8.

ti privilegj ; e ſi trova in un' antica iſcrizione (*Qui hac lege* Coloniam *deduxerit*, Municipium, Præfecturam, Forum *vel* Conciliabulum *conſtituerit*).(1) Vi era dunque una notabile differenza tra queſti luoghi, e tra i privilegj che godevano; ma è aſſai difficile il dire in che conſiſteva tal differenza; e ſopra di ciò i Letterati non convengono. Io eſporrò primieramente l' opinione di *Sigonio*, il quale benchè non tolga tutte le difficoltà, ſi avvicina però al vero.

Diverſi ſignificati della voce *Forum*, e di quella di *Conciliabulum*.

La parola *Forum* ha, ſecondo *Feſto* (2), varie ſignificazioni. Le tre principali ſono ch' ella dinota 1. un luogo dove ſi ſono ſtabilite Fiere, o ſian Mercati. 2. Una piazza, dove ſi amminiſtra giuſtizia, ſi convoca il Popolo, e ſi parla al medeſimo. 3. Un luogo, dove un Governator di Provincia raduna gli Stati, e tiene i parlamenti generali. Riguardo al primo ſignificato *Feſto* dice, che *Forum* è un luogo, dove ſi negozia, il quale preſe il nome da colui che lo ſtabilì, come *Forum Julium*, *Forum Flaminium*, e che ſi poſſono ſtabilire ſimili Fori in luoghi privati, ſulle pubbliche vie, ed anche ne' Campi. Ma per poterne ſtabilire i privati nelle loro terre, dovevano ottenerne il privilegio (3). Io credo che queſti ultimi luoghi eran propriamente quelli, che dice-

(1) Rei Agrar. Scriptor. pag. 340. Edit. Goes.

(2) V. Forum.

(3) Sveton. in Claudio Cap. 12. Plin. Lib. V. Epiſt.

cevanſi *Conciliabula*, e che *Feſto* altrove definiſce luoghi dove ſi raduna gente (1). (*Ubi in Concilium convenitur*). *Livio*, parlando di una legge fatta per reprimere i maneggi, dice che ſi proibì a quelli che pretendevano dignità, di frequentare i luoghi detti *Nundinæ*, *& Conciliabula* (2); dove io credo che la voce *Nundinæ* è poſta in luogo di *Fora*, che *Livio* ſuole unire a *Conciliabula*. *Feſto* dice ancora che (3) vi ſon villaggi che hanno giuriſdizione, ed altri che non ne hanno, e dove intanto ſi tengon Mercati. *Forum & Conciliabulum* ſignificano dunque riguardo a ciò quaſi lo ſteſſo, e diſegnano luoghi, dove ſi tenevan fiere, o mercati; e in queſto ſenſo *Livio* frequentiſſimamente gli uniſce (4).

Un altro ſignificato della parola *Forum*, ſecondo *Feſto* è che dinota un luogo, dove un Magiſtrato, o Governator di Provincia convocava gli ſtati, e amminiſtrava giuſtizia. In queſto ſenſo dice *Virgilio* (5).

Altro ſignificato di queſta voce.

Indicitque Forum, *& patribus dat jura vocatis.*

De' luoghi detti *Fora & Conciliabula*.

Sopra il qual luogo dice *Servio* che *indicere forum* vale dinotare il tempo e il luogo, in cui gli

(1) V. Cociliabulum.
(2) Lib. VII. Cap. 15.
(3) V. Vici.
(4) Ubi ſupra, & Lib. XXV. Cap. 3. Lib. XXXIX. Cap. 14. Lib. XL. Cap. 37.
(5) Æneid. Lib. V. verſ. 708.

gli affari debbon trattarsi il, che dicevasi anche *Conventus*. *Forum* è dunque la stessa cosa che *Conventus*, e quest' ultimo altro non significa che il luogo, dove si radunavano gli Stati di una Provincia, e dove si amministrava loro giustizia (1); come quì appresso avrò occasione di dire. Per ora osservo che il significato di *Conciliabulum* è anche in questo molto affine a quello di *Forum*, poichè vi si amministrava ancora frequentissimamente giustizia, come può dedursi dalle parole di *Festo*, che quì sopra ho riferite, e da varj altri passi di antichi Autori (2). Questi Conciliaboli divenivano anche talvolta Città, e potevano acquistare i privilegj di Municipj, come osserva *Frontino* (3).

Differenza tra *Forum* e *Conciliabulum*.

La differenza dunque, che sembra esservi tra *Forum* e *Conciliabulum*, consiste principalmente in questo, cioè che il primo era un luogo più considerabile e più celebre, così per le sue fiere, come per l'ampiezza della giurisdizione, che vi si esercitava. Non era veramente una delle principali Città della Provincia, come pretende *Sigonio*; ma era però un luogo più considerabile che il *Conciliabulum*, il quale par che sia stato un semplice luogo di campagna, o al più un piccolo villaggio, dove si erano stabiliti mercati regolari, e la cui giu-

(1) Gronov. Observat. Lib. III. Cap. 20. pag. 238.
(2) Livius Lib. XXXIX. Cap. 14. Rei Agrar. Scriptor. pag. 340.
(3) Ibidem pag. 41. & Aggenus Urbicus pag. 60.

giurisdizione era assai più limitata. Io credo che se ne trova una specie di prova in *Tito Livio*, il quale frequentissimamente accoppiando queste due voci, come ho già osservato, dice in un luogo (1) che il Console *Postumio* scorse tutt' i Fori d' Italia, e non vi aggiunge al solito *Conciliabula*, senza dubbio perchè ne' Conciliaboli la giustizia amministravasi da semplici Magistrati subalterni. Pare ancora che i luoghi detti *Fora* avevan certi privilegj simili a quelli delle Città, mentre i Conciliaboli non gli avevano (2); e probabilmente quando ottenevanli, prendevano il titolo di *Forum*, come più onorevole.

Eran luoghi ove tenevansi i Parlamenti, e le Fiere.

Posti questi principj, se ne possono dar prove ricavate dalla situazione medesima di varie Città d' Italia, dette *Forum*, *Forum Appii*, *Forum Cornelii*, *Forum Flaminii*, &c. Imperciocchè, sebbene non possa fissarsi l' epoca della loro istituzione, il lor nome però e il lor sito medesimo provano in qualche modo la loro destinazione. Infatti, come osserva *Sigonio* (3), da cui io prendo tutto quello che quì dico, questi luoghi eran tutti situati sopra le pubbliche vie, e i lor nomi dimostravano ch' essi erano stati fondati da quei medesimi, che avean fatto costruire quelle vie. *Fo-*

(1) Lib. XXXIX. Cap. 19.

(2) Rei Agrar. Scriptor. pag. 340.

(3) De Antiquo Jure Italiæ Lib. II. Cap. 13. Bergier Hist. des Grands Chemins Lib. VI. Chap. VIII. N. 3.

Forum Appii si trovava appunto sulla via Appia; *Forum Flaminii* sulla Via Flaminia; *Forum Aurelii* sulla Via Aurelia, e così di varj altri: pruova quasi evidente, che questi luoghi sono stati fondati, o almeno hanno ottenuti i lor privilegj da quelli medesimi, che avean fatte costruire quelle vie, e che avevano stabilita in questi medesimi luoghi una giurisdizione, dalla quale dipendevano varj Popoli circonvicini.

Tale è l'opinione di *Sigonio*, diversa da quella del Marchese *Maffei*, perchè questi pretende che i luoghi detti *Fora* non erano affatto destinati ad altro che alle fiere, ed ai mercati, e che niuna giurisdizione vi si esercitava (1). Prova egli con facilità che i luoghi detti *Fora* non eran Città considerabili, come vuol *Sigonio*, e dove si tenevano gli stati di una Provincia; giacchè *Plinio* il quale, facendo l'enumerazione delle Città di ciascuna Provincia, nomina sempre quelle, dove i Governatori radunavano gli stati, non mette mai in tal numero alcun luogo detto *Forum*. Osserva ancora *Maffei* che la maggior parte de' luoghi così detti eran semplici villaggi, e che se divennero Città; ciò avvenne col decorso del tempo; ma nella loro origine non eran tali; come Friuli, anticamente *Forum Julii*, il quale non divenne Città considerabile, e Capitale d'

una

(1) Verona Illustrata Lib. IV.

una Provincia, ſe non dopo la rovina di Aquileja.

Se riguardo a ciò il Marcheſe *Maffei* confuta ſolidamente *Sigonio*, e prova che i luoghi detti *Fora* nelle Provincie non eran quelli dove il Governatore convocava i Parlamenti, e amminiſtrava la giuſtizia, io però credo ch' egli ne reſtringe troppo l' uſo in Italia, limitandolo alla ſola tenuta delle fiere e de' mercati. Se ſi dee convenire che la maggior parte de' luoghi così detti eran ſemplici villaggi, o al più terre, dall'altra parte i varj paſſi di *Livio*, che io quì ſopra ho citati, provano che tali luoghi non erano unicamente deſtinati alle fiere, ma vi ſi amminiſtrava ancora giuſtizia. Si sa che tutta l' Italia era ſotto l' immediata giuriſdizione del Senato di Roma, di modo che quando ſuccedeva qualche caſo ſtraordinario, il Senato incaricava ad un Conſole, o ad un Pretore di far le neceſſarie inquiſizioni, e punire i rei. Quindi nell' anno 567. i Conſoli ſcorſero tutta l' Italia per inquirere contro quelli, che avevano avuta parte nei baccanali, e per teſtimonianza di *Livio* (1) ne' luoghi detti *Fora* alzarono eſſi i lor Tribunali, ed eſercitaron la loro giuriſdizione. Non ſi dice che i Conſoli eſercitarono la giuriſdizione nei Conciliaboli, perchè mandavano in quelli i loro Uffiziali, che giudi-

(1) *Coegit Conſules circa Fora profiſciſci*, ubique quærere, & judicia *exercere*. Lib. XXXIX. Cap. 29.

cavano in lor nome, o rimettevan loro le cauſe più importanti. E' dunque chiaro che i luoghi detti *Fora* in Italia eran deſtinati all'amminiſtrazione della giuſtizia egualmente che alle fiere contro quel che ſoſtiene il Signor *Maffei*; e quel che maggiormente lo prova ſi è che in quei luoghi appunto ſi affiggevano e ſi pubblicavano i Senatuſconſulti che concernevano l' Italia (1).

Sigonio innoltre ſoſpetta con qualche veriſimilitudine che in tali Città vi eran palazzi, o baſiliche, cioè grandi edificj, ne' quali ſi univa la gente. Si fonda egli ſopra il nome *Regium Lepidi*, Città della Gallia Ciſalpina, che ſecondo *Feſto* (2), fu così detta perchè *Lepido* la ſtabilì per eſercitarvi la giuſtizia (*Ubi forum Lepidi fuerat, Regium vocatur*).

Da chi hanno queſte Città ottenuti tali privilegj.

Non è facile il dire quando, nè da chi queſti luoghi ottennero tali particolari privilegj; ma ſiccome il Foro di *Appio* era ſito nella Via *Appia* è molto probabile che ſia ſtato fondato dallo ſteſſo *Appio Claudio*, che fu Cenſore l' anno di Roma 441. La Via *Flaminia* fu coſtrutta da *C. Flaminio*, Cenſore nel 533. (3): e ſenza dubbio egli fu ancora che iſtituì il Foro di *Flaminio* che ſi trova in quella via. Quella ſtrada attraverſava l' Um-

(1) Livius Lib. XXV. Cap. 5. Lib. XXXIX. Cap. 14. Lib. XL. Cap. 27.

(2) V. Regium.

(3) Livius Lib. XXII. Cap. II. Feſtus V. Flaminius.

l' Umbria, e il Piceno fino a Rimini . La Via *Aurelia*, attraverſava la Toſcana, e ſopra quella Via ſi trovava ancora il Foro di *Aurelio* . *Emilio Lepido* continuò da Rimini fino a Piacenza la Via Flaminia, e vi fondò Reggio di *Lepido* ch' è lo ſteſſo che *Forum Lepidi* . Le Vie *Claudia e Caſſia* trovanſi in Toſcana egualmente che *Forum Claudii*, e *Forum Caſſii*. *Silla* fondò *Forum Cornelii*; e *Sempronio Sofo* che conquiſtò il Piceno nel 485. fondò probabilmente in quel paeſe *Forum Sempronii* . *Forum Livii* fu fondato da *Livio Salinatore*, e *Forum Fulvii* da qualche *Fulvio*; e così di varie altre Città che portavano il nome di *Forum* .

E' aſſai veriſimile che *Giulio Ceſare* fu quello che fondò egualmente le due Città, che portano il nome di *Forum Julii*, una nella Gallia Narboneſe, o ſia Tranſalpina, oggi detta Frejus, e l' altra nella Gallia Ciſalpina nel paeſe de' Carni, che oggi dà il nome alla Provincia del Friuli. Siccome era egli Governatore di quelle due Provincie, vi fondò quelle due Città . Ma, come oſſerva il Marcheſe *Maffei*, ſi ſtenterebbe a provare ch' eſſe foſſero deſtinate a convocarvi i Parlamenti di quelle Provincie; atteſo che nella loro origine furono eſſe sì poca coſa, che *Plinio* non ne fa neppure menzione, benchè abbia ſcritto più di un ſecolo dopo la lor fondazione .

Ceſare ne ſtabiliſce due nelle Gallie.

CAPO VI.

Delle Città alleate, libere, o che godevano immunità.

I Romani davano il titolo di alleati a' loro fudditi.

OLtre le diverſe Città, delle quali ho parlato, ve n' erano anche molte in Italia, che ſotto il titolo di libere ed alleate non laſciavano d' eſſer ſuddite di Roma, come il reſto dell' Italia. Queſto l' ho io già fatto capire nel Capo II. di queſto libro, trattando de' privilegj degl' Italiani. Si è veduto che i Romani uſando nelle lor vittorie una finta moderazione, addolcivano i termini, e volevano qualificare col titolo di alleati quelli, che realmente eran loro ſoggetti, e ch' eſſi a molti riguardi trattavano come veri ſudditi. Così la ſteſſa Città di Taranto che avea così crudelmente inſultati gli Ambaſciatori di Roma, eſſendo ſtata vinta e ſommeſſa, non laſciò di ritenere le ſue leggi e la ſua libertà, ſotto il titolo di alleata de' Romani. Lo ſteſſo era di tutte le Città d' Italia. Tutte quelle che non erano nè Municipj, nè Colonie, nè Prefetture &c. erano Città alleate o prendevano almeno queſto titolo. Vi furono ancora, come ho altrove oſſervato, varj Popoli d' Italia, che vollero piuttoſto continuare a godere il titolo e le prerogative di alleati, che di prender quello di cittadini Romani.

La

E trattavanli con molta dolcezza.

La politica de' Romani fu sempre di lasciare ai Popoli che avean sommessi l' apparenza della libertà, e per verità la condizione della maggior parte de' Popoli d' Italia prima che i Romani fossero giunti a quell' alto grado di gloria e di potenza, al quale si videro inalzati dopo la seconda guerra Punica, e dopo aver vinto *Filippo* Re di Macedonia, e *Antioco* Re di Siria era bastantemente tollerabile. La massima favorita de' Romani era di affezionarsi i Popoli che avean sommessi, alleviando il giogo che loro imponevano, e così far loro amare la dominazione di Roma (1). Raccolsero essi i frutti della lor moderazione nella seconda guerra Punica; giacchè dopo le battaglie del Ticino, di Trebia, e di Trasimeno, *Annibale*, padrone della campagna, scorrendo e desolando impunemente tutta l'Italia, non potè venire a capo di far dichiarare alcuno di quei Popoli a favor suo, ed essi rimasero tutti fedelmente attaccati ai Romani. Il terrore dell' Esercito Cartaginese che metteva tutto a fuoco ed a sangue nel lor territorio non fu capace di far loro romper la fede che ai Romani avean giurata, " perchè, dice *Livio*, essi eran „ governati con giustizia e dolcezza, il che for„ ma il più forte vincolo della fedeltà; di modo „ che si sommettevano essi volentieri a coloro, „ nei

(1) *Certe id firmissimum longe imperium est, quo obedientes gaudent*, Livius Lib. VIII. Cap. 13.

„ nei quali riconoſcevano una ſuperiorità di vir-
„ tù (1).

Murano condotta riguardo a queſto.

I felici ſucceſſi, coi quali i Romani terminarono quella guerra, e la proſperità continua delle loro armi gli riempirono d' orgoglio, e fecero loro dimenticare i ſentimenti di umanità, e le ſavie maſſime de' loro antenati. In breve i Magiſtrati Romani divennero ſpietati tiranni, e ridueſſero gli alleati alla ſervitù la più dura; e tanto maggiormente abuſaronſi dell' autorità loro, perchè ſapevano che l' eſercizio della medeſima era riſtretto ad un breve ſpazio di tempo. Il Senato, giudice de' membri del proprio corpo uſava con loro troppa indulgenza, e ſe diſapprovava le loro violenze ed eſtorſioni, era però raro che ſi riſolveſſe a punirle. *Aulo Gellio*, ci ha conſervato un frammento di un' opera di *Catone* il Cenſore, dove ſi vede una viva imagine della durezza di un Generale Romano (2). Si dolſe quel Generale che i Magiſtrati degli alleati non gli avevano ſomminiſtrati i viveri, come dovevano, ed avendoli perciò fatti venire, feceli ſpogliare e batter con verghe in preſenza di molta gente " Chi potrebbe, dice *Catone*, tollerare ſi-
„ mi-

(1) *Nec tamen is terror, quum omnia, bello flagrarent, fide ſocios dimovit, videlicet quia juſto & moderato regebantur imperio; nec abnuebant, quod unum vinculum fidei eſt melioribus parere.* Lib. XII. Cap. 13.

(2) Lib. X. Cap. 3.

„ mili affronti e tale tirannia? Niun Re ha mai „ portata a tal segno la sua arroganza, e voi „ Romani soffrirete che così si trattino uomini „ onesti e ben nati? Che si carichino di colpi „ e d' ignominia a vista dei lor concittadini, e „ di molt' altra gente? se gli schiavi sono sensi- „ bili a tali maltrattamenti, qual dolore credete „ che abbian dovuto sentirne, uomini di buona „ nascita e di molto merito? Quali gemiti, quali „ lagrime non hanno essi sparse": *Livio* nota in qualche modo la vera epoca, in cui un tal giogo cominciò a divenir grave ed insoffribile alla maggior parte delle Nazioni (1). Avvenne ciò l'anno di Roma 580. quando il Console *Postumio* introdusse una novità che fece tosto comprendere ai popoli d' Italia a qual segno erano essi resi soggetti. Prima di esser Console era egli andato a fare un sacrificio a Preneste nel tempio della Fortuna; e rimase sommamente crucciato, perchè in quella Città niuna attenzione se gli era usata, e nè il Magistrato, nè alcun particolare era andato a riverirlo. Vedendosi promosso al Consolato, e incaricato di visitare le Terre della Campania, mandò ordine ai Magistrati di Preneste di preparargli nella lor Città un alloggio per lui, e pe'l suo corteggio, di tenergli pronti i cavalli e di andarlo a complimentare al suo arrivo. I Pre-

(1) Lib. XLII. Cap. 1.

neſtini ubbidirono, e non ardirono dolerſene a Roma; il che diede occaſione ai Magiſtrati di Roma di fondare una ſpecie di dritto ſopra queſto eſempio, e di renderſi ſempre più gravoſi ai popoli. Prima di quel tempo, come dice *Livio*, i popoli d' Italia non eran ſoggetti a ſimil coſa, e i Magiſtrati Romani paſſando pe 'l loro territorio, niente facevanſi ſomminiſtrare, nè recavan loro alcuna gravezza. Somminiſtravaſi in Roma di danaro pubblico ai Magiſtrati tutto ciò che avean biſogno per ſe e per la loro corte, acciò non foſſero gravoſi alle Città alleate; e ſe quei Magiſtrati venivano a paſſare per alcuna di quelle Città, andavano ad alloggiare in caſa di qualche privato amico, ed all' incontro ricevevano eſſi a Roma in caſa loro quegli amici, quando i loro affari ve li chiamavano.

Durezza e alterigia, con cui i magiſtrati Romani gli trattarono poi.

Crebbero in breve a tal ſegno il faſto e l'alterigia de' Magiſtrati Romani che quei preteſi alleati furon coſtretti a ſoffrire i più tirannici trattamenti. *Aulo Gellio* ci ha conſervati alcuni frammenti di una orazione di *Cajo Gracco*, nei quali vediam noi a qual ſegno era giunta l'alterigia e l' inſolenza di que' Magiſtrati (1). Eſſendo venuto a Teano un Conſole, diſſe la di lui moglie che volea bagnarſi nel pubblico bagno. *M. Mario*, ch' era probabilmente il principal Magiſtrato di quel-

(1) Lib. X. Cap. 3.

quella Città, ordinò al Queſtore di far uſcire da' bagni tutti quelli che vi erano. Ma eſſendoſi la moglie del Conſole lagnata col marito che ſi era tardato a prepararle il bagno, e che non era ſtato ben pulito, il Conſole fece alzare nella piazza una colonna di legno, vi fece legare *M. Mario*; ed avendolo ſpogliato, lo fece batter con verghe. Appena giunta tal nuova agli abitanti di *Calvi*, proibirono eſſi a chiunque di andare ai bagni mentre ſarebbe nella lor Città un Magiſtrato Romano. Un Pretore, per la ſteſſa ragione, aveva già ordinato che ſi prendeſſero i due Queſtori di Ferento, uno de' quali ſi ruppe il collo, precipitandoſi da ſopra le mura: l'altro eſſendo ſtato preſo, fu fruſtato al pari di *Mario Gracco*, per dimoſtrare quanto i giovani Romani abuſavanſi de' riguardi che loro ſi uſavano, riferiſce ancora che un giovane, il quale non aveva eſercitata alcuna Magiſtratura, ma era ſtato in Aſia in qualità d' Inviato, mentre ſi faceva portare in lettiga fu incontrato da un bovaro di Venoſa, il quale non conoſcendolo dimandò ai lettighieri ſe portavano qualche morto. Egli ſe ne irritò talmente che facendo fermar la lettiga, fece morire ſotto il baſtone il bovaro. Da queſto ultimo eſempio ſi vede che un ſemplice particolare di Roma eſigeva gran riguardi da quei preteſi alleati, ſpecialmente ſe era di una famiglia alquanto illuſtre ed accreditata. *Poſtumio* sdegnato che la Città di Preneſte non gli avea fatti quegli o-

no-

nori che credea dovuti alla ſua naſcita, ſe ne vendica eſſendo Conſole; e così ogni Romano, ſpecialmente ſe era di famiglia illuſtre, diveniva formidabile agli alleati; imperciocchè ſe potevaſi impunemente offendere mentre era ſemplice privato, era però ſempre da temerſi che non ſi provaſſero gli effetti dell' ira ſua quando perveniva a qualche Magiſtratura. *Tolomeo* Re di Cipro ne fece una triſta ſperienza, per non aver ſoccorſo come doveva *P. Clodio*, il quale eſſendo divenuto Tribuno del Popolo, gli fece confiſcare il Regno (1).

Tale eſſendo la ſoggezione de' Popoli d' Italia, che portavano il titolo di alleati, qual non dovè eſſere ſtata quella dei popoli che onoravanſi collo ſteſſo titolo nelle Provincie? Vedeſi che gl' Italiani benchè a portata di fare in Roma le loro doglianze, ſoffrivano ſenza ardir di mormorare le inſolenze, le ingiuſtizie, e le violenze, non ſolo de' Magiſtrati, ma anche de' particolari di Roma. Vedeſi che la Città di Preneſte; Città che godeva i privilegj de' Latini, e i cui Magiſtrati, per conſeguenza godevano il dritto di Cittadinanza Romana, quella Città dico ſituata nelle vicinanze di Roma, ubbidì ſenza mormorare ad uno ingiuſto ordine del Conſole *Poſtumio*, e non oſa fare alcuna rappreſentanza al Se-

(1) Strabo Lib. XIV. in fine.

Senato di Roma, in occasione della novità che introduceva di propria autorità sua. Come crederemo noi che le Città e i Popoli delle provincie lontane, ch' eran decorati col titolo di alleati, avran potuto far riparare i varj gravami, che potevano avere contro i Governatori, che tanto più si abusavano dell' autorità loro, quanto più eran lontani da Roma? Io avrò occasione di parlare altrove del poco riguardo che i Magistrati Romani avevano ai loro privilegj, che rare volte mettevanli al coperto della loro rapacità ed arroganza. Mi contento per ora di porre sotto gli occhj de' lettori la politica dei Romani in accordare simili privilegj, di esaminare in che tali privilegj consistevano, e come seppero essi privarne coloro ai quali aveanli conceduti.

Politica del Senato Romano.

Il raffinamento della politica del Senato di Roma fu sempre di procurarsi alleanze anche talvolta con nazioni assai da Roma lontane. Se prevedeva di poter' entrare in guerra con qualche potenza, non mancava egli di affaticarsi ad alienare da lei gli antichi alleati, ed anche di sollevar contro quella una parte de' sudditi suoi. Terminata poi la guerra, aveva egli cura di premiare quelli, che avean data assistenza al Generale o all' Esercito Romano, e proporzionava il premio all' importanza de' servigj ch' essi avean prestati. Accrescева egli il lor territorio e lasciandoli godere del loro governo e delle lor leggi, gli esentava in apparenza dalla giurisdizione de' Magistrati

ſtrati che mandava per governare quelle Provincie. Eſſi continuavano ad eſſer Popoli liberi e independenti, ch' erano nell' alleanza coi Romani, e non loro ſudditi. Ma vi era tanta ſproporzione tra la potenza delle due parti contraenti, ch' era impoſſibile che ſi oſſervaſſe nelle condizioni di quei trattati una perfetta uguaglianza. Quindi i Romani v' inſerivan quaſi ſempre due clauſole che rendevano quei preteſi alleati realmente ſoggetti. L' una era di far loro promettere " che avrebbero per amici o nemici i mede-„ ſimi che per tali avrebbero i Romani. (1) " *Eosdem quos Populus Romanus hoſtes & amicos habeant*. L' altra, colla quale riconoſcevano eſſi la ſuperiorità dei Romani, e ſi obbligavano a ſoſtenerla „ *Majeſtatem Populi Romani comiter conſervanto* (2).

Maniera, in cui i Romani trattavano colle Nazioni eſtere.

Cicerone, riferendo queſta formola inſerita nel trattato accordato dai Romani alla Città di Cadice, ſoggiugne ch' eſſa non ſi metteva in tutt' i trattati. Infatti ſe i Romani trattavano con una Nazione potente che volevano alienare dall' alleanza de' loro nemici, o tirare all' alleanza loro, non penſavano affatto ad inſerire nel trattato una clauſola che neceſſariamente dovea rivoltarli. Tutti quelli ch' eſſi non erano in grado di op-

(1) Liv. Lib. XXXVII. Cap. 1. Lib. XXXVIII. Cap. 11. Cicer. ad Famil. Lib. XII. Epiſt. 12.

(2) Cicer. pro Balbo Cap. 16. Polyb. Excerp. Legat. XXVIII. 5.

opprimere col peſo di tutta la loro potenza, ottenevan facilmente alleanze uguali, ſpecialmente ſe eran vicini a qualche Regno, o Nazione, con cui i Romani prevedevano potere aver guerra. Ma quando uno di quei Popoli gli aveva ajutati a ſoggettar l' altro, diveniva egli medeſimo ſoggetto con un lungo uſo dell' alleanza e per la grande ſuperiorità de' Romani. Tali furono varj Popoli di Spagna, quaſi tutte le Città e i Popoli della Grecia, i Rè di Numidia, di Cappadocia, di Bitinia, &c. Lo ſteſſo può anche oſſervarſi di varj Popoli d' Italia, che non eſſendo mai ſtati ſoggettati, ma eſſendo ſempre ſtati in alleanza coi Romani, ed avendoli ajutati ad ampliare le loro conquiſte, vi ſi trovaron finalmente compreſi, e reſi ſoggetti come i Popoli conquiſtati. Tali furono i Camerti, de' quali ho parlato nel ſecondo capo di queſto libro, dove ho detto che in tempo della ſeconda guerra Punica eſſi erano ancora coi Romani in alleanza uguale. Abitava quel Popolo una contrada dell' Umbria; e quando i Romani intrapreſero la conquiſta di quel paeſe, ſecondo le coſtanti loro maſſime ſi ſtudiarono di diſtaccare i Camerti dal corpo della Nazione, e queſti gli ajutarono a ſoggiogare il rimanente (1). Oſſerva ancora il Marcheſe *Maffei* (2), che i Veneti non ebbero mai guerra coi

(1) Liv. Lib. IX. Cap. 36.

(2) Verona Illuſtrata Lib. II.

coi Romani, ma essendo stati costantemente in alleanza con loro, trovaronsi insensibilmente involti nelle loro conquiste, ed obbligati, egualmente che i Camerti e molti altri, a divenir sudditi sotto lo specioso titolo di alleati.

Come ridussero in Provincia la Sicilia.

Le massime che i Romani seguirono per soggiogare tutto l' universo furon le medesime di quelle, che han seguite per soggiogare i Latini e gl' Italiani. Essi non si ostinavano a dare ai vinti la loro Religione e le lor leggi: lasciavan loro riguardo a ciò una intiera libertà; ma dopo aver portate le loro armi fuori d' Italia, delle loro conquiste formaron Provincie, e soggettaron quei Popoli all' autorità di un Governatore, che ogni anno vi mandavano. Quando intrapresero sopra i Cartaginesi la conquista della Sicilia, impiegarono essi egualmente i maneggi che le armi, e si studiarono di distaccare dalla loro alleanza varie Città libere, e specialmente *Gerone* Re di Siracusa. Dopo aver costretti i Cartaginesi a ceder loro la parte dell' Isola che possedevano, essi la ridussero in Provincia Romana, e per ricompensar *Gerone* della fedeltà colla quale gli avea serviti nella prima guerra Punica, non si contentarono di lasciarlo in possesso del suo Regno, ma vi aggiunsero ancora alcune Città. Le Città libere che avean prese le parti de' Romani, conservarono tutt' i loro dritti e privilegj, e ne goderono a titolo di alleati. Quelli ch' erano stati domati colle armi, furon sottoposti al Governatore, e restituendosi loro i ter-

territorj e le leggi, fu loro impoſto lo ſteſſo tributo, che avean pagato a quelli, dai quali prima dipendevano (1). Eravi dunque in Sicilia un Regno, alcuni Popoli liberi, che a titolo di alleati dovean godere tutt' i dritti della Sovranità, e Popoli ſudditi, che i Romani avean ſottopoſti ad un Governatore, e dai quali eſigevan tributo. E' chiaro che vi era tale ſproporzione tra la potenza de' Romani e quella di quei pretefi alleati, che queſti non potean conſervare le apparenze della Sovranità che ſi eran loro laſciate, ſe non ſottomettendone intieramente l' uſo alla volontà de' Romani, che reſtavan ſempre padroni di ſpogliarneli quando volevano.

E la Spagna.

Prima di portare le loro armi in Iſpagna, i Romani procurarono di fare ivi alleanza con varj Popoli, che gli ajutarono a diſcacciarne i Cartagineſi, e de' quali ſi ſervirono eſſi poi alternativamente per ſoggiogare tutta la Spagna; e ſe alcuni di quei Popoli a titolo di alleati continuarono a godere certi privilegj, ciò ſeguì per beneplacito de' Romani, ma in ſoſtanza la lor libertà fu puramente pregaria.

Come armarono tutta la Grecia contro *Filippo* Re di Macedonia

Quando i Romani, dopo aver felicemente terminata la ſeconda guerra Punica, vollero vendicarſi della mala volontà che avea loro moſtrata *Filippo* Re di Macedonia, ebbero l' abilità d' in-

te-

(1) Cicer. in Verrem Lib. III. Cap. 6. Lib. V. Cap. 47.

tereſſare tutt' i Popoli della Grecia alla rovina di quel Principe. Aveva egli fatto un trattato con *Annibale*, col quale eraſi obbligato di unire le ſue armi a quelle de' Cartagineſi, per finir di opprimere i Romani già indeboliti per la perdita di più battaglie (1). Queſti ſeppero ſuſcitargli tante inquietudini in Grecia, che lo impedirono di paſſare in Italia, come avea diſegnato. Fecero lega cogli Etoli, popolo bellicoſo, ma feroce, e ch' era attualmente in guerra con *Filippo*. Per mezzo loro, ed aſſiſtendoli con piccoliſſima parte delle loro forze lo ritennero eſſi in Grecia, finchè avendo felicemente terminata la ſeconda guerra Punica, prepararonſi ad opprimerlo con tutto il peſo della loro potenza.

Eſſi adoperarono li ſoliti loro artificj ed affettarono di ricercar meno la particolare loro vendetta, che il deſiderio di liberare i Greci dal giogo, di cui minacciavali il Re di Macedonia. Era la Grecia compoſta di quaſi altrettante Repubbliche quante erano le Città. Quelle ch' eran vicine alla Macedonia erano ſtate da lungo tempo coſtrette a ſommetterſi al giogo, ſpecialmente la Teſſaglia, e varie altre Città e piccoli Stati. Il reſto della Grecia a grande ſtento difendevaſi contro le forze della Macedonia; e la poca unione che vi era tra i varj ſtati, de' quali era compoſta

(1) Liv. Lib. XXII. Cap. 33.

ſta contribuiva ancora ad indebolirla. I più potenti di loro erano gli Etoli e gli Achei; ma eſſi eran quaſi ſempre in guerra l'un contro l'altro; e *Nabide* Tiranno di Lacedemone era anche in guerra cogli Achei.

I Romani ſeppero intereſſare tutti quei varj Stati alla rovina di *Filippo*, e gl'impegnarono a concorrervi. Niuno ve ne fu che non rinforzaſſe il loro Eſercito con truppe auſiliarie. Di tutt' i Greci i ſoli Acarnani, che *Filippo* avea protetti contro gli Etoli, che ricuſarono coſtantemente di entrare in quell'alleanza (1). Gli Atenieſi aſſaliti da *Filippo*, erano ſtati i primi a ſollecitare i Romani a paſſare in Grecia. Gli Etoli, ch'erano in guerra con *Filippo*, deſideravano approfittarſi delle di lui ſpoglie. I Romani, non contenti delle forze proprie, e di quelle che gli alleati offerivano di unirvi, uſarono le loro arti, e ſuſcitarono da ogni parte, nemici a *Filippo*. Diſtaccarono dalla ſua alleanza gli Achei, a' quali avea egli dati varj motivi di diſguſto; e fino a *Nabide* Re di Lacedemone entrò ancora in quella lega, e ſomminiſtrò truppe ai Romani (2). *Attalo* Re di Pergamo, e i Rodieſi ch'erano allora tra i Greci i più potenti per mare, ſi unirono all'Armata Romana, e infeſtarono le coſte della Macedonia: *Aminandro* Re degli Atamani,

(1) Idem Lib. XXXIII. Cap. 16.

(2) Idem Lib. XXXII. Cap. 40.

Pleurato Re d' una Contrada dell' Illirico, e *Bazone* Principe de' Dardani, eran subito entrati nella lega colla speranza di accrescere i piccoli loro stati con quel che i Romani avrebbero tolto a *Filippo* (1); e da loro potevan ricavarsi tanto maggiori servigj, che i loro stati essendo contigui alla Macedonia, potevano essi assalire le sue frontiere, e tener *Filippo* distratto colle diversioni ch' erano a portata di fare.

In tal maniera i Romani nel colmo della loro grandezza e potenza, benchè in istato di opprimere il nemico colle sole lor forze, seppero armar contro lui tutta la Grecia, e la fecero concorrere alla di lui rovina. *Filippo*, vedendosi minacciato da tutte le parti era lacerato dalle più forti inquietudini. Non bastava a' Romani di avere alienati i suoi alleati, e di avere armata contro lui tutta la Grecia, e tutt' i suoi vicini; ma si affaticavano ancora a sollevargli contro tutt' i suoi sudditi (2). Una parte delle Città soggette all' Impero di Macedonia aveva un tempo goduta libertà; e i Romani facean brillare agli occhi loro la speranza di ricuperarla, e facevan vedere ch' essa dipendeva dalla lor vittoria, e dalla disfatta di *Filippo*. Gl' istessi Macedoni, benchè avvezzi alla dominazione Regia, sentivano tutto il peso del tirannico governo di *Filippo*, e gli davan

(1) Livius Lib. XXXI. Cap. 28.
(2) Idem Lib. XXXII. Cap. 5.

van motivi di sospettare che non si lasciassero tirare dalle sollecitazioni de' Romani.

Era impossibile che *Filippo* resistesse a tutti quei nemici che avean congiurato nella sua rovina. La perdita della battaglia di Cinocefale lo costrinse a dimandar la pace, e a sommettersi a tutte le condizioni che a' Romani piacque di prescrivergli. Per quanto fossero dure eran però esse le medesime che gli erano state imposte prima della vittoria, della quale i Romani usarono con moderazione, contentandosi di restringer *Filippo* negli antichi limiti della Macedonia. Quel che maggiormente contribuì a rendere i Romani più trattabili, fu il timore di *Antioco* Re di Siria, che minacciava già di passare in Grecia (1). Per altro volevano essi umiliare gli Etoli, nemici irreconciliabili di *Filippo*, che a lor giudizio facean suonare troppo alto i servigj, che avean loro prestati in quella guerra, e dichiaravano che non sarebbero contenti, se non vedevan *Filippo* intieramente oppresso, ed essi ornati delle di lui spoglie. Per umiliarli il Generale Romano, non li consultò quasi sopra le condizioni del trattato, nè si curò delle loro doglianze, per le quali rimiseli al Senato di Roma (2).

Gli accordan la pace dopo averlo vinto.

Del rimanente premiò egli liberalmente tutti i suoi alleati. Accordò la libertà e la indipenden-

Premiano i loro alleati.

(1) Idem Lib. XXXIII. Cap. 13.

(2) Polyb. Excerpt. Leg. VI.

za all' Oreſtide Provincia della Macedonia, che ſi era rivoltata contro *Filippo*. *Pleurate* di cui ho parlato quì ſopra, ebbe per ſua porzione due contrade dell' Illirico, ch' erano ſtate di *Filippo*; e *Aminandro* Re degli Atamani ebbe tutto ciò che durante la guerra avea ſopra di lui conquiſtato (1). *Attalo*, Re di Pergamo, e i Rodieſi ebbero tutte le piazze che *Filippo* poſſedeva ſulle coſte dell' Aſia Minore (2). Si rimiſero in libertà i Teſſali e tutte le Città della Grecia, nelle quali i Macedoni tenevan preſidj: Si accordarono varie piazze agli Achei (3); e finalmente il Generale Romano dichiarò libere tutte le Città della Grecia (4).

Stato della Grecia.

Queſta dichiarazione ricolmò i Greci di gioja e di ammirazione. Non ſi ſtancavano eſſi di lodare la moderazione e la generoſità de' Romani, che non avean portate oltre mare le loro armi, e non ſi erano eſpoſti a' pericoli di una guerra, ſe non per aſſicurare la libertà de' loro alleati, ſenza alcuna mira di particolare intereſſe. I più intendenti però ſi accorgevan bene, e gli Etoli avean cura di divolgare che con tali diſpoſizioni i Romani rimanevan ſoli padroni della Grecia; che dopo avere oppreſſa l' unica potenza che po-

tea

(1) Livius Lib. XXXIII. Cap. 34. Polyb. Excerpt. Legat. IX. 6.
(2) Livius ibid. Cap. 39.
(3) Idem ibid. Cap. 34.
(4) Idem ibid. Cap. 32. Polyb. Excerpt. Leg. IX.

tea loro fare ombra, essi lasciavano tutte le altre parti della Grecia deboli e disunite; e che così le tenevan tutte nella lor dipendenza. Ciò era verissimo; ma era anche vero che tutte quelle piccole Repubbliche sentendo la lor debolezza, stimavansi ancora troppo felici che i Romani le onorassero col titolo di alleate, e si contentassero di lasciar loro godere una libertà pregaria.

Gloria che i Romani acquistarono in questa guerra, e in quella di *Antioco*.

I Romani dopo avere così felicemente terminata quella guerra, richiamarono i loro Eserciti, e lasciaron goder ai Greci di tutt' i segni della più intiera indipendenza. A riserva degli Etoli, non v' era Popolo di Grecia, che non avesse motivo di lodarsi della lor generosità, e disinteresse. La gloria, che acquistarono in tale occasione facilitò loro i mezzi, di farsi in Asia nuovi alleati contro *Antioco*, Re di Siria, con cui prevedevano che in breve avrebbero guerra. *Attalo*, Re di Pergamo, e i Rodiesi erano stati così generosamente premiati de' servigj che avean resi ai Romani nella guerra contro *Filippo*, che naturalmente dovea ricercarsi con premura la loro alleanza. Infatti a giudicarne dalla condotta che avean tenuta nella Grecia, che altro cercavano i Romani, portando le loro armi in Grecia ed in Asia, se non d' impedire che i Rè di Macedonia e di Siria non mettessero in ceppi le Repubbliche Greche, che godevano ancora la lor libertà, e di liberare dal loro giogo quelle che n' erano sta-

te private? Che avevano essi guadagnato nella guerra che avean fatta a *Filippo*, non avendo ritenuto un palmo delle loro conquiste? Quale scopo avea quella, che stavano per intraprendere contro *Antioco*? Appunto, com' essi altamente pubblicavano, di mantener la Grecia nella libertà, ch' essi le avevano acqu[illegible], di mantenervi le Repubbliche che ancora la godevano in Tracia e nell' Asia, o di liberarne quelle, che gemevano già sotto l'oppressione. Un così nobile motivo non poteva mancare di far ricercare la lor alleanza, e i Popoli dell' Asia si affrettarono a gara di mandare a tal' effetto Ambasciatori a Roma.

Alleati de' Romani contro *Antioco*.

Dacchè *Antioco* si accorse che i Romani voleano entrare negli affari dell'Asia, spedì loro Ambasciatori per ottenere anch' egli il titolo di alleato. Il Senato prima di ogni altro gli vietò l'ingresso in Europa, e prendendo la difesa delle Città Greche della Tracia e dell' Asia, gli ordinò di rimetterle in libertà, dichiarandogli che a tali condizioni solamente volea trattar con lui. Dichiarò nello stesso tempo a tutte quelle Città, che avevano allora i loro Ambasciatori a Roma, che come aveva egli preso la difesa delle Città della Grecia contro *Filippo*, e le avea liberate dalla di lui dominazione, collo stesso vigore le proteggerebbe contro *Antioco* (1). Sicchè oltre *Eu-*

me-

(1) Livius Lib. XXXIV. Cap. 59.

mene Re di Pergamo, ch' era succeduto al fratello *Attalo*, e i Rodiesi, due potenti alleati, trovarono essi ancora al loro arrivo in Asia, quantità di piccole Repubbliche Greche, le quali rinforzarono le loro armate di terra e di mare, e facilitaron loro i convogli.

Furono generosamente premiati.

Antioco essendo passato in Grecia, i Romani gli dichiararon la guerra sotto lo specioso pretesto di mantenere la Grecia nella libertà, che l' avevano acquistata colle loro vittorie sopra *Filippo* Re di Macedonia. Dopo aver vinto *Antioco* in Europa ed in Asia, ed averlo costretto a dimandar pace, privaronlo di tutte le Provincie che possedeva di quà dal monte Tauro; ma senza riservarsi per se medesimi un palmo di terra. I servigj, ch' *Eumene* avea loro prestati in quella guerra furono generosamente premiati, ed egli fu posto in possesso di quasi tutte le Provincie, ch' essi avean tolte ad *Antioco*, a riserva della Licia e della Caria che diedero ai Rodiesi. Tutte le Città Greche di Jonia e di Eolia, ch' erano state ad *Antioco* soggette, furon dichiarate libere e independenti (1). Le Città libere che avean presa parte contro *Antioco*, furon mantenute nella independenza, e premiate con altrettanta generosità che *Eumene* e i Rodiesi (2). Acquistarono anche i Romani in

(1) Livius Lib. XXXVII. Cap. 56.
(2) Polyb. Exc. Legat. XXXVI.

quella guerra due nuovi alleati, *Prusia* Re di Bitinia, ch'era stato fortemente sollecitato da *Antioco* (1), e *Ariarate* Re di Cappadocia, ch'era stato del partito di *Antioco*, e che comperò la pace e il titolo di alleato de' Romani per la somma di duecento talenti, secondo *Livio* (2); o di seicento secondo *Polibio* (3). Non contenti di avere così premiati i loro alleati, i Romani impiegaron ancora il loro esercito a domare i Galati, o sian Galli stabiliti nell' Asia minore, che tenevano in agitazione il Regno di *Eumene*, e varj Popoli liberi. Dopo aver terminata quella guerra col medesimo successo che le precedenti, fecero ripassare in Italia i loro Eserciti, senza riservarsi altro delle loro conquiste, che la gloria di avere arricchiti e protetti i loro alleati, e liberati varj Popoli dalla dominazione dei Rè di Macedonia e di Siria.

Differenza della condizione di questi alleati, e di quelli d' Italia.

La condizione di questi nuovi alleati era diversa da quella degli altri che portavano lo stesso nome in Italia. Questi come osservai, erano stati quasi tutti domati colle armi, ed avevano ottenute condizioni più o meno favorevoli, e conservando le lor leggi e governo, non eran tenuti ad altro che a somministrare un certo contingente di truppe stabilito dal trattato. I Popoli di

(1) Idem num. XII. Livius Lib. XXXVII. Cap. 25.
(2) Lib. XXXVII. Cap. 37. & 39.
(3) Polyb. Except. Leg. XXXV. 2.

di Grecia, e di Asia, che i Romani avean trovati liberi, o che rimisero in libertà, furon lasciati in una intiera independenza, e nelle condizioni de' trattati, che furon loro accordate nulla vi era che dinotasse la menoma soggezione. L' eguaglianza vi era osservata intieramente; nè vi era altra disuguaglianza che quella, che risultava dalla potenza superiore de' Romani. Mandavan que' Popoli a Roma Ambasciatori, ch' erano ivi trattati come gli Ambasciatori de' Sovrani. Quel che ho detto poco fa dello stato, in cui i Romani avean lasciata la Grecia, può anche applicarsi allo stato, in cui lasciaron l' Asia, cioè composta di molti piccoli stati deboli e disuniti, e sopra i quali i Romani realmente dominavano, non ostante la loro apparente independenza. Non si può infatti ammirare abbastanza la lor moderazione, o piuttosto il raffinamento della loro politica, lasciando godere tutti quei varj stati della lor libertà, senza sottoporli al loro governo, benchè ne fossero essi padroni. Attenti a conservare la superiorità sopra di loro, li lasciarono essi godere di tutte le apparenze della sovranità; obbligandoli però a sommetterne l' esercizio al loro volere.

Come i Romani dominavano sopra i loro alleati.

Seppe il Senato di Roma avvezzare tutt' i Popoli ad ubbidirgli come liberi, prima di renderli sudditi. Governavali egli, per dir così, per mezzo de' suoi Ambasciatori, ch' eran quasi sempre in campagna, giravan le Corti de' Principi e delle Repubbliche, s' informavano della disposizione

ne de' Popoli, e ne davan parte al Senato. Questi per dare maggior lustro ai suoi Ambasciatori, che prendevansi sempre dal suo corpo dava un tal carattere ai più illustri personaggi di Roma, che si eran visti onorati col Consolato, e col comando degli Eserciti. Dovunque giugnevano, informavansi essi dell'interno dello stato, ingerivansi negli affari domestici, e formavansi una fazione, che non mancavano di proteggere, e di avanzare in ogni occasione. Sulla menoma differenza, che insorgeva tra i Rè, o i Popoli alleati, quegli Ambasciatori vi accorrevano, s'informavano dell'affare, e si erigevano in arbitri, senza esserne richiesti. Il timore di vederli unire al partito contrario produceva una pronta sommissione ai decreti che pronunziavano. Quindi per mezzo de' suoi Ambasciatori trovò il Senato l'arte di dominare sopra tutte quelle Nazioni, le quali trovavansi già avvezze ad ubbidirlo quando egli volle soggettarle. Informato delle loro disposizioni, delle lor forze, de' mezzi di fomentarvi le divisioni, egli le indeboliva in modo, che da se stesse dovean cadere nella soggezione. Diamo una occhiata alla condotta de' Romani riguardo a quei varj alleati, e ci convinceremo che lasciando loro le apparenze della libertà, essi non tendevano ad altro, che a farli cadere da se stessi sotto il giogo.

Come gli assoggettarono.

Gli Etoli furono i primi che incorsero l'indignazione de' Romani, alleandosi con *Antioco* Re di

di Siria. Quando si pentirono, e ricorsero alla clemenza de' Romani, il Console non volle riceverli altrimenti che a discrezione (*Fidei Populi Romani se permitterent*) (1). Una tale condizione essendo loro sembrata troppo dura, essi continuarono la guerra, ma essendo le loro forze assai inferiori a quelle de' Romani, furon essi costretti, stante la perdita delle più considerabili loro piazze, a ricever la legge del vincitore. Possono vedersi in *Livio* (2), ed in *Polibio* (3) le condizioni che furon loro accordate, le quali furon tali che in appresso non si fa quasi più menzione degli Etoli. La conquista della Macedonia finì di mettere in servitù la Grecia, benchè i Romani si contentassero di governarla per mezzo de' loro Ambasciatori, i quali si affaticavano ad indebolire e dividere la confederazione degli Achei, la quale era così potente, che dava loro ombra. Questi non poterono tollerare tutt' i contrattempi suscitati loro da' Romani, senza far conoscere il loro risentimento, ed essendosi temerariamente impegnati nella guerra, furon vinti, e la Grecia ridotta in Provincia Romana nello stesso tempo che la Macedonia, che si era rivoltata, aveva avuto la medesima sorte, e che *Scipione Emiliano* colla distruzione di Cartagine aggiungeva dal-

(1) Polyb. Excerpt. Legat. XIII.
(2) Lib. XXXVIII. Cap. 11.
(3) Excerpt. Legat. XXVIII.

dalla parte sua all' Impero Romano una Provincia che portò il nome di Africa . L' Asia , e la Bitinia legate al Popolo Romano co' testamenti de' loro ultimi Rè divennero ancora Provincie . Frattanto gran numero di Città e Popoli conservarono il titolo di liberi e independenti , di cui gloriavansi ancora sotto gl'Imperatori , non ostante la reale loro soggezione . Bisogna ora esaminare in che propriamente consistevano i privilegj che dinotavan questi titoli in quei tempi ; giacchè è certo che fin da lungo tempo i Romani davano , toglievano , o diminuivano quei privilegj in modo affai arbitrario .

Questi alleati , benchè liberi , riputavansi far parte dell' Impero Romano .

Gli alleati su 'l piede che ho descritto riputavansi far parte dell' Impero Romano . *Dione Cassio* dopo aver fatta l' enumerazione delle Provincie , che *Augusto* divise col Senato , soggiugne che non fa menzione de' Popoli liberi , e de' Rè , che godevano il titolo di alleati (1) . *Tacito* , parlando dello stato che *Augusto* avea formato dell' Impero Romano , dice che conteneva il numero delle truppe Romane ed alleate , i Regni , le Provincie , &c. Si vede che quell' Imperio dividevasi in Cittadini Romani , in alleati ch' erano Rè , ó Popoli liberi , e in Provincie , o siano fudditi (2) . E una tal divisione era più antica di *Augusto* ; giacchè si vede che *Cicerone* divide l' Imperio Romano

(1) Lib. LIII. pag. 577.
(2) Annal. Lib. I. Cap. II.

mano preſſo a poco allo ſteſſo modo (1), e vi comprende i Rè, e i Popoli alleati. Sicchè quegli alleati, o ſia che, eſſendo realmente indipendenti, aveſſero ottenute alleanze eguali, o ſia che aveſſero ottenuto un tal titolo coi loro ſervigj, o dalla mera liberalità de' Romani, eran tutti conſiderati come ſudditi, a varj riguardi. La gran ſuperiorità de' Romani, il pericolo di diſpiacer loro in menoma coſa, facevan riſpettare tutt' i cenni della lor volontà, e non permettevano che ſi allegaſſero i trattati, ch' eſſi eran padroni di rompere quando volevano. Il tuono che gli Ambaſciatori di Roma avean ſempre preſo cogli alleati, aveagli avvezzi da lungo tempo alla ſommiſſione; e i Generali, o ſian Governatori delle Provincie ve gli avvezzarono anche meglio.

I Popoli, o Città libere ed alleate godevan dunque varj dritti della Sovranità, i quali erano queſti: 1. Eſſe governavanſi colle antiche lor leggi, e potevano anche farne nuove. 2. Avevano il proprio loro governo, e creavano eſſe medeſime i lor Magiſtrati. 3. Avevano il lor territorio. Ma queſte tre coſe eran loro comuni con molte Città e Popoli, ch' eran realmente ſudditi, pagavan tributo, ed eran ſommeſſi al Governatore della Provincia. Non ſi oſtinavan mai i Romani a dare le leggi loro ai Popoli, che avean vinti e diſfar ma-

Privilegj, che gli alleati godevano.

(1) In Verrem Lib. III. Cap. 29. Lib. V. Cap. 63. Pro Dejotaro Cap. 5.

mati. Onde molte Città che non avean titolo nè di libere, nè di alleate, godevan queſti medeſimi privilegj. Diſtinguevanſi dunque queſte da quelle che realmente eran ſuddite 4. perchè erano eſenti dalla giuriſdizione del Governatore della Provincia, e 5. perchè non pagavano tributo. Ciò appunto diſtingueva eſſenzialmente le Città libere ed alleate dagli altri Popoli, e a queſti due ſoli riguardi potevanſi eſſe dir libere. *Plinio* il vecchio, facendo la deſcrizione delle Provincie del Roman Imperio, diſtingue accuratamente i Popoli liberi da quelli che ubbidivano al Governatore, ed eran ſoggetti al tributo.

Reſtrizioni, colle quali godevano tali privilegi.

Non godevano però quelle Città queſti privilegj in tutta la loro eſtenſione. Primieramente eſſe non potevan farè nè pace nè guerra, nè contrarre alleanza, ſe non coll' approvazione de' Romani. 2. Eſſe erano obbligate a dare alloggio alle truppe ed ai Generali Romani che paſſavano pel loro territorio, e a ſomminiſtrar loro i viveri 3. Erano alle volte obbligate a ricevere un Prefetto da Roma, che vi andava a regolare gli affari a ſuo modo. 4. Se non eran ſoggette agl' iſteſſi tributi che il reſto della Provincia, pare che ſpeſſo ſiano ſtate ſoggette a contribuzioni ſtraordinarie, e che pagavano anche varj dritti. 5. Finalmente riguardo alla giuriſdizione del Governatore, da cui erano eſenti, quì appreſſo farò vedere che ciò ſoggiaceva a molte eccezioni.

I. Ho

I. Ho detto che in tutt' i trattati che i Romani accordavano ad una Nazione che avevan vinta, essi v' inserivan la clausola ch' Ella terrebbe per amici o per nemici tutti quelli, che tali stati sarebbono col Popolo Romano (1). Una delle condizioni del trattato che accordarono ai Cartaginesi, dopo aver terminata la seconda guerra Punica fu che non potessero far guerra nè in Africa, nè fuori, senza il consenso del Popolo Romano (2). Con questa clausola indeboliron forse altrettanto i Cartaginesi che colla continuazione della guerra; giacchè in forza della medesima furono essi, per dir così, dati in mano a *Massinissa*, Re di Numidia, antico loro nemico. Quel Principe vedendosi sostenuto dai Roman, mosse loro varj litigj, gli assalì ancora a forza aperta, e s' impadronì di una parte del territorio che da tempo immemorabile era loro appartenuto. Le condizioni del trattato che i Cartaginesi avean fatto coi Romani legavan loro le mani, ed essi non ardivano respignere la forza colla forza. Ricorsero perciò al Senato di Roma, il quale con uno ingiusto decreto, dopo averli tenuti a bada per alcuni anni, aggiudicò a *Massinissa* il paese controvertito, ed obbligò inoltre i Cartaginesi a pagarli cinquecento talenti, che da quel territorio avean ricavati dopo che *Mas-*

Non potevan fare nè guerra nè alleanza, senza l'approvazione dei Romani.

(1) *Eosdem quos Populus Romanus hostes & amicos habento.*

(2) *Bellum neve in Africa, neve extra Africam, injussu Populi*

Maſſiniſſa ne avea fatta la dimanda (1). Così indebolivano eſſi quaſi meno colla guerra, che con un trattato, e irritavano colle loro ingiuſtizie, e riducevano alla diſperazione quelli, che avean riſoluto di opprimere.

Siccome i Popoli della Grecia erano entrati volontariamente nell' alleanza de' Romani, non ſi era inſerita una tal clauſola nei trattati, che ſi eran loro accordati, e ſolamente dopo aver domati gli Etoli colle armi, fu inſerita in quello che ſi accordò ai medeſimi. Ma ſebbene i Popoli della Grecia non foſſero ſoggetti a tal condizione, non piaceva però ai Romani di vederli armati, ſe non foſſe per rinforzare gli Eſerciti loro. Erano anch' eſſi attentiſſimi a farla loro oſſervare, intrigandoſi in tutte le controverſie, che tra loro inſorgevano, impedendoli di deciderle colle armi, ed eſigendo che ne rimetteſſero il giudizio al Senato di Roma. Tutti quegli alleati eran troppo deboli per non ubbidire, e i ſoli Achei continuarono a ſtare armati, non ostanti gli ordini degli Ambaſciatori Romani, e ne appellarono al Senato; che pretendevano non eſſer bene informato (2). Una tal condotta irritò contro loro il Senato, il quale con grande applicazione procurò d' indebolirli e dividerli. Gli Achei ſi ac-

Romani gererent. Livius Lib. XXX. Cap. 31.

(1) Polyb. Excerpt. Legat. CXVIII.

(2) Polyb. Excerpt. Legat. XLI. XLII. XLVI. XLVII.

ſi accorſero facilmente che i Romani affettando di non impacciarſi de' proprj loro affari, vi s' intrigavan pur troppo, e ſi affaticavano apertamente a diſtaccare dalla lor lega tutti quelli che potevano. Finchè ebbero Magiſtrati abili ed intieri, ſeppero eſſi trattare i Romani ſenza baſſezza, e mantenerſi nello ſteſſo tempo nelle lor libertà (1): ma finalmente gli animi ſi eſacerbarono talmente che tutti quelli, che parevano inclinare alla parte de' Romani, o davan conſigli moderati, divennero odioſi al Popolo, e furon da lui riguardati come traditori. Finalmente eſſendo gli animi così riſcaldati, certi uomini turbolenti, eſagerando le ingiuſtizie de' Romani, precipitarono quella Repubblica in una guerra, che fu quaſi terminata nello ſteſſo tempo che cominciata, e l' Acaja fu ridotta in Provincia Romana.

Dopo tali eſempj niuno di quelli, che portavano il titolo di alleati de' Romani, o foſſe, o non foſſe inſerita nel trattato la clauſola che vietava di far la guerra, ebbe più ardire di ſtare armato contro gli ordini loro. Diede il Senato Romano diſpoticamente la legge per mezzo de' ſuoi Ambaſciatori, che giravan continuamente tutte le Repubbliche e le Corti dei Rè, trattando ancora queſti ultimi con meno riguardo che le Repubbliche. Può vederſi la maniera come entrarono

(1) Idem LI. LIII.

nelle controverſie dei Rè dell' Aſia, e come i loro Ambaſciatori, dichiarando ſolamente che rinunziavano all' amicizia del tal Principe, diſtaccavano così da lui tutti gli antichi ſuoi alleati, e gli armavano anche contro di lui, qualora ricuſava di ſommetterſi agli ordini loro (1). Si ſa come uno de' loro Ambaſciatori fece abbandonare ad *Antioco* Re di Siria la conquiſta dell' Egitto, di cui era aſſicurato (2). Se i loro decreti foſſero ſtati ſempre dettati dalla equità; ognuno ſarebbeſi volentieri ſommeſſo; ma ci era ſpeſſo una manifeſta ingiuſtizia, come ſi è potuto vedere in quello che pronunziarono contro i Cartagineſi a favor di *Maſſiniſſa*, e che ho teſtè riferito. Tale fu anche quello che pronunziarono nella controverſia di *Tolomeo Filometore* col di lui fratello *Fiſcone* (3), e varj altri, che troppo lungo ſarebbe quì riferire. Baſta oſſervare che da lungo tempo prima che quelli, che portavano il titolo di alleati ſi trovaſſero compreſi nelle Provincie Romane, il Senato di mala voglia permetteva che ſenza ſuo conſenſo faceſſero uſo del dritto di farſi giuſtizia da ſe ſteſſi colle armi, e chè poi egli privolli intieramente di tale facoltà.

Eran tenuti ad alloggiar le truppe Romane,

II. Io ho riferito nel principio di queſto capo come

(1) Idem CXXVIII. CXXXIII. CXXXVI.
(2) Idem XCII. Liv. Lib. XLV. Cap. 12.
(3) Polyb. ibid. CXVII. & CXXXII.

come nell' anno di Roma 580. il Conſole *Poſtumio* introduſſe l' uſanza di far dare alloggio ai Magiſtrati Romani nelle Città alleate, e che per lo innanzi que' Magiſtrati alloggiavano in caſa di particolari loro amici, coi quali reciprocamente eſercitavano i dritti della oſpitalità. *Livio* riconoſce che ciò diede occaſione ai Magiſtrati di eſigere giornalmente qualche coſa di nuovo, e di gravare ſempre più gli alleati. Riguardo all' alloggio de' militari, non potevano eſſi diſpenſarſi di darlo quando le truppe Romane venivano a paſſare ſul territorio loro. Veggonſi preſſo il medeſimo Storico (1) le doglianze che fece a Roma la Città di *Calcide* contro i Pretori, che comandavano l' Armata Romana, i quali avendo preſa terra a Calcide avean ripiene le caſe della Città di marinaj e truppe di mare. Era ſtata quella Città, come tutto il reſto della Grecia, dichiarata libera dai Romani; onde il Senato riſpoſe che non intendeva che ſi daſſero quartieri ed alloggio alla marina; ma ſolamente lo permetteva riguardo agli Uffiziali. Il Giuriſconſulto *Ulpiano* parla ancora dell' obbligo, in cui erano quelle Città di alloggiare le truppe, che paſſavano pel loro territorio, e ſoggiugne che un tal peſo non era anneſſo alla perſona, ma ai beni (2). Noi veggiamo ancora che per privilegio degl' Imperatori,

(1) Lib. XLIII. Cap. 7. & 8.

(2) L. 2. §. 12. D. de Muneribus (Lib. L. Tit. IV.)

tori, i Grammatici, gli Oratori, i Medici, e i Filoſofi godevano riguardo a ciò l'eſenzione (1). Un'altra ſpecie di alloggio, e che pare analogo a quello introdotto dal Conſole *Poſtumio*, è quello che tali Città dovean dare agl' Imperatori, e alla lor Corte, ed ai Giudici, o Commiſſarj, che mandavano (2).

Eran talvolta obbligate a ricevere un Prefetto da Roma.

III. Nel capo precedente ſi è veduto coſa erano in Italia le Prefetture, e ch'eſſe erano Città libere, le quali eſſendoſi rivoltate, eràno ſtate private della libertà, e ſottopoſte ad un Prefetto, che ogni anno vi ſi mandava da Roma per amminiſtrarvi giuſtizia. Pare che ad eſempio di ciò i Romani mandavan Prefetti, almeno ſotto gl' Imperatori, nelle Città alleate, fuori d' Italia, non perchè ſi foſſero rivoltate, ma per qualche diſordine, che vi ſi era commeſſo, o per qualche ſedizione che vi era inſorta. Eravi anche queſta differenza tra queſti Prefetti e quelli d' Italia, che i primi avevano una ſemplice commiſſione ſtraordinaria, riſtretta a rimetter l'ordine nella Città dove eran mandati, dopo di che ritornavano a Roma; ed all' incontro i Prefetti delle Città d' Italia eran Magiſtrati ordinarj, ch' eran rimpiazzati dai lor ſucceſſori quando in capo all'anno uſcivano di carica. La carica de' primi era anche infinitamente più onorevole; giac-

(1) L. 11. §. 10. D. eod.
(2) Codicis Juſtin. Lib. XII. Tit. XLI.

giacchè *Plinio* il giovane, parlando di *Massimo* (1), ch' era ſtato mandato da *Trajano*, non veramente in qualità di Prefetto, ma di Luogotenente (*Legatus*), per regolare e riordinare le Città libere della Grecia (*ad ordinandum ſtatum Civitatum liberarum*), gli attribuiſce i faſci, e la ſomma poteſtà (*faſces & imperium*). Era egli ſtato ſucceſſivamente Queſtore, Tribuno del Popolo e Pretore, e *Plinio* riguarda queſta commiſſione come un premio per avere eſercitate quelle cariche con onore. *Erode Attico* eſercitò, la ſteſſa commiſſione in Aſia ſotto il regno di *Adriano*, come lo narra *Filoſtrato* nella di lui vita (2). *Dione Caſſio*, eſſendo Conſolare ne diſimpegnò una ſimile a Pergamo, e a Smirne, Città libere di Aſia (3). Eravi ſtata in quelle Città qualche ſedizione, e probabilmente la commeſſa durava più o meno, ſecondo che gli affari richiedevano; giacchè vediamo che quella di *Dione* lo trattenne tre o quattro anni. Mutavano eſſi in quelle Città il governo, vi riſtabilivano l'ordine, e rimediavano agli abuſi che vi ſi erano introdotti.

IV. Pare che uno de' più belli privilegj de' Popoli liberi, onorati dai Romani col titolo di alleati doveſſe eſſere la eſenzione dai tributi, e da

Se erano eſenti dai tributi?

(1) Lib. VIII. Epiſt. 24.

(2) De Vitis Sophiſtarum Lib. V. pag. 549.

(3) V. Tillemont. Hiſt. des Emper. Tom. III. Part. I. pag. 505.

ogni altra impoſizione ; e pure ſembra ch' eſſi in molte occaſioni vi ſiano ſtati ſoggetti . Non appare dunque con baſtante chiarezza la differenza che vi era, e che gli Autori ſempre oſſervano , fra i Popoli liberi, amici, ed alleati del Popolo Romano (*Socii* , *amici* , *fœderati P. R.*) , e quei ch' erano tributarj (*ſtipendiarii* , *vectigales*). Quel ch' è certo ſi è che i Romani , dichiarando liberi i Popoli della Grecia , ch' erano ſtati ſoggetti ai Rè di Macedonia, dichiararonli eſenti da ogni tributo (1) . *Seneca* dice che quella ſteſſa Città, che aveva accordato ai Rodieſi, agli Achei, ed a molti altri Popoli le lor leggi , la libertà , e la eſenzione dai tributi, era ſtata ella medeſima ſoggettata da *Marco Antonio* a pagarli agli Eunuchi di *Cleopatra* (2). Lo ſteſſo *Marco Antonio* accordò queſta eſenzione alle Città di Tarſo e di Laodicea (3) ; *Plinio* nomina certe Città , come Ilio in Aſia, (4), Teudali in Africa (5) , e un Popolo di Spagna , che dice aver goduta l' immunità (6) , *Giuſtino* dice che la Città di Marſiglia, in conſiderazione de' ſervigj preſtati ai Ro-

(1) Liv. Lib. XXXIII. Cap. 32. Val. Max. Lib. IV. Cap. VIII. num. 5.

(2) De Benefic. Lib. V. Cap. 16.

(3) Appiani Civil. Lib. V. pag. 1077.

(4) Lib. V. Cap. 30.

(5) Ibid. Cap. 8.

(6) Lib. III. Cap. 21.

Romani , godeva lo ſteſſo privilegio (1) ; e il Continuatore de' Commentarj di *Ceſare* aſſicura lo ſteſſo della Città di Nepti in Africa (2):

Non deeſi da ciò conchiudere che tutt' i Popoli , che i Romani chiamavan liberi ed alleati , godeſſero la medeſima immunità . Speſſo vi era differenza riguardo a queſto nella lor condizione ; e noi vediamo molte Città libere ſoggette a pagare il tributo. *Polibio* nomina le Città di Aſia , che i Romani , dopo aver vinto *Antioco* , laſciaron godere di queſta eſenzione , cioè Colofone , Cime , Milaſſa , Clazomene , Mileto , Chio , Smirne , Eritrea , e Focea . Le altre Città , che portavano anche il titolo di libere , furon ſoggettate a pagare ad *Eumene* lo ſteſſo tributo , che avean pagato ad *Antioco* (3) . Quelle Città rimaſero ſenza dubbio ſoggette al medeſimo tributo , quando col teſtamento di *Attalo* , ultimo Re di Pergamo , paſſarono ſotto la dominazione de' Romani ; ſi vede almeno che la maggior parte delle Città libere di Aſia pagavan tributo . Imperciocchè avendo quelle Città patito molto , per un gran tremoto , che molte ne rovinò , l' Imperator *Tiberio* rilaſciò ad alcune per cinque anni , e ad altre per un tempo indefinito , il tributo che do-

(1) Lib. XLIII. Cap. 5.

(2) De Bello Afric. Cap. 7.

(3) Excerpt. Legat. XXXVI.

vean pagare (1) Sicchè buona parte de' Popoli, che onoravanſi col titolo di liberi, ed alleati, eran realmente ſoggetti a pagar tributo, e il titolo di libero non ſempre importa la eſenzione riguardo a queſto. *Plinio* qualifica Bizanzio Città libera, (2) e pure da *Tacito* appare ch' ella pagava tributo (3).

Si vedrà ciò anche meglio dalla maniera, in cui i Romani diſpoſero delle loro conquiſte dopo la disfatta di *Perſeo*, Re di Macedonia; giacchè dichiarando liberi varj Popoli, gli ſoggettaron però a pagar tributo. Dichiarò il Senato liberi ed eſenti da ogni peſo varie contrade dell' Illirio, e ſi ritirò i preſidj da tutte le loro Città e Caſtelli, perchè ſi eran rivoltati contro il loro Re *Genzio* fin dal principio della guerra. Le altre contrade, benchè ſi foſſero laſciate in libertà, furon ſoggettate a pagare la metà del tributo che al loro Re pagavano (4). Il Senato praticò lo ſteſſo colla Macedonia, dichiarandola libera, conſervandole le Città e i territorj, permettendole di ritener le ſue leggi, e di crear Magiſtrati annui; ma taſſandola finalmente, come l' Illirio, a pagare

(1) Tacit. Annal. Lib. II. Cap. 47.
(2) Lib. IV. Cap. 11.
(3) Annal. Lib. XII. Cap. 62.
(4) Liv. Lib. XLV. Cap. 26.

gare ai Romani la metà del tributo che avea pagato ai suoi Rè (1).

Vi eran dunque Popoli detti liberi ed alleati, che pagavan tributo, ed a bene esaminarla, quelli che godevano la più intiera esenzione, erano anche soggetti a molte contribuzioni volontarie, o forzose. Gli Ateniesi, che i Romani gloriavansi aver lasciati nella più intiera indipendenza, avendo offerto di rinforzare il loro esercito e la flotta colle lor navi e truppe, ne furon dispensati dal Generale Romano, che ordinò loro di somministrargli cento mila misure di frumento; alla qual cosa si sommisero essi senza alcuna contradizione (2). I Milesj, ch' io posi qui sopra tra le Città di Asia, che godevano l' immunità, si offerirono di somministrar tutto ciò che si sarebbe ordinato dal Generale Romano, il quale spesso puniva con estremo rigore quelli, che non ubbidivano prontamente agli ordini suoi. Se ne vede un esempio memorabile nella Città di Abdera, che i Romani aveano dichiarata libera ed immune da ogni imposizione, come il resto della Grecia. Il Pretore *Ortensio*, che comandava la Flotta Romana, tassò quella Città a cento mila denarii, e cinquanta mila misure di grano. Pregaronlo gli Abderiti solamente di accordar loro qualche dilazione, finchè avessero fatte le loro rap-

(1) Idem ibid. Cap. 29.
(2) Idem Lib. XLIII. Cap. 2.

rappresentanze al Console, o al Senato Romano. Appena partiti i Deputati, seppero per istrada che il Pretore avea presa la lor Città, l' avea saccheggiata, avea fatta tagliar la testa ai principali della Città, ed avea fatto vender come schiavi il resto degli abitanti (1). Benchè il Senato avesse altamente disapprovata la condotta del Pretore, ed avesse riparato il male per quanto da lui dipendeva, siccome però non fu sempre egualmente attento a punir le violenze de' suoi Generali, la condizione di quegli alleati divenne di giorno in giorno peggiore. Quindi trovansi varj esempj di Generali Romani, che imposero a lor talento tributi straordinarj, così alle Città alleate, come ai Rè, che portavano lo stesso titolo. Narra *Appiano* che *Silla* trovando l' Erario esausto, esigè gravi tributi, così da quelli ch' eran soliti a pagarli, come dai Rè e Popoli alleati, e che neppure quelli, che avean meritata l' immunità, pei gran servigj che avean prestati ai Romani non ne furono esenti (2). *Cesare* riferisce che *Pompeo* riscosse grosse somme dall' Asia, dalla Siria, e dai Rè, Dinasti, e Tetrarchi di quelle contrade, come ancora dai Popoli liberi dell' Acaja (3). *Scipione*, suocero di *Pompeo*

(1) Idem ibid. Cap. 6.
(2) Civil. Lib. I. pag. 619.
(3) De Bello Civili Lib. III. Cap. 4.

peo fece lo ſteſſo in *Siria* ed in Aſia, e riſcoſſe un tal danaro con molto rigore (1).

In che conſiſteva dunque l'immunità, giacchè i Popoli che la godevano, eran ſoggetti come gli altri alle contribuzioni? Io conjetturo che conſiſteva ſolamente in queſto, cioè che quelli che godevano l'eſenzione, eſigevano eſſi medeſimi nel loro territorio le ſomme, alle quali erano taſſati, e al contrario negli altri Stati d'eſigevano dai pubblicani, o ſian gabellieri Romani come un ramo delle rendite della Repubblica. Era già un gran vantaggio pei Popoli, che ſi qualificavano liberi, di eſſere eſenti dalle eſtorſioni de' gabellieri; e *Livio* riconoſce che dove coſtoro avean poſto il piede non rimaneva altro più che un'ombra, e un vano nome di libertà (2). *Cicerone*, ſcrivendo a *Quinto* ſuo fratello, ch'era Governatore di Aſia, gli dice che la ſituazione la più delicata è quella, in cui ſi dee aver riguardo pei pubblicani, e nello ſteſſo tempo impedirli di opprimere gli alleati; che ſe troppo ſi favoriſcono i primi, rovinanſi gli alleati; e all'incontro proteggendoſi queſti ultimi s'incorre la nimicizia di tutto l'ordine de' Cavalieri; che i Greci, i quali ſi dolevano della durezza de' gabellieri, dovean ricordarſi ch'erano ſtati ſoggetti ai me-

de-

(1) Ibid. Cap. 32.

(2) *Ubi Publicanus eſt, ibi aut jus publicum vanum, aut libertatem ſociis nullam eſſe.* Lib. XLV. Cap. 18.

desimi tributi prima di cadere sotto la dominazione de' Romani, e che una prova che i Greci erano almeno egualmente rigidi che i Romani ad esigerli, era che quei di Cauno, e gli abitanti di alcune isole, de' quali *Silla* avea fatto dono a' Rodiesi, eran ricorsi al Senato, pregandolo che li sottoponesse piuttosto ai Romani che ai Rodiesi (1). Frattanto egli è certo che poche Provincie vi erano più oppresse dai pubblicani che l' Asia, e nello stesso tempo poche Provincie, dove fossero tante Città onorate col titolo di libere ed alleate; di modo che è indubitato che la maggior parte di quelle Città eran soggette al tributo.

Sarebbe inutile di ricercare qui in che consisteva il tributo che pagavano le Città libere, se era capitazione, così sopra le persone, come sopra gli animali grossi, come crede *Cujacio* (2), o pure una tassa sopra le terre, come vuol *Giacopo Gotofredo* (3), e da cui niuno era esente, come appare da molte leggi di *Constantino* e degl' Imperatori seguenti. Ma non può giudicarsi da quello che allora si usava, di quel ch' erasi praticato verso il fine della Repubblica, e sotto gli ultimi Imperatori. E' assai probabile che le contribuzioni che da principio si esigerono dai Popoli,

(1) Lib. I. Epist. I. num. 11.
(2) Ad Leg. Unic. Cod. de Capitat. Civ. Censit. eximend.
(3) Ad Leg. 2. Cod. Theod. de Gemin.

poli, che godevano l'immunità furon prima riguardate come doni volontarj e gratuiti. I Popoli ebbero forse troppo premura a conciliarsi per tal mezzo la benevolenza del Senato, il quale seppe fondare un dritto sopra quel ch' era provenuto da una pura volontà libera, ed ha poi esatta come cosa debita ed ordinaria ciò ch' era stato accordato in qualche straordinaria occcasione.

Se erano esenti dalla giurisdizione del Proconsole?

V. Basta udire il Giurisconsulto *Proculo*, per farsi una giusta idea della maniera, in cui i Romani concepivono che un Popolo potesse conservare la libertà, e la Sovranità sua, benchè realmente fosse nella lor dipendenza (1). Dopo aver detto che, o si fosse inserita nel trattato la clausola, con cui si obbligava egli a riconoscere la superiorità del Popolo Romano, e a mantenerla, o non si fosse inserita, egli restava sempre un Popolo libero, finisce il Giurisconsulto, paragonando quel Popolo ad un cliente, che non lascia di essere uomo libero, benchè si avesse scelto un patrono. Soggiunge anche finalmente come potevansi chiamare a Roma, accusare, giudicare, ed eseguir la sentenza contro i Cittadini delle Città alleate. Non può figurarsi una maggior dipendenza; e frattanto è certo che i Romani si arrogarono di buon' ora questa autorità sopra i loro alleati. Io ne ho riferiti varj esem-

pj

(1) L. 7. D. de Captivis, & Postlim. revers.

pj ; ma la condotta ch' eſſi tennero verſo gli Achei ne ſomminiſtra uno de più notabili . Avea quella Republica trattato con loro da uguale ad uguale . Frattanto i Romani , dópo aver commeſſe verſo lei varie altre ingiuſtizie , obbligarono i principali della Nazione a venire a Roma, per giuſtificarſi delle accuſe , che ſi eran loro inteſtate . Siccome eſſi in ciò non tendevano ad altro che ad indebolire gli Achei , privandoli de' migliori lor Magiſtrati , li ritennero in Roma , ſenza volerli nè udire , nè giudicare , non oſtanti le premure degli Achei .

Il Senato adunque di buon' ora ebbe cura di ſottoporre quegli alleati alla ſua giuriſdizione , ed obbligarli a venire avanti di ſe a render conto della loro condotta . Ma dall' altra parte erano eſſi eſentati dalla giuriſdizione del Governatore della Provincia , nella quale trovavanſi compreſi , come *Strabone* lo atteſta delle Città di *Nimes* , e di *Marſiglia* (1) , *Cicerone* di varie Città di Sicilia (2) ; e come io l' ho già detto di molte Città di Grecia , e di Aſia . Queſta eſenzione conſiſteva principalmente in non poter eſſi eſſere obbligati a comparire avanti al Tribunale del Proconſole , ma i proprj Magiſtrati erano i ſoli lor Giudici , ed eſſi eran ſolamente ſoggetti alle proprie lor leggi

(1) Lib. IV. pag. 181. & 186.
(2) In Verr. Lib. II. Cap. 18.

gi (1). Ciò appunto dicevaſi *Autonomia*, privilegio, di cui molte Città di Aſia gloriavanſi ancora ſotto gl' Imperatori. Frattanto queſta eſenzione dalla giuriſdizione del Governatore era ſoggetta a molte eccezioni: giacchè 1. Se inſorgeva differenza tra un Cittadino Romano e uno di quelle Città, e queſt' ultimo foſſe attore, il Proconſole, o il ſuo Conſiglio era quello che giudicava. 2. Se vi era controverſia tra quelle Città, oppure fra Cittadini di Città diverſe, dovevaſi ancora ricorrere al Proconſole. In queſti due caſi non erano eſſi giudicati ſecondo le leggi loro, ma ſecondo le Romane. 3. Siccome il Proconſole era fornito della poteſtà militare egualmente che della Civile ſapeva egli ſotto un tal preteſto dare più o meno eſtenſione alla ſua autorità, ſecondo che ſtimava bene (2). Se in quelle Città inſorgeva qualche ſedizione, o turbolenza, ſe non eran baſtantemente pronte ad eſeguire gli ordini che ſotto varj preteſti lor ſi mandavano, poteva egli ingerirſi negli affari di quelle Città, ed eſercitarvi la più ampia autorità. Con ragione dunque dice *Agrippa*, che le cinquecento Città di Aſia (molte delle quali governavanſi colle proprie leggi, e alcune pretendevano eſſer' eſenti dalla giuriſdizione del Proconſole), riconoſcevano l' autorità di un Gover-

(1) Cic. ibid.

(2) *Ea, quæ magis imperii, quam jurisdictionis sunt, magistratus municipalis facere non potest.* L. 26. D. ad Municipalem &c.

vernatore, e i dodici faſci Conſolari (1). Vi ſon tanti eſempj del poco riguardo che i Governatori Romani avevano ai privilegj di quelle Città libere ed alleate, che ſarebbe ſuperfluo di qui accumularli. Può giudicarſene da quel che *Cicerone* dice della condotta di *Verre* in Sicilia, da quel che dice di quella di *Piſone* nella Macedonia, e nell' Acaja (2), e di quella di *Appio Claudio* nella Cilicia (3).

Ma la più chiara prova della ſoggezione di que' Popoli liberi ed alleati è che i Romani davano e toglievano quei privilegj, e ampliavanli, e diminuivanli a lor piacimento. *Silla* privò gli Atenieſi della libertà e de' privilegj, per aver preſo partito contro i Romani nella guerra di *Mitridate* (4). Egli punì ancora buon numero di Città dell' Aſia dell' animoſità che contro i Romani aveano in quella guerra fatto conoſcere; ed all' incontro molte altre ne premiò della lor fedeltà, accordando loro inſieme colla libertà il titolo di alleate (5). Si è conſervato l' atto originale, con cui il Popolo Romano accordò queſti medeſimi privilegj a Telmeſſo Città di Piſidia l' anno di Ro-

(1) Joſeph. Bell. Jud. Lib. II. Cap. XVI. pag. 788.
(2) In Piſon. Cap. 16. 17. 36. & 40.
(3) Ad Attic. Lib. I. Epiſt. I. & 2.
(4) Appiani Mithridatica pag. 332.
(5) Ibidem pag. 355.

Roma 581. (1). *Pompejo*, dopo aver vinto *Mitridate*, ed aver domata gran parte dell' Asia, accordò varj privilegj ad alcune Città, che lasciò godere delle lor leggi e libertà; confermò molti Principi e Tetrarchi nel possesso de' loro dominj, e ridusse il resto in forma di Provincia Romana. Ristabilì in favore di *Teofane* lor concittadino, molto da lui favorito, e onorato da lui col dritto di Cittadinanza Romana, i Mitilenesi nelle antiche loro libertà e prerogative, delle quali erano stati da *Silla* privati (2). *Giulio Cesare* allo stesso modo ristabilì i Tessali nell' antica lor libertà, e ne' privilegj che i Romani avevan loro accordati dopo aver vinto *Filippo*, e de' quali erano stati poi spogliati (3). Gl' Imperatori ne disposero anche più arbitrariamente. *Svetonio* dice che *Augusto* privò de' lor privilegj molte Città alleate, nelle quali la libertà era degenerata in licenza (4). *Dione Cassio* ci fa sapere che il medesimo Imperatore, privando molte Città delle loro prerogative, accordò la libertà, ed anche il dritto di Cittadinanza Romana a varie Città delle Gallie (5). Tolse egli ancora la libertà alla Città

(1) Sigon. de Antiquo Jure Provinc. Lib. I. Cap. 10.

(2) Vellej. Paterc. Lib. II. Cap. 8. Plutarch. in Pompejo pag. 649.

(3) Appiani Civilia Lib. II. pag. 790.

(4) In Augusto Cap. 47.

(5) Lib. LIV. pag. 616.

tà di Cizico (1), a cui però la restituì poco tempo dopo (2), e *Tiberio* poi gliela tolse per la seconda volta (3). Dal che facilmente appare che il titolo di alleato e di Popolo libero, in sostanza altro non era che una reale, ed effettiva soggezione.

Fine del Tomo V.

(1) Ibidem pag. 601.
(2) Ibidem pag. 613.
(3) Sveton. in Tiberio Cap. 37.

1910051
523777

ERRORI	CORREZIONI.
Pag. 57. nota (2) che un *Papio* medaglia della famiglia *Papia*.	che una medaglia della famiglia *Papia*.
Pag. 94. Ornici,	Ernici
Pag. 161. contratt.	contratti
Pag. 175. *Ciceronc*	*Cicerone*
Pag. 216. lana Toſca	la Toſcana
Pag. 217. Nepeta	Nepi.
Pag. 220. *Aunibale*	*Annibale*
Pag. 224. impiegnerò	impegnerò
Pag. 225. fondate	fondato
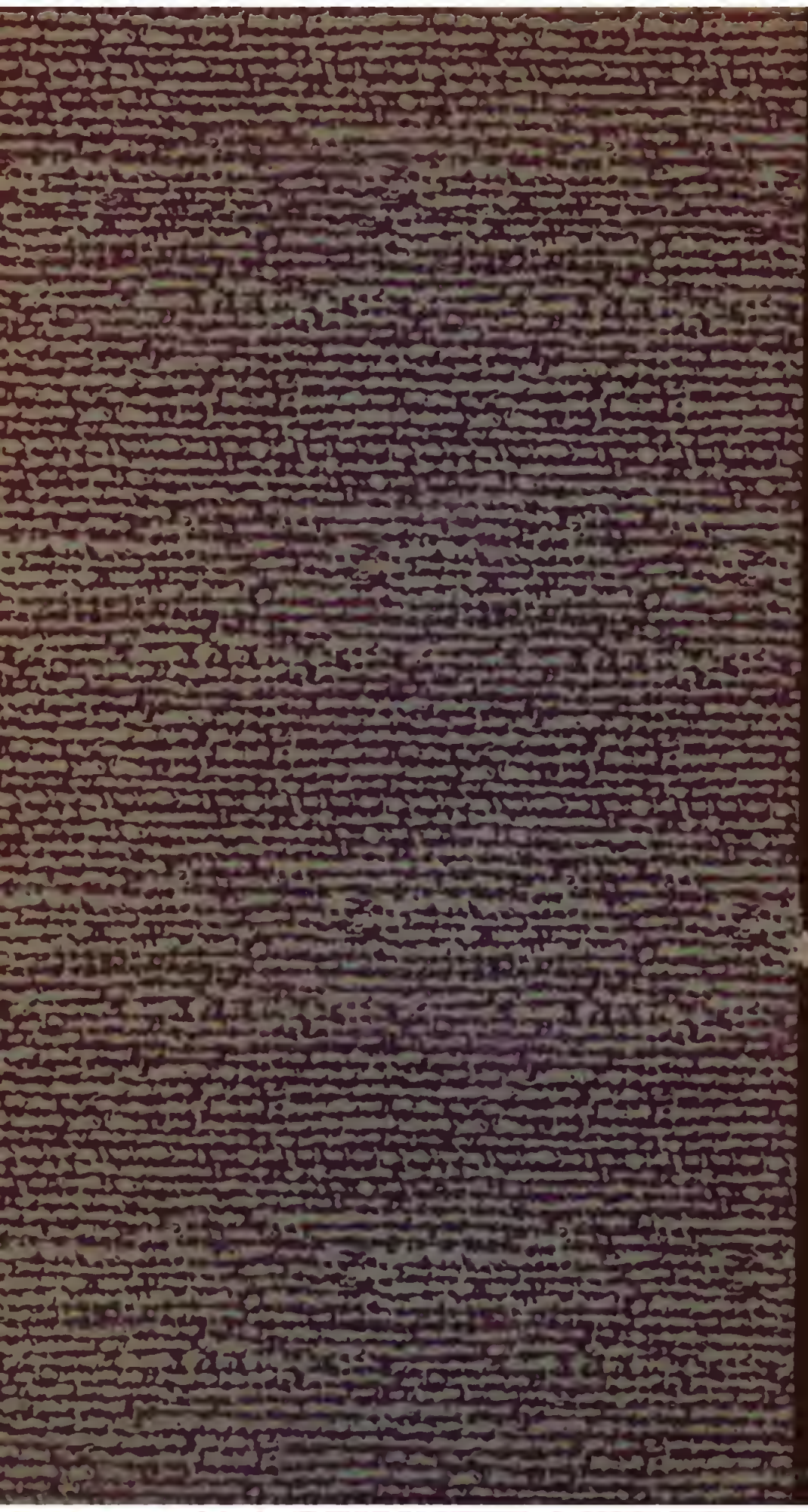
Legatoria d'Arte
NIOLA